SEMINARIO DI ALTA FORMAZIONE SULL'ARBITRATO INTERNO E INTERNAZIONALE

Camera di Commercio Cagliari - Oristano

CAMERA ARBITRALE

28 gennaio
25 febbraio
25 marzo

2025

Atti della 3^ Sessione

CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI-ORISTANO

Sala Tola Sulis

Fiera di Cagliari (ingresso lato CONI)

ORDINE degli INGEGNERI della Provincia di Oristano

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari

Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Oristano

SESSIONE DEL 25 MARZO 2025

Presiede e modera il Prof. Avv. Corrado Chessa

Ore 9 L'arbitrato societario e internazionale

Prof. Avv. Cristiano Cincotti, avvocato Cassazionista, Professore Associato di Diritto commerciale dell'Università di Cagliari

Ore 9,30 La consulenza tecnica, l'arbitraggio e la perizia contrattuale

Ing. Walter Quarto, Dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Vice Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Cagliari, Vice Presidente per le Problematiche Tecniche del Consiglio della Camera Arbitrale della Camera di commercio di Cagliari-Oristano

Ore 10 Le nuove opportunità: L'arbitrato d'urgenza e l'arbitrato accelerato

Avv. Maria Francesca Baire, componente del Consiglio della Camera Arbitrale della Camera di commercio di Cagliari-Oristano

L'Arbitrato on line

Avv. Cecilia Onnis, avvocato Cassazionista, già Vice Presidente Vicario del Consiglio della Camera Arbitrale della Camera di commercio di Cagliari-Oristano

Ore 10,30 Aspetti contabili e fiscali dell'arbitrato

Lodo arbitrale e princìpi contabili: Dott. Alessandro Balletto, commercialista e componente del Consiglio della Camera Arbitrale della Camera di commercio di Cagliari-Oristano

La tassazione del procedimento arbitrale e del lodo arbitrale: Dott. Andrea Dore, commercialista, revisore dei conti e revisore contabile, iscritto nell'elenco degli arbitri formato dal Consiglio della Camera Arbitrale della Camera di commercio di Cagliari-Oristano

Lodo arbitrale e contenzioso tributario: Avv. Sara Garau, avvocato cassazionista, cultrice della materia di diritto tributario presso l'Università degli studi di Cagliari

Ore 11 Il lodo arbitrale e l'impugnazione del lodo

Dott. Giangiacomo Pisotti, magistrato, già Presidente della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Cagliari

Ore 11,30 – L'arbitrato simulato

Simulazione di un caso concreto di arbitrato amministrato con la partecipazione di arbitri esperti nella materia.

Il caso verrà presentato dall'Avv. Francesca Bertini.

Verrà simulato un procedimento arbitrale, per la fase introduttiva, la fase istruttoria e fino alla emissione del lodo. Il Collegio arbitrale avrà quale Presidente l'avv. Giuseppe Macciotta, avvocato cassazionista, esperto in materia commerciale e societaria, arbitro esperto, mentre il ruolo delle parti e dei difensori sarà svolto da partecipanti al Seminario.

Indice generale

Prolusione del Prof. Avv. Corrado Chessa....6

L'arbitrato societario dopo la Legge Cartabia – relazione del Prof. Cristiano Cincotti....8

La consulenza tecnica, l'arbitraggio e la perizia contrattuale – relazione dell'Ing. Walter Quarto....14

Le nuove opportunità: l'arbitrato d'urgenza e l'arbitrato accelerato – Relazione dell'Avv. Maria Francesca Baire....28

L'arbitrato on line – Relazione dell'Avv. Cecilia Onnis....52

ASPETTI CONTABILI E FISCALI DELL'ARBITRATO....71

Lodo arbitrale e principi contabili – Relazione del Dott. Alessandro Balletto....71

La tassazione del procedimento arbitrale e del lodo arbitrale – Relazione del Dott. Andrea Dore....87

Lodo arbitrale e contenzioso tributario – relazione dell'Avv. Sara Garau....93

Il lodo arbitrale e l'impugnazione del lodo – Relazione del Dott. Gian Giacomo Pisotti....109

L'ARBITRATO SIMULATO....116

Simulazione di un caso concreto di arbitrato amministrato con la partecipazione di arbitri esperti nella materia – presentazione a cura dell'Avv. Francesca Bertini....116

L'arbitrato: una scelta orientata – relazione a cura dell'Avv. Francesca Bertini....118

PROF. CORRADO CHESSA

PRESIDENTE E MODERATORE DELLA SESSIONE

PROFESSORE ORDINARIO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO NELL'UNIVERSITA' DI CAGLIARI – AVVOCATO CASSAZIONISTA - GIA' COMPONENTE DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA ARBITRALE DI CAGLIARI

A) CURRICULUM DELL'ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA

Si è laureato in Giurisprudenza nell'Università di Cagliari con la votazione di 110/110 discutendo la tesi "La tutela giuridica del software" nel marzo del 1988.

Dopo aver svolto per un quinquennio il ruolo di Cultore di Diritto civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari, nel 1993 è risultato vincitore del concorso per Ricercatore di Diritto Civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari nel raggruppamento IUS 01/Diritto Privato.

Nel 1996 ha ricevuto la conferma in ruolo di Ricercatore Universitario.

Nel 2002 è risultato vincitore del concorso per Professore Associato di Diritto Privato (settore scientifico disciplinare IUS/01) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari.

Nel 2005 ha ricevuto la conferma in ruolo di Professore Associato.

Dall'anno accademico 2017/2018 insegna Istituzioni di Diritto Privato nel corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell'Università di Cagliari.

Nell'anno 2017 ha ottenuto l'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN 2016) per il ruolo di Professore Ordinario per il settore scientifico disciplinare Diritto Privato IUS/01.

Dopo aver vinto la relativa procedura selettiva approvata con D.R. 1185/2019, dal 23 dicembre 2019 al 26 ottobre 2020 ha prestato servizio presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cagliari in qualità di Professore Ordinario per il settore scientifico disciplinare Diritto Privato IUS/01.

Dal 1° ottobre 2021 è Professore Ordinario per il settore scientifico disciplinare Diritto Privato IUS/01, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cagliari, ove insegna "Istituzioni di diritto privato" nel Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.

B) Partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi

- Componente dell'unità di ricerca di Cagliari nel progetto di ricerca «Towards a European model of civil liability? The role of risk in prevention rules, imputation criteria and damage allocation techniques», finanziato dal MUR nell'ambito del bando PRIN 2022 - Macrosettore SH - Social Sciences and Humanities - Settore SH2 Institutions, Governance and Legal Systems, coordinatore scientifico prof. Ugo Salanitro (Università di Catania).

- Componente del progetto di ricerca di base finanziato dalla Fondazione di Sardegna, Avviso per la presentazione di progetti di ricerca biennali nell'Università di Cagliari - Annualità 2018. Titolo del progetto: «Complementary pension and supplementary healthcare. A modal of integrated welfare». Responsabile scientifico: Prof.ssa Elisabetta Piras.

- Componente del progetto di ricerca, FSC 2014-2020 – Progetti Ricerca di Base – Annualità 2017 – «La tutela dei soggetti vulnerabili: anziani e donne». Responsabile scientifico: Prof. Paoloefisio Corrias.

- Nell'anno 2016, durante il soggiorno nell'Università di Cagliari del Visiting Scientist della Heriot Watt di Edimburgo P. De Gioia Carabellese, ha svolto una ricerca dal titolo "Securization and forfaiting a common law and civil law analysis".

- È stato responsabile del progetto di ricerca dal titolo "I finanziamenti fondiari" finanziato con fondi CAR, erogati nell'anno 2013, dall'Università degli Studi di Cagliari.

- È stato responsabile del progetto di ricerca dal titolo "I contratti di finanziamento

non tipicamente bancari" finanziato con fondi ex 60%, erogati negli anni 2011, 2012, 2013, dall'Università degli Studi di Cagliari.

- Ha partecipato a diversi progetti di ricerca con fondi di ricerca locale (ex 60%) dirigendo altresì quelli dal titolo "Il ruolo della trattativa nell'ambito del procedimento di conclusione del contratto" e "Invalidità ed inefficacia del contratto. Le nullità speciali".

C) Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati

- Componente della Redazione della rivista Banca Borsa e Titoli di Credito.
- Fa parte del Comitato di Direzione Scientifica delle pubblicazioni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari.
- Componente della Redazione della Rivista Vita notarile.
- Componente del Comitato di Valutazione della rivista Le Corti Umbre.
- Componente del Comitato di Valutazione della rivista Responsabilità civile e previdenza.
- Componente del Comitato di direzione della rivista Studi economico-giuridici.

D) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali

- Intervento dal titolo "Il termine di efficacia della trascrizione del preliminare" al Convegno "La nuova disciplina della trascrizione del preliminare" tenutosi a Cagliari il 14 giugno 1997;
- Relatore al Seminario dal titolo "Mediazione creditizia: il futuro della professione e la tutela della categoria" tenutosi a Cagliari il 30 ottobre 2008 organizzato da Assoconsulenza;
- Relatore al Convegno "Disabilità e diritti" patrocinato dalla Scuola Superiore della Magistratura presso il CSM e tenutosi a Cagliari il 3 e il 4 maggio 2013 con la relazione dal titolo " Le nuove categorie della capacità";
- Moderatore e coordinatore al Convegno tenutosi il 27 giugno 2013 a Cagliari dal titolo "La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle banche: una comparazione tra Gran Bretagna e Italia";

- Relatore al Seminario tenutosi il 29 ottobre 2015 a Cagliari dal titolo "Il patto commissorio in Italia e nel Regno Unito tra divieti e prospettive di liberalizzazione";

- Relatore al Seminario tenutosi il 5 novembre 2015 a Cagliari dal titolo "I profili effettuali della compravendita: una comparazione fra il diritto interno e l'ordinamento del Regno Unito";

- Relatore al Convegno tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari il 4 maggio 2017 dal titolo "La nuova responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie" con la relazione in tema di" Il fondo di garanzia per le vittime dell'attività sanitaria".

- Relatore al Convegno tenutosi il 4 marzo 2018 a Cagliari dal titolo "La responsabilità civile degli operatori sanitari", organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Cagliari;

- Relatore al Convegno tenutosi nelle date del 12 e 13 ottobre 2018 a Cagliari dal titolo "Diritto alla salute e contratto di assicurazione" con la relazione dal titolo "L'azione diretta, l'azione di rivalsa e il fondo di garanzia";

- Relatore al Convegno tenutosi il 20 giugno 2019 a Cagliari dal titolo "La contrattazione preliminare in ambito immobiliare", organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Cagliari.

- Relatore al Convegno tenutosi il 18 novembre 2022 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cagliari dal titolo "Le attuali prospettive della previdenza complementare e della sanità integrativa" con l'intervento dal titolo "L'azione diretta nella responsabilità sanitaria all'alba del regolamento attuativo della legge Gelli-Bianco".

E) Attribuzione di incarichi di insegnamento a livello universitario o collaborazioni ad attività di ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei o istituti di ricerca nazionali o internazionali

- Nell'A.A.1996/1997 ha insegnato Istituzioni di diritto privato presso la Scuola per Assistenti Sociali istituita nella Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di

Cagliari
- Nell'A.A. 1997/1998 ha insegnato Istituzioni di diritto privato per il D.U. in Assistenti Sociali presso l'Università di Cagliari.
- Dal 1997 al 2012 ha insegnato Diritto Bancario nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari.
- Nell'A.A. 2002/2003 ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato nella Facoltà di Economia dell'Università di Cagliari.
- Dal 2006 sino ad oggi ha svolto continuativamente attività didattica nel settore scientifico disciplinare (IUS/01) presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali istituita presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cagliari.
- Dall'A.A. 2011/2012 all'anno accademico 2016/2017 ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato nel Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari.
- Dall'A.A. 2017/2018 al corrente A.A. 2020/2021 insegna Istituzioni di Diritto Privato nel corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell'Università di Cagliari ove nel periodo dal 23 dicembre 2019 al 26 ottobre 2020 ha svolto tale funzione in qualità di Professore Ordinario per il settore scientifico disciplinare Diritto Privato IUS/01.
F) PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
È autore di tre monografie (Il forfaiting, Napoli, 2016; La trattativa nella disciplina delle clausole abusive, Torino, 2001; L'adempimento. Milano, 1996) e oltre centodieci pubblicazioni scientifiche inerenti al settore scientifico disciplinare del Diritto Privato.

Prolusione del Prof. Avv. Corrado Chessa

Seminario di alta formazione
sull'arbitrato interno e internazionale

Cagliari, 25 marzo 2025

Apriamo la terza sessione dei seminari cagliaritani sull'arbitrato interno e internazionale patrocinati dalla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Cagliari e Oristano.

Desidero ringraziare, *in primis,* la Presidente del Consiglio e della Camera Arbitrale dott.ssa Grazia Corradini per avermi invitato a presiedere questa sessione per la seconda volta.

Prima di cedere la parola ai relatori vorrei fare soltanto alcune brevissime considerazioni sul tema del Seminario.

Il sottoscritto non è un processualista in quanto, come è noto, la mia materia è il Diritto Privato.

Pur essendo un docente dell'area privatistica, vorrei però spendere, comunque, qualche considerazione sull'arbitrato partendo dalla mia prospettiva di diritto sostanziale è non già processuale.

In una mia pubblicazione recente mi sono occupato della figura dell'autotutela nel diritto privato.

Tale categoria, pur avente cittadinanza nel diritto amministrativo e nel diritto tributario, è assai discussa in diritto privato dove non sussiste un espresso divieto ma, tantomeno, si rinviene un esplicito riconoscimento normativo.

Esistono, tuttavia, alcune disposizioni presenti nel Codice Civile e nelle leggi speciali dalle quali desumere il potere eccezionalmente attribuito all'individuo di farsi giustizia da sé.

Si pensi, ad esempio, all'eccezione di inadempimento e alla caparra confirmatoria tra le ipotesi codicistiche ovvero all'autotutela esecutiva dei patti marciani di cui agli artt. 48 *bis* e 120 *quinquiesdecies* del t.u.b. come espressione di autotutela esecutiva desumibile dalle leggi speciali.

Ma, oltre a questa forma di autotutela di fonte legale, una risalente quanto autorevole dottrina (mi riferisco al pensiero di Emilio Betti) afferma che l'autotutela possa avere fonte convenzionale.

Secondo Betti, l'arbitrato sarebbe una forma di autotutela convenzionale in quanto attraverso l'arbitrato le parti, d'accordo tra loro, stabiliscono di risolvere la controversia addivenendo ad un negozio di accertamento e rinunciando alla tutela giurisdizionale.

La tesi di Emilio Betti, pur risalente all'anno 1959, mi pare ancora attuale e affascinante. La dottrina prevalente, tuttavia, si allontana da tale concezione e oggi propende per equiparare l'arbitrato alla tutela giurisdizionale che necessita, come questa, del rispetto dei principi del contraddittorio e dell'imparzialità.

Prof. Avv. Corrado Chessa

L'arbitrato societario dopo la Legge Cartabia – relazione del Prof. Cristiano Cincotti

Nato a Cagliari, il 30.3.1975, svolge gli studi in leggi presso le facoltà di Cagliari e di Liège (Belgio) e consegue la laurea in Giurisprudenza nell'Università di Cagliari con lode, discutendo una tesi in diritto comunitario finanziata con una borsa di studio della Regione Autonoma della Sardegna finalizzata allo svolgimento di ricerche sulla cooperazione internazionale. Parla francese e inglese.

Vincitore di una borsa di studio finalizzata all'attività di ricerca nell'ambito del Dottorato di Ricerca in Diritto Commerciale, sede di Catania. Conclude il dottorato discutendo una tesi dal titolo "Il contratto preparatorio del conferimento d'azienda".

Vincitore di concorso nazionale per ricercatore universitario in Diritto Commerciale. Ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale allo svolgimento delle funzioni di Professore Universitario di II fascia nel settore concorsuale 12/B1 (Diritto Commerciale) ed ha successivamente vinto il concorso per Professore associato di Diritto Commerciale bandito dall'Università di Cagliari, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali.

È stato chiamato come Professore associato presso l'Università di Cagliari, dove ha insegnato Diritto Commerciale, Diritto del Mercato Finanziario, Diritto Fallimentare e Diritto Societario. È componente esperto della commissione Brevetti e Spin Off presso l'Università di Cagliari.

Collabora con le principali riviste di diritto commerciale italiane ed è membro della redazione della rivista Giurisprudenza Commerciale. È autore di due studi monografici e di numerosi saggi e articoli, con particolare attenzione all'ordinamento contabile delle imprese, al diritto fallimentare ed alle operazioni di finanza straordinaria.

Avvocato con studio in Cagliari, si occupa principalmente di diritto commerciale, societario e fallimentare. È legale abituale delle procedure fallimentari presso il Tribunale di Cagliari e Curatore speciale di nomina del Presidente del Tribunale. Ha ricoperto la carica di sindaco in enti pubblici economici e in fondazioni di rilevanza pubblica.

1. La c.d. Legge Cartabia di riforma del processo civile e degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie si risolve, in materia di arbitrato, in due soli interventi sostanziali: (i) l'inserimento nel codice di procedura civile delle disposizioni già contenute negli artt. 34-37 del d.lgs. 5/2003 e (ii) la previsione espressa della reclamabilità delle ordinanze di sospensione delle delibere assembleari eventualmente pronunciate dagli arbitri. Ciò in conseguenza delle stringenti previsioni contenute nella legge delega che, effettivamente, lasciavano poco spazio al legislatore delegato.

La portata sistematica dell'intervento, tuttavia, non è di poco conto e nel breve tempo a disposizione proverò a ricostruire (o, meglio, ad abbozzare), secondo i canoni della dogmatica tradizionale, i tratti salienti della disciplina dell'arbitrato societario dopo la Legge Cartabia.

2. Il primo profilo di interesse per l'interprete e l'operatore attiene ai profili di legittimazione soggettiva, attiva e passiva, dell'arbitrato societario.

Sono espressamente escluse dall'art. 838-*bis* c.p.c. le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, in ragione della volontà di limitare i costi di transazione per l'accesso alla giustizia degli investitori. Ancora, devono ritenersi escluse le società di fatto, in ragione dell'assenza dello statuto e, dunque, della clausola compromissoria; così pure sono escluse le società irregolari, là dove la disciplina dell'arbitrato è incardinata su adempimenti pubblicitari che presuppongono l'iscrizione della società nel registro delle imprese; infine sono escluse le società semplici, là dove la legge delega (del 2001) si riferiva espressamente alle sole società commerciali.

3. Quanto al problema, anch'esso ampiamente studiato e dibattuto, delle materie suscettibili di compromesso arbitrale, l'art. 838-*bis* cpc ricorre al criterio della *disponibilità* dei diritti, con espressa esclusione delle controversie nelle quali è obbligatoria la partecipazione del pubblico ministero.

La formula, ben nota agli studiosi dell'arbitrato, pone tuttavia alcuni problemi interpretativi ove calata nell'arbitrato societario che qui interessa. Infatti, mentre nei contratti sinallagmatici a contenuto patrimoniale l'area della disponibilità è amplissima e le deroghe sono quantomai limitate, non così può dirsi in relazione ai contratti associativi che esplicano i propri effetti – direttamente o indirettamente – su tutti i soci (anche quelli estranei al procedimento arbitrale), nonché sull'agire dell'ente nei suoi rapporti con il mercato e, dunque, con i terzi. In tal senso è sufficiente ricordare che negli anni '40 del secolo scorso si ritenevano non deferibili in arbitrato le impugnative delle delibere assembleari perché coinvolgevano l'interesse di tutti i soci.

Al riguardo, mi pare che la giurisprudenza abbia utilizzato come *rasoio di Occam* la verifica dell'esistenza di eventuali interessi di terzi coinvolti dalla controversia, ritenendo che questi, ove presenti, comportino la non compromettibilità in arbitri delle relative controversie, come nell'ipotesi dell'accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento della società. E tuttavia, la giurisprudenza ha ritenuto rilevante, quale ragione di esclusione della competenza arbitrale, anche l'esistenza dell'interesse della società in sé: si pensi alla revoca per giusta causa dell'amministratore di società di persone, ritenuta non conoscibile dagli arbitri in quanto disposta nell'interesse anche della società e non solo dei soci attori. Ciò che solleva enormi problemi sistematici, là dove oggi il ritorno delle teorie istituzionalistiche (si pensi allo *stakeholderism* e alla

portata dei principi *ESG* nella corporate governance) riconosce un ruolo fondamentale agli interessi "altri" nella gestione dell'impresa in forma societaria.

Dall'altra parte, deve considerarsi che i significativi elementi normativi intervenuti quali (i) il parziale abbandono della tutela demolitoria delle delibere annullabili; (ii) la possibilità di sanare le delibere nulle, ovvero (iii) l'impossibilità di far valere la nullità a determinate condizioni, anche (iv) addirittura in materia di bilancio, dovrebbero condurre ad una rilettura sistematica della categoria della *indisponibilità* delle posizioni giuridiche soggettive nel diritto societario, oggetto di una interpretazione spesso tralaticia e fors'anche pigra.

4. Il tema di maggiore interesse pratico conseguente alla riforma attiene alla competenza cautelare degli arbitri in materia societario. Occorre infatti rilevare che la scarsa fortuna dell'arbitrato in materia societaria discende, come ben noto a tutti gli operatori, dalla rilevanza fondamentale svolta nelle controversie societarie dalla tutela cautelare. Potremmo dire, con formula icastica, che nel diritto societario la legalità e certezza del diritto cedono il passo alla ricerca dell'efficienza.

Plurimi sono gli indici normativi in tal senso: si pensi alla disciplina dei vizi delle delibere assembleari sopra richiamata. Una volta che un provvedimento cautelare diviene "stabile", a seguito dell'eventuale reclamo, l'esito del giudizio di merito (eventualmente in sede arbitrale) perde ogni funzione sotto il profilo imprenditoriale: si pensi ad una delibera di aumento o riduzione del capitale sociale che, una volta sospesa, perde ogni significato a distanza di anni in ragione del possibile mutamento della compagine sociale e delle condizioni patrimoniali e finanziarie della società, e rileva unicamente sotto il profilo risarcitorio. Ciò che determina grande attenzione (anche sotto il profilo della motivazione della decisione) per il momento cautelare, come anche evidenziato dal riconoscimento operato dalla giurisprudenza della revoca cautelare degli amministratori come potenzialmente autonoma rispetto alla domanda risarcitoria, come tale autosatisfattiva e dunque non necessitante l'instaurazione del giudizio di merito.

In tal senso, con la sintesi imposta dalle tempistiche della mia relazione, vorrei svolgere le seguenti osservazioni e sollevare alcuni problemi interpretativi.

Il tenore letterale del 4° comma dell'art. 838-*ter* cpc conduce ad affermare che il potere degli arbitri di adottare provvedimenti cautelari discenda direttamente dalla competenza a decidere nel merito l'impugnativa della relativa delibera, senza necessità di una

espressa previsione in tal senso. Regola, questa, che ritengo sia comunque derogabile, lasciando salva la possibilità che la clausola compromissoria escluda espressamente la competenza cautelare degli arbitri.

Ma allora, allorquando la clausola arbitrale si riferisce a controversie differenti dall'impugnativa delle delibere, deve ritenersi che la competenza ad emettere provvedimenti cautelari debba essere espressamente prevista dalla convenzione arbitrale: in questo senso dovrebbe leggersi la previsione che lascia *salvo quanto previsto dall'art. 818.*

Al riguardo, possiamo rilevare che il Regolamento della Camera Arbitrale costituita presso la Camera di Commercio di Cagliari, che ospita questa mia relazione, prevede all'art. 21, comma 2°, che "*il Tribunale Arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che siano consentiti dalle norme applicabili al procedimento*". La norma, quantomai ampia, sembra attribuire al Tribunale Arbitrale il potere di pronunciare provvedimenti cautelari anche in relazione a ipotesi differenti dalla sospensione delle delibere assembleari, così apparentemente integrando il requisito di forma sopra menzionato. E tuttavia, se si condivide la lettura qui proposta secondo cui è necessaria una espressa manifestazione di volontà delle parti per conferire agli arbitri il potere di pronunciare i provvedimenti cautelari differenti dalla sospensiva delle delibere, il mero rinvio – mobile si direbbe adottando la terminologia del diritto internazionale – ai provvedimenti consentiti dalle norme applicabili non sarebbe sufficiente.

Il che porta ad un ulteriore problema, relativo ai rapporti tra clausola arbitrale, regolamenti arbitrali e il diritto di recesso previsto dall'art. 838-*bis*, ult. comma, cpc. In particolare, si tratta di capire in primo luogo se una modifica sostanziale della clausola arbitrale, che ampli le controversie devolute alla competenza arbitrale, ovvero che conceda agli arbitri nuovi significativi poteri (in particolare il potere qui esaminato di concedere provvedimenti cautelari, in ipotesi precedentemente escluso) attribuisca al socio il diritto di recesso come nell'ipotesi di introduzione della clausola arbitrale. A questo riguardo ritengo che la risposta debba essere in senso positivo, ferma restando la necessità di accertare in concreto se effettivamente la modifica abbia rilevanza sostanziale. In secondo luogo, occorre capire se nell'ipotesi in cui la clausola arbitrale rinvii ad un arbitrato regolamentato, l'eventuale mutamento del regolamento arbitrale possa essere inteso come mutamento della clausola arbitrale, con conseguente

operatività del diritto di recesso. Al riguardo, ferma restando l'esigenza di accertare in concreto la natura sostanziale della modifica apportata, direi che le conclusioni non possono essere
differenti da quelle raggiunte con riferimento alla modifica "diretta" della clausola arbitrale.

A chiusura di questo argomento occorre evidenziare che, per evidenti esigenze di tutela del diritto alla difesa, resta sempre salva la possibilità per le parti di adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere un provvedimento cautelare prima della costituzione del tribunale arbitrale. Peraltro, per evitare che si svuoti di significato la volontà delle parti, deve condividersi l'orientamento giurisprudenziale che chiede la prova del preventivo deposito della domanda di arbitrato con richiesta di concessione del provvedimento cautelare. È peraltro discusso se, ove nelle more del procedimento nanti il tribunale ordinario, venga costituito il tribunale arbitrale, venga meno la competenza del primo; e ancora, in subordine, se gli arbitri durante la pendenza del procedimento cautelare davanti al tribunale ordinario possano eventualmente pronunciarsi sull'istanza cautelare comportando, così, il venir meno della competenza del primo.

5. Ultimo punto attiene alla reclamabilità davanti al giudice ordinario del provvedimento cautelare emesso dagli arbitri, disciplinata dall'art. 838-*ter* cpc in continuità con quanto previsto in via generale dall'art. 818-*bis* cpc. Nel rispetto della scelta normativa di fondo, il reclamo non ha natura pienamente devolutiva ed è ammesso unicamente per ragioni di ordine pubblico ovvero per i medesimi vizi di nullità per i quali l'art. 829, comma 1°, cpc, ammette l'impugnazione del lodo.

Più nel dettaglio, non sembrano sussistere dubbi circa il fatto che possa essere reclamato anche il provvedimento che nega la tutela cautelare invocata. In tal caso, posto che l'art. 818-*bis* cpc espressamente esclude il rinvio al primo giudice, deve ritenersi che la corte d'appello competente, una volta esaurita la fase rescindente, debba altresì pronunciarsi sul merito ed eventualmente emettere il provvedimento cautelare richiesto sempre che, ovviamente, la parte reclamante abbia svolto apposita domanda in sede di reclamo.

6. Un cenno, in chiusura, ai profili di attuazione del provvedimento cautelare arbitrale. Al riguardo, pacifico che non necessiti un *exequatur*, l'art. 818-*ter* cpc rinvia all'art. 669-*duodecies* cpc: si procede quindi sotto il controllo del tribunale (delle imprese) competente, come per qualsiasi altro provvedimento cautelare.

Del pari, quando si tratti di arbitrato internazionale, non occorre procedere col riconoscimento *ex* artt. 839-840 cpc. Resta salva la possibilità che il giudice italiano, chiamato a dare attuazione ad un provvedimento cautelare reso in un contesto normativo differente, debba verificare preliminarmente – seppur in via incidentale – la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento nel nostro ordinamento, anche ai sensi della Convenzione di New York, del provvedimento arbitrale. Si pensi, banalmente, ad un eventuale provvedimento cautelare che dovesse revocare un amministratore di spa per giusta causa, nominandone uno in sua sostituzione: soluzione questa che nel nostro ordinamento non è contemplata e che, ragionevolmente, si pone in contrasto con l'art. 41 Cost.

Prof. Avv. Corrado Cincotti

La consulenza tecnica, l'arbitraggio e la perizia contrattuale – relazione dell'Ing. Walter Quarto

Dirigente dell'Ufficio 6 Tecnico, Amministrativo e Opere Marittime per la Regione Sardegna del Provveditorato alle Opere Pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Nell'ambito della propria attività istituzionale, oltre alla direzione tecnica ed amministrativa dell'ufficio, svolge svariate funzioni di responsabile unico del procedimento, progettazione, direzione lavori e collaudo di opere di notevole importanza: per conto del Ministero delle Infrastrutture, di altri Ministeri, delle Autorità di Sistema portuale Portuali, delle Capitanerie di Porto, delle Agenzie delle Entrate e del Demanio per la realizzazione opere pubbliche e d'infrastrutture portuali, quali: nuovi istituiti penitenziari, nuove Caserme per le forze dell'ordine; cittadella finanziaria, recupero funzionale di vecchi compendi da destinare a caserme e ad Uffici Statali nell'ambito della razionalizzazione degli edifici pubblici, adeguamento e realizzazione di opere portuali. Tra questi Responsabile unico del procedimento per il progetto della nuova cittadella finanziaria nel compendio di via Simeto a Cagliari; Responsabile unico del procedimento per i progetti PNRR in Sardegna per conto del Ministero della Giustizia. Interventi sui tribunali di Cagliari, Sassari, Oristano. Responsabile dei finanziamenti M.I.T. per l'Interventi finalizzati al contrasto dei fenomeni di erosione costiera incidenti sulle strutture archeologiche. "Sito di Nora (CA)".
Componente effettivo della commissione tecnica territoriale per le sostanze esplodenti artt. 49 – 89 T.U.L.P.S., presso le Prefettura di Cagliari, Nuoro; Sassari e Oristano. Consulente Tecnico della procura del tribunale di Tempio Pausania (SS); Verificatore Tecnico del Consiglio di Stato Sez. V; Consulente tecnica di parte del Ministero delle Infrastrutture in procedimenti giudiziari in edilizia e opere marittime; Componente del gruppo interforze per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti industriali per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiose. Componente di diritto del Comitati Tecnici Amministrativi del Provveditorato Lazio, Abruzzo e Sardegna, presso la sede di Roma e di Cagliari
Docente: Corsi per Aggiornamento obbligatorio per il mantenimento del ruolo di coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nell'ambito di cantieri temporanei e mobili. Corsi di preparazione all'esame di stato per il conseguimento dell'abilitazione professionale di ingegnere. Corsi per la formazione professionale continua Ordine Architetti OPPC città metropolitana di Cagliari e Sud Sardegna. Corso per la formazione per la preparazione all'esame per concorso pubblico per esami organizzato dalla Federazione regionale Ordine Architetti PPC Sardegna.
Relatore su: "Infrastrutture portuali e dinamica costiera, nella giornata studi "Gestione e tutela delle Coste" evento regionale organizzato da Regione Autonoma Sardegna Ass. Difesa Ambiente". "L'opera pubblica: pianificazione, programmazione, progettazione, esecuzione" Attività inserita nel corso di "Norme, processi e Metodi per il progetto di restauro- Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio – UNICA. Lezione aperta "L'opera pubblica: pianificazione, programmazione, progettazione, esecuzione" Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura- Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio – UNICA; Giornata di studi Architetture storiche in Sardegna – questioni aperte". Università degli Studi di Cagliari DICAAR, argomento "Il ruolo del Provveditorato nella manutenzione e riqualificazione dei beni demaniali".
Certificato ISIPM avanzato, Project Manager.
Componente del Gruppo di Lavori "Lavori Pubblici" - Consiglio Nazionale degli Ingegnere- CNI.
Vicepresidente dell'Ordine degli Ingegneri di Cagliari,
Vicepresidente per le Problematiche Tecniche del Consiglio della Camera Arbitrale della Camera di commercio di Cagliari-Oristano.
Consigliere della Federazione degli Ordini degli Ingegneri della Sardegna.

SEMINARIO DI ALTA FORMAZIONE SULL'ARBITRATO INTERNO E INTERNAZIONALE:

La consulenza tecnica, l'arbitraggio e la perizia contrattuale

INTRODUZIONE.

Per decidere su una controversia civile il Giudice/arbitro deve analizzare e risolvere la questione prima in linea di fatto e poi in linea di diritto. Pur intrecciandosi tra loro, le due questioni, di solito sono distinguibili, ma mentre sulle questioni di diritto, giuridiche, il giudice/arbitro è maestro, lo stesso non si può dire, in assoluto, sulle questioni di fatto. Tralasciando gli aspetti le procedure del processo e i principi su cui esso è fondato, al giudice/arbitro non è richiesta, professionalmente, la conoscenza di criteri di valutazione tecnico/scientifici, differenti da quelli giuridici. Oltre alla perizia giuridica esso, arbitro, potrebbe avere conoscenze tecniche comuni alla maggior parte delle persone in una certa comunità ed in un dato periodo storico, e non conoscenze scientifiche e/o tecniche al di fuori di quelle giuridiche.

Nel giudizio può emergere l'esigenza di dover consultare soggetti che abbiano capacità tecniche, non giuridiche, necessarie al decisore per risolvere una controversia giuridica.

La consulenza tecnica, la perizia contrattuale e l'arbitraggio, seppur con approcci e tempistiche differenti, anche nella risoluzione alternativa delle controversie (A.D.R.), sono strumenti fondamentali per risolvere o prevenire le controversie, ogniqualvolta, queste hanno ad oggetto aspetti tecnico/economici e non prettamente giuridici.

La consulenza tecnica d'ufficio è un istituto importante nel contesto più ampio del processo civile. Facendo un parallelo tra il processo civile e l'arbitrato l'istituto della consulenza tecnica, può essere visto come uno strumento volto essenzialmente allo scopo di risolvere una controversia, piuttosto che diretto alla conoscenza della verità. L'Istituto della CTU è volto a dare al giudizio un contributo tecnico, di verità e di oggettività.

La perizia contrattuale, si esplica ogniqualvolta le parti, per questioni tecnico/economiche, si rivolgono ad un terzo, esperto della materia oggetto del contendere, affinché sia verificato il fatto o sia valutato il bene/prodotto, attraverso una analisi scientifica, una dichiarazione di scienza, scevra da valutazioni discrezionali.

L'arbitraggio è un altro metodo alternativo di risoluzione delle contese attraverso un terzo, l'arbitratore, che si distingue dall'arbitro. Le parti danno mandato ad un terzo (arbitratore) affinché siano definiti uno o più elementi del rapporto contrattuale nell'interesse delle parti. L'arbitratore deve procedere alla determinazione del fatto con equo apprezzamento, usando criteri di valutazione finalizzati al raggiungimento dell'equità contrattuale. In via preventiva si ricerca un equilibrio tra le posizioni contrapposte al fine di raggiungere una perequazione economica che risolva la questione. La decisione, anche se è adottata in base all'arbitrio dell'arbitratore, in caso di iniquità o di manifesto errore, viene demandata al giudice per la definizione.

CONSULENZA TECNICA

Art. 61. (Consulente tecnico) c.p.c.

Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.
La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.

PRESUPOSTI

L'Istituto della consulenza tecnica riveste un ruolo basilare nel più ampio contesto del processo civile ed in particolare nella risoluzione alternativa delle controversie. Nel contesto giuridico, la consulenza è richiesta allorquando l'Arbitro (il Giudice) non può fare a meno di conoscere l'esistenza o meno di specifici aspetti (fatti), necessari e fondamentali per raggiungere la finalità del giudizio. Introdurre, nell'ambito dell'attività processuale civile/privata (la controversia), conoscenze e competenze tecnico/specialistiche, è una consuetudine sempre più spesso richiesta, in ragione del crescente aumento della complessità e del tecnicismo, anche sotto il profilo normativo, di attività spesso oggetto delle controversie Arbitrali, quali per esempio edilizia, l'informatica, l'agronomia, la medicina, la nautica ecc.

Occorre prestare la massima attenzione quando si ricorre alla consulenza tecnica, perché essa rappresenta il fondamento su cui l'ARBITRO costruisce la decisione, pertanto il suo utilizzo ai fini del giudizio, quale strumento probatorio, deve essere scevro da dubbi o interpretazioni. Il ricorso alla C.T.U. nasce per ragioni squisitamente (prettamente) tecniche, quando i comuni strumenti di conoscenza non sono sufficienti per diversi motivi o a causa di non adeguate prove testimoniali, documentali ecc.

La consulenza tecnica **non costituisce un mezzo di prova**, ma uno strumento per la valutazione degli elementi acquisiti o per la soluzione di questioni che necessitino di specifiche competenze. Essa si attua in un esame dei dati tecnici in atti, che serve a chiarire la questione dibattuta affinché il giudice/arbitro possa trarne elementi esplicativi per la suddetta decisione, e costituisce, concretamente, un soccorso per il giudice nella soluzione di questioni prettamente tecniche. Nel processo la consulenza tecnica non è, almeno normalmente e comunque secondo l'ottica del Codice di procedura civile, **un mezzo di prova in sé**, ma un mezzo per aiutare il giudice a formare il suo convincimento sui fatti che sono rappresentati da altri mezzi di prova. Più precisamente, infatti, la norma, più che disciplinare il mezzo, disciplina l'attività di un soggetto: il consulente tecnico, quale ausiliario del giudice. Se i fatti rilevanti (direttamente e indirettamente) per la causa sono fissati dal giudice, in base ai mezzi di prova ed ai mezzi di presunzione ovvero alla mancata contestazione ai sensi dell'art. 115, 1° comma, c.p.c[1]., la consulenza tecnica serve a **"comprendere"** quei fatti quando è necessario avere una conoscenza tecnica o scientifica che va al di là di quella comunemente posseduta dalla persona media in un certo periodo. La consulenza tecnica è strumento di comprensione e, quindi, di formazione del convincimento del giudice.

L'articolo 816 ter § 4 [2] del Codice di Procedura Civile, prevede esplicitamente la possibilità per l'Arbitro di avvalersi della consulenza tecnica (CTU). Anche nel giudizio arbitrale, ADR, valutando quali possono essere le possibili necessità per assicurarsi le idonee conoscenze tecniche, si possono avere le due

[1] Art. 115 c.p.c. Disponibilità delle prove. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza))
.

[2] Art. 816 ter, c.p.c., § 4 Gli arbitri possono farsi assistere da uno o più consulenti tecnici. Possono essere nominati consulenti tecnici sia persone fisiche, sia enti (gli enti, come ad esempio le società di revisione, istituti universitari e di ricerca)

forme di consulenza tecniche, note nel giudizio pubblico, ossia, riprendendo il linguaggio della giurisprudenza, quella cosiddetta **deducente** è quella cosiddetta **percipiente**.

> La **CTU deducente** è la classica CTU in cui il Consulente è chiamato per le proprie conoscenze tecnico/scientifiche, a (dedurre) valutare il fatto principale noto da un fatto secondario la cui prova è stata acquisita nel giudizio ad opera della parte onerata. La consulenza presuppone l'avvenuto espletamento dei mezzi di prova e ha per oggetto la valutazione di fatti i cui elementi sono già stati completamente provati dalle parti. Le deduzioni del Consulente tecnico sono fondate sulla "specifiche leggi tecniche" e sulla loro applicazione, al caso di specie. Il compito della CTU, in questo caso (deducente), è quello di integrare l'attività del Giudice /Arbitro, come organo decidente, apportando elementi utili per valutare il significato, la portata e le risultanze di determinate prove.
>
> **La CTU percipiente** si ha quando ad essa (CTU) è demandata anche la percezione diretta, e la descrizione dei fatti rilevanti ai fini del giudizio. Percezione e descrizione che sono colti e rappresentati/descritti mediante l'utilizzo di particolari conoscenze tecnico/scientifiche, ad esempio nel campo della meccanica (macchinari/impianti), nel campo delle costruzioni (strutturale/funzionale), nel campo della medicina, dell'agronomia ecc. La consulenza tecnica può essa stessa costituire fonte oggettiva di prova, senza che ciò implichi che le parti possano sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. In questa ipotesi è necessario che la parte, quanto meno, deduca il fatto che è posto a base del proprio diritto e che il Giudice/Arbitro ritenga che il suo accertamento richieda conoscenze tecniche che egli non possiede o che vi siano altri motivi che impediscano o sconsiglino di procedere direttamente all'accertamento[3].

Questa distinzione evidenzia le due diverse situazioni nelle quali può essere necessario disporre di una consulenza. Servendo questa (la consulenza), nel primo caso, per **leggere** fatti che risultano da mezzi di prova o di presunzione e quindi atta a percepire fatti che solo il possesso delle necessarie conoscenze tecniche consente di ispezionare/indagare. Mentre per la seconda forma la consulenza (CTU) diventa **strumento di percezione**, quindi di acquisizione della prova del fatto dell'arbitrato, perché in possesso di conoscenze tecniche specialistiche. In ambedue le forme, deve essere rispettato il dettato dell'art. 194 c.p.c.[4], ossia la possibilità di attingere notizie non rinvenibili dagli atti e concernenti fatti che formano oggetto dei propri accertamenti, quando sia necessario per espletare, convenientemente, il mandato del Giudice/arbitro, in rifermento ai quesiti che quest'ultimo, Giudice, ha posto all'atto della sua nomina. Fermo restando il principio del "contraddittorio".

Si è detto che l'arbitro può disporre una consulenza tecnica, tutte le volte in cui egli non abbia la cognizione necessaria al fine di risolvere una questione, da cui non si può prescindere per decidere la controversia.

L'art. 816 ter, c.p.c., non specifica nulla sulla consulenza tecnica, sul consulente tecnico e sulle operazioni peritali che dovrà svolgere, nell'ambito dell'Arbitrato, mentre, nell'ambito del processo civile (pubblico), queste specifiche sono meglio declinate. Pur riconoscendo la specificità dell'arbitrato, del giudizio privato, occorre riconoscere che alcuni dei principi fondamentali, del processo civile devono

---

[3] Cass S.U. 4/11/96 n. 9522; Cass. 23/2/06 n. 3990; Cass 22/1/15 n. 1190

[4] Art. 194. (Attività del consulente).Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.
Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.

intendersi adottati anche nella procedura arbitrale, tra questi "**il contraddittorio**", "**la terzietà**", "**l'imparzialità del giudice**" e correlato a quest'ultimo, il principio della **"domanda"**.

Nella risoluzione alternativa delle controversie, l'individuazione del Consulente tecnico (persona fisica o ente) con capacità idonee a tale scopo, può avvenire senza l'utilizzo di alcun albo ufficiale presso il tribunale di riferimento. La norma, per quanto concerne l'iniziativa, lascia libero il giudice privato (arbitro) di scegliere se disporre d'ufficio una CTU, la cui nomina è un atto discrezionale dell'arbitro, nel senso che, così come accade, in linea generale, per le altre prove, è subordinata alla preventiva valutazione della sua rilevanza e opportunità al caso di specie. Ma nonostante l'arbitro abbia la facoltà di nominare il consulente tecnico, comunque, non potrà mai costringerlo, non solo a giurare, ma neppure ad accettare l'incarico, anche se il consulente sia iscritto in apposito albo in cui ciò sarebbe obbligatorio di fronte al giudice (*art. 63, § 1, c.p.c.*). Il consulente rimane un ausiliario "privato" del collegio arbitrale e non acquista, come avviene nel processo ordinario, la qualifica di ausiliario pubblico.

Il Consulente non giura (ferme restando le disposizioni del Regolamento della C.A. Ca-Or art. 25 …).

Una delle questioni importanti da evidenziare è la possibilità di **ricusazione** del Consulente, (vedi Regolamento C.A. CA-OR art. 18), nel merito il Regolamento Arbitrale prevede che il consulente, equiparato all'arbitro, possa essere ricusato. Questo sottende l'estensione al Perito nominato delle stesse esigenze di **terzietà** dell'arbitro/giudice, esigenza necessaria senza la quale non potrebbe essere garantito il principio del "**contraddittorio** ", che implica il **principio di uguaglianza** stabilito dalla Costituzione (art. 3)[5], della Quale (uguaglianza) quei valori ne sono l'attuazione in ogni attività giurisdizionale, sia pubblica che privata.

L'aspettativa che si ha nell'ambito di una attività giurisdizionale è quella di avere un giudizio imparziale, la legge, a tal fine garantisce la figura del Giudice terzo. La terzietà, garantita preventivamente con la ricusazione, viene estesa anche al consulente dell'Arbitro, e non potrebbe essere diversamente, considerato che dalla sua perizia molto dipende nel giudizio finale.

SVOLGIMENTO DELLA CONSULENZA

Non esistono norme procedimentali sullo svolgimento della consulenza tecnica in campo Arbitrale, nè possono essere usate, obbligatoriamente, le disposizioni stabilite nei procedimenti pubblici, come stabilito dal c.p.c. La consulenza tecnica può essere chiesta anche dalle parti, o da una sola di esse, ed il rifiuto esige una motivazione valida, come per tutte le istanze istruttorie, che può essere inserita nell'ordinanza di reiezione della stessa istanza oppure nel lodo. Si deve prestare la massima attenzione alla fase prodromica alla consulenza, quella ante la individuazione dei **quesiti,** perché stabilisce l'ambito dei poteri esplorativi del perito/consulente, che può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad effettuare ispezioni ecc.

L'attività del Consulente è circoscritta dai così detti "**Quesiti**", formulati dal Giudice/arbitro, dai termini temporali entro i quali deve trasmettere alle parti la sua relazione, dai termini entro i quali le parti possono trasmettere al consulente le proprie osservazioni; e dal termine entro cui il consulente deve depositare, in segreteria/cancelleria, la relazione contenete le osservazioni delle parti e la valutazione delle stesse.

La consulenza può avvenire in forma "libera" in funzione del caso concreto, salvo **il principio del contraddittorio** e fatti salvi forme imposte dalle parti a pena di nullità, che potrebbero anche essere quelle di utilizzo delle disposizioni normative del c.p.c.

[5] Art. 3 Costituzione prima parte "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali…"

Il principio del **contraddittorio** deve essere declinato dando alle parti la possibilità di interloquire sulla relazione fatta dal consulente e la partecipazione delle stesse parti, con i propri consulenti, a tutte le operazioni peritali.

Sintetizzando si può dire:

1) Nell'arbitrato non si può escludere la nomina dei consulenti di parte (CTP);

2) Il CTU non si deve limitare ad avvertire le parti dell'inizio delle operazioni peritali, ma anche del loro proseguo, contrariamente potrebbe profilarsi la nullità della consulenza;

3) L'obbligo, da parte del consulente tecnico CTU, di comunicare alle parti le proprie conclusioni prima del deposito della relazione e la conseguente possibilità, per queste ultime, di far pervenire al CTU, nei tempi stabiliti dall'arbitro, le proprie osservazioni in proposito, che dovranno essere allegate alle conclusioni finali dello stesso CTU, questo nel rispetto del principio del Contraddittorio.

La violazione del principio del contraddittorio, oltre che inficiare la consulenza, si ripercuote sul giudizio/lodo che si è avvalso di quegli accertamenti in modo determinante ai fini della decisione.

Per poter soddisfare compiutamente il principio del **Contraddittorio** occorre che le parti siano adeguatamente rappresentate (principio dell'uguaglianza/parità), le parti devono essere assistite/rappresentate da un tecnico che abbia le conoscenze tecniche che il fatto richiede. L'art. 201 c.p.c. dispone che il giudice/arbitro, quando si avvale del consulente, nella stessa ordinanza di nomina del CTU, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare un loro consulente tecnico. La nomina del consulente tecnico di parte CTP garantisce la parità tra le parti perché ha le dovute conoscenze tecniche per fornire il proprio punto di vista che può essere differente dal parere del CTU. Per esempio, se il consulente nominato dal giudice/arbitro è l'ingegnere, ed asserisce che una struttura/edificio/infrastruttura è affetto da vizi di costruzione o è difforme dal progetto, solo un altro ingegnere, di norma, CTP, può verificare e confutare le argomentazioni tecniche del CTU

VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA

Il giudice arbitro, anche se si è avvalso dell'ausilio di una consulenza tecnica (CTU), per disporre della "massima "esperienza che non rientra nella sua conoscenza, deve poi formulare il proprio giudizio (*peritus peritorum*), traendo dalla consulenza tutti gli elementi necessari, anche facendo propria la consulenza tecnica, non solo citandola, ma riproponendone anche i passaggi salienti. La giurisprudenza ritiene comunemente, che Il giudice/arbitro, quando si conforma ai risultati della CTU, non deve motivare analiticamente il percorso logico/scientifico seguito dal consulente per le questioni da esso analizzate, ma basta che motivi le ragioni per cui le ritiene attendibili.

Il principio per cui il Giudice/Arbitro che aderisce alla consulenza CTU non è tenuto ad una particolare motivazione vale solo quando l'esito positivo del controllo del Giudice/arbitro sull'indagine, di natura esclusivamente tecnica, affidata al consulente, debba manifestarsi con le ragioni ed argomentazioni già espresse negli elaborati peritali. Ciò non dispensa il giudice/arbitro stesso dall'esporre, oltre il motivo dell'adesione alla risposta tecnica del consulente, le ragioni ulteriori che, con l'inserimento di questa nel quadro di tutti gli elementi disponibili, lo inducano a formarsi il convincimento sul punto da decidere[6]. Il giudicante che accoglie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che a sua volta, ha tenuto conto delle indicazioni dei consulenti di parte, non è tenuto a replicare puntualmente alle deduzioni contrarie dei

[6] Cass. 3/3/11 n 5148

consulenti di fiducia nelle parti[7]. È invece viziata la motivazione della sentenza che si risolve in una acritico accoglimento delle risultanze delle consulenze tecniche d'ufficio, senza alcuna valutazione dei specifici rilievi dei consulenti delle parti[8].

In sintesi il giudice/arbitro, se accoglie le conclusioni del CTU, ma questo non ha confutato, nella relazione depositata, le osservazioni della controparte CTP, è tenuto/obbligato a dare una più adeguata motivazione per confutarle; se invece il CTU nella sua relazione depositata le ha considerate/analizzate, allora l'obbligo di motivazione del giudice/arbitro si può limitare alla adesione delle conclusioni del suo perito, sia con riferimento alle motivazioni della sua tesi sia in riferimento alle motivazioni che respingono le tesi di controparte CTP.

Se il giudice intende disattendere e discostarsi dai risultati della CTU, deve adeguatamente motivarlo, specificando quali sono le sue valutazioni, quindi anche tecnicamente, non essendo sufficiente un richiamo generico di principi tecnici dei quali non sia indicata, in sentenza, la fonte e che non siano tracciabili (verificabili) la provenienza, la congruità e l'esattezza.

Il giudice non è vincolato dal parere e dalle conclusioni del consulente tecnico[9], ma è tenuto soltanto a dare adeguata motivazione del proprio dissenso mediante l'indicazione dei dati e degli elementi di cui si è avvalso per pervenire alle decisioni adottate[10]. Egli, dove dissenta delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, deve indicare in maniera adeguata ed esauriente le ragioni che lo inducono a discorsi dalle opinioni del consulente[11], addentrandosi nella questione tecnica e di questa giungendo a dare propria diversa motivata soluzione[12].

Nel caso in cui le conclusioni della consulenza tecnica **ufficio sia contestata da una parte**, il giudice non è tenuto a disporre una nuova indagine peritale se ritiene che la relazione tecnica acquisita e le altre risultanze di causa offrano elementi sufficienti di giudizio, ma è unicamente tenuto ad esprimere le ragioni del proprio convincimento in termini tali da consentire il controllo del processo logico adottato per pervenire adesso[13].

**%%%

In via preventiva si ricerca un equilibrio tra le posizioni contrapposte al fine di raggiungere una perequazione economica che risolva la questione. La decisione arbitrale è generalmente vincolante e può essere eseguita senza il coinvolgimento del tribunale ordinario, ovvero attraverso la sentenza del tribunale.

CARATTERISTICHE

L'arbitraggio è caratterizzato da:

Volontarietà: Le parti devono concordare esplicitamente di risolvere la disputa tramite arbitrato, che può essere stabilito preventivamente in un contratto (clausola compromissoria) o dopo l'insorgere del conflitto.

Nomina dell'arbitro: Le parti possono scegliere gli arbitri, che sono esperti nella materia della controversia. Se non raggiungono un accordo, viene nominato un arbitro mediante il ricorso da una parte terza (come una camera arbitrale o un altro sistema arbitrale).

Indipendenza e imparzialità: Gli arbitri devono essere indipendenti e imparziali, per garantire una decisione equa e giusta.

Procedura modalità: L'arbitraggio è più informale rispetto ai procedimenti giudiziari. Le parti possono concordare le modalità di svolgimento della procedura, inclusi i tempi, i luoghi e le modalità di presentazione delle prove.

Riservatezza: L'arbitrato, in genere, è un processo riservato, che non è pubblico, a differenza di un processo ordinario. Questo è spesso preferito da aziende o individui che vogliono evitare la pubblicità delle proprie dispute.

TIPOLOGIE

Si possono avere diverse **tipologie** di arbitraggio, in funzione dell'ambito in cui viene attivato:

in ambito **commerciale**: È quello più comune, utilizzato per risolvere controversie tra imprese o tra un'impresa e un consumatore in ambito commerciale.

In un contesto **internazionale**: Si applica alle controversie tra soggetti di diversi Stati. È regolato da convenzioni internazionali, che regola l'esecuzione internazionale dei lodi arbitrali (come la Convenzione di New York del 1958).

In ambito **sportivo**: Utilizzato per risolvere controversie legate a eventi o regolamenti sportivi, gestito da organismi come il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS).

In ambito **lavorativo**: per risolvere controversie tra datori di lavoro e dipendenti, spesso su questioni relative a contratti di lavoro o trattamenti retributivi.

Come più volte specificato, occorre avere ben chiaro che a prescindere dall'ambito l'arbitratore procedere alla determinazione del fatto con equo apprezzamento, usando sempre criteri di valutazione mirati al raggiungimento **dell'equità contrattuale**, attraverso la ricerca preventiva dell'equilibro "del mercato" tra prestazioni contrapposte o di perequazione degli interessi "economici" in gioco. L'equità del giudizio, seppur ammettendo un certo margine di soggettività, deve essere ancorato ad elementi obbiettivi desumibili nell'ambito di riferimento nel quale il "contratto deficitario" è inscritto, pertanto soggetto ad interpretazioni differenti dalle parti. Questo implica che il giudizio potrebbe essere soggetto ad un controllo in sede

giudiziale, nel caso in cui la determinazione dell'arbitratore sia viziata da iniquità o palese erroneità, per la rilevante sperequazione contrattuali contrapposte.

VANTAGGI

L'arbitraggio fornisce i seguenti **vantaggi:**

1. Celerità e tempestività

- Procedura più rapida: L'arbitraggio tende a essere molto più veloce rispetto ai tradizionali processi legali, che possono durare anni. La procedura può essere adattata alle esigenze delle parti coinvolte, riducendo i tempi di attesa. L'arbitro è incaricato di risolvere la questione in un periodo di tempo più ristretto, riducendo la tempistica ed accelerando la risoluzione della controversia.

2. Flessibilità del procedimento

- Personalizzazione delle regole: Le parti coinvolte nel contenzioso possono concordare le modalità del processo arbitrale, come le tempistiche, la scelta degli arbitri, e la gestione delle prove. Questo livello di flessibilità rende l'arbitraggio particolarmente adatto a dispute complesse e specializzate.

- Luogo e lingua: Le parti possono concordare anche il luogo dell'arbitrato e la lingua in cui si terrà, adattandosi alle loro esigenze pratiche e alle circostanze del caso.

3. Confidenzialità

- Meno visibilità pubblica: A differenza dei procedimenti legali tradizionali, che sono pubblici, l'arbitraggio è generalmente riservato. Le informazioni sensibili relative alla disputa, alle aziende coinvolte o alle argomentazioni legali non saranno divulgate al pubblico, garantendo una maggiore discrezione.

- Protezione della reputazione: Per le aziende e i professionisti, la confidenzialità dell'arbitrato può aiutare a proteggere la propria reputazione, evitando l'esposizione pubblica di problematiche o conflitti.

4. **Specializzazione degli arbitri**

- Esperienza tecnica: Gli arbitri sono scelti dalle parti in base alla loro competenza specifica nella materia della disputa. Se la controversia riguarda un campo tecnico o specialistico (come ingegneria, diritto commerciale, finanza, medicina ecc.), l'arbitraggio consente alle parti di selezionare arbitri esperti, garantendo una valutazione più competente della situazione rispetto a un giudice generico.

5. Maggior controllo sulle decisioni

- Scelta dei decisori: Le parti hanno la possibilità di scegliere gli arbitri o il collegio arbitrale, garantendo così che le persone che prenderanno la decisione finale siano qualificate e imparziali, aumentando la fiducia nel risultato del procedimento.

6. Minori costi rispetto al contenzioso tradizionale

- Costi complessivi inferiori: Anche se inizialmente l'arbitraggio è caratterizzato da un maggiore costo (a causa delle spese per gli arbitri, le commissioni per le istituzioni arbitrali e le altre spese amministrative), in generale è meno costoso rispetto ai processi giudiziari ordinari, che sono più lunghi e complessi, con costi legali significativi.

- Evita lunghe procedure legali: L'arbitraggio evita le lunghe attese legate ai tribunali, riducendo così anche i costi legali associati alla difesa prolungata.

7. Minore formalità rispetto ai tribunali

- Procedura semplificata: L'arbitraggio è generalmente meno formale rispetto ai tribunali, con regole procedurali meno rigide, il che facilita una gestione più fluida e meno burocratica della controversia. Le parti possono anche concordare modalità attuative che siano più adatte alla loro situazione.

8. Efficace per risolvere conflitti complessi o commerciali

- Adatto per controversie complesse: L'arbitraggio è particolarmente utile in caso di dispute commerciali, contrattuali o internazionali, in cui la conoscenza approfondita di un settore o di una materia specifica è cruciale per prendere una decisione informata. Gli arbitri con esperienza settoriale possono affrontare meglio la complessità della disputa.

SVANTAGGI

L'arbitraggio nei contenziosi legali pur avendo numerosi vantaggi, che lo rendono una scelta preferita per molte aziende e individui, non è scevro da alcune criticità quali:

- **Limitato ricorso**: le ridotte possibilità di appello contro la decisione, ad esclusione di particolari gravità (ad es. errore procedurale grave o corruzione degli arbitri), il che può risultare problematico se una delle parti è insoddisfatta della decisione.
- **Costi elevati in alcuni casi**: In alcune situazioni, specialmente con arbitraggi complessi o con l'intervento di più arbitri, i costi possono essere significativi.
- **Risorse limitate** per l'applicazione della decisione: Sebbene il lodo sia vincolante, la sua esecuzione richiede comunque un'azione legale per ottenerne l'esecuzione.

RICUSAZIONE

Anche nel caso dell'arbitraggio è prevista la **ricusazione**, ciò si verifica quando una delle parti coinvolte in una controversia ritiene che l'arbitro non sia in grado di giudicare in modo imparziale e obiettivo, per motivi legati alla sua neutralità, indipendenza o imparzialità. La ricusazione garantisce l'equità del procedimento arbitrale e serve a proteggere i diritti delle parti coinvolte.

I principali motivi **di ricusazione** di un arbitro possono essere:

1. Conflitto di interesse: Se l'arbitro ha un interesse personale nella disputa o un legame che potrebbe influenzare la sua imparzialità, può essere ricusato. Questo può includere legami familiari, finanziari o professionali con una delle parti, oppure partecipazioni in una società coinvolta nel contenzioso.

2. Relazioni familiari o professionali: l'arbitro può essere ricusato se ha relazioni familiari strette (come parenti diretti) con una delle parti o con il legale di una delle parti. Allo stesso

modo, legami professionali continuativi o passati (come la consulenza legale a favore di una parte) possono influire sulla sua imparzialità.

3. Precedenti dichiarazioni o comportamenti parziali: Se l'arbitro ha espresso opinioni o fatto dichiarazioni pubbliche che suggeriscono un pregiudizio verso una delle parti, può essere motivo di ricusazione. Ciò potrebbe riguardare dichiarazioni che prefigurano una posizione già presa nella disputa.

4. Mancanza di indipendenza: Se l'arbitro dipende economicamente o professionalmente da una delle parti, la sua indipendenza può essere messa in discussione. Ad esempio, se l'arbitro ha un contratto di consulenza continuativa con una delle società coinvolte, ciò potrebbe compromettere la sua imparzialità.

5. Relazione di lavoro preesistente: Se l'arbitro ha avuto un rapporto professionale o commerciale preesistente con una delle parti, ad esempio se ha prestato consulenza in precedenza o ha lavorato come avvocato o consulente per una delle parti, potrebbe essere considerato parziale e quindi ricusabile.

6. Mancata dichiarazione di potenziali conflitti di interesse: Gli arbitri sono obbligati a dichiarare qualsiasi interesse che possa influenzare la loro imparzialità prima di accettare il mandato. Se non dichiarano adeguatamente conflitti di interesse o legami che potrebbero influenzare la loro decisione possono essere ricusati successivamente.

7. Incompetenza o incapacità professionale: Se l'arbitro non possiede la competenza tecnica necessaria per risolvere una controversia complessa o non rispetta le norme del procedimento arbitrale può essere ricusato. Ad esempio, se un arbitro non rispetta le scadenze o non partecipa alle udienze.

8. Comportamento improprio o non professionale: Se l'arbitro ha mostrato comportamenti non professionali, come una gestione poco trasparente del procedimento o atteggiamenti che minano la fiducia nelle sue capacità decisionali, ciò può giustificare una ricusazione.

9. Assenza di imparzialità durante la procedura: Se l'arbitro manifesta un comportamento parziale durante il procedimento, come favorire una parte rispetto all'altra, ad esempio attraverso decisioni evidentemente influenzate dalle argomentazioni di una parte, è motivo di ricusazione.

10. Mancata dichiarazione di interesse economico: Se l'arbitro ha un interesse economico diretto o indiretto nel risultato della controversia, come possedere azioni di una delle società coinvolte, deve dichiararlo. In caso contrario, tale omissione può portare alla ricusazione.

La parte che desidera ricusare un arbitro deve generalmente presentare una richiesta formale all'istituzione arbitrale competente, spiegando i motivi per cui ritiene che l'arbitro non sia imparziale o indipendente. L'arbitro stesso ha l'obbligo di dichiarare qualsiasi situazione che possa compromettere la sua indipendenza e imparzialità. Se la richiesta di ricusazione è accettata, l'arbitro sarà sostituito da un altro arbitro.

PERIZIA CONTRATTUALE

Spesso si verifica la necessità di dover accertare le qualità o i vizi di un prodotto. In questo caso, in genere, si può fare ricorso all'accertamento tecnico **preventivo** oppure si inizia un contenzioso durante il quale si richiede una perizia tecnica (CTU), che, come abbiamo analizzato in precedenza, diviene centrale per la definizione del giudizio.

In alternativa alla disputa giudiziaria esite una opzione, più rapida ed egualmente efficace: la perizia contrattuale.

Si parla di **perizia contrattuale** ogniqualvolta le Parti si rivolgono ad un soggetto terzo, scelto sulla base della sua particolare competenza/conoscenza tecnica, affinché verifichi il fatto o valuti sotto il profilo tecnico un determinato bene o prodotto, con una attestazione qualificata, come "mera dichiarazione di scienza", con esclusione, quindi, di qualunque **valutazione discrezionale (**tipica dell'arbitraggio**)**, per espressa volontà delle Parti. Queste, in questo caso, si impegnano, preventivamente, ad accogliere l'accertamento tecnico, come una espressa volontà contrattuale, come integrazione ai patti contrattuali.

La perizia contrattuale, per come rappresentata, può essere assimilata, volendo, ad una **particolare forma di <u>arbitrato irrituale</u>**, da attuarsi per questioni meramente tecniche. Essa (perizia contrattuale) è il risultato tecnico espresso dal soggetto terzo (perito incaricato), che le parti hanno comunemente accettano "ab origine", come se fosse esternazione della propria volontà. Essendo la perizia contrattuale una mera valutazione tecnica, richiesta dalle parti, deve essere distinta dall'arbitraggio, che rappresenta una valutazione discrezionale e un apprezzamento secondo criteri di equità mercantile.

> *"Nel caso in cui le parti devolvano a terzi la soluzione di problematiche strettamente giuridiche, il patto è qualificabile come **arbitrato**; diversamente, laddove le parti rimettano al terzo il solo accertamento di dati tecnici, si parla di **perizia contrattuale**."*

TIPOLOGIA

Il ricorso alla perizia contrattuale è abbastanza ampio; nel panorama del contenzioso il suo uso è riconducibile ad alcune fattispecie:

- **per interpretare clausole ambigue**: Se ci sono dubbi su come devono essere applicate certe condizioni del contratto, un esperto può essere chiamato a spiegare il significato e le implicazioni di tali clausole;
- **per la stima di danni materiali o economici**: In caso di inadempimento di un contratto, un perito può essere chiamato a determinare l'ammontare del danno subito dalla parte lesa;
- **per il controllo qualità**: Nel caso di contratti che riguardano lavori o forniture, il perito può verificare che il lavoro sia stato eseguito secondo quanto pattuito nel contratto, nei capitolati tecnici.

La perizia contrattuale non è altro che un processo cognitivo, dettagliato, delle clausole e delle disposizioni del contratto finalizzato a darne una interpretazione non solo corretta ma anche oggettiva. Questo processo analitico può essere svolto da esperti professionisti/tecnici con competenze specifiche nel settore oggetto del contratto. L'obiettivo principale della perizia contrattuale è chiarire, stabilire e dare risposte, secondo scienza, alla controversia tra le parti, risolvendo eventuali ambiguità e contrasti interpretativi.

La perizia contrattuale, nel perimetro del contratto si può ricondurre a **quattro differenti tipologie**:

- Le parti di un contratto a prestazioni corrispettive demandano ad un terzo (tecnico incaricato) il compito di accertare, a prescindere dalle conseguenze giuridiche che se ne vorranno trarre, se una certa prestazione eseguita corrisponda o meno a quella che era stata contrattualizzata/pattuita, (esempio, se la merce consegnata abbia le dovute qualità, la realizzazione di un'opera pubblica abbia le qualità richieste), (la corretta esecuzione di un opera marittima mediante perizia tecnica giurata), (applicazione nel campo dei contratti pubblici).
- Le parti demandano al terzo il compito di accertare l'ammontare di un danno dovuto dall'accadimento di un determinato fatto e/o ricercare il nesso causale tra un certo condotta e il deterioramento/rovina di un bene. Esempio: le clausole previste in un contratto di locazione, di noleggio di un mezzo di trasporto, della gestione in comodato in un bene; la clausola contenuta in un contratto di assicurazione per infortuni in cui si prevede di affidare ad un collegio di medici l'accertamento del grado di invalidità derivante da un infortunio.
- Le parti affidano al terzo il compito di accertare se un determinato comportamento costituisca una violazione di legge, così, ad esempio, se una data attività sia qualificabile come concorrenza sleale.
- Le parti affidano alla perizia contrattuale le c.d. **clausole di adeguamento** nei rapporti contrattuali di durata: qui, nell'ambito di un rapporto a prestazioni corrispettive che dura nel tempo, si prevede che, se si verificano determinate circostanze, che possono alterare in modo significativo l'equilibrio tra le prestazioni incrociate, onde evitare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.), si affidi ad un terzo il duplice compito di accertare il verificarsi di quelle circostanze e, quindi, di trovare un nuovo punto di equilibrio tra le prestazioni. (sinallagma contrattuale nei lavori pubblici)

LE FASI

Le fasi della perizia contrattuale generalmente seguono un processo strutturato, che può variare a seconda della complessità del contratto e della natura della controversia. Le fasi principali sono le seguenti:

1. Nomina del Perito: La prima fase consiste nella nomina di un perito, che può essere scelto dalle parti o designato dalla camera arbitrale (altro ente omologo), o nel caso di una controversia legale dal giudice. Il perito deve essere un tecnico esperto nel settore relativo al contratto (ad esempio, un ingegnere, un commercialista, un esperto di beni immobili, ecc.).

2. Esame della documentazione: Il perito riceve tutta la documentazione pertinente al contratto, comprese le clausole, i documenti di supporto, e qualsiasi altra informazione utile per comprendere il contesto della controversia.

3. Analisi delle questioni oggetto della perizia: Il perito esamina gli aspetti del contratto che sono in discussione. Questo può includere la verifica del rispetto delle clausole contrattuali, l'analisi delle prestazioni delle parti coinvolte, la valutazione dei danni o il controllo della qualità del lavoro o dei beni forniti.

4. Sopralluoghi o verifiche sul campo: Se necessario, il perito può effettuare sopralluoghi, ispezioni o verifiche dirette, in particolare nei contratti che riguardano beni fisici, lavori edili, o prestazioni tecniche. Questa fase è fondamentale per raccogliere informazioni e confermare quanto riportato nella documentazione.

5. Redazione della perizia: Una volta completata l'analisi, il perito redige un rapporto peritale in cui descrive in dettaglio le sue conclusioni. La perizia può includere: La descrizione del contratto e delle problematiche emerse, l'analisi delle clausole contrattuali, le valutazioni tecniche o economiche effettuate, la stima dei danni (se presenti) o la valutazione di inadempimenti, le soluzioni proposte.

6. Consegna del rapporto alle parti coinvolte: Il perito consegna la perizia alle parti coinvolte, che possono utilizzarla per risolvere la controversia in modo amichevole o come parte della documentazione in un procedimento legale, se la questione non può essere risolta consensualmente.

7. Possibile risoluzione della controversia: Sulla base della perizia, le parti possono trovare un accordo o il giudice può emettere una sentenza, utilizzando le informazioni fornite dal perito per prendere una decisione finale.

Ogni fase della perizia contrattuale è finalizzata a garantire una valutazione chiara, imparziale e tecnica degli aspetti rilevanti del contratto, in modo da risolvere le problematiche in modo equo e documentato.

FUNZIONE

L'Attività della perizia contrattuale nella risoluzione alternativa delle controversie, si estrinseca nella:

• **Chiarezza e imparzialità:** La perizia contrattuale aiuta a chiarire questioni tecniche che non sono facilmente comprensibili per chi non ha competenze specifiche nel settore del contratto, contribuendo a ridurre le incomprensioni tra le parti.

• **Prova essenziale:** Il rapporto peritale può essere utilizzato come prova principale in tribunale per dimostrare l'inadempimento, i danni, o altre problematiche contrattuali.

• **Decisivo per la risoluzione della controversia**: In molte situazioni, una perizia ben condotta può essere determinante per risolvere una controversia in modo rapido e chiaro, riducendo la necessità di un lungo processo legale.

CONCLUSIONI

In conclusione, la consulenza tecnica, l'arbitraggio e la perizia contrattuale sono strumenti cruciali nel contesto legale ed economico, e per le argomentazioni addotte lo sono ancor di più nel contesto A.D.R. La loro corretta attuazione può garantire una risoluzione efficace delle controversie, promuovendo l'equità e la chiarezza nelle relazioni contrattuali. La corretta interpretazione, secondo scienza e coscienza, di procedure, norme, consuetudini "tecnico/economiche", e il loro perfezionamento, mediante l'ausilio tecnico dei professionisti, possono contribuire significativamente alla gestione delle dispute e alla salvaguardia degli interessi delle parti coinvolte.

Il corretto uso della consulenza tecnica, ossia l'integrazione di competenze tecniche specialistiche nei processi legali, facilita la risoluzione delle controversie, ed è elemento fondamentale, oggettivo, nel giudizio finale.

L'arbitraggio rappresenta un'importante alternativa al sistema giudiziario tradizionale, offrendo velocità, flessibilità e specializzazione. Anche in questo caso la conoscenza tecnica/economica gioca un ruolo fondamentale nel garantire che l'arbitro disponga delle competenze tecniche necessarie per valutare le questioni in modo approfondito e a risolvere le dispute in modo equo. L'arbitraggio continua a guadagnare popolarità come mezzo efficace per risolvere dispute complesse in contesti nazionali e internazionali.

La perizia contrattuale svolge un ruolo essenziale nel garantire la **chiarezza** e la corretta applicazione delle norme contrattuali. Attraverso un'analisi attenta delle clausole contrattuali, l'interpretazione corretta degli esperti contribuisce a stabilire le intenzioni delle parti e a risolvere dispute in modo oggettivo.

Il coinvolgimento di consulenti tecnici nel processo di risoluzione alternativa delle controversie può arricchire ulteriormente il giudizio, sia che si tratti di C.T.U. (CTP), di arbitraggio o di perizia contrattuale. In particolar modo quest'ultima (la perizia contrattuale) non solo facilita la risoluzione di controversie ma è un utile strumento per generare contratti oggettivi, ferrei e non interpretabili onde evitare potenziali liti dovute ad ambiguità ed imprecisioni delle norme in essi riportate.

Cagliari, marzo '25 *Walter Quarto*

Le nuove opportunità: l'arbitrato d'urgenza e l'arbitrato accelerato – Relazione dell'Avv. Maria Francesca Baire

Dal 2015 svolge la professione di avvocato presso il Foro di Cagliari nelle materie del diritto civile, diritto penale, diritto della famiglia e del minore, procedure esecutive immobiliari e mobiliari e delle locazioni.
In sede di conseguimento della abilitazione professionale è stata assegnataria del premio istituito dalla Fondazione Giorgio Mereu, riconosciuto dall'Ordine degli Avvocati di Cagliari per aver riportato la migliore votazione complessiva di genere, con riferimento alla sessione 2013, nonché assegnataria del premio istituito dalla Fondazione Pietro Riccio, riconosciuto dall'Ordine degli Avvocati di Cagliari per aver riportato la migliore votazione complessiva di genere nelle materie penalistiche. In base alla votazione raggiunta all'esito dell'esame della professione di avvocato è stata altresì ammessa al Corso di approfondimento riservato da Cassa Forense, in collaborazione con il Gruppo 24 ore, sulle tematiche della normativa all'attività di controllo, della gestione della crisi d'impresa delle nuove opportunità di superamento dopo la riforma fallimentare e della negoziazione assistita.
Dal mese di Giugno 2017 è commissaria presso la Commissione Pari Opportunità istituita presso il Comune di Capoterra.
Dal 2021 è componente del Consiglio della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari – Oristano.

L'ARBITRATO ACCELERATO: UNO STRUMETO PER UNA PIU' CELERE RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE A COSTI PIU' CONTENUTI

1. Considerazioni di carattere generale

L'arbitrato accelerato è un istituto innovativo caratterizzato da una procedura semplificata rispetto a quella tipica dell'arbitrato ordinario. La semplificazione, con riferimento all'arbitrato accelerato, attiene sia ai tempi di svolgimento della procedura arbitrale, che subiscono una compressione significativa rispetto alla procedura ordinaria, sia ai tempi per il deposito del Lodo,

anch'essi senz'altro più brevi rispetto a quelli previsti per la procedura ordinaria. Conseguenza fondamentale di tale semplificazione attiene anche ai costi della procedura arbitrale i quali, nel caso dell'arbitrato accelerato, subiscono una significativa riduzione.

La semplificazione della procedura arbitrale che caratterizza l'arbitrato accelerato, tuttavia, si riflette inevitabilmente sulle difese delle parti e sul sistema di acquisizione delle prove che dovranno essere ispirati al principio di sinteticità e rapidità.

Per tale ragione, non tutte le controversie possono essere decise mediante lo strumento dell'arbitrato accelerato, in quanto non tutte le controversie si prestano ad essere tratta con atti difensivi estremamente sintetici e di una fase istruttoria rapida e concentrata.

In linea di principio, pertanto, l'arbitrato accelerato costituisce un valido strumento per la rapida risoluzione delle controversie caratterizzate da minore complessità mentre per quelle che implicano un'articolata attività difensiva ed una complessa attività istruttoria, continua a rimanere necessario il ricorso alla procedura dell'arbitrato ordinario.

Alcuni regolamenti prevedono l'accesso all'arbitrato accelerato quando il valore della controversia è contenuto entro delle soglie predeterminate, altri invece non prevedono delle soglie predeterminate di valore ma consentono il ricorso alla procedura accelerata in presenza del consenso delle parti, indipendentemente dal valore della controversia.

In ogni caso, i regolamenti arbitrali, che prevedono l'arbitrato accelerato, riconoscono anche la possibilità per le parti, che abbiano optato per la procedura accelerata in un primo momento, di passare, anche in un secondo momento, alla procedura ordinaria e viceversa, a seconda della natura della causa e delle questioni che emergono nel corso della trattazione della stessa.

Tale meccanismo di *"interscambiabilità tra le procedure di arbitrato"* consente alle parti di poter utilizzare uno strumento di risoluzione della controversia il più possibile aderente alle necessità concrete, le quali potrebbero emergere e subire dei cambiamenti significativi anche nel corso della procedura.

L'arbitrato accelerato, proprio per i vantaggi che comporta, è divenuto un istituto di ampia diffusione sia in ambito internazionale sia in ambito nazionale.

2. L'arbitrato accelerato in ambito internazionale

In ambito internazionale, l'arbitrato accelerato ha avuto un'ampia diffusione, soprattutto negli ultimi anni. Diverse organizzazioni internazionali che operano nell'ambito del commercio, infatti, hanno introdotto nei loro regolamenti l'istituto dell'arbitrato accelerato.

Tra i regolamenti internazionali che fanno riferimento all'istituto dell'arbitrato accelerato meritano una particolare menzione il "*Regolamento della Camera di Commercio Internazionale"* ed il "*Regolamento di arbitrato accelerato della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto del commercio internazionale (UNCITRAL)"*.

2.1. L'arbitrato accelerato nel Regolamento arbitrale della Camera di Commercio Internazionale (CCI)

La Camera di Commercio internazionale è la più grande e rappresentativa *business organization* internazionale e rappresenta le aziende di tutto il mondo con l'obiettivo di promuovere gli investimenti, l'apertura dei mercati di beni e servizi e la libera circolazione dei capitali.

La sua attività si basa principalmente su tre settori:

- Creazione di norme standard per il commercio internazionale;

- Risoluzione delle controversie tramite le *Alternative dispute resolution (ADR);*

- *Policy Advocacy*.

Il suo segretariato internazionale ha sede a Parigi, ma in ogni Paese membro vi è la possibilità di istituire un comitato nazionale (al momento se ne possono contare più di 90).

La CCI, pertanto, attraverso i propri comitati nazionali, è in grado di aggiornare e aggiornarsi costantemente sulle principali questioni relative al commercio internazionale.

In data 1° marzo 2017 è entrata in vigore la nuova versione del Regolamento arbitrale della Camera di Commercio Internazionale, la quale ha introdotto la c.d. "*Procedura accelerata"* ovvero una procedura semplificata di arbitrato, con tariffe ridotte e che rappresenta un'alternativa più snella e più rapida rispetto alla procedura arbitrale ordinaria.

Sempre in data 1° marzo 2017 è stata pubblicata anche la *"Note to Parties and Arbitral Tribunals on the Conduct of the Arbitration under the ICC Rules of Arbitration" (Note to Parties),* che rappresenta una sorta di guida ufficiale nell'interpretazione del nuovo Regolamento.

La nuova versione del Regolamento arbitrale del 2017 segue la precedente versione del 2012 e rappresenta, sotto diversi aspetti, un significativo passo verso l'economicità e celerità del processo e allo stesso momento attribuisce rilevanti poteri decisionali alla ***Corte Internazionale della CCI (la c.d. Corte ICC)***.

2.1.1. Applicazione della procedura accelerata prevista dal Regolamento della CCI

Le regole previste dalla c.d. "*Procedura accelerata*", secondo quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento di arbitrato CCI, sono applicabili quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) Il valore della controversia non eccede l'importo di US $ 2.000.000 o 3.000.000. Con riferimento a questo requisito va evidenziato che il valore della controversia – come nel caso della procedura "ordinaria" – viene determinato alla luce del valore delle domande dell'attore, delle domande riconvenzionali, delle domande della terza parte chiamata in causa. In linea di principio – secondo le "Note to Parties" – non potranno essere decise con la Procedura Accelerata le controversie aventi un *petitum* non monetario o il cui valore non sia determinabile, a meno che tali domande non siano introdotte a solo supporto delle domande monetarie o che non rendono la causa sensibilmente più complessa. La valutazione circa il valore indeterminato della causa spetta alla ***Corte ICC***, la quale ha anche il compito di verificare che il valore indeterminato indicato dalle parti o quello che ecceda il limite previsto dal Regolamento non configuri un mero tentativo escogitato dalle stesse parti volto ad aggirare l'applicazione delle disposizioni sulla Procedura Accelerata.

b) La convenzione arbitrale deve essere stata conclusa successivamente alla data di entrata in vigore del Regolamento della CCI, e quindi in data successiva al 1° marzo 2017. Di conseguenza l'applicazione della procedura accelerata è esclusa per tutte quelle convenzioni arbitrali precedenti al marzo 2017;

c) Le parti non devono aver previsto espressamente nella convenzione arbitrale la non applicazione della procedura accelerata (il c.d. *opt out*);

La procedura accelerata di cui al Regolamento CCI trova inoltre applicazione, a prescindere dalle condizioni sopra indicate, quando le parti abbiano espressamente concordato il ricorso a tale procedura nella clausola arbitrale (c.d. *opt in*).

In ogni caso, anche quando ricorrano le condizioni per l'applicazione della *Procedura Accelerata*, la ***Corte Internazionale della CCI***, su istanza di parte o anche di sua iniziativa, può

escludere l'applicazione della predetta procedura semplificata qualora non la ritenga appropriata con riferimento alla controversia concreta sottoposta all'arbitrato.

2.1.2. La costituzione del tribunale arbitrale nella procedura accelerata del Regolamento CCI

La procedura accelerata, nell'ottica di semplificazione del procedimento arbitrale, prevede la nomina di un ***arbitro unico***, il quale, se non vi è un accordo tra le parti in merito alla nomina, viene nominato dalla ***Corte internazionale della CCI***.

La Corte ICC può nominare un arbitro unico anche nel caso in cui le parti abbiano previsto che la controversia dovrà essere decisa da tre arbitri. In questo caso non si ritiene che si possa ravvisare una violazione della volontà delle parti in quanto – come viene precisato anche nelle *Note to Parties* – con la scelta del Regolamento CCI le parti hanno accettato l'applicazione della Procedura Accelerata per tutte le ipotesi in cui ricorrano le condizioni.

Pur essendo la scelta dell'arbitro unico la più appropriata per la Procedura Accelerata, tuttavia, qualora le particolari circostanze del caso lo richiedano, la Corte ICC potrà decidere – anche eventualmente su istanza di parte - di nominare un collegio di arbitri, concedendo – come meglio specificato nelle *Note to Parties* – in ogni caso alle parti la possibilità di esprimersi in merito all'opportunità o meno di nomina di più arbitri.

2.1.3. Le caratteristiche principali della Procedura accelerata prevista dal Regolamento della CCI

Al fine di garantire la celerità del procedimento, la Procedura Accelerata prevede delle deroghe importanti rispetto alla procedura ordinaria di arbitrato.

Le semplificazioni della Procedura Accelerata, in particolare prevedono:

a) L'esonero dalla redazione del c.d. *atto di missione*, ovvero quel documento che precisa i termini del mandato degli arbitri;

b) Esclusione della possibilità per le parti di formulare nuove domande, salvo che siano a ciò autorizzate dal tribunale arbitrale, preso atto delle circostanze del caso concreto. Le parti, pertanto, dovranno formulare le proprie domande negli atti introduttivi della procedura, senza concessione di ulteriori termini;

c) Possibilità per il Tribunale arbitrale di decidere la controversia anche solo sulla base di documenti forniti dalle parti, ossia senza tenere alcuna udienza, né concedere prove testimoniali o espletamento di perizie. Il tribunale arbitrale, qualora lo ritenga opportuno, può altresì limitare il numero, l'oggetto e la corposità delle memorie scritte delle parti.

d) Il lodo dovrà essere depositato entro il termine di 6 mesi a partire dalla "riunione gestionale del procedimento". Viene tuttavia riconosciuta la possibilità di concedere delle proroghe da parte della *Corte ICC* o di propria iniziativa o su istanza di parte adeguatamente motivata. Tale proroga, tuttavia, può essere disposta solo in casi limitati e sufficientemente giustificati. Il lodo dovrà in ogni caso contenere la motivazione, che tuttavia potrà essere più concisa.

2.1.4. I Costi della Procedura Accelerata prevista dal Regolamento CCI

Uno degli indubbi vantaggi che accompagna l'introduzione della Procedura Accelerata è la sensibile riduzione dei costi relativi al procedimento arbitrale.

La riduzione dei costi riguarda in particolare gli onorari degli arbitrati che sono diminuiti del venti per cento rispetto a quelli previsti dalle tariffe generali, mentre le spese amministrative sono le stesse previste nell'ambito della procedura ordinaria.

Oltre a questa riduzione delle spese dell'arbitrato, nell'ambito della Procedura Accelerata si assiste ad una importante riduzione dei costi relativi anche all'assistenza legale, in considerazione della riduzione dei tempi della procedura e della semplificazione dell'attività che dovrà essere complessivamente svolta dai difensori delle parti.

2.2. L'arbitrato accelerato nel Regolamento della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto del commercio internazionale (UNCITRAL)

La Commissione delle Nazioni Unite sul diritto del commercio internazionale (UNCITRAL) è stata istituita dall'Assemblea generale nel 1966 al fine di promuovere la progressiva armonizzazione del diritto commerciale internazionale.

Alla Commissione viene riconosciuto il ruolo di principale ente giuridico per la definizione di norme uniformi, eque e moderne per la disciplina delle transazioni commerciali internazionali.

La Commissione si compone di sessanta Stati membri, eletti dall'Assemblea Generale in modo da garantire la rappresentanza delle varie aree geografiche e dei vari sistemi giuridici ed economici esistenti.

Il 19 settembre 2021 è entrato in vigore il ***Regolamento di arbitrato accelerato dell'UNCITRAL***, affiancato da una ***Nota esplicativa,*** contenente utili commenti sull'applicazione e l'interpretazione del Regolamento accelerato.

Il Regolamento UNCITRAL è composto da una serie di articoli che sono incorporati come *Appendice* alle Regole arbitrali UNCITRAL emanate nel 2013, attualmente ancora in vigore.

Pertanto, il *Regolamento di arbitrato accelerato UNCITRAL* del 2021 e le *Regole arbitrali UNCITRAL* del 2013 devono essere letti congiuntamente al fine di individuare la disciplina applicabile alle singole controversie.

L'interazione tra i due regolamenti di cui sopra è disciplinata e chiarita dall'art. 1 del *Regolamento accelerato*, che contiene un'utile nota esplicativa nella quale sono elencate le disposizioni delle *Regole di arbitrato UNCITRAL* che non si applicano agli arbitrati accelerati, salvo che le parti non prevedano diversamente.

2.2.1. Ambito di applicazione delle Regole sull'arbitrato accelerato UNCITRAL

Le norme di cui al Regolamento di arbitrato accelerato UNCITRAL, note come *Expedited Rules (Regole accelerate),* trovano applicazione solo in presenza di un espresso accordo tra le parti.

Il consenso espresso delle parti rappresenta una garanzia volta ad evitare che le regole accelerate possano trovare applicazione automatica, con conseguente compressione delle garanzie tipiche della procedura ordinaria. La semplificazione della procedura che comporta l'applicazione delle regole rapide, infatti, inevitabilmente, va a comprimere alcune garanzie, legate soprattutto al diritto di difesa, alle quali le parti devono rinunciare espressamente.

È interessante notare come l'applicazione *delle Regole rapide UNCITRAL* non dipenda dal valore della controversia o da altri criteri oggettivi, come nel caso delle principali regole internazionali, compreso il *Regolamento della CCI* esaminato pocanzi.

Secondo quanto previsto dal *Regolamento di arbitrato accelerato UNCITRAL* e dalle *Note esplicative*, inoltre, le parti sono libere di concordare l'applicazione delle *Regole rapide* in qualsiasi momento, anche dopo l'inizio del procedimento arbitrale.

Sono diverse le circostanze che le parti devono prendere in considerazione nel momento in cui decidono di procedere all'applicazione delle *regole rapide* in luogo di quelle previste per la procedura di arbitrato ordinaria.

In particolare, sono proprio le *Note esplicative* del *Regolamento accelerato UNCITRAL* a fornire un elenco non esaustivo di fattori che potrebbero rendere opportuno il ricorso al Regolamento accelerato. Tali fattori sono:

- L'urgenza di risolvere la controversia;
- La complessità delle operazioni e il numero dei soggetti coinvolti;
- La complessità della controversia;
- Il valore della controversia;
- Le risorse finanziarie a disposizione della parte in proporzione al costo previsto per l'arbitrato;
- Possibilità di unione o consolidamento;
- La probabilità di pronuncia del lodo entro dei termini più contenuti.

Come le parti possono decidere di optare per le regole rapide anche in seguito all'avvio della procedura arbitrale ordinaria, allo stesso modo possono decidere, una volta instaurata la procedura accelerata, che quest'ultima non sia più applicabile.

La decisione relativa alla cessazione dell'applicazione delle *regole accelerate* spetta al Tribunale arbitrale il quale, esaminata l'istanza della parte richiedente, raccoglie le opinioni anche delle altre parti.

Si tratta tuttavia di una determinazione che viene assunta in casi del tutto eccezionali tenuto conto di tutti i fattori rilevanti, come l'urgenza di risolvere la controversia, la fase del procedimento, la complessità della controversia, il valore della controversia, nonché le conseguenze nelle quali si incorrerebbe in seguito alla applicazione delle regole ordinarie.

2.2.2. L'instaurazione del procedimento accelerato nel Regolamento UNCITRAL

Per l'instaurazione del procedimento arbitrale, secondo quanto previsto dalle *regole accelerate*, l'attore comunica al convenuto il proprio avviso di arbitrato unitamente alla propria memoria contenente le domande, le quali possono confluire all'interno di un unico documento.

Questa disposizione comporta una deroga alle *regole di arbitrato ordinario UNCITRAL*, le quali prevedono che la memoria attorea sia comunicata dall'attore al convenuto, in un momento successivo rispetto alla comunicazione dell'avviso di arbitrato, ed in particolare entro un termine che sarà determinato dal tribunale arbitrale, dopo la sua costituzione.

L'avviso di arbitrato, nella procedura accelerata, dovrà altresì contenere la proposta per la nomina dell'arbitro nonché la designazione di un'autorità che ha il potere di nomina dell'arbitro in caso di disaccordo.

Va tuttavia precisato che la proposta di nomina di un arbitro non deve essere intesa come l'indicazione di un arbitro determinato da parte dell'attore essendo sufficiente che la parte si limiti a suggerire un elenco di candidati idonei a ricoprire il ruolo di arbitro o un meccanismo che le parti utilizzeranno per concordare la nomina dell'arbitro.

L'avviso di arbitrato e la memoria attorea non devono invece contenere tutti i documenti e le prove che l'attore intende porre a supporto delle proprie domande, essendo sufficiente il mero riferimento alle stesse. In questo modo viene riconosciuto all'attore un certo margine di manovra in modo da non scoprire da subito la sua strategia difensiva prima che il convenuto proponga le proprie richieste. Si tratta in questo caso di una regola che disciplina l'arbitrato ordinario e che non subisce comunque alcuna deroga anche in caso di arbitrato accelerato.

Il convenuto deve comunicare la sua risposta alle proposte del ricorrente circa la designazione dell'arbitro e dell''autorità che ha il potere di nomina dell'arbitro in caso di disaccordo, entro 15 giorni dal ricevimento dell'avviso di arbitrato. Il termine di quindici giorni rappresenta un'ulteriore semplificazione rispetto alle regole ordinarie le quali, per la risposta del convenuto prevedono un termine di 30 giorni.

La memoria difensiva del convenuto deve essere poi depositata entro 15 giorni dalla costituzione del tribunale arbitrale.

Anche le regole accelerate mantengono invece intatto il diritto delle parti di avanzare domande riconvenzionali, le quali devono comunque essere contenute nella prima memoria difensiva. Ciò

rappresenta una importante differenza rispetto alle regole ordinarie, le quali consentono al convenuto di avanzare domande riconvenzionali o nel primo atto difensivo o in una fase successiva del procedimento arbitrale, a condizione che il tribunale arbitrale riconosca che il ritardo fosse giustificato dalle circostanze del caso concreto.

La semplificazione nel procedimento accelerato consiste quindi nell'impossibilità per le parti di modificare o integrare le proprie domande, difese o domande riconvenzionali nel corso del procedimento arbitrale.

Tale preclusione, tuttavia, potrebbe determinare che, in seguito alla proposizione di domande riconvenzionali particolarmente complesse, l'applicazione della procedura accelerata non garantisca pienamente l'esercizio del diritto alla difesa. In tali ipotesi, quando emerge in concreto la necessità di estendere l'esercizio del diritto di difesa delle parti, queste ultime possono concordare, o anche una sola parte può chiedere al tribunale arbitrale di determinare, che il Regolamento accelerato non trovi più applicazione con conseguente applicazione della procedura ordinaria.

2.2.3. Costituzione del Tribunale arbitrale

Le *regole rapide* prevedono la nomina di un arbitro unico che deve essere effettuata su accordo delle parti. In questo caso la semplificazione attiene anche ai costi della procedura, perché ovviamente la nomina di un unico arbitro, in luogo dei tre arbitri previsti dal procedimento ordinario, determina un importante contenimento delle spese relative al compenso degli arbitri.

Se le parti non riescono a raggiungere un accordo sull'arbitro unico entro 15 giorni, ognuna di esse può chiedere l'intervento di un'Autorità alla quale è demandato il compito di procedere alla nomina dell'arbitro. Anche sulla nomina dell'Autorità, tuttavia, ci deve essere l'accordo tra le parti.

Nel caso in cui l'accordo non venga raggiunto nemmeno riguardo alla nomina dell'Autorità, ciascuna delle parti, in via del tutto autonoma può richiedere l'intervento del Segretario generale della Corte permanente di arbitrato, la quale procederà poi alla nomina dell'Autorità o se ritiene opportuno può fungere essa stessa da autorità.

2.2.4. Lo svolgimento del procedimento arbitrale accelerato

Le *Regole accelerate* impongono alle parti e all'arbitro un obbligo generale di agire "*rapidamente*", incoraggiando l'uso di "*qualsiasi mezzo tecnologico*", comprese eventuali ***audizioni a distanza***, per facilitare lo svolgimento del procedimento.

Vi è poi un importante rafforzamento del potere discrezionale dell'arbitro di *estendere o ridurre qualsiasi termine* nonché quello di *prevedere che non si tengano udienze*, salvo espressa richiesta di una delle parti.

Altro potere discrezionale dell'arbitro unico, nell'ambito della procedura accelerata, riguarda la possibilità di decidere solo sulla base di documenti, escludendo prove il cui espletamento richieda tempi più lunghi.

Si tratta quindi di tutta una serie di disposizioni volte a garantire la speditezza della procedura, con la possibilità, nel caso in cui la complessità del caso concreto richieda garanzie maggiori, di cessare la procedura accelerata e passare al procedimento ordinario, secondo le forme che abbiamo esaminato nei paragrafi precedenti.

2.2.5. La pronuncia ed il deposito del lodo

Il carattere accelerato della procedura riguarda anche i termini previsti per la pronuncia del lodo.

In particolare, secondo le *regole accelerate*, l'arbitro deve procedere alla pronuncia del lodo entro il termine di 6 mesi dalla data della nomina dell'arbitro stesso.

È tuttavia prevista la possibilità di prorogare il termine di 6 mesi di ulteriori tre mesi, per un totale di 9 mesi, previa acquisizione del parere delle parti.

In casi del tutto eccezionali il termine di 9 mesi può essere ulteriormente prorogato dall'arbitro ma in questo caso è necessario acquisire il previo consenso di tutte le parti.

Qualora le parti, o anche una sola di esse, non concordino sull'ulteriore proroga richiesta per la pronuncia del lodo, avranno comunque la possibilità di optare per la cessazione della procedura accelerata con conseguente applicazione della procedura ordinaria.

Anche nell'ambito della procedura accelerata *il lodo deve essere sempre motivato*. La motivazione del lodo rappresenta una garanzia fondamentale, in quanto, attraverso la motivazione, le parti potranno verificare che tutte le loro istanze siano state prese in considerazione e valutate dall'arbitro, nonostante la peculiarità della procedura dettata da ragioni di rapidità e speditezza.

3. L'arbitrato accelerato in ambito nazionale

La tendenza dei vari regolamenti internazionali di introdurre nuove forme di arbitrato, tra le quali appunto l'arbitrato accelerato, si sta diffondendo anche tra le camere arbitrali italiane.

A titolo esemplificativo possiamo citare la Camera di Commercio di Roma, di Venezia e Milano che hanno introdotto procedure accelerate di arbitrato per la risoluzione di controversi il cui valore non ecceda determinate soglie.

Anche la Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, attraverso il nuovo regolamento attualmente in vigore, ha introdotto una procedura di arbitrato accelerato.

Tale previsione rappresenta una novità molto importante, in quanto non prevista espressamente dal precedente regolamento.

3.1. Il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano

Il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano è in vigore dal primo luglio 2020 e si applica a tutti i procedimenti instaurati a partire dalla predetta data.

In particolare, all'allegato D, il predetto Regolamento disciplina la nuova procedura di Arbitrato semplificato, in aggiunta a quella di arbitrato d'urgenza. Tali due procedure sono preordinate alla celerità della procedura arbitrale, alla quale è connessa anche un'importante riduzione dei costi.

3.1.1. Breve disamina degli elementi che riguardano la semplificazione della procedura arbitrale nel Regolamento milanese

La procedura di arbitrato semplificato trova applicazione con riferimento a quelle controversie il cui valore non sia superiore ad euro 250.000, a condizione che tutte le parti prestino il proprio consenso.

Tale procedura, pertanto, non potrà trovare applicazione in caso di dissenso anche di una sola delle parti. Tale dissenso, tuttavia, dovrà essere formalmente manifestato con il primo atto introduttivo.

La procedura di arbitrato semplificato si applica, altresì, a tutti i procedimenti senza alcun limite di valore economico, se le parti vi abbiano fatto riferimento nella convenzione arbitrale o se ne abbiano concordato l'applicazione anche successivamente, fino allo scambio degli atti introduttivi.

Il Consiglio Arbitrale, su istanza dell'arbitro prima della costituzione del Tribunale Arbitrale o d'ufficio, può stabilire che le disposizioni della Procedura di arbitrato semplificato non si applichino in ragione della particolare complessità della controversia.

L'attore deve depositare la domanda di arbitrato contenente tutte le istanze nonché il riferimento a tutti i documenti che intende utilizzare e su cui si fonda la domanda.

La risposta alla domanda di arbitrato deve essere depositata dal convenuto entro **30 giorni** dalla ricezione della domanda attorea trasmessagli dalla Segreteria Generale. Nel primo atto difensivo anche il convenuto deve indicare le proprie istanze, le prove delle quali intende avvalersi ed eventuali domande riconvenzionali.

In caso di domanda riconvenzionale del convenuto, l'attore deve depositare presso la Segreteria Generale una replica entro 15 giorni dalla ricezione della risposta del convenuto.

Il Tribunale Arbitrale è costituito da un arbitro unico, anche in deroga a quanto previsto nella convenzione arbitrale. L'arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.

L'arbitro, le parti, e i difensori si impegnano ad agire nel procedimento nel modo più sollecito possibile, tenendo presente la sua natura semplificata.

L'arbitro conduce il procedimento nel modo che ritiene più opportuno e più idoneo a favorirne una rapida conclusione. In particolare, sentite le parti, l'arbitro può limitare la lunghezza e l'oggetto delle memorie delle parti, il numero dei documenti e il numero di testimoni eventualmente richiesti.

Salva diversa, giustificata e motivata determinazione dell'arbitro, le parti non possono proporre domande nuove dopo la costituzione del tribunale arbitrale.

L'arbitro, su richiesta di una parte o d'ufficio ove lo ritenga necessario, fissa un'unica udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi e per la discussione finale. L'udienza può svolgersi mediante audio o video conferenza ovvero con altri mezzi idonei.

L'arbitro deve depositare presso la Segreteria Generale il lodo definitivo entro tre mesi dalla data di costituzione del Tribunale Arbitrale, salvo proroga per giustificati motivi.

3.2. L'arbitrato accelerato nel Regolamento della Camera Arbitrale di Venezia

L'arbitrato accelerato è stato introdotto anche dalla Camera Arbitrale di Venezia con il nuovo Regolamento in vigore dal primo Gennaio 2021.

La Procedura Accelerata si applica al procedimento arbitrale nel quale l'importo in contestazione non ecceda € 350.000,00.

Alla Procedura Accelerata si applicano le norme previste in tema di arbitrato ordinario con i termini, per le parti e per l'arbitro, ridotti della metà.

Il lodo deve essere depositato nel termine di 90 giorni dalla costituzione dell'arbitro unico, nominato dal Consiglio Arbitrale, qualora non scelto di comune accodo dalle parti, se così previsto nella convenzione arbitrale.

3.3. L'arbitrato accelerato nel nuovo regolamento della Camera arbitrale presso la Camera di Commercio di Cagliari e Oristano

Come accennato poc'anzi, il Consiglio Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari ed Oristano, nella discussione e stesura del nuovo regolamento, non è rimasto indifferente alla necessità di speditezza e di semplificazione del procedimento arbitrale e, in linea con la tendenza ormai prevalente sia a livello internazionale sia a livello nazionale, ha introdotto e disciplinato *la procedura accelerata di arbitrato*.

3.3.1. Breve disamina degli elementi di semplificazione che caratterizzano la nuova procedura accelerata

Secondo quanto previsto dal Regolamento della Camera arbitrale di Cagliari e Oristano, la procedura accelerata trova applicazione con riferimento al procedimento arbitrale nel quale l'importo in contestazione non ecceda l'importo di euro 350.000,00.

Alla procedura accelerata si applicano le norme generali relative alla procedura ordinaria di arbitrato con un'importantissima *semplificazione che riguarda i termini per le parti e per l'arbitro che sono tutti ridotti della metà*.

Nell'attuale Regolamento, pertanto, non vi sono deroghe alla procedura ordinaria, a differenza di alcuni dei regolamenti sopra menzionati. Pertanto, nel nostro regolamento l'unico elemento di semplificazione riguarda l'abbreviazione dei termini che scandiscono invece la procedura ordinaria.

Molto importante è sicuramente la consistente riduzione del termine previsto per il deposito del Lodo il quale, nell'arbitrato accelerato deve essere depositato nel termine di 90 giorni dalla costituzione dell'Arbitro unico.

L'Arbitro unico, qualora non venga scelto di comune accordo tra le parti, viene nominato dal Consiglio Arbitrale. La nomina dell'Arbitro viene tempestivamente comunicata alle parti con i mezzi previsti per la procedura ordinaria entro 5 giorni.

Ciascuna parte può comunicare, anche per via telematica, al Consiglio Arbitrale la ricusazione dell'arbitro nominato per i motivi indicati dallo stesso Regolamento e copia della comunicazione viene inviata anche all'altra parte o alle altre parti, le quali hanno diritto di presentare le proprie osservazioni.

Altro vantaggio connesso all'arbitrato accelerato, che rende la procedura senz'altro più appetibile, riguarda i costi più contenuti rispetto ai costi connessi alla procedura ordinaria.

La riduzione dei costi è dovuta sia al fatto che la procedura accelerata prevede la nomina di un Arbitro Unico, la quale comporta dei costi più contenuti rispetto all'ipotesi di nomina di un Collegio Arbitrale, sia ad una specifica previsione in questo senso da parte dello stesso regolamento.

In particolare, nell'allegato n.1 al Regolamento, dedicato appositamente alle tariffe del servizio arbitrale, è prevista espressamente la regola secondo la quale "***per l'Arbitrato d'urgenza e la procedura accelerata gli onorari saranno congruamente ridotti in relazione alla minore attività svolta***".

Tale disposizione dal carattere evidentemente generico necessita quindi di una valutazione che dovrà essere compiuta di volta in volta in relazione al caso concreto, con riferimento all'effettiva attività svolta dai soggetti convolti nella procedura arbitrale.

3.3.2. Conclusioni e risvolti di carattere pratico della procedura accelerata

La procedura accelerata sarà sicuramente destinata ad una vastissima applicazione, in quanto risulta essere utilizzabile con riferimento ad una amplissima categoria di procedimenti arbitrali (se non alla maggiore parte di essi) anche di importo non eccessivamente irrisorio (come abbiamo visto l'importo in contestazione non deve essere superiore agli euro 350.000,00).

Pertanto, l'introduzione della procedura accelerata all'interno del nuovo Regolamento della Camera Arbitrale, segna un importante passo avanti nella procedura arbitrale, tale da rendere l'arbitrato una validissima alternativa al giudizio ordinario per la risoluzione di gran parte delle controversie, con una semplificazione della procedura ed una riduzione dei costi.

Di tale procedura potrà sicuramente beneficiare anche il settore artigianato, caratterizzato da transazioni commerciali plurime e di modesto valore, le quali astrattamente possono alimentare a dismisura il contenzioso.

Le controversie nascenti dalle predette operazioni commerciali, pertanto, grazie alla procedura accelerata, possono trovare rapida soluzione a costi contenuti, senza rimanere bloccate nell'ormai saturo sistema della giustizia ordinaria.

LA TUTELA CAUTELA NEL PROCEDIMENTO ARBITRALE:

L'ARBITRATO D'URGENZA

1. Considerazioni di carattere generale

L'arbitrato d'urgenza è un istituto che consente a una parte di ottenere una tutela immediata in situazioni in cui l'attesa della definizione del procedimento arbitrale comporterebbe un danno irreparabile o un pericolo immediato alle ragioni che si intendono far valere all'interno del procedimento arbitrale.

L'arbitrato d'urgenza, pertanto, costituisce un vero e proprio procedimento cautelare, mediante il quale una delle parti della controversia può richiedere ed ottenere in ambito arbitrale un ***provvedimento provvisorio urgente anche prima che un tribunale arbitrale sia formalmente costituito***.

Le esigenze sottese a tale procedimento possono essere di varia natura, quali:

a) L'urgente necessità di preservare i beni che costituiscono garanzia per il soddisfacimento delle pretese che si intendono far valere in sede di arbitrato;

b) La necessità di preservare gli elementi di prova quando vi sia il rischio concreto della loro distruzione o manomissione nelle more del procedimento;

c) La necessità di inibire condotte che potrebbero compromettere il procedimento arbitrale e l'esito dello stesso;

Si tratta pertanto di una procedura estremamente vantaggiosa e incisiva la quale, tuttavia, è stata recepita all'interno del procedimento arbitrale con grande cautela e prudenza.

Nell'ambito delle procedure arbitrali, pertanto, il potere di applicare misure cautelari, ha continuato ad essere per lungo tempo considerato quale prerogativa riservata al giudice ordinario, unico soggetto al quale le parti avrebbero potuto rivolgersi per ottenere tutela in via cautelare, soprattutto nella fase precedente alla costituzione del Tribunale arbitrale.

Il riconoscimento del potere in capo agli arbitri di concedere misure cautelari nella fase precedente alla costituzione del Tribunale arbitrale, pertanto, ha conosciuto un lento procedimento evolutivo, sia in ambito internazionale, sia in ambito nazionale per quanto concerne il nostro ordinamento.

2. L'arbitrato d'urgenza nei Regolamenti arbitrali internazionali

In ambito internazionale, nonostante la grande incertezza iniziale, l'arbitrato d'urgenza ha trovato ampia diffusione già da diversi anni.

Nel panorama normativo internazionale, pertanto, ***gli arbitri sono titolari del potere di concedere provvedimenti in via provvisoria ed urgente***, anche in una fase precedente al momento della costituzione del tribunale arbitrale e, tale regola di carattere generale potrà essere derogata solo con accordo delle parti.

Tale procedura è per esempio stata introdotta dal ***Regolamento della Camera di Commercio internazionale (Regole ICC)*** già nell'anno 2012 e trova la sua disciplina nell'art. 29 del predetto regolamento e nell'Appendice V dello stesso.

In particolare, l'art. 29 delle Regole ICC ha introdotto l'istituto del c.d. ***arbitrato di emergenza***, applicabile a tutti i procedimenti arbitrali instaurati dopo il 1° gennaio 2012, nell'ipotesi in cui una delle parti necessiti di *urgenti provvedimenti provvisori o conservativi che non possono attendere la costituzione di un tribunale arbitrale*.

Giova precisare, pertanto, che l'arbitrato di emergenza attiene solo ed esclusivamente alle ipotesi in cui l'esigenza di ottenere dei provvedimenti in via cautelare sorga nel momento in cui *non sia stato ancora costituito il Tribunale arbitrale*.

L'arbitrato di emergenza di cui all'art. 29 delle Regole ICC, pertanto, deve essere distinto dal procedimento di cui all'art. 28 delle Regole ICC.

In entrambe le disposizioni di cui sopra, infatti, si parla di *provvedimenti provvisori ed urgenti* con riferimento a due tipologie di provvedimenti nettamente differenti.

In particolare, i provvedimenti di cui all' art. 28 Regole ICC, sono dei rimedi urgenti che possono essere assunti dal Tribunale arbitrale in seguito alla sua formale costituzione.

I provvedimenti di cui all'art. 29 Regole ICC, invece, sono dei rimedi urgenti ai quali si può ricorrere ancor prima della costituzione del Tribunale arbitrale.

Tale peculiarità impone, quindi, che i provvedimenti di cui all'art. 29 Regole ICC siano pronunciati all'esito di una procedura particolare, applicabile come *estrema ratio*, ovvero solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui la stessa costituisca l'unico modo per garantire la tutela delle ragioni della parte che ne richieda l'applicazione.

Si tratta quindi di un rimedio di carattere eccezionale esperibile in presenza di un grado di urgenza superiore rispetto a quello richiesto per la concessione di provvedimenti cautelari da parte del Tribunale arbitrale in seguito alla sua costituzione.

2.2. Il procedimento *d'emergenza/urgenza*

L'art. 29 del Regolamento ICC, come anticipato, riconosce alla parte che abbia bisogno di urgenti provvedimenti provvisori che non possano attendere la costituzione di un tribunale arbitrale ("Misure di emergenza") la facoltà di richiedere ed ottenere l'applicazione di una particolare procedura emergenziale disciplinata nell'Appendice V del medesimo Regolamento ICC.

Per ragioni espositive, si esaminerà sinteticamente la procedura in questione mediante l'individuazione di diverse fasi.

a) Introduzione della procedura d'emergenza: La domanda deve essere proposta al ***Segretariato*** presso uno degli uffici indicati nel Regolamento interno della ***Corte Internazionale di arbitrato*** (soggetto autonomo preposto alla corretta applicazione del Regolamento ICC) e deve contenere, tra gli altri elementi, la chiara e precisa esposizione delle ragioni d'urgenza che giustificano il ricorso alle misure d'emergenza. La domanda viene poi esaminata dal Presidente della Corte, il quale dispone la trasmissione dell'istanza alla parte resistente, salvo che il Presidente ritenga opportuno procedere diversamente.

b) Nomina dell'arbitro d'urgenza: il Presidente nomina quindi immediatamente l'***arbitro d'urgenza*** e tale nomina viene comunicata dal Segretariato alle parti. Da quel momento tutte le

comunicazioni e le istanze delle parti dovranno essere presentate direttamente all'arbitro d'urgenza e, per conoscenza alle altre parti e al Segretariato. Il procedimento d'urgenza viene interrotto se entro 10 giorni dalla sua instaurazione la parte istante non propone domanda di arbitrato al Segretariato. Pertanto, tra il procedimento d'urgenza ed il procedimento arbitrale deve sussistere un rapporto di stretta dipendenza, accertato caso per caso. Tale rapporto di dipendenza tra i procedimenti impone che, se l'istante instaura il procedimento d'urgenza prima della proposizione della domanda di arbitrato, per evitare l'interruzione del procedimento, dovrà depositare domanda d'arbitrato entro il termine di 10 giorni. Se invece l'istante instaura il procedimento d'urgenza dopo aver depositato domanda di arbitrato, l'arbitrato d'urgenza potrà avere luogo solo fino a quando non venga costituito il Tribunale arbitrale e vengano trasmessi gli atti a quest'ultimo. Al fine di garantire la terzietà e l'imparzialità dell'arbitro d'urgenza quest'ultimo non potrà assumere alcun ruolo nell'ambito del procedimento arbitrale. Proprio al fine di garantire tale imparzialità è previsto l'istituto della *ricusazione dell'arbitro d'urgenza*.

c) Procedimento: L'arbitro d'urgenza conduce il procedimento nel modo che ritiene opportuno, avuto riguardo alla natura e all'urgenza dell'istanza. In ogni caso, l'arbitro d'urgenza svolge le proprie funzioni in modo equo e imparziale e garantisce ad ogni parte una ragionevole opportunità di essere sentita.

d) Provvedimento conclusivo: la decisione è assunta dall'arbitro d'urgenza mediante ordinanza motivata, che deve essere pronunciata entro 15 giorni dalla trasmissione del fascicolo all'arbitro d'urgenza. Il Presidente può prorogare questo termine su richiesta motivata dell'arbitro d'urgenza o, se lo ritiene necessario, anche d'ufficio. L'arbitro d'urgenza può subordinare l'efficacia dell'ordinanza alle condizioni che ritenga appropriate, compresa la prestazione di adeguata garanzia.

3. Tutela cautelare e arbitrato d'urgenza in ambito nazionale

3.1. Considerazioni di carattere generale

All'interno del nostro ordinamento, per molto tempo, sono prevalse soluzioni restrittive circa l'attribuzione di poteri agli arbitri. in materia cautelare.

Il potere di concedere dei provvedimenti di natura cautelare, nel nostro ordinamento, fino a poco tempo fa era considerato prerogativa riservata al solo organo giurisdizionale, non solo nella fase antecedente alla costituzione del Tribunale arbitrale, ma anche nella fase successiva.

Tale soluzione poneva quindi il nostro ordinamento in una posizione di netta contrapposizione rispetto agli altri ordinamenti i quali, già da tempo, avevano riconosciuto il potere

in capo agli arbitri di emettere provvedimenti cautelari anche nella fase precedente alla costituzione del Tribunale arbitrale.

La recentissima riforma del processo civile, introdotta dal d.lgs. 10.10.2022 n. 149, nota come *riforma Cartabia*, ha introdotto importanti novità anche rispetto al procedimento arbitrale proprio con il fine di rendere l'Italia un Paese maggiormente appetibile sul mercato degli arbitrati internazionali, al pari degli altri Paesi europei.

La novità di maggior rilievo in materia di arbitrato è senz'altro quella relativa all'attribuzione di potere cautelare agli arbitri, realizzata mediante l'integrale modifica dell'art. 818 c.p.c., dedicata ai provvedimenti cautelari in sede di arbitrato nonché mediante l'inserimento nel codice di rito di due nuovi articoli (818-*bis* e 818-*ter*) destinati rispettivamente a disciplinare la fase di reclamo e quella di attuazione dei provvedimenti cautelari.

Il testo dell'art 818 c.p.c. precedente alla riforma, infatti, sanciva il principio per cui la concessione di provvedimenti cautelari era di competenza esclusiva del giudice ordinario, *salvo diversa disposizione di legge*, come disposto dall'inciso poi introdotto dalla L.25/1994.

Tale inciso veniva introdotto con l'obiettivo di coordinare le disposizioni codicistiche sull'arbitrato con quelle contenute in testi normativi che iniziavano ad introdurre poteri cautelari in capo agli arbitri, anche se di natura ancora poco incisiva.

Fino all'entrata in vigore della *riforma Cartabia*, quindi, la domanda cautelare, pur in pendenza di giudizio arbitrale poteva essere proposta solo davanti al *giudice ordinario* competente a conoscere la causa nel merito ai sensi dell'art.669*quinquies* c.p.c..

L'intervento della riforma è stato pertanto particolarmente incisivo, in quanto ha riscritto l'art. 818 c.p.c., riconoscendo espressamente agli arbitri il potere di concedere provvedimenti di natura cautelare.

Il nuovo testo dell'art. 818 c.p.c. stabilisce infatti che "*Le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale. La competenza cautelare attribuita agli arbitri è esclusiva. Prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell'art. 669 quinquies*".

La norma, come si può vedere, ha introdotto importanti elementi di novità ma, pur essendo innovativa, evidenzia il preciso intento del legislatore di evitare un cambiamento troppo brusco.

Il nuovo testo dell'art. 818 c.p.c., infatti, se da una parte ha introdotto il ***principio dell'esclusività della competenza cautelare degli arbitri***, d'altra parte ha subordinato tale competenza alla presenza di un ***preciso accordo tra le parti***.

Il consenso può essere espresso in vario modo dalle parti e, in particolare, sia mediante accordo espresso contenuto nella convenzione arbitrale o in qualunque atto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale, sia mediante rinvio a regolamenti arbitrali.

Rimane quindi fermo il principio generale dell'attribuzione al Tribunale ordinario della competenza cautelare in materia di arbitrato, con la possibilità tuttavia di derogare tale principio mediante *accordo tra le parti*.

Si tratta di un'impostazione sconosciuta alla maggioranza degli ordinamenti stranieri, i quali hanno preferito applicare il principio contrario per cui la regola generale prevede la potestà cautelare degli arbitri con la possibilità delle parti di escludere detto potere mediante accordo.

3.2. L'arbitrato d'urgenza

Nella nuova formulazione dell'art. 818 c.p.c., seppure innovativa, a differenza della disciplina internazionale, manca la previsione di un istituto corrispondente *all'arbitrato di emergenza* di cui all'art 29 del Regolamento della Camera di Commercio internazionale.

La riforma codicistica, infatti, pur avendo introdotto il ***principio della competenza esclusiva degli arbitri in materia cautelare***, non ha apportato alcuna modifica circa la competenza degli arbitri in materia cautelare nella fase precedente alla nomina dell'arbitro unico o alla costituzione del collegio arbitrale.

Il secondo comma dell'art. 818 c.p.c., in particolare, prevede che "*prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell'art 696 quinquies c.p.c.*".

In base a tale disposizione normativa, quindi, il giudice ordinario conserverà *piena competenza cautelare per quella parte del procedimento che va dalla notifica della domanda di arbitrato fino alla costituzione del collegio o alla nomina dell'arbitro unico*. Lo stesso sarà individuato secondo la regola dell'art. 669-*quinques* c.p.c. e, quindi, la competenza spetterà al giudice "*che sarebbe stato competente a conoscere nel merito*".

Alcuni regolamenti arbitrali, tuttavia, in linea con i principi vigenti in ambito internazionale, prevedono la possibilità di ricorrere alla nomina di un arbitro d'urgenza, competente a decidere sulle domande cautelari proposte prima della costituzione del collegio arbitrale.

Al riguardo, pertanto, sembra potersi sostenere che vi sia una facoltà in capo alle parti di ricorrere all'arbitrato d'urgenza anche nella fase precedente alla costituzione del tribunale arbitrale, mediante il rinvio al regolamento di una camera arbitrale che preveda tale procedura d'urgenza.

In questi casi, la competenza del giudice statale in materia cautelare sarà preclusa a partire dall'accettazione del mandato da parte dell'arbitro d'urgenza.

Tale principio impone quindi di esaminare, volta per volta, il regolamento della camera arbitrale richiamato per comprendere se le parti possano ricorrere alla procedura dell'arbitrato d'urgenza e secondo quali modalità.

La riforma prevede inoltre la permanenza della competenza esclusiva in capo al giudice ordinario nella fase di controllo della misura cautelare. Secondo le nuove norme, infatti, sono affidate al giudice ordinario sia la fase del reclamo cautelare (il quale, ai sensi del nuovo art. 818-*bis* c.p.c., sarà proponibile innanzi al giudice ordinario per i motivi di cui all'art. 829, co. 1, c.p.c. nonché per contrarietà all'ordine pubblico), sia quella relativa all'attuazione delle misure cautelari (art. 818-*ter* c.p.c.).

3.3. La tutela cautelare nel regolamento arbitrale della Camera di commercio di Cagliari ed Oristano

Il regolamento arbitrale della Camera di commercio di Cagliari ed Oristano, pur essendo stato approvato a seguito della deliberazione della Giunta camerale n. 78 del 21 novembre 2022, e quindi in un momento precedente rispetto all'entrata in vigore della *riforma Cartabia* (28 febbraio 2023), risulta essere particolarmente innovativo e perfettamente in linea con i principi finora esaminati.

Anche il regolamento in questione, in linea con la *riforma Cartabia*, prevede il ***principio dell'esclusività della competenza cautelare degli arbitri***, che incontra come unica deroga la presenza di un diverso accordo tra le parti teso a mantenere ferma la competenza del giudice ordinario in materia cautelare.

In particolare, il regolamento in esame, stabilisce che "*salvo diverso accordo delle parti, il Tribunale Arbitrale, su domanda di parte, ha il potere di adottare determinazioni di natura provvisoria, con efficacia vincolante per le parti sul piano negoziale*".

Tale disciplina, tuttavia, attiene soltanto all'adozione di provvedimenti provvisori ed urgenti, la cui istanza sia presentata dopo la costituzione del collegio arbitrale.

Per quanto riguarda invece la tutela cautelare esperibile nel momento precedente alla costituzione del tribunale arbitrale, il regolamento oggetto di esame dedica un'apposita sezione all'istituto dell'*arbitrato d'urgenza*, stabilendo che "*ove la Convenzione arbitrale sia stata conclusa dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento e salvo diverso accordo delle parti, fino alla conferma degli Arbitri la parte può chiedere, anche senza comunicarlo all'altra parte, la nomina di un Arbitro d'urgenza per l'adozione di provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento*".

Pertanto le parti che decidano di richiamare il nuovo regolamento della Camera di Commercio di Cagliari ed Oristano avranno la facoltà, nei casi di particolare urgenza, di attivare la procedura dell'arbitrato d'urgenza, a condizione che la Convenzione arbitrale sia stata conclusa in data successiva all'entrata in vigore del predetto regolamento o che vi sia un preciso accordo tra le parti in tal senso, (anche successivo alla convenzione arbitrale) a condizione che i provvedimenti cautelari richiesti non siano vietati da norme inderogabili applicabili al singolo procedimento.

La disciplina sull'***arbitrato d'urgenza,*** contenuta nel nuovo regolamento della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, pertanto, richiama e dà attuazione a tutti i principi finora esaminati in tema di arbitrato d'emergenza/urgenza, prevedendo un'articolata procedura che, per esigenze espositive, verrà esaminata per fasi:

a) Fase introduttiva: la domanda per l'instaurazione dell'arbitrato d'urgenza può essere proposta da una delle parti fino alla conferma degli Arbitri, anche senza darne previa comunicazione all'altra parte. Salvo il caso di istanza contestuale o successiva al deposito della domanda di arbitrato, la domanda di Arbitrato deve essere presentata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla istanza di Arbitrato d'urgenza, ovvero nel termine fissato dall'Arbitro d'urgenza, comunque non inferiore a 15 giorni. In difetto, il provvedimento d'urgenza perde efficacia. L'arbitro d'urgenza non può assumere le funzioni di arbitro in alcun arbitrato relativo alla controversia cui l'istanza si riferisce.

L'eventuale proposizione di una domanda cautelare dinanzi alla competente Autorità giudiziaria anteriore alla costituzione del tribunale arbitrale impedisce la pronuncia sull'Arbitrato d'urgenza. Tuttavia, tale domanda non comporta automatica rinuncia agli effetti della convenzione arbitrale né alla domanda di arbitrato eventualmente proposta.

b) Nomina dell'arbitro d'urgenza: l'arbitro d'urgenza viene nominato dalla Camera Arbitrale nel rispetto di termini brevissimi. L'arbitro d'urgenza procede senza particolari formalità, nel contradditorio tra le parti e, qualora sia richiesto e vi siano fondate ragioni, può procedere anche

inaudita altera parte. In tal caso l'arbitro, con il provvedimento che accoglie l'istanza, fissa nei successivi 10 giorni l'udienza per la discussione delle parti e gli eventuali termini per il deposito di memorie. L'Arbitro, all'udienza o comunque entro i successivi 5 giorni, nel contraddittorio delle parti, con Ordinanza conferma, modifica o revoca il provvedimento già concesso. Ciascuna parte può presentare istanza motivata di ricusazione dell'Arbitro entro 3 giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla successiva conoscenza della causa di ricusazione. Sull'istanza decide il Consiglio Arbitrale nel più breve tempo possibile, sentito l'Arbitro. L'accoglimento dell'istanza di ricusazione rende inefficace l'eventuale provvedimento

c) Provvedimento conclusivo: il provvedimento emesso dall'arbitro d'urgenza dovrà avere la forma dell'ordinanza, la quale può prevedere la ripartizione provvisoria dei costi del procedimento determinati dalla Camera Arbitrale e delle spese di difesa sostenute dalle parti. L'Arbitro può subordinare la concessione di ogni provvedimento a idonea garanzia. L'Ordinanza è reclamabile, modificabile e revocabile davanti al Tribunale Arbitrale costituito salvo il reclamo cautelare davanti al Giudice ordinario per i motivi di cui all'articolo 829 primo comma, del codice di procedura civile e per contrarietà all'ordine pubblico. Il controllo sulla richiesta di esecuzione coattiva della misura cautelare è di competenza del giudice ordinario. Fino alla costituzione del Tribunale Arbitrale resta competente l'Arbitro d'urgenza per la modifica e la revoca dell'ordinanza.

Attraverso la previsione del procedimento d'urgenza sopra esaminato, le parti che decideranno di richiamare il regolamento della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano potranno contare su una tutela ampia ed effettiva in sede arbitrale con riferimento a tutte le fasi del procedimento arbitrale, anche alla fase precedente alla formale accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro.

Servirà ovviamente attendere l'applicazione delle nuove norme nella prassi al fine di individuare gli indirizzi interpretativi ed attuativi che andranno a consolidarsi con riferimento ai diversi casi concreti.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, prevedere e redigere le clausole arbitrali, oggi più che mai, richiede un certo livello di esperienza sul campo.

Avvalersi di consulenti con una specifica competenza in materia arbitrale è diventato sempre più importante proprio per evitare di incorrere, alla vigilia della controversia o durante il suo decorso, in una limitazione inconsapevole dei diritti e delle azioni esperibili in sede arbitrale.

Tale problema di incertezza, negli *arbitrati amministrati* è risolvibile mediante il mero richiamo di un regolamento arbitrale che disciplini in maniera completa ed esaustiva la tutela cautelare.

Quanto agli arbitrati *ad hoc*, invece, sarà opportuno prestare ancora più attenzione alla redazione dell'accordo compromissorio prevedendo in modo esplicito e dettagliato, se questa è la volontà delle parti, un preciso potere degli arbitri ad emettere provvedimenti di natura cautelare.

Avv. Maria Francesca Baire

L'arbitrato on line – Relazione dell'Avv. Cecilia Onnis

È iscritta all'albo degli avvocati di Cagliari dal 1993 e dal 2006 a quello degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle magistrature superiori.
È titolare dell'omonimo studio legale ed esercita prevalentemente nelle materie del diritto civile, penale, lavoro, societario, bancario e fallimentare. Ha svolto il patrocinio anche davanti alla Corte di Cassazione.
Ha collaborato con varie sigle sindacali affrontando tutte le problematiche attinenti al rapporto di lavoro lavoratore/ datore di lavoro.
Ha collaborato con l'ESAF ora Abbanoa.
Segue problematiche relative al rapporto societario in particolare l'ipotesi di recesso del socio e la responsabilità degli amministratori.
Ha partecipato a vari corsi formativi in materia civile e di deontologia professionale.
Collabora con curatori fallimentari e segue posizioni legati alla procedura fallimentare.
Tratta questioni legate all'infortunistica stradale, al diritto di famiglia e affronta questioni in materia di separazione e divorzio.
Per quanto riguarda il diritto minorile, tutela i minori sia dal punto di vista civile che da quello penale.
A seguito dello sviluppo della mediazione ha partecipato a vari convegni di aggiornamento, anche in materia di arbitrato ed ha più volte trattato le posizioni nanti il mediatore, applicando direttamente la nuova procedura sia della mediazione che dell'arbitrato.
Ho svolto la funzione di arbitro presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari.
È attualmente Consigliere del Consiglio Dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari e nel 2021 è stata nominata Vicepresidente del Consiglio della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Cagliari – Oristano.

L'ARBITRATO ON LINE

Buongiorno a tutti gli intervenuti, ho il piacere di partecipare come relatrice a questo seminario organizzato da tutto il Consiglio della Camera Arbitrale e dalla Dott.ssa Corradini, che ringrazio per avermi chiamato a parlare dell'arbitrato online e faccio i complimenti al Consiglio e alla Dott.ssa Corradini per la ottima realizzazione e riuscita del seminario anche soprattutto per la partecipazione dei relatori e del loro alto profilo e per la particolare attualità delle materie che sono state fin qui trattate e che andranno ad essere trattate.

Ringrazio voi tutti qui presenti, per volermi ascoltare nella mia esposizione.

Come già sapete parlerò dell'arbitrato on line.

L'evoluzione dei rapporti ha portato, nel tempo, una correlata trasformazione delle relative controversie così come nella stessa possibile tipologia dei loro mezzi di risoluzione.

Ed invero, in tutti i casi, sempre più frequenti, in cui le relazioni interpersonali e giuridiche si muovono in rete e nel cyberspazio e siano regolati da nuove tecnologie, le relative controversie necessitano di un adeguato apparato di mezzi di tutela (processuali ed extraprocessuali) per intervenire efficacemente sulla situazione in contesa.

Esiste un nuovo concetto (scusate l'inglese) di **ODR (On line Dispute Resolution)** caratterizzato dal fatto, che ai fini della risoluzione delle controversie, le parti interagiscono tramite strumenti e sistemi di tipo informatico (software, Internet, e-mail, chatrooms).

"Nel procedimento arbitrale l'applicazione di strumenti informatici/telematici è presente e si è consolidata in maniera importante e sempre più soprattutto dopo il periodo Covid. La società nella quale viviamo si trova sempre di più in mezzo a una grande rivoluzione tecnologica caratterizzata da un elevato tasso di innovazione che ci consente oggi di rendere possibile l'impossibile: oggi, infatti, abbiamo a disposizione innumerevoli strumenti tecnologici che ci consentono di facilitare la nostra vita quotidiana, lavorativa, sociale ecc. In quest'ottica, è necessario che tale rivoluzione travolga anche il mondo della giustizia allo scopo di attenuare ed eliminare alcuni dei suoi problemi, come, ad esempio, le lungaggini processuali, le comunicazioni cartacee (compreso il deposito cartaceo di documenti), le attività burocratiche ostative a un efficiente conclusione delle fasi procedimentali e determinare un miglioramento del sistema complessivo".

Sulla base di questa importante considerazione, si possono sin da subito prospettare alcune soluzioni che consentirebbero, gradualmente, una maggior applicazioni degli strumenti informatici/telematici nell'arbitrato. Infatti, una delle principali caratteristiche dell'istituto è la flessibilità del procedimento e delle sue forme. Tale condizione dovrebbe consentire, senza particolari problemi, **la libera introduzione di detti strumenti nel procedimento arbitrale.**

Alla luce delle recenti disposizioni normative e degli orientamenti giurisprudenziali, l'arbitrato online ha assunto una crescente rilevanza nel sistema italiano, in particolare dopo le modifiche introdotte dal D.lgs. 40/2006 e le successive evoluzioni normative e dopo le modifiche introdotte con la riforma Cartabia.

Oggi, ognuno di noi (o quasi…) ha acquisito maggiore confidenza con questi strumenti informatici e gli operatori della c.d. abitration arena (istituzioni, arbitri, counsel, parti) non hanno potuto ignorare questo processo evolutivo.

L'evoluzione è stata sicuramente accelerata dalla pandemia Covid in quanto al fine di poter lavorare e mandare avanti la macchina della giustizia era necessario adeguarsi e incrementare l'utilizzo dell'informatica.

Già nel periodo pre-COVID una parte del procedimento poteva essere svolta online: invio delle memorie e dei documenti; case management conference etc.

Alcune istituzioni avevano già creato delle piattaforme per svolgere alcune attività (caricare documenti etc.). Raramente le udienze si svolgevano online ma questa situazione è cambiata totalmente durante il COVID e quanto ci ha insegnato il Covid nel gestire le varie attività sia quotidiane che lavorative, si è trasformato successivamente in un nuovo modo di interpretare e di eseguire l'attività giudiziaria e procedimentale. Infatti, anche le varie riunioni che prima di svolgevano in presenza, oggi, attraverso i vari sistemi e piattaforme si possono espletare on line, in videoconferenza.

Fin dal periodo Covid, tutte le istituzioni hanno pubblicato indicazioni/istruzioni per lo svolgimento dei procedimenti durante la pandemia.

Si è reso necessario, per rispettare il distanziamento sociale e le limitazioni agli spostamenti, tenere le udienze online.

Quindi, tutte le udienze sono state tenute online utilizzando le varie piattaforme disponibili sul mercato (Skype for Business, Zoom, Teams).

Alla luce di quanto sopra evidenziato possiamo dire che la giustizia alternativa (ADR) rappresenta, dunque, un valore aggiunto per il buon funzionamento dell'intero sistema giustizia in Italia e in questo senso vanno letti i recenti investimenti del Governo sugli strumenti di arbitrato e mediazione.

Quasi subito dopo la fine della pandemia ci si è interrogati su quale potesse essere il cosiddetto «new normal».

Ad oggi c'è stato sicuramente un maggior uso della tecnologia rispetto al periodo ante COVID aumentato successivamente anche a seguito della obbligatorietà del procedimento telematico-online.

Ogni valutazione in merito alla possibilità o meno di utilizzare le udienze in remoto ed alla relativa legittimità dipende, naturalmente, dal quadro normativo, in particolare dalla sede dell'arbitrato e dal regolamento arbitrale applicabile.

Non risulta, allo stato, che vi siano leggi nazionali o regolamenti arbitrali che espressamente impongano o vietino le udienze in remoto.

In linea generale, qualora tali udienze siano disciplinate espressamente ciò è fatto in termini permissivi non escludendo a priori le udienze in presenza.

Come abbiamo precedentemente indicato è importante però precisare che ormai sono intervenute già delle importanti riforme affinché il procedimento telematico diventi quasi la norma e non l'eccezione. Si pensi alla modifica che è stata introdotta in materia di mediazione, modifica che sancisce e incoraggia l'attività esclusivamente da remoto e per quanto riguarda gli arbitrati già i vari regolamenti delle Camere di Commercio prevedono la regolamentazione della disciplina dell'arbitrato on line, come previsto anche dalla Camera di Commercio di Cagliari- Oristano

Anche se è prevista questa forma di arbitrato, è necessario far fronte all'esigenza che lo stesso arbitrato deve poter essere svolto anche in presenza e quindi è indispensabile che siano sempre disponibili le udienze che potranno essere svolte in sale riunioni messe a disposizione dalle istituzioni arbitrali o presso hotels o centri convegni o studi legali, e vi partecipino in presenza tutti i soggetti coinvolti: arbitri, parti, legali, testimoni, esperti, e ciò potrà capitare, sia quando tutti i soggetti coinvolti nel procedimento arbitrale (arbitri, parti e avvocati) si trovano nello stesso luogo (a prescindere dal fatto che coincida o meno con la sede dell'arbitrato) e sia qualora gli arbitri dovessero ritenere che sia opportuno sentire i testimoni e gli esperti in presenza, in funzione delle particolari circostanze del caso concreto o qualora almeno una delle parti manifesti l'esigenza di tenere l'udienza in presenza, o perché non ha particolare confidenza con gli strumenti tecnologici, o perché ritenga opportuno, per le particolari circostanze del caso concreto, contro-interrogare i testimoni della controparte in presenza.

Non si terranno in presenza quando le parti siano tutte d'accordo nel tenerle in remoto e gli arbitri non abbiano nulla in contrario e quando non vi siano particolari esigenze che giustifichino i relativi tempi e costi per procedere in presenza.

Udienze (di procedura e/o di merito) in remoto o virtuali vengono tenute tramite l'utilizzo di piattaforme di video conferenza e consentono ai soggetti coinvolti, anche se si trovano in posti diversi, a condizione che dispongano di connessione internet e dispositivi (pc, tablet, con microfono

e videocamera), di collegarsi e partecipare all'udienza A volte vengono tenute facendo riferimento ad operatori specializzati che mettono a disposizione piattaforme, interpreti, transcripts etc.

Da vari studi è emerso che buona parte degli operatori del mondo arbitrale ha partecipato a udienze in remoto.

Probabilmente si continueranno a tenere da remoto:

1) Nel caso di emergency arbitrator (dati i tempi brevi del procedimento);

2) Quando tutti i soggetti coinvolti abbiano sufficiente familiarità con tale modalità di svolgimento delle udienze e siano d'accordo nel relativo utilizzo;

3) Quando i vari soggetti coinvolti (arbitri, parti, legali, testimoni) risiedano in posti diversi e l'udienza in presenza comporterebbe costi e difficoltà ingiustificati o per motivi di salute.

4) È importante prediligere l'udienza da remoto quando l'oggetto dell'udienza fissata comporta che l'esposizione delle argomentazioni legali può essere svolta più facilmente e non direttamente con l'espletamento delle prove.

Non si terranno da remoto quando:

1) Qualcuno dei soggetti coinvolti non abbia sufficiente familiarità con tale modalità di svolgimento delle udienze e non vi sia accordo sul relativo utilizzo;

2) I vari soggetti coinvolti (arbitri, parti, legali, testimoni) risiedano nello stesso luogo e l'udienza in presenza sia più conveniente;

3) In caso di disaccordo anche di una sola parte, quando la legge di procedura preveda il diritto della parte a partecipare alle udienze ai fini del rispetto del principio del giusto processo.

Vi sono poi udienze miste, dove alcuni sono riuniti in presenza (ad esempio il tribunale arbitrale) mentre altri partecipano da remoto (testi etc.).

Importante è comunque il ruolo del potere degli arbitri di organizzare il procedimento arbitrale e là dove la legge nazionale e il regolamento rilevante non contengono previsioni espresse, ovviamente vi sono dei limiti: <u>se vi è accordo delle parti gli arbitri dovrebbero rispettarne la volontà (anche per evitare impugnazioni fondate su pretese violazioni del principio del contraddittorio), salvo che:</u>

la legge di procedura (normalmente quella della sede) e/o il regolamento arbitrale applicabile vietino le udienze in remoto e/o prevedano espressamente il diritto della parte all'udienza in presenza e/o vi siano dei rischi di non eseguibilità del lodo ovvero se il tribunale dovesse ritenere, per ragioni specifiche legate alle particolarità del caso concreto, che l'udienza in remoto non è opportuna.

In caso di disaccordo delle parti i problemi si pongono soprattutto quando una delle parti chiede l'udienza in remoto e l'altra non è d'accordo.

In tale ipotesi, il tribunale arbitrale deve valutare: da un lato, il diritto delle parti di essere sentite e trattate allo stesso modo, dall'altro, l'obbligo del tribunale di condurre il procedimento in modo rapido ed efficiente.

In concreto, il tribunale dovrà decidere se può fissare un'udienza in remoto malgrado l'opposizione di una delle parti tenendo conto delle previsioni delle disposizioni rilevanti della Legge di procedura, del Regolamento arbitrale, della Legge del luogo dove, verosimilmente, potrà essere eseguito il lodo e del rischio d'impugnazione.

Tanto maggiore è l'importanza dell'impedimento, tanto maggiore sarà l'impatto sulla valutazione degli arbitri in merito alla necessità o meno di svolgere l'udienza da remoto.

Fatto questo preambolo ci chiediamo esattamente cosa sia l'arbitrato on line.

Con l'espressione arbitrato *on line* si fa riferimento in particolare alla procedura arbitrale volta a dirimere le controversie attraverso modalità telematiche.

È importante che i contratti prevedano espressamente una specifica clausola di scelta del giudice nazionale competente oppure l'espressa previsione nel contratto di una clausola arbitrale alternativa di risoluzione della controversia.
In realtà, omettere una tale scelta, o fare una scelta sbagliata o scrivere male una clausola potrebbero portare in alcuni casi a rinunciare in termini di costi e benefici a procedere nella fase contenziosa.
L'istituto è particolarmente idoneo alla soluzione delle liti sorte nell'ambito del settore del commercio soprattutto quello elettronico i cui tratti caratteristici sono tutte quelle fasi della transazione on line (ordine, pagamento, consegna) e cessioni di beni digitali (software, filmati, musica, intrattenimento ecc): si tratta di compravendite di beni immateriali digitali che non necessitano di supporti fisici per essere movimentati e pertanto l'arbitrato on line in tali procedure si

contraddistingue proprio per l'elasticità delle forme, celerità e speditezza che contraddistinguono la materia sostanziale.

Prendendo ad esempio la Camera di Commercio di Milano, per chi fa ricorso all'arbitrato CAM nel 66,6% dei casi si tratta di società di capitali (perfettamente adattabile la procedura online poiché la maggior parte delle procedure ha ad oggetto questioni societarie e commerciali) e per il 20% di persone fisiche: tra queste si assiste ad un incremento del ricorso all'arbitrato da parte dei professionisti e la sede privilegiata del procedimento CAM resta Milano, ma cresce la scelta di altre città italiane come sede del procedimento, a conferma del bacino di utenza sempre più ampio della CAM, ottenuto anche grazie alle convenzioni sottoscritte con altre istituzioni o enti italiani per la gestione degli arbitrati amministrati secondo il Regolamento CAM e per la diffusione della cultura arbitrale e anche alle procedure telematiche-online.

È cresciuto anche l'arbitrato internazionale, ovvero la percentuale di casi in cui è coinvolta almeno una parte con sede o residenza all'estero, che è arrivata al 22.4%. Inoltre, è aumentato il numero delle parti straniere extra UE che scelgono l'arbitrato CAM Internazionale.

È importante far presente che l'arbitrato online si adatta perfettamente all'arbitrato internazionale che ha come obiettivo la soluzione di controversie oltre i confini dello Stato di appartenenza dei singoli soggetti coinvolti. Infatti, la giustizia ottenuta nelle forme ordinarie trova il proprio limite nei confini nello Stato di appartenenza dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato una decisione. L'arbitrato internazionale può essere localizzato invece dove si vuole, ed è quindi un istituto con vocazione sopranazionale.

Ne consegue che le modalità telematiche sono perfette e importanti là dove si deve discutere e affrontare un procedimento per esempio a New York.

Il tempo medio di un procedimento arbitrale ordinario è di 12,6 mesi: si è ridotto del 4% rispetto ai tempi registrati l'anno scorso.

La durata di un arbitrato si riduce ulteriormente se le parti optano per il procedimento semplificato, che richiede in media 5 mesi (con ottime performance quest'anno in quanto ha registrato una riduzione del 12,6% rispetto all'anno precedente). È aumentato del 25% in un anno il ricorso all'arbitrato semplificato e quindi anche quello online

L'arbitrato CAM, e a maggior ragione l'arbitrato on line sia nella forma ordinaria che in quella semplificata, offre una risposta flessibile, adatta alle esigenze delle parti, rapida ed efficace per dirimere le controversie commerciali, contribuendo così al buon funzionamento dell'intero sistema giustizia in Italia, la cui efficienza è una leva per la stabilità economica di un Paese e per l'attrazione degli investimenti stranieri.

Ogni regolamento comunque deve prevedere la possibilità di ricorrere all'arbitrato on line senza escludere la possibilità di ricorrere alle altre tipologie tipiche dell'arbitrato (interno, esterno, amministrato e ad hoc) e quindi rivolgersi alla giurisdizione ordinaria.

Pertanto, ogni dubbio circa la possibile applicabilità delle forme telematiche pare ormai definitivamente superato.

Invero, se sotto questo profilo non è tutt'ora possibile prescindere dal rispetto dell'art. 807 cpc che prescrive, come noto, la forma scritta *ad substantiam* è parimenti vero che tra le forme equipollenti è stata espressamente autorizzata proprio quella telematica.

Ovviamente è necessario il particolare rispetto della normativa di riferimento **art. 10 del Testo unico informatico** forma ed efficacia del documento informatico che così recita:

1. Il documento informatico ha l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2712 del codice civile, riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate.

2. Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta. Sul piano probatorio il documento stesso è liberamente valutabile, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza. Esso inoltre soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare.

3. Il documento informatico, quando è sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma è basata su di un certificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto.

4. Al documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, in ogni caso non può essere negata rilevanza giuridica né ammissibilità come mezzo di prova unicamente a causa del fatto che è sottoscritto in forma elettronica ovvero in quanto la firma non è basata su di un certificato qualificato oppure non è basata su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore accreditato o, infine, perché la firma non è stata apposta avvalendosi di un dispositivo per la creazione di una firma sicura.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro;

b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Comunità europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;

c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra la Comunità e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

6. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Importante è anche l'**art. 807 cpc** che prevede che *le parti possono stipulare una convenzione arbitrale in un documento informatico, sottoscritto digitalmente da entrambe le parti con il rispetto delle prescrizioni sul documento informatico e sulla firma digitale.*

La procedura non comporta particolari problemi all'utilizzo della Rete e dei sistemi di telecomunicazione per i vari atti di nomina e accettazione degli arbitri, della domanda arbitrale, del deposito delle memorie, salvaguardando sempre il diritto alla riservatezza e autenticità.

Al riguardo gli atti devono essere criptati affinché vengano letti solo dai diretti interessati e non devono essere successivamente modificati (quindi inviati in pdf).

Un problema particolare potrebbe porsi nel caso della assunzione di prove orali, ma lo stesso art. 816 ter cpc legittima in linea generale nell'arbitrato la testimonianza per iscritto, modalità che potrebbe essere equiparata per analogia allo scritto telematico ma non si può stabilire con certezza a priori che l'eventuale teste sia dotato di una casella elettronica (pec).

Si potrebbe, sempre per analogia, applicare l'art. 257 bis del cpc che prevede la forma di invio della propria deposizione anche con racc.ta alla cancelleria competente.

Vi sono alcuni regolamenti, che, salvo diverso accordo tra le parti, sanciscono che il tribunale decida normalmente la controversia solo sulla base dei documenti (ovvero senza audizione orale). Laddove sia necessaria un'audizione orale, la modalità di ascolto predefinita è quella mediante videoconferenza o altri mezzi elettronici di comunicazione.

Le riunioni "tradizionali" possano essere utilizzate anche a seconda delle circostanze del caso e le prove dei testimoni possono essere fornite anche mediante videoconferenza online.

Rispetto al procedimento arbitrale "tradizionale" esistono i sistemi di gestione online dei casi, ovvero piattaforme che vengono messe a disposizione dalle stesse organizzazioni arbitrali e consentono di gestire online l'intero procedimento arbitrale tramite *cloud* (il c.d. *online case management*). In questo modo si elimina non solo la necessita di scambio dei documenti cartacei ma anche dei documenti in formato elettronico (ad esempio le mail) in quanto vi è solo il caricamento del materiale sulla piattaforma. Inoltre, le piattaforme consentono di visualizzare la

cronologia del procedimento e permettono una comunicazione più rapida tra le parti, il tribunale arbitrale e l'istituzione. I vantaggi sono tanti, tra cui una gestione più efficiente del procedimento (consentendo di ottenere un risparmio in termini di tempo e costi), una consultazione molto più agevole di atti e documenti del procedimento arbitrale da parte di qualsiasi dispositivo elettronico e, infine, una trasmissione agevole di documenti senza limiti di dimensioni e formato.
I principali vantaggi dell'arbitrato online sono:
tempi rapidi e prevedibili, riservatezza, efficienza, costi prestabiliti.

Quindi ritengo che l'arbitrato on line dovrebbe essere utilizzato soprattutto là dove la lite è di facile e spedita soluzione e non si vengano a creare questioni di procedibilità.

Arbitrato online e telematico
È importante precisare e far capire che l'arbitrato online e l'arbitrato telematico, sebbene spesso utilizzati come sinonimi, presentano alcune differenze concettuali e operative che è importante evidenziare:
L'arbitrato telematico rappresenta una modalità di svolgimento del procedimento arbitrale tradizionale attraverso strumenti di comunicazione elettronica, come stabilito dalla Cassazione n. 19282/2021.
In particolare, prevede il deposito telematico di atti e documenti
Consente la sottoscrizione digitale dei provvedimenti
Mantiene invariata la struttura tradizionale del procedimento arbitrale.
L'arbitrato online (ODR - Online Dispute Resolution) rappresenta invece un concetto più ampio che include:
Utilizza strumenti di videoconferenza per le udienze
Piattaforme dedicate per la gestione integrale della procedura
Sistemi automatizzati di gestione documentale
Possibilità di utilizzo di algoritmi e intelligenza artificiale per supportare il processo decisionale
Procedure specificamente pensate per il contesto digitale.
Come chiarito dalla Cassazione Sezioni Unite n. 24153/2013, entrambe le modalità devono comunque garantire:
Il pieno rispetto del contraddittorio
- L'effettività del diritto di difesa
- La parità delle parti
- La validità del lodo ai sensi dell'art. 829 c.p.c.

Le principali differenze riguardano:

1. Infrastruttura tecnologica:

- Arbitrato telematico: utilizza strumenti generici di comunicazione elettronica

-Arbitrato online: si basa su piattaforme specificamente sviluppate per la risoluzione delle controversie

2. Procedura:

- Arbitrato telematico: replica in modalità digitale le fasi del procedimento tradizionale

- Arbitrato online: può prevedere procedure innovative e automatizzate.

3. Ambito di applicazione:

- Arbitrato telematico: adatto a qualsiasi tipo di controversia arbitrabile

- Arbitrato online: particolarmente indicato per controversie relative al commercio elettronico e alle transazioni digitali.

4. Gestione documentale:

- Arbitrato telematico: prevede la digitalizzazione dei documenti tradizionali

- Arbitrato online: gestisce nativamente documenti digitali attraverso sistemi dedicati.

In conclusione, mentre l'arbitrato telematico rappresenta una digitalizzazione del procedimento arbitrale tradizionale, l'arbitrato online costituisce un'evoluzione più ampia che può includere elementi innovativi e automatizzati e rappresenta un'evoluzione dell'istituto arbitrale tradizionale che sfrutta le tecnologie digitali per la risoluzione delle controversie

La scelta tra le due modalità dipende dalle specifiche esigenze delle parti e dalla natura della controversia, ferma restando la necessità di garantire i principi fondamentali del giusto processo arbitrale.

Sulla base delle fonti fornite, possiamo analizzare in dettaglio l'arbitrato on line.

Come chiarito dalla Cassazione Sezioni Unite n. 24153/2013, mantiene la natura giurisdizionale dell'arbitrato rituale ma si caratterizza per:

1. Utilizzo di piattaforme dedicate per la gestione integrale della procedura;
2. Sistemi automatizzati di gestione documentale;
3. Possibilità di svolgimento delle udienze in videoconferenza;
4. Deposito e scambio telematico degli atti;
5. Sottoscrizione digitale dei provvedimenti.

La base normativa dell'arbitrato online si rinviene in diverse disposizioni:

1. L'art. 816-bis c.p.c. che consente alle parti di determinare liberamente le regole procedurali, inclusa la possibilità di svolgimento telematico.

2. L'art. 816 c.p.c. che permette agli arbitri di tenere udienza, compiere atti istruttori e deliberare anche in luoghi diversi dalla sede dell'arbitrato.

Esempi concreti di arbitrato online:

a) **Arbitrato negli appalti pubblici:**

L'art. 213 del nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 36/2023) prevede specificamente:

- Svolgimento delle udienze in videoconferenza;
- Deposito telematico degli atti;
- Sottoscrizione digitale del lodo;
- Trasmissione telematica alle parti.

b) Arbitrato commerciale internazionale:

Come evidenziato dalla Cassazione n. 1102/2010, l'arbitrato online è particolarmente utilizzato nelle controversie internazionali, dove:

- le parti risiedono in paesi diversi;
- è necessario gestire documentazione in formato digitale;
- le udienze si svolgono in videoconferenza.

c) Arbitrato in materia di comunicazioni elettroniche:

Come evidenziato dalla sentenza TAR Lazio n. 17550/2022, esiste una specifica procedura online per le controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche senza addirittura la necessaria assistenza degli avvocati, includendo nuove categorie di soggetti accreditati ad assistere gli utenti, come i commercialisti e i soggetti contabili.

Garanzie procedimentali:

Come ribadito e confermato dalla Cassazione n. 19282/2021, l'arbitrato online deve comunque garantire:

1. Il pieno rispetto del contraddittorio;
2. L'effettività del diritto di difesa;
3. La parità delle parti;
4. La possibilità di partecipazione tramite difensori;
5. La sicurezza delle comunicazioni telematiche.

Analogia con altri strumenti:

L'art. 8-bis del D.Lgs. 28/2010 sulla mediazione telematica, integrato con la normativa ultima della riforma Cartabia (D.Legs 149/2022), fornisce un importante paradigma di riferimento anche per l'arbitrato online.

La riforma Cartabia ha introdotto alcune novità significative in tema di arbitrato online, rafforzando e sistematizzando l'utilizzo degli strumenti telematici nel procedimento arbitrale.

Analizziamo le principali innovazioni:

1) Deposito telematico obbligatorio

Come evidenziato dalla Cassazione Sez. Lav. del 2.08.2024 n.21896 (vedasi anche Cass. Civ. Sez. I del 06.8.2024 n.22143 riguardante i principi di chiarezza e autenticità del procedimento telematico e Cass. Sez. Lav. del 10.05.2024 n. 12776), la riforma ha introdotto il principio generale dell'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali e dei documenti.

Questo principio si applica anche al procedimento arbitrale, dove:

- Il deposito degli atti deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche;
- La trasmissione dei documenti deve rispettare le disposizioni tecniche previste;
- Sono ammesse deroghe solo in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici

2) Svolgimento delle udienze

L'art. 816-bis c.p.c. è stato interpretato alla luce della riforma nel senso di consentire espressamente:

- Lo svolgimento delle udienze in videoconferenza;
- La partecipazione da remoto delle parti e dei difensori;
- La verbalizzazione telematica delle attività;
- I sistemi di collegamento devono garantire la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità;
- La documentazione deve essere conservata in formato digitale.

3) Sottoscrizione digitale

La riforma ha consolidato l'utilizzo della firma digitale nel procedimento arbitrale, prevedendo che:

- Gli atti possono essere sottoscritti digitalmente;
- Il lodo può essere firmato digitalmente dagli arbitri;
- Le comunicazioni possono avvenire tramite PEC.

4) Sede dell'arbitrato

L'art. 816 c.p.c. è stato interpretato in modo da consentire che:

- Gli arbitri possono tenere udienza in luoghi diversi dalla sede fisica dell'arbitrato;
- Le attività istruttorie possono essere svolte telematicamente;
- La deliberazione può avvenire in videoconferenza;
- Le sottoscrizioni al lodo possono essere apposte digitalmente.

5). Garanzie procedimentali

La Cassazione n. 19282/2021 ha confermato che anche nell'arbitrato online devono essere garantiti:

- Il principio del contraddittorio;

- La parità delle parti- L'effettività del diritto di difesa;
- La possibilità di partecipazione dei difensori.

La riforma ha quindi consolidato e sistematizzato l'utilizzo degli strumenti telematici nell'arbitrato, garantendo al contempo il rispetto dei principi fondamentali del giusto processo. Questo ha reso l'arbitrato online uno strumento più efficiente e accessibile per la risoluzione delle controversie, pur mantenendo tutte le garanzie processuali necessarie.

L'arbitrato online rappresenta quindi una moderna evoluzione dell'istituto arbitrale che, pur mantenendo tutte le garanzie del procedimento tradizionale, sfrutta le tecnologie digitali per offrire uno strumento più efficiente e accessibile di risoluzione delle controversie.

****

La Camera di Commercio Cagliari-Oristano ha previsto la disciplina dell'ARBITRATO ON LINE e nella parte XII così stabilisce:

Sull'espresso accordo delle parti, manifestato con le modalità indicate nel presente Regolamento, l'Arbitrato si svolge esclusivamente in modalità informatica. In tal caso tutti i soggetti che a vario titolo intervengono nei procedimenti gestiti dalla Camera Arbitrale dovranno essere in possesso, ai sensi dell'art. 3-bis del d. lvo n. 82/2005, di una identità digitale (firma digitale) per la sottoscrizione di atti, documenti e verbali e di un domicilio digitale (Posta Elettronica Certificata - PEC), da eleggere espressamente come domicilio per le comunicazioni inerenti la procedura, per ricevere le comunicazioni e per effettuarle.

L'intero procedimento arbitrale è avviato, gestito e concluso con l'obbligatorio ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - C.A.D.) e successive modificazioni e nel rispetto di tutte le previsioni ivi contenute, comprese le linee guida emanate in sua attuazione nonché le regolamentazioni camerali in materia

Prima di continuare nell'esame della disciplina dell'arbitrato on line appare importante precisare il contenuto del suindicato art. 2 del suindicato Decreto Legislativo che così prevede:

all'art. 2 del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - C.A.D.Finalità e ambito di applicazione

1 Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione

2 Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo che sia diversamente stabilito, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e comunque nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione

3 Le disposizioni di cui al capo II concernenti i documenti informatici, le firme elettroniche, i pagamenti informatici, i libri e le scritture, le disposizioni di cui al capo III, relative alla formazione, gestione, alla conservazione, nonché' le disposizioni di cui al capo IV relative alla trasmissione dei documenti informatici si applicano anche ai privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

4 Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'accesso ai documenti informatici, e la fruibilità delle informazioni digitali si applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico

5 Le disposizioni del presente codice si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6.Le disposizioni del presente codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.

Continuando nella esposizione della disciplina dell'arbitrato online prevista dal regolamento della Camera Arbitrale di Cagliari -Oristano il punto 3 dell'articolo prevede che:

3*) La parte che intende instaurare il procedimento deve presentare una domanda di Arbitrato redatta con modalità informatiche, sottoscritta con firma digitale, da far pervenire solo ed esclusivamente all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Camera di Commercio di Cagliari – Oristano indicato dalla Segreteria del Consiglio e della Camera Arbitrale e pagare l'importo previsto in base alla Tariffa prevista dal presente Regolamento. La documentazione informatica (è ammessa la copia informatica di documento analogico formata ai sensi dell'art. 22 del d. lvo n. 82/2005) comprovante l'avvenuta notifica della domanda di Arbitrato alla controparte è allegato obbligatorio alla domanda di Arbitrato, senza la quale, la stessa è immediatamente dichiarata irricevibile dall'ufficio.*

4. La parte convenuta, entro trenta giorni dall'avvenuta notifica di cui al precedente articolo presenta alla Camera Arbitrale, con le modalità di cui all'art. 9, la propria risposta in formato informatico e sottoscritta digitalmente.

5. L'Arbitro designato dal Consiglio arbitrale viene informato dell'avvenuta designazione dall'ufficio mediante comunicazione formale via PEC al domicilio digitale dell'interessato. Entro

10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, l'Arbitro designato deve restituire tramite PEC all'Ente camerale, debitamente compilata e firmata digitalmente, la dichiarazione di indipendenza e assunzione di responsabilità compresa l'accettazione del Codice deontologico, al fine di consentire all'Ente di procedere alla nomina formale. Il provvedimento di nomina è comunicato tempestivamente alle parti e all'arbitro stesso. Entro 15 giorni dall'ultima nomina, gli atti introduttivi con i documenti allegati sono comunicati agli Arbitri.

6. Gli Arbitri si costituiscono nel Tribunale Arbitrale entro trenta giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi. Tale termine può essere prorogato dal Consiglio Arbitrale a seguito di richiesta motivata di uno o più Arbitri ovvero per altri giustificati motivi.

7. La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli Arbitri, contenente modalità e termini relativi alla prosecuzione del procedimento. In caso di sostituzione di Arbitri, copia degli atti e dei documenti del procedimento è trasmessa ai nuovi Arbitri.

8. Le udienze del Tribunale arbitrale si svolgono normalmente con modalità informatica garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni. Le udienze sono fissate dal Tribunale arbitrale e comunicate alle parti con congruo preavviso. Le parti possono comparire alle udienze di persona o attraverso rappresentanti muniti dei necessari poteri e possono essere assistite da difensori muniti di procura. Se una parte non partecipa all'udienza senza averne dato giustificato motivo, il Tribunale arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, procede all'udienza stessa. In caso contrario provvede alla riconvocazione. Di ogni udienza e di ogni attività istruttoria il Tribunale arbitrale redige un verbale che viene trasmesso via PEC alle parti e alla Segreteria. Salvo quanto previsto per il Lodo, il Tribunale arbitrale decide con Ordinanze, pronunciate a maggioranza e revocabili. I verbali e le ordinanze del Tribunale Arbitrale sono redatti in modalità informatiche e firmati digitalmente.

9 Il Tribunale arbitrale, sentite le parti, decide sull'ammissibilità di domande nuove, tenuto conto di ogni circostanza, incluso lo stato del procedimento.

10 Se un terzo chiede di partecipare a un Arbitrato pendente oppure se una parte richiede la partecipazione di un terzo, il Tribunale Arbitrale, sentite le parti, decide tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti.

11. Ultimata l'istruttoria probatoria, il Tribunale arbitrale invita le parti a precisare le conclusioni e fissa il termine per il deposito di memorie conclusionali e repliche nonché, a richiesta delle parti, un'udienza per la discussione. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nell'ipotesi

in cui il Tribunale Arbitrale ritenga di pronunciare Lodo parziale, limitatamente all'oggetto di tale Lodo. 28

12. Qualora le parti giungano ad una transazione prima che si costituisca il Tribunale Arbitrale ne danno comunicazione per l'archiviazione del procedimento. Se la transazione fra le parti interviene dopo la costituzione del Tribunale Arbitrale, il Tribunale redige un verbale sottoscritto dalle parti con il quale viene esonerato dall'obbligo di pronunciare il Lodo. Se la transazione è solo parziale, il procedimento prosegue per la definizione dei punti della controversia ai quali la transazione non si riferisce.

13. Il Tribunale Arbitrale che dispone la consulenza tecnica ne definisce i quesiti e chiede al Consiglio Arbitrale di individuare un Consulente tecnico ovvero un esperto, precisandone la qualificazione e le opportune specializzazioni. Il Consiglio Arbitrale procede alla individuazione e designazione del Consulente tecnico d'ufficio il quale viene nominato previa acquisizione delle dichiarazioni previste e delle verifiche istruttorie di rito. Al Consulente tecnico d'ufficio si applicano, in quanto compatibili, le norme in tema di accettazione e sostituzione dell'Arbitro. Il Tribunale Arbitrale, ricevuta la relazione scritta del Consulente tecnico d'ufficio, può chiedere integrazioni e chiarimenti in contraddittorio con i Consulenti tecnici di parte, eventualmente nominati.

14. Il Lodo è deliberato con la partecipazione di tutti i membri del Tribunale Arbitrale e assunto a maggioranza di voti. Qualora il Lodo sia sottoscritto dalla maggioranza degli Arbitri, lo stesso deve dare atto dell'impedimento o del rifiuto di coloro che non sottoscrivono. Il lodo è redatto per iscritto e contiene: a. l'indicazione degli Arbitri, delle parti, dei loro difensori; b. l'indicazione dell'accordo arbitrale; c. l'indicazione della sede dell'Arbitrato; d. l'indicazione delle conclusioni delle parti; e. l'esposizione anche sommaria dei motivi della decisione; f. il dispositivo; g. la decisione sulla ripartizione dei costi del procedimento e sulle spese di difesa sostenute dalle parti.

15. Se le parti non hanno fissato, con l'accordo arbitrale, alcun termine per la pronuncia del lodo, il Tribunale Arbitrale pronuncia il Lodo definitivo entro 180 gg dalla sua costituzione. Il termine per la pronuncia del Lodo può essere prorogato dal Consiglio Arbitrale di altri 180 giorni su istanza di parte, degli Arbitri o anche d'ufficio, per comprovate ragioni. Il Lodo è trasmesso alle parti. Il Tribunale arbitrale può decidere su alcuni dei quesiti proposti dalle parti, in tal caso il Lodo è parziale. La eventuale istanza di correzione del Lodo ai sensi dell'art. 826 c.p.c. è proposta al Consiglio Arbitrale.

Arbitrato online e intelligenza artificiale

Sebbene ancora in fase iniziale, l'avvento dell'intelligenza artificiale è destinato a rivoluzionare il sistema giudiziario, i diversi sistemi di risoluzione delle controversie, le procedure legali e giudiziarie, sia nei tribunali fisici che in quelli online. L'intelligenza artificiale deve necessariamente risolvere problemi che oggi appartengono al mondo reale: ritardi, costi elevati, complessità, inefficienze e persino pregiudizi che, riservati alla razza umana, sono diventati un problema significativo per la corretta amministrazione e gestione della giustizia. Tuttavia, come ogni nuova opportunità tecnologica, l'IA porta con sé una serie di sfide e conseguenze sgradite; le (numerose) critiche, infatti, evidenziano spesso l'emergere di nuovi pregiudizi, l'opacità del sistema decisionale e il rischio di erosione della privacy. Il tema è complesso e solleva numerosi interrogativi, anche etici, di cui - uno tra i tanti - è il seguente: l'IA potrà mai sostituire il giudice?

La **pandemia COVID-19** ha accelerato la tendenza a utilizzare le IA per aumentare l'efficienza e la qualità degli arbitrati; ad esempio**, se le udienze fisiche non sono fattibili**, le parti e i tribunali richiedono **incontri online**, condivisione di desktop e software di videoconferenza che consentano loro di incontrarsi via Internet in tempo reale.

Tutto ciò ci induce a una **serie di interrogativi**: un arbitrato richiede necessariamente la presenza di arbitri umani? I sistemi IA possono gestire un processo di arbitrato legittimo ed equo? Possono rendere una decisione vincolante che si qualifica come lodo arbitrale?

Quando gli arbitrati a pieno regime di IA diventeranno tecnologicamente fattibili, essi saranno in grado di svolgere funzionalmente gli **stessi compiti** degli attori umani e dovrebbero essere consentiti dalla legge; infatti, non c'è nulla nel **concetto di arbitrato** che richieda fondamentalmente il controllo umano, la *governance* o anche l'*input*.

Inoltre, il **quadro giuridico esistente** per gli arbitrati commerciali internazionali, la "Convenzione di New York", in particolare, è in grado di adattarsi ad arbitrati pienamente basati sull'IA.

Ad oggi esistono comunque delle tecniche che non sostituiscono l'uomo ma indirizzano l'uomo nella soluzione:

la soluzione attraverso l'indicazione di dati; set di dati che viene **etichettato** dall'uomo secondo la dimensione di interesse ("*training data* "); successivamente, il sistema analizza questo dataset e determina il **modo migliore** per prevedere la variabile di risultato rilevante facendo riferimento alle altre caratteristiche disponibili dei **dati**.

Strumenti per la gestione dei casi: esistono applicazioni di IA che utilizzano *machine learning* con la tecnologia di elaborazione del linguaggio naturale (*natural processing language* NPL) al fine di assistere l'arbitro nella **programmazione e nella pianificazione del carico di lavoro.**

Strumenti per la gestione e l'analisi dei fatti: altre applicazioni di IA si concentrano sulla fornitura di strumenti per la raccolta e l'analisi dei fatti ad arbitri e consulenti.

Strumenti di assistenza al processo decisionale: questi strumenti consentono agli arbitri di emettere **sentenze di migliore qualità** e di implementare la legittimità e l'accettazione delle loro decisioni; tali applicazioni si basano principalmente su strumenti di analisi predittiva dei dati e su set di dati delle decisioni.

Come è stato analizzato precedentemente, il mondo dell'arbitrato **sta cambiando** allineandosi sempre di più allo sviluppo tecnologico.

Diversi sono gli **interrogativi** che nel corso della presente trattazione ci siamo posti: possono i sistemi basati sull'IA **sostituire** integralmente gli arbitri umani? Come si dovrebbe qualificare una **decisione** presa sulla base di un sistema di IA? Possono rendere una decisione vincolante che si qualifichi come un **lodo arbitrale**?

Allo stadio tecnologico attuale **non sembrerebbe ipotizzabile** un'integrale sostituzione degli arbitri con sistemi basati sull'IA, ma sicuramente tali macchine intelligenti rappresentano un valido **supporto all'agire** dell'arbitro umano.

È importante segnalare, anche alla luce dei timori di un abuso dello strumento dell'IA, che è dell'altro giorno l'approvazione in Senato, che passerà alla Camera, sulla limitazione dell'utilizzo dell'IA in materia di giustizia soprattutto per i magistrati e per i professionisti.

Si è approvato l'utilizzo dell'IA solo ed esclusivamente per esercitare attività strumentali e di supporto all'attività professionale (semplificazione del lavoro giudiziario oltre alla ricerca giurisprudenziale e dottrinale) e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera, precisando che le informazioni sui sistemi di IA utilizzati dal professionista siano comunicati al cliente con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

Ci si domanda però chi controlla che tali "paletti" siano rispettati?

In conclusione, posso affermare, soprattutto in qualità di avvocato, che i problemi maggiori che oggi si vivono nell'ambito legale e giuridico sono sicuramente la lungaggine dei procedimenti e la notevole attività burocratica con un aggravio economico di notevole entità.

Pertanto, ricorrere all'arbitrato ordinario ma soprattutto l'arbitrato on line farà sì che molti problemi suindicati possano, essere non certo eliminati, ma attenuati.

Grazie per l'attenzione.

Avv. Cecilia Onnis

ASPETTI CONTABILI E FISCALI DELL'ARBITRATO

Lodo arbitrale e principi contabili – Relazione del Dott. Alessandro Balletto

Commercialista e revisore contabile, consulente tecnico iscritto all'albo dei ctu del Tribunale di Cagliari, Curatore Fallimentare e Custode Giudiziario, componente e presidente in diversi Collegi Sindacali di società di capitali isolane e della penisola, nonché di istituzioni pubbliche. Già segretario dell'ordine dei commercialisti per le circoscrizioni di Cagliari e Lanusei, attualmente è componente del Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari e Oristano.

ASPETTI CONTABILI E FISCALI DELL'ARBITRATO

LODO ARBITRALE E PRINCIPI CONTABILI

Dott. Alessandro Balletto

SOMMARIO

LODO ARBITRALE E PRINCIPI CONTABILI

1) LODO ARBITRALE E PRINCIPI CONTABILI

1.1 L'ISCRIVIBILITÀ DEI LODI ARBITRALI IN BILANCIO

1.2 LE TIPOLOGIE DI ARBITRATO (RITUALE E IRRITUALE)

1.3 IL LODO ATTIVO (CREDITO E RICAVO) E LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO: LA QUALIFICAZIONE E LA CLASSIFICAZIONE

1.4 IL LODO PASSIVO (DEBITO E COSTO) E LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO: LA QUALIFICAZIONE E LA CLASSIFICAZIONE

2) MICROIMPRESE E OIC ADOPTER - SENTENZE E LODI ARBITRALI - L'INTERPRETAZIONE FORNITA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (LE MASSIME E I CASI RISOLTI)

2.1 - L'IMPUTAZIONE FISCALE DELL'INDENNIZZO PER RISCARCIMENTO DANNI E DELLA SOPRAVVENIENZA ATTIVA SECONDO IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA

2.2 - LA SOPRAVVENIENZA ATTIVA DERIVANTE DA SENTENZA: LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRES ED IRAP

3) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

1.1 L'ISCRIVIBILITÀ DEI LODI ARBITRALI IN BILANCIO

La diffusione dell'arbitrato, quale alternativa alla soluzione delle controversie aziendali, implica importanti conseguenze nella predisposizione dei bilanci di esercizio delle imprese, in considerazione delle problematiche specifiche connesse con tale strumento normativo.

Risulta di **difficile soluzione, in particolare, la questione relativa all'iscrivibilità in bilancio dei lodi arbitrali, sia con effetti positivi che con effetti negativi, in considerazione della valenza legale dei lodi e degli effetti che essi possono avere sui conti annuali delle imprese**

Il lodo arbitrale dà luogo generalmente ad un indennizzo il quale, per chi lo riceve (a fronte di un "credito"), costituisce un componente positivo del proprio reddito d'impresa, mentre per chi lo deve corrispondere (a fronte di un "debito"), rappresenta un componente negativo dello stesso reddito.

1.2 LE TIPOLOGIE DI ARBITRATO

Il termine "arbitrato" sottende quattro differenti forme di giustizia cognitiva, di tipo privato, che possono essere così classificati:

1. **Arbitrato rituale;**
2. **Arbitrato libero o irrituale;**
3. **Arbitrato amministrato;**
4. **Arbitralo internazionale.**

Nella prassi attuale tale procedura si è diffusa soprattutto sotto due diversi profili: l'arbitrato "rituale" e l'arbitrato "irrituale", cui è dedicato il presente contributo, rimandando in altra sede la trattazione delle altre forme di arbitrato sopra richiamate.

Il lodo di un arbitrato rituale

ha la stessa efficacia di una sentenza del giudice ordinario e pertanto, è immediatamente esecutivo, anche se viene proposta opposizione, e sempre che non venga concessa la sospensione della sua esecutività.

Rispetto all'arbitrato irrituale, pertanto, il redattore del bilancio dovrà prendere in considerazione gli obblighi immediati connessi con il dispositivo, indipendentemente dal risultato finale del giudicato, in quanto l'esecutività dello stesso, non ne determina il suo carattere di definitività e di assoluta sicurezza, considerata la possibilità di successivi gradi di giudizio e le incertezze legate all'adempimento della controparte. Di conseguenza, anche in presenza di un lodo derivante da un arbitrato rituale il capitale non risulta immediatamente modificato sul piano quali-quantitativo.

L'incidenza patrimoniale e reddituale si manifesta con atti successivi, quali la mancata impugnazione e/o un decreto ingiuntivo, che avvicinano la fase finale dell'incasso (o pagamento).

Il lodo di un arbitrato irrituale produce i suoi effetti solo:

- **in presenza di manifestazione di volontà delle parti di aderire al lodo;**
- **e nel caso in cui le previsioni di quest'ultimo trovino conferma in successive sentenze.**

In mancanza di tali ultime condizioni il credito/debito:

- **è privo del requisito della certezza;**
- **non è dotato di esecutività;**
- **non è misurabile con esattezza in quanto, eventuali sentenze favorevoli potrebbero modificare l'importo originario, non sussistendo i vincoli posti alla Corte di appello nella valutazione di un lodo rituale.**

Il capitale e il reddito dell'impresa, pertanto non risultano modificati per effetto della presenza del lodo.

1.3 IL LODO ATTIVO (CREDITO E RICAVO) E LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO: LA QUALIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE

In entrambi i casi di arbitrato (rituale ed "irrituale"), considerati gli aspetti richiamati e non ricorrendone altri, **bisogna escludere in via di prima approssimazione la possibilità di iscrivere in bilancio il CREDITO ed il RICAVO per il loro carattere solo potenziale; la rilevazione contabile, infatti, può essere limitata ai soli conti d'ordine, delegati ad accogliere quelle operazioni o eventi**

contrattualmente definiti, i cui effetti, in quanto subordinati a condizioni non ancora verificatesi e dall'esito incerto, non possono essere registrati nel sistema principale di scritture.

Tali incertezze non sono esclusivamente riconducibili alla possibilità della controparte di impugnare il lodo, di modificarlo o di annullarlo, ben potendo sussistere le stesse, sia pure in forme e rilievo diversi, anche in assenza di impugnazione; infatti, un lodo non impugnato, e quindi divenuto definitivo, può comunque rivelarsi privo di riflessi economici in caso di inadempimento della parte soccombente.

Il presupposto del **trattamento contabile del ricavo**, pertanto, è rappresentato dalla verifica della sua avvenuta ***"realizzazione"***, fattispecie che, nella teoria e nella prassi, ha dato luogo a soluzioni non di rado divergenti.

I criteri che generalmente vengono adottati, singolarmente o talvolta anche congiuntamente, per **individuare l'avvenuta realizzazione o meno di un ricavo** sono:

- **la conversione in denaro o crediti;**
- **la presenza di uno scambio;**
- **la maturazione a seguito dell'avvenuta cessione a terzi di beni o servizi;**
- **la conversione con attività misurabili con affidabilità;**
- **un accrescimento netto di ricchezza liberamente disponibile.**

In tutti i casi il riconoscimento appare subordinato all'esigenza di una **ragionevole certezza, alla possibilità di procedere ad una misurazione attendibile ed all'avvenuto completamento del ciclo economico aziendale**.

L'**iscrivibilità in bilancio del ricavo** non esaurisce la delicata questione, dal momento che occorre verificare se lo stesso **sia di competenza dell'esercizio o vada differito ad un futuro periodo amministrativo** considerate le incertezze che derivano da un'eventuale impugnazione.

In realtà, la probabile sospensione del ricavo è possibile solo se questo si riferisce ad un processo economico ancora in fieri e per il quale, a fine anno, esiste l'obbligo a carico della società di adempiere una prestazione di servizi; in tale circostanza, nei limiti del valore di tale prestazione ulteriore cui la società è tenuta, è ravvisabile una passività non monetaria ed il ricavo è da sospendere per rinviarlo all'esercizio di competenza nel quale la prestazione verrà ultimata. Tuttavia, dal momento che la controversia riguarda sovente attività pregresse, tale circostanza non sembra ipotizzabile.

L'impostazione delineata appare conforme a criteri di logica economica, coincide con schemi interpretativi coerenti con i principi contabili internazionali e rispetta il principio della prudenza.

Dopo aver stabilito quando iscrivere un ricavo, la scelta successiva riguarda la **classificazione del ricavo** tra le componenti ordinarie o straordinarie del conto economico.

Al riguardo le indicazioni non sono univoche, considerate l'eterogeneità delle fattispecie oggetto del giudizio arbitrale e le circostanze che contribuiscono a definire l'importo del credito anche elementi (p.e. penalità ecc.) che presentano non poche analogie con componenti tradizionalmente ritenuti straordinari.

La dottrina aziendalista ed i principi contabili (internazionali e nazionali)

tendono ormai a limitare gli eventi straordinari solo a quelle fattispecie anomale e non legate all'attività aziendale e ragionevolmente non ripetibili.

In particolare, gli arbitrati hanno spesso per oggetto lavori su commesse e forniture ultrannuali, i cui compensi maturati assumono una chiara connotazione operativa e caratteristica con evidenti caratteristiche di ripetibilità. In presenza, invece, di voci come penalità, risarcimenti, interessi ecc., qualificabili come componenti straordinari di reddito, è ipotizzabile una scissione del ricavo complessivo in due componenti, distintamente individuabili, classificate in aree diverse del conto economico.

Optando quindi per la natura ordinaria del componente, lo stesso dovrà essere incluso nella voce A1) del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni), o, se si riferisce a commesse non ultimate, incrementare la posta dei lavori in corso su ordinazione voce A3). Nel caso in cui si adottati una soluzione diversa, l'area straordinaria è quella destinata ad accogliere l'evento.

Non sembra, invece, prospettare difficoltà la **collocazione del credito che va naturalmente inserito tra i crediti di funzionamento nell'attivo circolante.**

La disclosure da assicurare in nota integrativa

è rappresentata dall'informazione relativa alla natura ed importo del ricavo, se considerato straordinario, e dall'indicazione, solo se significativa, dei tempi d'incasso.

1.4 IL LODO PASSIVO (DEBITO E COSTO) E LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO: LA QUALIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE - OIC 19 - OIC 31

Dopo aver esaminato le problematiche relative ai componenti positivi del lodo, vanno approfondite le possibili scelte contabili dettate dall'impugnazione promossa dalla controparte, la quale assume

rilievo ai fini della redazione del bilancio qualora sia in grado di incidere su reddito e sul capitale dell'azienda. In tal caso gli amministratori dovranno verificare:

- **se, a seguito dell'impugnazione, sia sorta per l'azienda una passività;**
- **la quantificazione di tale passività e del relativo costo che questa andrà a misurare;**
- **come rappresentare nel conto economico e nello stato patrimoniale: il costo e il debito per la sua passività;**
- **quale informativa assicurare in nota integrativa e nei conti d'ordine.**

L'impugnazione determina la probabilità che l'azienda sia chiamata alla restituzione, parziale o integrale, di quanto già incassato o che il credito si estingua. In questi casi l'evento rientrante tra «perdite o debiti di natura certa o determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza, può essere coperto in bilancio, ai sensi dell'articolo 2424-bis cc, comma 3, mediante un accantonamento per rischi (ed oneri).

Il principio contabile n. 19 offre una dettagliata classificazione, distinguendo tra:

a) **fondi spese, nei quali, a fronte di una certezza dell'esistenza, l'importo o la data di sopravvenienza sono indeterminate;**
b) **fondi rischi, dove l'incertezza riguarda l'esistenza stessa della passività.**

La fattispecie in esame ricade nell'ambito della categoria dei fondi rischi, nel caso in cui la soccombenza sia almeno probabile, dal momento che la semplice possibilità di perire in seguito all'impugnazione non è, di norma, condizione sufficiente per l'insorgenza di una passività.

Il **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e**

La verifica della prima condizione comporta l'osservazione della **natura** dell'evento indipendentemente dalla probabilità di effettivo esborso.

In particolare è necessario verificare:

- **la probabilità che l'azienda abbia una obbligazione da assolvere ed alla quale non possa sottrarsi;**
- **che l'obbligazione derivi dal passato.**

A tal fine, bisogna valutare, sulla base di pareri legali e tecnici, delle motivazioni del precedente esito positivo e di ogni altra indicazione ritenuta utile, se sia probabile l'esistenza di un evento obbligante. Tutte queste valutazioni dovranno avere per oggetto solo quanto già verificatosi,

pertanto circostanze non ancora accadute ovvero comportamenti successivi delle parti non vanno tenute in considerazione.

La seconda condizione qualifica la prima.

Non basta, infatti, **riconoscere l'esistenza dell'evento obbligante, ma occorre verificare la possibilità** che da questo scaturisca una fuoriuscita di risorse dall'azienda.

Ai fini della verifica delle condizioni descritte appare, dunque, essenziale intendersi sul concetto di **probabilità**.

Secondo il **CNDC un evento si ritiene probabile qualora se ne ammetta l'accadimento in base a motivi seri o attendibili ma non certi, ossia se l'accadimento è credibile verosimile o ammissibile in base a motivi o argomenti abbastanza sicuri.**

Nel caso che ci occupa, la probabilità di incassare il credito derivante dal lodo (o di provvedere al suo pagamento) si colloca all'interno di un intervallo, i cui estremi sono rappresentati, al livello inferiore, da una **qualifica di remoto** ed a quello superiore, di **altamente probabile**.

L'evento probabile si definirebbe per differenza con l'evento remoto che non merita alcuna indicazione in bilancio, e con l'evento possibile, per il quale, nonostante il minor grado di certezza, si ritiene giustificata una rappresentazione almeno nei conti d'ordine.

La modifica del grado di certezza dell'evento verso il remoto o il probabile implica In cancellazione anche graduale dal conto d'ordine.

Difatti, l'evento o non merita più indicazione o, essendo accolto tra i Fondi rischi, deve essere eliminato dai conti d'ordine per evitare duplicazioni.

La terza condizione di iscrivibilità richiede di quantificare la passività ed il costo che essa misura.

Lo IASB fornisce alcune indicazioni pratiche sulla misurazione della passivata potenziale, in particolare:

- **la valutazione deve tener conto delle probabilità di successo della controparte;**
- **la definizione dell'accantonamento deve considerare anche il valore del denaro nel tempo;**
- **l'ammontare richiesto dalla controparte non è vincolante rispetto alla scelta dell'accantonamento da effettuare**.

Sotto il profilo strettamente applicativo, i più recenti sviluppi in sede di indicazioni internazionali propongono una soluzione di quantificazione che soddisfa contemporaneamente le prime due esigenze.

La normativa italiana sul bilancio d'esercizio prevede:

- nel conto economico una voce specifica per **gli accantonamenti per rischi nel conto economico, voce B12)**, che accoglie, infatti, gli accantonamenti **a fronte di perdite o costi futuri caratterizzati da incertezze sia nel loro verificarsi sia nella loro entità** (posta diversa da quella destinata ad accogliere gli accantonamenti per i Fondi spese B13);
- nello stato patrimoniale una voce distinta denominata **fondi per rischi ed oneri**.

Dal punto di vista dell'informazione reddituale, il problema che può porsi è se alcune tipologie particolari di accantonamenti possano piuttosto considerarsi come componenti straordinari.
La natura dell'accantonamento dipenderà, infatti, dalla natura dell'evento sottostante e non sembra legata all'esistenza del lodo e della sua impugnazione. L'accantonamento sarà ordinario o meno a seconda che la controversia ria sorta nell'ordinario o nello straordinario svolgimento dell'attività aziendale.
Il livello di approfondimento ed il contenuto delle informazioni da fornire negli strumenti o corredo del bilancio, ovviamente dipendono dal grado di probabilità associata all'evento.
Nel **caso di remota possibilità di soccombenza in appello**, **nulla va registrato negli schemi contabili di bilancio o indicato in nota integrativa**.
Qualora, invece, **la soccombenza in appello appaia possibile**, **nulla va registrato negli schemi di bilancio, ma la nota integrativa deve fornire un'informazione utile affinché il lettore possa avere i chiarimenti essenziali per la comprensione della situazione e valutare gli eventuali riflessi sul bilancio e sull'andamento dell'impresa**.
Secondo lo IASB le informazioni da fornire riguardano:

- **l'importo del credito risultante dal giudizio positivo;**
- **una breve descrizione dell'evento;**
- **una stima dei possibili effetti finanziari della soccombenza. definendone importo e tempi;**
- **le possibili azioni in caso di soccombenza**.

Nell'ipotesi di impiego dei conti d'ordine è inoltre opportuno indicare in nota integrativa anche il metodo di calcolo adottato.
Se, infine, **la soccombenza in appello appare probabile o addirittura certa**, **lo stato patrimoniale e il conto economico accolgono, rispettivamente, il fondo rischi e l'accantonamento, mentre la nota integrativa, in linea con le indicazioni fomite dallo IASB, dovrebbe indicare:**

- **l'importo del credito risultante dal giudizio positivo;**
- **una breve descrizione dell'evento, specificando i possibili tempi dell'esborso;**
- **i motivi della iscrizione, richiamando i pareri ed i nominativi degli esperti e le ipotesi poste alla base delle opinioni espresse;**
- **le possibili azioni in caso di soccombenza;**
- **l'illustrazione a partire dal secondo anno, in ipotesi di permanenza del fondo, delle variazioni intercorse nell'anno.**

Dal momento che l'accantonamento per appello contro il lodo non è deducibile, tale circostanza genera una **differenza temporanea tra reddito civilistico e reddito imponibile**, che si risolve in un aggravio di imposte a carico dell'esercizio in chiusura ed un corrispondente vantaggio per l'esercizio nel quale avverrà il probabile pagamento della passività potenziale. Difatti, in quell'esercizio l'uscita necessaria a pagare la passività, mentre rappresenterà, sotto il profilo civilistico e contabile, una elementare riduzione di una passività potenziale, ai fini tributari comporterà la misurazione di un costo pienamente deducibile.

2 MICROIMPRESE E OIC ADOPTER - SENTENZE E LODI ARBITRALI - L'INTERPRETAZIONE FORNITA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (LE MASSIME E I CASI RISOLTI)

2.1 L'IMPUTAZIONE FISCALE DEI COMPONENTI POSITIVI DI REDDTO (INDENNIZZO PER RISCARCIMENTO DANNI E LA SOPRAVVENIENZA ATTIVA) SECONDO IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA - SENTENZE NON DEFINITIVE (CONSULENZA GIURIDICA - RISPOSTA N. 9 DEL 04 AGOSTO 2020 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE)

Avvicinandosi la chiusura dell'esercizio, **torna all'esame delle imprese la corretta applicazione del principio di competenza, da declinare contabilmente e fiscalmente.**

Tra le situazioni che sono spesso fonte di incertezza, c'è **la corretta individuazione del periodo d'imposta in cui imputare i ricavi e i costi relativi a sentenze emesse in fasi intermedie del giudizio, e quindi ancora impugnabili e non passate in giudicato.**

Con la **risposta n. 9 del 04 agosto 2020 l'Agenzia delle Entrate** ha fornito chiarimenti sui criteri di imputazione dei **componenti positivi di reddito relativi a sentenze e lodo arbitrale con riferimento alle MICROIMPRESE di cui all'articolo 2435 ter del codice civile ed ai soggetti OIC**

ADOPTER che non adottano i principi contabili internazionali **IFRS** **"International Financial Reporting Standards"**, seppur diversi dalle menzionate **MICROIMPRESE**.

Per quanto riguarda le MICROIMPRESE, l'Agenzia ha ritenuto che il corretto periodo d'imposta in cui far concorrere i componenti di reddito positivi derivanti da una sentenza favorevole corrisponda al periodo d'imposta in cui il provvedimento del giudice venga a giuridica esistenza.

Il sorgere del diritto all'indennizzo previsto nella sentenza determina il momento di imputazione fiscale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 109 del TUIR (fermo restando la sussistenza dell'ulteriore requisito della determinabilità).

Non incide sul momento in cui deve avvenire l'imputazione fiscale né il passaggio in giudicato della sentenza né, tanto meno, l'iter del contenzioso stesso, poiché, qualora la decisione fosse modificata nei successivi gradi di giudizio, si realizzerebbe una sopravvenienza passiva, che concorre alla formazione del reddito, ai sensi dell'articolo 101 del TUIR.

Le medesime considerazioni devono intendersi riferibili ai componenti positivi di reddito relativi alla sottoscrizione di un lodo arbitrale (fermo restando la sussistenza dell'ulteriore requisito della determinabilità). L'indennizzo stabilito con lodo arbitrale, indipendentemente dal trattamento contabile, dunque, rappresenta un provento fiscalmente rilevante ai fini del reddito di impresa relativo all'anno d'imposta in cui il lodo è sottoscritto, ai sensi dell'articolo 109 comma 3, del TUIR, suscettibile di essere rettificato nel caso in cui eventi giuridici successivi non confermassero l'entità dell'indennizzo riconosciuto nel lodo.

Questi principi si applicano, però, soltanto alle microimprese (ex articolo 2435-ter del Codice civile), per le quali continuano a valere i requisiti di certezza ed oggettiva determinabilità dell'articolo 109 del Tuir.

Per quanto invece concerne i soggetti IAS e OIC ADOPTER, diversi dalle micro-imprese, la citata consulenza giuridica conferma che **occorre individuare il periodo d'imputazione fiscale solo sulla scorta della corretta applicazione dei principi contabili di riferimento**.

Quindi per chi applica i principi contabili nazionali valgono dunque le regole dell'OIC 15[14] e dell'OIC 19[15], secondo cui i crediti e i debiti sono iscritti in bilancio quando sorge l'obbligazione di pagamento, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali.

[14] **OIC 15** "I crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi ad esempio, per operazioni di finanziamento) sono iscrivibili in bilancio se sussiste titolo di credito e cioè se essi rappresentano effettivamente un'obbligazione di terzi verso la società"

[15] **OIC 19** "I debiti di finanziamento e quelli che si originano per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibili in bilancio quando sorge l'obbligazione della società al pagamento verso la controparte, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali"

Non sarebbe quindi richiesta l'immodificabilità dell'obbligazione sorta, per cui i crediti e debiti sono iscritti anche se derivanti da sentenze non passate in giudicato.

Occorre pertanto effettuare una stima di questi costi alla fine di ciascun esercizio in cui il contenzioso è in essere, sulla base di un'adeguata conoscenza delle situazioni specifiche, dell'esperienza passata e di ogni altro elemento utile, inclusi i pareri di esperti, che permetta di tenere in adeguato conto il prevedibile evolversi del contenzioso.

Uno spiraglio dal Codice

Sulla base di questi principi, l'Agenzia delle Entrate conclude che, anche per i soggetti che applicano la derivazione rafforzata, i proventi derivanti da risarcimenti vanno generalmente tassati nell'esercizio in cui è depositata la sentenza, a nulla rilevando che questa possa essere impugnata in un successivo grado di giudizio. Ma tale conclusione non tiene in debita considerazione il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e quello della prudenza, applicabili anche ai soggetti OIC, secondo l'articolo 2423-bis del Codice.

Considerando anche questi aspetti e non solo quelli giuridico-formali relativi alla pubblicazione della sentenza, **si ritiene che in bilancio possano non essere iscritti i ricavi derivanti da un risarcimento, qualora il diritto a percepire lo stesso emerga da una sentenza non passata in giudicato e vi sia, al contempo, il fondato rischio (adeguatamente motivato) di un esito finale sfavorevole della controversi**a. Scelta che comporta, tuttavia, l'assunzione del rischio, da parte dell'imprenditore, di una contestazione in sede di verifica.

2.2 - LA SOPRAVVENIENZA ATTIVA DERIVANTE DA SENTENZA: LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRES ED IRAP (RISPOSTA A INTERPELLO 21/03/2023, N. 264)

Nel caso in cui dalla sentenza scaturisca un componente positivo di natura reddituale, la rilevazione nel conto economico deve avvenire nell'esercizio in cui il provvedimento giudiziale viene a giuridica esistenza, indipendentemente dall'eventuale passaggio in giudicato o, più in generale, indipendentemente dall'iter del contenzioso in atto.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la **risposta a interpello n. 264 del 21 marzo 2023**, con cui è stato evidenziato che ai fini della rilevazione contabile del componente non è richiesto che l'obbligazione sorta assuma le caratteristiche dell'immodificabilità indicando la linea da seguire, ai fini della determinazione della base imponibile IRES ed IRAP, della sopravvenienza attiva derivante da una sentenza.

Già con la risposta ad istanza di Consulenza giuridica n. 9 del 4 agosto 2020, l'Amministrazione finanziaria ha avuto modo di affrontare in maniera sistematica il tema dell'individuazione dell'esercizio di competenza dei componenti positivi di reddito derivanti da sentenze o lodi arbitrali favorevoli, analizzando la problematica sia con riferimento ai soggetti che rientrano nella nozione di ''micro imprese'', che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435 ter del c.c., sia con riferimento ai soggetti diversi dalle micro imprese che redigono il bilancio in conformità alle regole del codice civile.

Con specifico riferimento a questi ultimi soggetti che redigono il bilancio in conformità ai principi contabili nazionali in ossequio all'ormai noto ''principio di derivazione rafforzata'', di cui all'articolo 83 del TUIR il citato documento di prassi ricorda che valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli del TUIR, i criteri di ''qualificazione'', ''imputazione temporale'' e ''classificazione'' in bilancio previsti dai principi contabili.

Per tali soggetti, non essendo più applicabili, in materia di competenza fiscale, i criteri giuridico formali fissati dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, è necessario, dunque, individuare il periodo d'imputazione fiscale sulla base dei criteri fissati dai principi contabili nazionali.

Come, infatti, già chiarito **con riguardo ai soggetti IAS adopter con la circolare n. 7/E del 28 febbraio 2011, la rilevanza fiscale del dato contabile ha come presupposto imprescindibile il corretto inquadramento della fattispecie da un punto di vista civilistico contabile**.

Al riguardo, la citata Consulenza rinvia, in primis, al paragrafo 30 dell'OIC 15, in base al quale «i crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibili in bilancio se sussiste ''titolo'' al credito, e cioè se essi rappresentano effettivamente un'obbligazione di terzi verso la società, e poi specularmente al paragrafo 39 dell'OIC 19, secondo cui i debiti che si originano per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibili in bilancio quando sorge l'obbligazione della società al pagamento verso la controparte, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali.

Come evidenziato nel documento di prassi, in nessuna delle regole contabili menzionate viene richiesta, ai fini della rilevazione del componente, l'immodificabilità dell'obbligazione sorta.

Inoltre, viene richiamato **l'OIC 31[16], in materia di ''Fondi rischi per cause in corso''** che, al paragrafo 12, fa espresso riferimento alle situazioni in cui la società si trova coinvolta in controversie giudiziarie, o più in generale in situazioni di contenzioso, in qualità di soggetto passivo.

In tali casi, ove un esito sfavorevole del contenzioso sia ritenuto probabile, il principio contabile suggerisce di procedere, alla fine di ciascun esercizio in cui il contenzioso è in essere, ad una stima dei ''costi ed oneri per risarcimenti giudiziali o transattivi delle liti in corso che permetta di tenere in adeguato conto il prevedibile evolversi del contenzioso.

Come rilevato nelle conclusioni della citata Consulenza, dal complesso delle indicazioni contenute nei principi contabili richiamati si evince come, in linea di principio, nelle fattispecie riconducibili a procedimenti contenziosi, la rilevazione in bilancio del componente positivo debba avvenire nell'esercizio in cui sorge il relativo diritto, che rappresenti effettivamente un'obbligazione di terzi verso la società. Di conseguenza, nel caso in cui dalla sentenza scaturisca un componente positivo di natura reddituale, la rilevazione nel conto economico deve avvenire nell'esercizio in cui il provvedimento giudiziale viene a giuridica esistenza, indipendentemente dall'eventuale passaggio in giudicato o, più in generale, indipendentemente dall'iter del contenzioso in atto. Come sopra ricordato, infatti, ai fini della rilevazione contabile del componente non è richiesto che l'obbligazione sorta assuma le caratteristiche dell'immodificabilità.

Inoltre, **con specifico riferimento ad un lodo arbitrale ICC, con la risposta all'interpello n. 119 del 2018, l'Amministrazione finanziaria ha individuato, in sostanza, la corretta imputazione temporale dei componenti positivi da esso derivanti con rilevanza anche fiscale, trattandosi di soggetto OIC adopter nell'esercizio in cui il lodo risulti ''definitivo'' e ''vincolante'' tra le parti, in base alle regole di arbitrato della Camera di Commercio internazionale**.

Come previsto, infatti, dall'articolo 35, comma 6, del Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio internazionale il lodo è vincolante per le parti.

La sottoposizione della controversia al Regolamento comporta per le parti l'impegno a dare prontamente esecuzione al lodo e la presunzione che esse abbiano rinunciato a tutti i mezzi di impugnazione cui possono validamente rinunciare.

[16] **OIC 31 - FONDI RISCHI PER CAUSE IN CORSO**
"Per i costi derivanti da contenziosi va anche tenuto presente il paragrafo 12 degli esempi contenuti nell'OIC 31, il quale in materia di ''Fondi rischi per cause in corso'' chiarisce che quando la società si trova coinvolta, in qualità di soggetto passivo, in controversie giudiziarie e/o in situazioni di contenzioso ed è ritenuto probabile un esito sfavorevole, allora è ragionevole prevedere che si debbano sostenere costi ed oneri per risarcimenti giudiziali o transattivi delle liti in corso".

La stessa Corte di Cassazione, con sentenza n. 10981 del 13 maggio 2009, nel riaffermare ancora una volta il principio ormai consolidato nel nostro ordinamento tributario dell'inderogabilità delle regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi, ha fornito altresì un'importante precisazione, e cioè che l'applicazione di detto principio non ''implica di per sé la conseguenza, parimenti vietata, della doppia imposizione, che è evitabile dal contribuente con la richiesta di restituzione della maggior imposta, la quale è proponibile, nei limiti ordinari della prescrizione ex art. 2935 c.c., a far data dal formarsi del giudicato sulla legittimità del recupero dei costi in relazione alla annualità non di competenza.

In sostanza, in tutti quei casi in cui un componente negativo, la cui deduzione operata dal contribuente sia stata disconosciuta dall'ufficio, non sarebbe più deducibile nel periodo d'imposta di effettiva competenza perché il contribuente è decaduto dalla possibilità di emendare a proprio favore la dichiarazione già presentata, o perché sono decaduti i termini per presentare istanza di rimborso della maggiore imposta versata occorre evitare, secondo la Corte di Cassazione, definitivi disconoscimenti dei costi sostenuti o la duplicazione di tassazione dei ricavi, con violazione del principio costituzionale della capacità contributiva.

È quindi coerente con i principi generali insiti nell'ordinamento tributario affermare che l'applicazione dell'inderogabilità del principio di imputazione temporale dei componenti positivi non implichi, in ogni caso, la conseguenza della mancata tassazione al momento dell'emersione, pur tardiva, in bilancio, ma ne contempli l'assoggettamento ad imposizione peraltro ''fisiologico'', in ossequio al principio di derivazione nell'esercizio di rilevazione contabile.

Inoltre, è stato evidenziato che l'articolo 24 decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce che le disposizioni dallo stesso introdotte si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID19'' e successive modifiche.

Al riguardo, la circolare 25/E del 20 agosto 2020, nel premettere che la citata Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020 è stata modificata da successive comunicazioni, ha chiarito che la disposizione agevolativa di cui all'articolo 24 non si sostanzia in un mero differimento dei versamenti dovuti ai fini IRAP (per il saldo relativo al periodo d'imposta 2019 e per la prima rata

dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta 2020), ma in un vero e proprio ''contributo'' che implica l'esclusione dai relativi versamenti.

L'agevolazione può essere fruita nei limiti individuati dal paragrafo 3.1. della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e precisamente entro l'importo massimo di euro 800 000 EUR per singola impresa.

3 - CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Come osservato nei capitoli che precedono, la distinzione tra arbitrato rituale ed irrituale appare di limitato ausilio ai fini dell'interpretazione economica del fenomeno. Infatti, la maggiore efficacia del lodo rituale non assicura da sola l'esecutività e l'incasso (il pagamento), risultando invece decisivi altri elementi che assicurino certezza al credito (debito).

Nel **caso di lodi attivi il riconoscimento contabile e l'iscrivibilità di un credito probabile risulterà subordinata solo alla determinazione del connesso valore di realizzo, rappresentato dall'importo che si prevede ragionevolmente di incassare.**

Nel caso di un lodo incassato o di un credito ragionevolmente certo, le somme incassate o che presumibilmente saranno incassate rappresentino per la società beneficiaria un componente positivo di reddito di competenza dell'esercizio e classificabile, in base agli ORIENTAMENTI PROFESSIONALI INTERNAZIONALI ED AI PRINCIPI NAZIONALI, come componente ordinario.

La contabilizzazione dell'eventuale impugnazione di un lodo attivo richiede quindi la valutazione del grado di probabilità e l'accertamento che l'obbligazione derivi dal passato.

Gli eventi possibili vengono rappresentati nei conti d'ordine che recepiscono le fattispecie pre-reddituali; per gli eventi remoti non è necessaria alcuna rilevazione e/o "*disclosure*", mentre per quelli probabili pare necessario il ricorso al fondo rischi.

In seguito all'introduzione del "principio di derivazione rafforzata", nella determinazione del reddito d'impresa realizzato dalle società tenute alla redazione del bilancio secondo le norme riportate negli articoli 2423 e seguenti del codice civile, sono stati particolarmente valorizzati i "PRINCIPI CONTABILI" emanati da appositi "organismi": "OIC." – Organismo Italiano di Contabilità; "IAS" - International Accounting Standards – Principi contabili internazionali.

Tutto ciò al fine di rendere sempre più omogenei i valori utilizzati nella formazione del "reddito d'impresa" da assoggettare a tassazione rispetto a quelli riportati nel bilancio d'esercizio.

Il rispetto dei "principi contabili" costituisce, pertanto, un obbligo che incombe ai redattori dei bilanci, ma lo stesso obbligo incombe in capo agli uffici accertatori ove si volesse contestare la correttezza degli imponibili dichiarati.

Alla regola appena enunciata non sfugge, ovviamente, **L'INDENNIZZO SANCITO DAL LODO ARBITRALE**, per cui la sua esecuzione ed il suo recepimento da parte delle società di capitali richiede, sia sotto l'aspetto contabile che tributario, l'intervento di una figura professionale specializzata che possa indicare la sua corretta rappresentazione nelle poste del bilancio d'esercizio e nelle dichiarazioni dei redditi.

In fede

Cagliari, lì 25 marzo 2025 Dott. Alessandro Balletto

Fonti normative - giurisprudenza - dottrina:

1) LODO ARBITRALE E PRINCIPI CONTABILI

1.1 L'ISCRIVIBILITÀ DEI LODI ARBITRALI IN BILANCIO

1.2 LE TIPOLOGIE DI ARBITRATO (RITUALE E IRRITUALE)

1.3 IL LODO ATTIVO (CREDITO E RICAVO) E LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO: LA QUALIFICAZIONE E LA CLASSIFICAZIONE

1.4 IL LODO PASSIVO (DEBITO E COSTO) E LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO: LA QUALIFICAZIONE E LA CLASSIFICAZIONE

Fonte: Articolo pubblicato su Contabilità e Bilanci, da Raffaele Marcello e Giulio D'agostino (Colleghi)
https://www.raffaelemarcello.it/media/pdf/spese-arbitrati.pdf

2) MICROIMPRESE E OIC ADOPTER - SENTENZE E LODI ARBITRALI - L'INTERPRETAZIONE FORNITA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (LE MASSIME E I CASI RISOLTI)

2.1 - L'IMPUTAZIONE FISCALE DELL'INDENNIZZO PER RISCARCIMENTO DANNI E DELLA SOPRAVVENIENZA ATTIVA SECONDO IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA

2.2 - LA SOPRAVVENIENZA ATTIVA DERIVANTE DA SENTENZA: LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRES ED IRAP

RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 9 DEL 04 AGOSTO 2020
RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE A INTERPELLO n. 264 del 21/03/2023

Fonte: Dario Deotto, articolo di commento su EDOTTO
https://www.edotto.com/articolo/agenzia-su-imputazione-risarcimenti-danni-relativi-a-sentenze-e-lodi-arbitrali

Fonte: Articolo pubblicato su FiscoOggi
https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/microimprese-e-oic-adopter-imputazione-fiscale-dell'indennizzo

Fonte IPSOA, articolo
https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/03/22/sopravvenienza-attiva-derivante-sentenza-determinazione-base-imponibile-ires-irap

Fonte: Guida alla Contabilità & Bilancio / Il Sole 24 Ore Numero 10 / ottobre 2020 1,
https://www.rescignocarrara.it/sites/default/files/field/pdf/GC%26B%20Il%20Sole%2024%20ore%2010_2020.pdf

La tassazione del procedimento arbitrale e del lodo arbitrale – Relazione del Dott. Andrea Dore

Ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Cagliari nel novembre del 1968 con la votazione di 110/110 e lode discutendo la tesi di laurea in Tecnica Industriale e Commerciale.
Subito dopo la Laurea ha iniziato la pratica professionale di Dottore Commercialista nel prestigioso Studio del Dr. Andrea Borghesan, attualmente nella forma giuridica di società tra professionisti.
Nell'ottobre del 1969 ha superato l'esame di stato ed è stato iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Cagliari e da tale epoca svolge la predetta attività singolarmente o quale componente anziano dello Studio Associato del Dr. Andrea Borghesan che ha annoverato e tuttora annovera tra la propria clientela importanti realtà imprenditoriali della Regione Sardegna e della Penisola.
Revisore Ufficiale dei Conti a partire dal 30.06.1975, è attualmente Revisore Contabile.
Ha ricoperto la carica di Revisore di Enti Pubblici (Camera di Commercio di Cagliari); di Associazioni (Associazione degli Industriali della Provincia di Cagliari) e di società di capitali (SFIRS – S.p.A. - Società Finanziaria della Regione Autonoma della Sardegna, BANCO DI SARDEGNA – S.p.A.) e della Società SOGAER – S.p.A. che gestisce lo scalo aeroportuale di Cagliari. Ha inoltre ricoperto il ruolo di sub commissario dell'Agenzia speciale Centro Servizi della Camera di Commercio di Cagliari.
Si occupa prevalentemente di problematiche in materia societaria, fiscale, contabile e finanziaria e dei correlativi adempimenti.
È iscritto nell'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Cagliari e gli sono stati conferiti incarichi concernenti valutazioni di complessi aziendali di rilevanti dimensioni (Azienda Regionale Trasporti; Teatro Lirico di Cagliari).
Ha svolto l'attività di Curatore fallimentare, di Commissario e di Liquidatore giudiziale di importanti procedure aperte nanti il Tribunale fallimentare di Cagliari.
Ha svolto e tuttora svolge attività di Consulente tecnico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari nonché di Perito del Tribunale Penale di Cagliari e dell'Ufficio dei Giudici delle Indagini Preliminari del Tribunale di Cagliari. È iscritto nella Sezione Esperti in materia di Gestione Aziendale dell'Albo degli Amministratori Giudiziari del Ministero di Giustizia ed ha svolto numerosi incarichi di amministratore di beni sequestrati con specifica competenza nelle correlative problematiche anche riferite a compendi aziendali di rilevanti dimensioni.

Giornalista pubblicista, ha collaborato per oltre dieci anni con un quotidiano con numerosi articoli di opinione e con una rubrica fissa in materia fiscale. Ha parimenti collaborato con l'Associazione degli Industriali della Provincia di Cagliari nelle pubblicazioni della stessa.
Negli anni accademici dal 1997 al 2011 ha ottenuto dall'Università degli Studi di Cagliari l'incarico di docente a contratto nella sede di Oristano nel corso di Laurea "Economia ed Amministrazione delle Imprese" e successivamente nel corso di Laurea "Economia e Gestione dei Servizi Turistici" nella materia "Diritto Tributario".
Ha partecipato in qualità di Docente in materia di Diritto Tributario a quattro Master organizzati dalla Facoltà di Economia e Commercio di Cagliari.
Ha un'ottima conoscenza della lingua francese ed una conoscenza scolastica della lingua tedesca.
Ha ricoperto, a partire dal luglio del 1990, la carica di Console Onorario della Repubblica Francese a Cagliari, cessando dall'incarico nel 2016 per compiuti limiti di età.
È stato insignito di numerose onorificenze dalla Repubblica Francese fra cui quella di "Officier de la Legion d'Honneur". Con decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 27.12.2006 gli è stata conferita l'Onorificenza di Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e il 2.6.2013 gli è stata conferita l'Onorificenza di Grand Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Seminario di Alta Formazione sull'arbitrato

LA TASSAZIONE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE E DEL LODO ARBITRALE

Premesso che non mi soffermerò sul concetto di convenzione arbitrale e sulle relative implicazioni che saranno oggetto di esame da parte di altri relatori, limitandomi sul punto a evidenziare che trattasi di un contratto avente quale elemento essenziale la manifestazione di volontà di devolvere a arbitri la soluzione di una o più controversie.

L'argomento assegnatomi "La tassazione del procedimento arbitrale e del lodo" induce ad una breve riflessione sull'attuale stato della legislazione fiscale che vive, in questo momento, una situazione di estrema volatilità e incertezza in particolare per quanto riguarda le imposte dirette.

L'eterno divenire della normativa e le conseguenti incertezze interpretative non hanno peraltro diretti riflessi relativamente alle problematiche oggetto del presente intervento, pur dovendo rilevare che la laconicità delle disposizioni di Legge deve necessariamente trovare chiarimento nelle pronunzie relative al contenzioso che può determinarsi.

I due tributi che hanno riflesso diretto sulla tassazione del procedimento arbitrale e del lodo e cioè l'imposta di registro e l'imposta di bollo sono disciplinati da provvedimenti legislativi datati (l'imposta di registro dal DPR n. 131 del 1986 e l'imposta di bollo dal DPR n. 642 del 1972). In tale anno, come noto, è stata emanata anche la normativa dell'IVA che, a partire dal 1 gennaio 1973, ha sostituito la principale imposta sui consumi e cioè l'imposta generale sulle entrate oggetto di continue critiche per il distorsivo effetto a cascata che aveva incidenza su ciascuna fase del processo produttivo a differenza della neutralità dell'IVA che va ad incidere sul consumatore finale.

Ho prima accennato alla rilevanza ai fini dell'argomento assegnatomi dei due tributi di cui riporto una sintesi per la loro implicazione sulle procedure oggetto del seminario.

IMPOSTA DI BOLLO (DPR del 26/10/72 n. 642)

Tale tributo ha per oggetto l'aspetto formale dell'atto o documento nel quale sono contenuti il negozio giuridico o l'altro atto civile, commerciale, giudiziale e stragiudiziale. In sostanza il

suddetto tributo ha per oggetto il documento contenente il negozio giuridico o gli altri atti di cui sopra.

Trova applicazione sugli atti, documenti e registri indicati nella tariffa allegata al decreto ed è dovuta alternativamente sin dall'origine (da applicare prima della sottoscrizione dell'atto e cioè al momento della formazione del documento) ovvero solo in caso d'uso.

Il DPR n. 642/1972 contempla anche atti totalmente esenti dal tributo che sono indicati nell'allegato B della tariffa acclusa al DPR.

L'imposta è dovuta in misura fissa (€ 16,00 per ciascun foglio di 4 facciate).

Viene assolta principalmente mediante contrassegni (marche) che devono essere applicati anteriormente alla sottoscrizione dell'atto e che vanno annullati mediante specifiche modalità.

Va evidenziato che gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere atti non in regola con il tributo ma devono trasmetterli prontamente all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.

Sono atti la nomina del Consulente Tecnico d'ufficio, la relazione dello stesso, i verbali di escursione di testi.

IMPOSTA DI REGISTRO (DPR del 26/04/1986 n. 131)

Ha quale oggetto il negozio giuridico e incide in genere sul mero contributo patrimoniale dell'atto e la sua funzione economica.

È volta a documentare i rapporti giuridici con i relativi supporti documentali che vengono conservati negli archivi dell'Agenzia delle Entrate conferendo agli stessi data certa opponibile ai terzi.

Trova applicazione sugli atti soggetti a registrazione e anche a quelli presentati volontariamente alla registrazione.

La capacità contributiva su cui si basa l'imposta è costituita dal contenuto patrimoniale degli atti soggetti a registro.

I presupposti del tributo possono sintetizzarsi come segue:

<u>Presupposti soggettivi</u>

Il tributo è solidalmente a carico:

- del Notaio che stipula l'atto;
- delle parti contraenti;
- del Pubblico Ufficiale che interviene nell'atto.

<u>Presupposto oggettivo</u>

Sono oggetto del tributo:

- gli atti scritti a contenuto patrimoniale formati nel territorio dello Stato;

- i contratti verbali aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili, aziende e gli affitti di tali beni;
- i contratti formati all'Estero ma che concernono immobili o aziende che si trovano in Italia.

Distinzione degli atti

Ai fini della registrazione gli atti si distinguono i tre categorie:

- soggetti alla registrazione in termine fisso indicati nella parte prima della tariffa allegata al DPR disciplinante il tributo, da sottoporre a registrazione nei termini previsti decorrenti dalla stipula dell'atto;
- soggetti alla registrazione in caso d'uso indicati nella parte seconda della tariffa allegata al DPR disciplinante il tributo; la formalità è da effettuare al momento del deposito dell'atto nelle cancellerie giudiziarie o presso la pubblica autorità competente;
- non soggetti alla registrazione e sono quelli indicati nella tabella allegata al DPR disciplinante il tributo.

È inoltre contemplata la registrazione d'ufficio che è richiesta dai Pubblici Ufficiali che rinvengono atti per i quali non è stato rispettato l'obbligo della registrazione.

Va evidenziato, in quanto interessa le problematiche in esame, che per l'arbitrato l'imposta di registro rileva esclusivamente per la convenzione arbitrale e per il lodo e non per i singoli atti della procedura.

Base imponibile e aliquota

L'imposta può essere in misura fissa ovvero in misura variabile (le correlative aliquote sono indicate nella tariffa allegata al DPR 131/1986).

Esaurita l'accennata premessa i risvolti concreti ai fini che interessano possono riassumersi come segue.

CONVENZIONI ARBITRALI

Imposta di bollo

Varia tra compromesso e clausola compromissoria.

Per il compromesso è dovuta sin dall'origine (in caso d'uso se formata all'estero).

Per la clausola compromissoria il tributo segue l'atto in cui è inserita.

Imposta di registro

È dovuta in misura fissa.

Se l'atto è contenuto in scrittura privata autenticata o in atto pubblico è dovuta in termine fisso. Se l'atto è contenuto in scrittura privata formata per corrispondenza o all'estero è dovuta in caso d'uso.

Atti del procedimento arbitrale

- rilevano ai fini dell'imposta di bollo;
- non rilevano ai fini dell'imposta di registro;
- non trova applicazione il contributo unificato del processo civile;
- gli atti delle parti e i provvedimenti arbitrali sono soggetti all'imposta di bollo;
- sono escluse dall'imposta le copie per il collegio arbitrale e i documenti depositati dalle parti non sono atti e non sono soggetti all'imposta di bollo.
- gli atti soggetti a bollo possono essere prodotti anche se non regolarmente bollati e gli arbitri non possono rifiutarne la produzione ma, come detto, vanno trasmessi all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni per la regolarizzazione;
- sono atti la nomina del CTU da parte degli arbitri, la relazione del CTU e i verbali di escursione dei testi;
- va applicata separatamente per la procura alle liti.

LODO

Rileva ai fini dei due tributi bollo e registro. Per la registrazione oggetto della stessa è il decreto che dichiara esecutivo il lodo.

Le aliquote sono: 1% per l'accertamento dei diritti a carattere patrimoniale; 3% per la condanna al pagamento di somme.

Il tributo è dovuto in modo solidale.

Il lodo non omologato non è soggetto ad imposizione mentre il lodo è sempre soggetto all'imposta di bollo.

ARBITRATI IRRITUALI

Non vengono trattati in modo esplicito dalle disposizioni che regolano i due tributi e pertanto sussistono incertezze in particolare ai fini dell'imposta di registro.

Stante la natura negoziale, con riferimento alle imposte di bollo e di registro, trovano applicazione le regole proprie del negozio in cui si sostanzia la decisione arbitrale.

Il regime fiscale ai fini dell'imposta di bollo degli atti del procedimento è lo stesso dell'arbitrato rituale.

Per l'imposta di registro se il lodo irrituale ha contenuto patrimoniale è dovuta nell'immediato mentre per il lodo a contenuto non patrimoniale l'imposta di registro è dovuta solo in caso d'uso.

Essendo il lodo irrituale un atto negoziale è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine.

La risoluzione n. 89/E 2016 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'assolvimento dell'imposta di bollo sugli atti e documenti del procedimento arbitrale grava sulle parti (imprese o privati) che formano i documenti e li presentano in via telematica alle Camere di Commercio. Pertanto, per tali documenti, l'imposta di bollo non potrà essere assolta dalle Camere di Commercio utilizzando l'autorizzazione al pagamento in modo virtuale ottenuto dalle stesse.

Va inoltre tenuto presente che non è obbligatorio chiedere l'esecutività del lodo (qualora le parti si accordino per darne esecuzione spontanea) e ciò sia ai fini della riservatezza (che non è possibile in caso di sentenza) ovvero per contenere le spese della procedura.

******

Di seguito si riportano talune massime risultanti da sentenze e ordinanze della Corte di Cassazione Sez. 5 che appaiono rilevanti sulla materia in esame (tassazione, lodo e arbitrato).

1. L'art. 37 del DPR n. 131/1986, laddove prevede che nel caso in cui il giudizio di impugnazione di un lodo arbitrale si è concluso con conciliazione giudiziale e la parte abbia diritto al rimborso, va interpretato nel senso che, a tal fine, rilevano solo le conciliazioni che definiscono il giudizio sul lodo a seguito dell'impugnazione dello stesso (sentenza n. 24099 del 12/11/2014);

2. Le sentenze di accertamento sono soggette a imposta proporzionale di registro e la base imponibile è determinata dall'oggetto della controversia. Pertanto, qualora l'accertamento è inserito nell'ambito di una procedura di sequestro conservativo promossa da un terzo, la base imponibile del tributo è costituita dalla cifra per cui è autorizzato il sequestro e non dall'intero valore del bene oggetto del sequestro (sentenza n. 7772 del 21/03/2008);

3. Qualora l'atto da registrare è una sentenza, per stabilire i criteri e i presupposti della tassazione, è necessario riferirsi al contenuto e agli effetti che emergono dalla stessa sentenza senza possibilità di utilizzare elementi estranei (sentenza n. 4601 del 26/02/2009);

4. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro sulla sentenza resa ex art. 549 del Codice Procedura Civile l'imposta proporzionale di registro va commisurata al valore del credito oggetto dell'accertamento nei limiti dell'importo del credito per cui si procede all'esecuzione (sentenza n. 15159 del 26/06/2009);

5. Qualora l'atto da registrare sia una sentenza o un lodo arbitrale, per stabilire presupposti e criteri di tassazione, occorre far riferimento ai contenuti e agli effetti che emergono dalla pronunzia senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei o a ricercare contenuti diversi da quelli su cui si è formato il giudizio.
   Pertanto qualora sia stato registrato un lodo arbitrale che abbia accertato un maggior valore dell'appalto rispetto al corrispettivo pattuito nel contratto, l'ufficio non potrà

calcolare l'imposta di registro sul valore complessivo dell'appalto ma potrà farlo sul maggior valore rilevato nel provvedimento arbitrale (sentenza n. 15918 del 20/07/2011);

6. L'imposta di registro è dovuta quale costo per la fruizione di un servizio pubblico dell'amministrazione della giustizia a nulla rilevando che il trasferimento di somme per effetto della collazione per imputazione sia esente dall'imposta sulle successioni (ordinanza n. 20818 del 06/09/2017);

7. Gli atti giudiziari di accertamento dei diritti a contenuto patrimoniale sono soggetti a imposta di registro in misura proporzionale (con aliquota dell'1% ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c della Tariffa parte prima allegata al DPR n. 131/1986) anche qualora si tratti di corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA non applicandosi, nella fattispecie, il principio di alternatività tra i due tributi di cui all'art. 40 del DPR n. 131/1986 (ordinanza n. 3459 del 11/02/2021).

Dalle diverse pronunzie di cui è stata riportata una breve sintesi emerge che l'imposta di registro è un'imposta "d'atto" e che per stabilire i presupposti ed i criteri di tassazione va valutato il contenuto e gli effetti dell'atto senza utilizzare elementi estranei.

In particolare, qualora il lodo arbitrale abbia accertato un maggior valore dell'appalto rispetto al corrispettivo stabilito nel contratto, l'imposta di registro sul lodo non va calcolata sul valore complessivo dell'appalto ma sul maggior valore stabilito nel lodo.

Dott. Andrea Dore

Lodo arbitrale e contenzioso tributario – relazione dell'Avv. Sara Garau

- *Ha conseguito il diploma di scuola superiore presso la Palmdale High School - California - U.S.A. - in data 15.06.1994, nonché il Diploma di maturità scientifica presso Liceo Scientifico "L.B. Alberti" Cagliari in data 01.07.1995;*
- *laureata in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Cagliari in data 30/03/2001 con tesi discussa in Diritto Penale;*
- *Master in discipline forensi – Università degli Studi di Cagliari nel 2001;*
- *Corso di orientamento specialistico sul processo amministrativo - Società Italiana degli Avvocati Amministrativisi, presso l'università Luiss Guido Carli di Roma, da Gennaio a Maggio 2003;*
- *iscritta all'Albo degli Avvocati del Consiglio dell'Ordine di Cagliari dal 06.12- Cultore della Materia presso la cattedra di Diritto Tributario della facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Cagliari, dal 2006 al 2017;*
- *Assegnista di ricerca – Contratto di ricerca in diritto Tributario - presso l' Università degli studi di Cagliari – Facoltà di Giurisprudenza, con assiduo svolgimento di attività didattica e di ricerca dal 2008 al 2014;*
- *Attività di docenza in "Diritto tributario" (sostanziale e processuale) presso Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Università degli studi di Cagliari, dal 2009;*
- *Dottorato di Ricerca Diritto dell'economia e dell'impresa – curriculum Diritto Tributario, presso Scuola di Dottorato – Università la Sapienza di Roma, 2014;*

- *iscritta nello speciale Registro degli Avvocati abilitati al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre Magistrature superiori dal 20.09.2019;*
- *esercita la professione di avvocato, con particolare riferimento alle materie riguardanti il Diritto Tributario (vertenze e consulenza in materia di tributi erariali, tributi locali, accertamento, riscossione) e il Diritto civile e societario (ivi compresa la consulenza societaria, consulenza aziende in crisi, consulenza e OdV MOG 231, consulenza/audit su sistemi di gestione norma UNI-ISO 37001 per la prevenzione della corruzione) , fornendo in dette materie consulenza, assistenza e difesa nei confronti di privati, aziende, Società ed Enti pubblici.*
- *più volte nominata dal Giudice Delegato del Tribunale di Cagliari per incarichi di consulenza, assistenza e difesa in procedimenti tributari riguardanti le curatele fallimentari;*
- *dalla sua costituzione, è membro della Camera Tributaria degli Avvocati di Cagliari e partecipa attivamente alle iniziative formative e di studio dell'l'U.N.C.A.T. (Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi);*
- *Lingue conosciute: italiano, inglese.*

LODO ARBITRALE E CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Indice:

I) Inquadramento generale.
II) Presupposti e criteri di tassazione del decreto di esecutività del lodo arbitrale nelle pronunce della giurisprudenza tributaria.

III) Alcune pronunce della giurisdizione tributaria sul corretto inquadramento dei costi e proventi conseguenti alle previsioni del lodo nelle pronunce della giurisprudenza tributaria.

I

Inquadramento generale

a) Il titolo dell'intervento che mi è stato assegnato è quello del LODO ARBITRALE E CONTENZIOSO TRIBUTARIO (e, dunque, delle eventuali criticità tributare connesse all'arbitrato che possono sfociare in un contenzioso) tema che cercherò di trattare attendendomi strettamente al relativo tema (anche per evitare sovrapposizioni con le relazioni che mi hanno preceduto aventi per oggetto i principi contabili e la tassazione del lodo arbitrale) e limitando l'indagine al diritto domestico.

Ebbene, se l'obiettivo dell'iniziativa di questo seminario si pone nel solco di quello, più generale, dell'auspicata diffusione della cultura dell'arbitrato e, tramite questa diffusione, anche dell'auspicato superamento della ritrosia all'utilizzo dello strumento che ancora si registra da parte degli utenti tutti della Giustizia, allora appare utile a questo fine anche una panoramica sul tema del contenzioso tributario in materia di imposizione del lodo arbitrale: ciò per cogliere in prospettiva *construens* degli spunti per un impiego quanto più possibile corretto del procedimento arbitrale, e per consentire alle Parti che se ne avvalgono una valutazione complessiva dei relativi costi e

benefici (per, possibilmente, prevenire che dalla decisione arbitrale scaturiscano conseguenze in capo alle Parti che non abbiano formato oggetto di valutazione anticipata).

A tal fine ritengo metodologicamente necessarie due premesse:

- la prima premessa è che il giudizio tributario è un giudizio c.d. impugnatorio e, dunque presuppone intanto l'esistenza di una atto avverso il quale il contribuente possa proporre ricorso ex art. 19 D.Lgs. n. 546/1992; quindi, per quanto di interesse, è necessaria l'adozione da parte dall'ente impositore di un atto di accertamento, di liquidazione (o di riscossione) che porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria;

- la seconda è che - come meglio si avrà modo di illustrare nel proseguo - l'atto di liquidazione della imposta che qui interessa ha per oggetto (diretto) il provvedimento che dichiara esecutivo il lodo arbitrale, e, al contempo, ha quale oggetto mediato (tramite il predetto provvedimento), il lodo arbitrale stesso.

b) Dalla prima premessa sopra posta (e, cioè dal fatto che il contenzioso tributario non può essere incardinato in assenza di un atto impugnabile) discende che poiché spesso le Parti che ricorrono all'arbitrato scelgono (in caso di reciproca soddisfazione per la soluzione) di non depositare il lodo e darvi spontanea esecuzione anche per evitare la relativa imposizione fiscale (il lodo non omologato non è un atto soggetto ad imposizione), i casi di registrazione del lodo sono abbastanza marginali e la relativa casistica di contenzioso è, per conseguenza, quindi limitata.

Non a caso in un'opera di A. FANTOZZI – G. TINELLI (*Il regime tributario del processo civile,* Torino, 1994, A. FANTOZZI – G. TINELLI, *Il regime tributario del processo civile,* Torino, 1994, p. 209) gli Autori, veicolano il concetto che un importante beneficio fiscale dell'arbitrato rituale risiede nella possibilità di non omologare il lodo nel caso di spontanea esecuzione dello stesso, ed argomentano che "*l'arbitrato costituisca un sistema flessibile e, in qualche modo, gestibile dalle parti, consente la risoluzione della controversia con le garanzie proprie del rito processuale, rinviandosi il costo fiscale alla fase, eventuale, dell'esecuzione della sentenza arbitrale. La possibilità di spostare in avanti nel tempo un onere fiscale, specie nella prassi dei rapporti commerciali, rappresenta comunque un vantaggio per le parti in causa, per cui una simile eventualità, al pari di quella, altrettanto rilevante, che si sostanzia nella possibilità di evitare totalmente l'onere fiscale a seguito della spontanea adesione delle parti al lodo non dichiarato esecutivo, finisce per condizionare in concreto l'opzione a favore della giustizia privata…*".

Infatti, solo l'emissione del decreto di esecutività del lodo da parte del Tribunale, determina il realizzarsi della fattispecie imponibile di cui all'art. 37 del D.P.R. n. 131 del 1986 (si rinviene quindi nello spirito stesso della norma la volontà di incentivare l'utilizzo dello strumento e della spontanea esecuzione della decisione degli Arbitri), in quanto il lodo non omologato non è un atto soggetto ad imposizione.
Ad ogni modo, una volta che (reso esecutivo il lodo) si addivenga a tassazione, il legislatore tributario ha approntato un sistema che assicura una neutralità fiscale tra il giudizio promosso innanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria e quello devoluto agli arbitri, in ragione della omogeneità di effetti dei procedimenti.

Infatti, l'art. 37 cit., comma 1 (accomunando il regime fiscale degli atti della autorità giudiziaria e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali) prevede che "*Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato*".
I provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali devono essere registrati in termine fisso, e sono equiparati alle sentenze civili anche sotto il profilo della misura della tassazione, essendo l'aliquota applicabile pari:

- all'1% quando il lodo contiene l'accertamento di diritti a contenuto patrimoniale;
- al 3% quando invece contiene la condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura.

Compete all'Agenzia delle Entrate, mediante atto di accertamento/liquidazione dell'imposta individuare:

- la base imponibile (e cioè l'ammontare su cui si calcola l'imposta)
- la aliquota applicabile.

L'atto impositivo, come di consueto, è impugnabile (*rectius* può formare oggetto di ricorso da parte del contribuente) sia per vizi formali (ad esempio: difetto di motivazione), che per vizi sostanziali

(cioè, sul corretto trattamento impositivo dei proventi o costi rinvenienti alle parti in conseguenza di un arbitrato).

c) Dalla seconda premessa sopra svolta (e, cioè, dal fatto che l'atto di liquidazione della imposta ha per oggetto mediato il lodo arbitrale stesso) discende invece a mio avviso che è di fondamentale importanza il contenuto del lodo, ed a tale proposito mi riporto all'art. 31 del Regolamento della Camera Arbitrale di Cagliari - Oristano, che qui di seguito per comodità trascrivo:

ARTICOLO 31

Forma e contenuto del lodo.

1. Il Lodo è redatto per iscritto e contiene: - l'indicazione degli Arbitri, delle parti e dei loro difensori; - l'indicazione della Convenzione di Arbitrato; - l'indicazione della natura rituale o irrituale del Lodo, se il procedimento è soggetto alla legge italiana, se la decisione è stata secondo diritto o secondo equità; - l'indicazione della sede dell'Arbitrato; - l'indicazione delle domande proposte dalle parti; - l'esposizione dei motivi della decisione; - il dispositivo; - la decisione sulle spese del procedimento, con riferimento alla liquidazione compiuta dal Consiglio

Arbitrale, e sulle spese di difesa sostenute dalle parti; - la data, il luogo e le modalità della deliberazione.

2. Il Lodo è sottoscritto da tutti i membri del Tribunale Arbitrale o dalla maggioranza di essi di regola con firma digitale. Di ogni sottoscrizione deve essere indicata la data. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.

3. La Segreteria segnala al Tribunale Arbitrale, che abbia richiesto alla Camera Arbitrale l'esame di una bozza del lodo prima della sua sottoscrizione, l'eventuale mancanza dei requisiti formali richiesti da questo articolo.

Ritengo che il contenuto della norma sia molto importante e che debba essere tenuto a mente (prima ancora che dal Collegio) dalle Parti e dai loro difensori che, nell'esporre i fatti e formulare le proprie difese e conclusioni, dovranno tenere in considerazione il fatto che a seconda della qualificazione giuridica da attribuirsi ai fatti controversi (e alle correlate domande proposte) discenderanno effetti diversi anche in punto di tassazione del successivo lodo arbitrale.

In altre parole, la verifica della sussistenza o meno di ragioni che inducano a preferire lo strumento arbitrale al giudizio ordinario deve necessariamente includere valutazioni sulla rilevanza tributaria dei fatti che costituiscono l'oggetto della domanda che si intende proporre.

d) Le sentenze rinvenute in materia di tassazione del lodo arbitrale riguardano:

- nella maggior parte dei casi, il lodo in sé, e cioè la tassazione dell'atto che definisce una controversia arbitrale, e la obbligazione tributaria che ne scaturisce;
- in alcune residuali ed interessanti ipotesi, le previsioni del lodo e la liceità dei comportamenti fiscali adottati al contribuente in conseguenza della decisione arbitrale.

Qui di seguito brevemente si propone la lettura di alcune pronunce ritenute di interesse.

II

Presupposti e criteri di tassazione del decreto di esecutività del lodo arbitrale nelle pronunce della giurisprudenza tributaria.

a) Come anticipato i casi in cui la giurisprudenza tributaria si occupa della tassazione del lodo arbitrale e, per esso, del vaglio di legittimità (formale e sostanziale) del relativo atto di liquidazione dell'imposta, non sono frequenti.

b) Tra le pronunce che ricorrono, vi sono quelle in cui la Giurisprudenza è chiamata a pronunciarsi sugli elementi da considerare per stabilire i presupposti ed i criteri di tassazione del lodo.

In tali casi i Giudici tributari periodicamente ribadiscono che l'imposta di registro è una "*imposta di atto*" e dunque che, se l'atto da registrare è una sentenza o un lodo arbitrale, occorre fare riferimento al contenuto e agli effetti emergenti dalla pronuncia.

In pratica, rileva ai fini della imposizione l'effettivo contenuto della pronuncia arbitrale, sia essa di accertamento o di condanna, con riferimento sia alle statuizioni formali del dispositivo, che alle enunciazioni della motivazione.

Si riportano (*ex multis*) alcune massime di pronunce rese sul punto:

- Cassazione civile sez. trib. - 19/06/2020, n. 12013: In tema di imposta di registro, se l'atto da registrare è una sentenza o un lodo arbitrale (nella specie recante la condanna al pagamento dei maggiori corrispettivi derivanti da azione di adempimento contrattuale), per stabilire i presupposti ed i criteri di tassazione, in conformità al disposto degli artt. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 e 8 sub c) della tariffa allegata, occorre fare riferimento al contenuto e agli effetti emergenti dalla pronuncia stessa, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei né di ricercare contenuti diversi da quelli su cui si è formato il giudicato.

- Comm. trib. reg. Lazio sez. VI - Roma, 04/04/2017, n. 1871: Il versamento dell'imposta del registro (calcolata in modo matematico, applicando l'aliquota del 3% del valore imponibile del *quantum debeatur*, oggetto di sentenza o, come nel caso di specie, di lodo arbitrale) non prevede, proprio per la natura automatica e non discrezionale del calcolo dell'imposta principale dovuta per la registrazione degli atti giudiziari, alcuna garanzia di preventiva comunicazione della pretesa riscossiva del Fisco al contribuente. In altre parole, l'imposta del registro è un'imposta di atto e, quindi, per stabilire i presupposti ed i criteri della tassazione occorre fare esclusivo riferimento al contenuto ed agli effetti dell'atto da registrare, senza possibilità di utilizzare - come vorrebbe il contribuente - elementi ad esso estranei o di ricercare contenuti diversi.

Interessante a questo proposito (per la peculiarità del tema trattato) anche la sentenza della Corte Giustizia Trib. II grado Lazio sez. XIII - Roma, 08/10/2024, n. 5964.

La controversia era relativa all'avviso di liquidazione per l'insufficiente pagamento dell'imposta dovuta per la registrazione del decreto con il quale la Corte d'Appello di Roma dichiarava l'efficacia esecutiva in Italia di un lodo emesso dal Tribunale Arbitrale di Stoccolma fra la società contribuente e lo Stato del Kazakistan. La ricorrente deduceva vizi formali e procedimentali e, nel merito, che l'imposta non era dovuta in misura proporzionale, in quanto il provvedimento giudiziale era una mera presa d'atto dell'esistenza e della validità del lodo arbitrale, e l'imposta avrebbe dovuto essere calcolata sulla base della lettura del mero dispositivo del decreto, e non già sul contenuto dell'atto omologato.

La Corte ha rigettato la pretesa del contribuente rammentando che l''imposta deve essere calcolata "*non sul mero dato formale dell'omologazione di un lodo, ma in relazione al contenuto economico del lodo stesso, di cui viene dichiarata l'efficacia nell'Ordinamento italiano. Sul punto univoca è la prassi operativa dell'Ufficio, e la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che al fine dell'assoggettamento all'imposta in questione dà prevalenza alla motivazione dell'atto rispetto alla semplice lettura del dispositivo (cfr. sentenza n. 6884 del 2023). Anche sotto il profilo della capacità contributiva è indubbio che l'omologazione del lodo rappresenta titolo per l'attuazione e per l'esecuzione forzata in Italia della condanna contenuta nel lodo stesso, e proprio a tale scopo la società A. ha avviato il relativo procedimento*.".

Degno di nota anche il "monito" finale con cui la Corte laziale – rispondendo alle doglianze della Società contribuente che evidenziava l'ingiustizia sostanziale del fatto che la tassazione (peraltro

particolarmente onerosa in quel caso) ricadesse interamente su di essa che era risultata vittoriosa all'esito della pronuncia arbitrale - rammenta che "*la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 215 del 2000, ha enunciato il principio in base al quale "il rischio per l'attore vittorioso di dover pagare l'imposta di registro, se rientra nel generale calcolo di convenienza all'esercizio dell'azione giudiziaria, non si traduce di per sé in un impedimento alla tutela giurisdizionale, restando comunque salva la possibilità per le parti vittoriose di avvalersi dell'azione di regresso accordata in generale per le obbligazioni solidali dall'art. 1299 del codice civile*".

Quindi: il costo della giustizia (anche di quella arbitrale) rientra e deve rientrare nel generale calcolo della convenienza dell'azione giudiziaria, ed anche di questo fattore - a mio avviso – devono sempre fare governo gli operatori del diritto che assistono le Parti anche nei procedimenti arbitrali.

c) Numerose le pronunce riguardano invece il tema della (pacifica) debenza della imposta di registro nelle ipotesi in cui il decreto che dichiara esecutivo il lodo, nel momento della registrazione, risulti impugnato o sia ancora impugnabile.

La giurisprudenza (di merito e legittimità) ha più volte chiarito che la pendenza di una impugnazione (e - in tale ambito - la eventuale sospensione della esecutività del lodo) non fanno venire meno il presupposto della imposta di registro. Infatti, "*In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado non fa venir meno il presupposto del tributo, costituito, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, non già dall'efficacia esecutiva, bensì dall'esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione*." (cfr. Cassazione civile sez. VI, 21/05/2018, n.12480)

La questione è ripresa, in senso conforme, anche dalla interessante pronuncia resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma (sentenza n. 10435 del 30.09.2021).

Il giudice territoriale era stato chiamato a pronunciarsi su una cartella di pagamento (e prima ancora sul prodromico avviso di accertamento) relativa all' imposta di registro dovuta in relazione ad un lodo arbitrale con cui era stata dichiarata la risoluzione per inadempimento di un contratto di appalto stipulato tra il ricorrente ed un Comune, con condanna dell'ente locale al pagamento in favore della Società ricorrente di un rilevante importo a titolo di corrispettivo per l'opera prestata, oltre interessi, spese legali e compensi per l'espletata C.T.U.. Il ricorrente deduceva la carenza del presupposto impositivo per avere disposto la Corte di Appello di Roma, innanzi al quale era stato impugnato il menzionato lodo arbitrale, la sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso,

rappresentando come l'eventuale pronuncia di nullità del lodo impugnato avrebbe costretto la Società ricorrente ad instaurare una nuova azione giurisdizionale con conseguente duplicazione del pagamento dell'imposta di registro che la società ricorrente sarebbe stata comunque tenuta a corrispondere.

La Commissione laziale, da un lato ha ribadito la insuscettibilità dell'avvenuta impugnazione del lodo e della conseguente sospensione della sua esecutività, di far venire meno il presupposto impositivo. Dall'altro ha altresì ribadito che l'eventuale riforma, totale o parziale, della decisione arbitrale nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, non incide sull'avviso di liquidazione, integrando, piuttosto, un autonomo titolo per l'esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta da far valere in via autonoma e non nel procedimento relativo all'avviso di liquidazione (come chiarito nelle sentenze Cassazione civile sez. VI, 16/05/2018, n.12023, e Cassazione civile sez. VI, 21/05/2018, n.12480 cit.).

Ciò in quanto l'art. 37 D.P.R. n. 131 del 1986 fa salvo il "*conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato*" spettante al contribuente, il quale potrà richiederlo all'ufficio che ha eseguito la registrazione sulla base del titolo (la sentenza passata in giudicato) predetto.

d) Alcune pronunce riguardano, poi, la soggettività passiva della imposta, estesa dall'art. 57 del D.P.R. n. 131 del 1986, a tutte le parti in causa, essendo il vincolo della solidarietà ivi previsto applicabile indipendentemente dal fatto che una soltanto di esse abbia chiesto l'esecutività del lodo. Proprio in ragione della predetta solidarietà, non sussiste litisconsorzio necessario tra i vari condebitori dell'imposta e ciò "*conformemente alla regola generale delle obbligazioni solidali, non sussiste litisconsorzio necessario tra i vari condebitori d'imposta nella lite tributaria ed il contraddittorio è regolarmente costituito anche con la partecipazione al giudizio di uno solo dei coobbligati solidali*." A stabilirlo la Corte di Giustizia di primo grado di Mantova con sentenza n. 43- 2023 del 13.07.2023.

La stessa sentenza n. 43- 2023 del 13.07.2023 della Corte di Giustizia di primo grado di Mantova (avverso la quale - da quanto consta dalla banca dati https://bancadatigiurisprudenza.giustiziatributaria.gov.it - è stato interposto appello) è interessante anche nella parte in cui si pronuncia su una questione sostanziale di rilevante importanza pratica e, cioè, sulla invocata applicazione del principio di alternatività tra IVA e registro nell'ambito della tassazione del lodo arbitrale. Il riferimento è alla previsione speciale contenuta nell'art. 40 del DPR

n. 131/1986 in virtù della quale un medesimo atto non può essere contemporaneamente assoggettato ad IVA e ad imposta di registro mediante applicazione delle rispettive aliquote proporzionali. Per l'effetto, per la ipotesi in cui un atto rientri nel campo di applicazione dell'IVA, l'imposta di registro dovrà applicarsi nella misura minima (fissa) prevista per legge (attualmente pari ad € 200,00), così assumendo la veste propria di "tassa" di registro dovuta in relazione al godimento di un servizio pubblico, quale appunto è quello della registrazione.

Stante la omogeneità della situazione di fatto tra l'adempimento spontaneo di un contratto che prevede una prestazione soggetta ad IVA, ed un provvedimento giudiziario che dispone la condanna all'adempimento della medesima prestazione, il trattamento tributario dei due atti (il contratto ed il provvedimento di condanna) è il medesimo: infatti la nota II all'art. 8 della tariffa - parte I allegata al DPR n. 131/1986 stabilisce che i provvedimenti giudiziari e - per quanto qui interessa - i lodi arbitrali "*recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura ...non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico*".

Ebbene, nel caso esaminato dalla Corte di primo grado il contribuente aveva proposto ricorso avverso un avviso di liquidazione col quale era stato richiesto il pagamento dell'imposta di registro "atti giudiziari" in misura proporzionale relativamente ad un lodo arbitrale dichiarato esecutivo dal Tribunale di Mantova, lamentando che la pretesa era errata nel merito poiché stante l'alternatività con l'IVA, l'imposta di registro avrebbe dovuto essere applicata in misura fissa e non proporzionale.
Sul punto la Corte di merito, rifacendosi anche ad alcuni precedenti di legittimità, ha rigettato la pretesa del contribuente e ha statuito che "*Il lodo contiene due statuizione distinte: la prima di accertamento del diritto e la seconda di condanna; l'art. 21 comma 2 del DPR 131/1986 a sua volta dispone "se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa". La giurisprudenza ha interpretato tale disposizione, in casi consimili, come di seguito: "Gli atti giudiziari (cfr.Cass. sez. 5 ordinanza n. 3459 del 11 febbraio 2021) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale sono soggetti ad imposta di registro di registro in misura proporzionale con aliquota dell'1%, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), della tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, anche qualora essi riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, non applicandosi il principio di alternatività*

di cui all'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986. (Fattispecie relativa ad una sentenza resa all'esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, assoggettata ad imposta di registro in relazione alla pronuncia ricognitiva dell'esistenza del credito che era stata adottata contestualmente alla revoca di tale decreto dopo che il debito era stato pagato in corso di causa). Questo in quanto la nota II^ all'art. 8 della tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 limita ai soli «atti di cui al comma 1, lettera b)», cioè agli atti giudiziari «recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura», l'esonero dall'imposta proporzionale di registro «per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del Testo unico». Risulta così evidente l'eccezionalità della disposizione derogatoria, che non può essere estesa in via interpretativa agli «atti di cui al comma 1, lettera c)», cioè agli atti giudiziari «di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale».

E' pertanto evidente che nel caso, ove a fronte di una statuizione di accertamento sussiste la conseguente condanna, si è di fronte all'ipotesi sopra indicata che giustifica l'applicazione dell'imposta in misura proporzionale senza esonero posto che lo stesso costituisce ipotesi eccezionale."

Ebbene, è molto difficile esprimere un giudizio sulla condivisibilità o meno della pronuncia laddove non è dato conoscere come fosse stata qualificata la *causa debendi*, nel lodo arbitrale e, dunque, se le Parti avessero effettivamente domandato una statuizione di accertamento del credito oltre alla statuizione di condanna al pagamento delle somme che ne formavano oggetto. Vero è, certamente, che l'analisi del lodo ai fini della sua tassazione deve essere effettuata con riguardo al suo effettivo contenuto sostanziale affinché la relativa qualificazione non conduca alla aberrante conseguenza di privare il contribuente di un regime impositivo più favorevole che invece gli spetta in base alla legge e, per tale via, tale da vanificare proprio il principio di alternatività sopra descritto e determinare la duplicazione impositiva che il predetto principio mira a sterilizzare.

Sotto questo profilo mi ricollego a quanto premesso in apertura del mio intervento, e ribadisco che ritengo sia molto importante che le Parti (e per esse i loro difensori) attribuiscano la necessaria attenzione nel qualificare i fatti e le pretese oggetto del procedimento arbitrale, ciò al fine di favorire una omogenea lettura e qualificazione dei fatti da parte del Collegio che su detti fatti è chiamato a pronunciarsi.

e) Segnalo inoltre la interessante pronuncia della Corte Cassazione civile sez. trib. - 16/06/2023, n. 17359, resa in una controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di liquidazione

dell'imposta di registro in dipendenza di un lodo arbitrale esecutivo. Il lodo, in esecuzione di un contratto preliminare di compravendita, aveva disposto il trasferimento coattivo di titoli azionari e la condanna della parte acquirente al pagamento del relativo prezzo. Il contribuente, proposto ricorso avverso l'avviso di liquidazione, lamentava che l'autonoma statuizione di condanna al pagamento del prezzo della compravendita di azioni dovesse scontare l'imposta di registro in misura fissa, e non in quella proporzionale del 3% liquidata dall'Ufficio. Il ragionamento su cui si fondava la richiesta del contribuente è il seguente: "*a) che il lodo arbitrale è stato emesso ai sensi dell'art. 2932 c.c.; b) che esso produce gli effetti di un contratto di compravendita di partecipazioni azionarie; c) che la compravendita di partecipazioni azionarie è soggetta ad una disciplina speciale per l'imposta di registro; d) che questa disciplina prevede la soggezione ad imposta di registro in misura fissa; e) che l'art. 8, lett. a, della tariffa - parte I annessa al D.P.R. n. 26 aprile 1986, n. 131, prevede che le sentenze ed i lodi siano soggetti ad imposta di registro in misura corrispondente ai rispettivi atti di diritto privato; f) che vi è contraddizione tra la tassazione in misura fissa della compravendita di partecipazioni azionarie e la tassazione in misura proporzionale della sentenza o del lodo arbitrale disponente il trasferimento coattivo di partecipazioni azionarie*.".

La Corte di Cassazione ha però respinto la domanda del contribuente sulla base di articolata argomentazione che, anche in questo come nel precedente caso, valorizza ai fini della imposizione la sussistenza nel lodo di due statuizioni:

- la prima che ha disposto il trasferimento coattivo dei titoli azionari;
- la seconda contenente la condanna al pagamento del prezzo.

Precisa la Cassazione che "*la peculiarità della fattispecie sub iudice è ravvisabile nell'adozione, accanto ed in dipendenza della statuizione del trasferimento coattivo dei titoli azionari dalla promittente venditrice al promissario acquirente, che era la parte inadempiente, di un'ulteriore ed autonoma statuizione di condanna al pagamento del prezzo convenuto in sede di contratto preliminare di compravendita, che non è stato assunto dal lodo arbitrale in funzione di condizione sospensiva; 4.8 secondo il D.P.R. n. 26 aprile 1986, n. 131, art. 21, commi 1 e 2: "1. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto. 2. Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa"; ...., sul piano logico-giuridico, è indubbio che la pronunzia di condanna*

al pagamento del prezzo di cessione delle azioni sia conseguente alla pronunzia di trasferimento coattivo delle azioni medesime, che ne costituisce l'antecedente; 4.11 l'inscindibilità di tale legame esclude che si possa configurare una duplicazione di tassazione in relazione alle distinte manifestazioni dello stesso presupposto impositivo; 4.12 ciò posto, la statuizione di condanna al pagamento del prezzo convenuto viene ad essere fiscalmente prevalente rispetto alla statuizione di trasferimento coattivo, essendo l'una, soggetta all'imposta di registro in misura proporzionale con l'aliquota del 3% ex art. 8, lett. c, della tariffa - parte I annessa al D.P.R. n. 26 aprile 1986, n. 131, e l'altra, soggetta all'imposta di registro in misura fissa ex artt. 8, lett. a, e 11 della tariffa - parte I annessa al D.P.R. n. 26 aprile 1986, n. 131; 4.13 ne discende che la sentenza impugnata si è attenuta ai principi enunciati, avendo ritenuto che: "In particolare in ordine all'eccepita tassazione del trasferimento di quote societarie, che secondo il contribuente sconterebbe l'imposta di registro di Euro 168,00, il Collegio rileva come le disposizioni del D.P.R. n. 131/86, art. 21, comma 2, dispongano: "Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa", per cui, rilevando come il trasferimento di quote di società ed il pagamento del relativo corrispettivo siano strettamente collegate, ossia derivanti "necessariamente" l'uno dall'altro, ne consegue che la tassazione del trasferimento delle quote debba soggiacere alla tassazione prevista dall'altra pattuizione, ossia quella del pagamento del corrispettivo assoggettato alla maggiore imposta del 3%. In ordine a quest'ultimo punto, il prezzo o corrispettivo così come prima definito in via generale quale controprestazione del passaggio delle quote societarie, il Collegio ne rileva la natura di condanna così come bene individuata nel Lodo Arbitrale ....., in particolare prevedendo la disposizione di cui alla Tariffa Parte Prima art. 8 lettera b) del T.U.: "1. Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili... (omissis)... e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i Lodi arbitrali... b) recanti condanna al pagamento di somme... 3%" questo Collegio non può che ritenere legittima l'applicazione dell'imposta di registro all'aliquota del 3% ai fini della tassazione del Lodo, oggetto qui di trattazione".

III

Alcune pronunce della giurisdizione tributaria sul corretto inquadramento dei costi e proventi conseguenti alle previsioni del lodo nelle pronunce della giurisprudenza tributaria

a) In alcuni casi la giurisprudenza tributaria si occupa del lodo arbitrale in via, per così dire, incidentale e, cioè, non sotto il profilo della tassazione del relativo provvedimento divenuto esecutivo, bensì per il vaglio della correttezza o meno dei comportamenti fiscali adottati dal contribuente in conseguenza dei proventi o dei costi che scaturiscono dalla decisione contenuta nel lodo.

b) La prima pronuncia che si analizza è interessante in quanto appare una attuazione, sotto il profilo sostanziale, del principio di neutralità – ai fini fiscali - tra la pronuncia giurisdizionale, ed il lodo arbitrale.

Si tratta della sentenza Cassazione civile sez. trib. - 02/02/2025, n. 2484.

La controversia decisa trae origine dalla notifica di una cartella di pagamento relativa alla liquidazione ex art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973.

In esito al controllo automatizzato relativo al Mod. Unico 2009, presentato per l'anno di imposta 2008, era stata infatti disconosciuta la sussistenza di un credito IVA, utilizzato nel medesimo periodo di imposta in quanto secondo l'Amministrazione a fronte dei "*versamenti con deleghe F-24, con i quali veniva utilizzato in compensazione un credito IVA afferente al periodo di imposta 2008, nella dichiarazione annuale del citato periodo non risultava esposto alcun credito IVA utilizzabile in compensazione*".

Nel giudizio di merito emergeva – per quanto qui di interesse:

- che il citato credito IVA, in riferimento al predetto anno di imposta 2008, era invero stato esposto nella successiva dichiarazione integrativa;

- che lo stesso credito derivava da un contenzioso intercorso tra il contribuente ed un ente pubblico, in relazione ad un appalto pubblico e per il riconoscimento di importi relativi a lavorazioni in eccedenza rispetto al capitolato. Detti importi erano già stati esposti in fatture - rimaste impagate dall'Ente - emesse dall'impresa;

- che la controversia era stata definita con lodo arbitrale (poi omologato dal Tribunale di Roma) che aveva ritenuto illegittime le lavorazioni in eccedenza al capitolato fatturate dall'impresa nei confronti della stazione appaltante;

- che in esito alla declaratoria di annullamento, contenuta nel lodo, la contribuente aveva determinato la variazione dell'imponibile, ex art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, facendo emergere un credito di imposta pari all'imposta sul valore aggiunto già esposta nelle fatture, e poi oggetto di variazione.

Ebbene, secondo i Giudici di merito il comportamento tenuto dal contribuente era da ritenersi non corretto, e doveva escludersi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del credito imposta poiché "*il contribuente a seguito di un contenzioso svoltosi dinanzi ad un collegio arbitrale, ha indebitamente portato in detrazione un credito allo stesso riconosciuto. Ed invero le Sentenze di accoglimento del ricorso suscettibili di produrre credito di imposta sono esclusivamente quelle emesse da organi della giustizia tributaria e non anche da lodi arbitrali. Infine il contribuente non ha indicato i dati contabili ovvero le liquidazioni IVA a debito e a credito da cui potesse essere desunto il presunto credito vantato*".

La decisione d'appello veniva impugnata per Cassazione dal contribuente il quale, non rassegnato alla soccombenza, deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1973 nonché degli artt. 19 e 26 del D.P.R. 633 del 1972 e dell'art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998, e censurava la sentenza poiché "*i giudici territoriali affermano che il credito IVA, derivante da note di variazione conseguenti a contenzioso giudiziale, è limitato esclusivamente alle variazioni conseguenti a giudizi celebrati dinanzi al giudice tributario e non genera da statuizioni contenute in un lodo arbitrale*".

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso riconoscendo le ragioni del contribuente e la correttezza del suo comportamento (i.e. della variazione in diminuzione dell'imponibile - con conseguente emersione di un credito di imposta per l'IVA già precedentemente esposta sulle fatture poi variate), in quanto l'esito del lodo può incidere sulla determinazione dell'imponibile.

Infatti la Corte di Cassazione, preso atto che dal contenuto del ricorso emergeva che "*1) a seguito di omologa del lodo arbitrale è emerso un credito d'imposta; 2) ciò ha comportato l'emersione dei presupposti per procedere alla variazione ex art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972; 3) dopo aver redatto in modo incompleto il Modello Unico 2009 (per l'anno 2008), il contribuente ha poi redatto una dichiarazione integrativa il 30.12.2010 dove ha riportato l'importo di Euro 262.000,00.",* ha ritenuto applicabile l''art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, *ratione temporis* vigente nella parte in cui prevede che "*Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare*

imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del settimo comma dell'art. 21".

La Corte di Cassazione, quindi:

- ha precisato che l'art. 26 citato non contiene alcuna specifica limitazione circa il titolo che può legittimare la genesi del credito d'imposta, titolo che ben può essere costituito da un lodo arbitrale;

- ha colto l'occasione per ripercorrere l'*iter* interpretativo che ha condotto a considerare la pronuncia arbitrale alla stregua di una pronuncia giurisdizionale, e per ricordare dunque che in base all'indirizzo fatto proprio dalla Corte costituzionale (sul punto cfr. sent. n. 223 del 2013) " *sia dalla giurisprudenza costituzionale sia dalla disciplina positiva dell'arbitrato risultante dalla riforma attuata con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, si desume che il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità in materia, ha strutturato l'ordinamento processuale in maniera tale da configurare l'arbitrato come una modalità di risoluzione delle controversie alternativa a quella giudiziale (in tal senso già Corte cost., sentenza n. 376 del 2001)*";

- ha quindi concluso che "*sostenere, quindi, che quanto statuito nel lodo non possa rilevare a fini tributari è in contrasto con la disciplina dell'arbitrato e con la sua natura*". E che "*l'esito del lodo può incidere sulla determinazione dell'imponibile*.".

c) Ritengo interessante anche la Sentenza n. 206/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria.

La controversia sottoposta alla Corte calabrese aveva per oggetto un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione somme a vario titolo, tra cui, per quanto qui interessa, a titolo di sopravvenienze attive che derivavano da un lodo e che, secondo la contribuente, non dovevano essere assoggettate ad imposta di registro poiché il lodo stesso non aveva avuto esecuzione.

Secondo la Commissione di secondo grado (che ha confermato la decisione del Giudice di prime cure) la *amministrazione finanziaria ha invece correttamente considerato sopravvenienza attiva il credito derivante da un lodo pronunciato tra la contribuente e la Regione Calabria con condanna dell'Ente regionale a pagare le somme richieste dalla società contribuente. Ed infatti, non assume alcun rilievo ai fini della tassazione il fatto lamentato dal contribuente che il lodo è stato impugnato e nessuna somma è stata pagata nel corso dell'anno 2005, sicché non sarebbe integrata alcuna sopravvenienza attiva. Al contrario, evidenzia la Corte che "la sottoscrizione del lodo rende certo, liquido ed esigibile, sia pur sub iudice, il credito di cui si tratta. Esso pertanto, costituisce sopravvenienza attiva di cui si sarebbe dovuto rendere conto in sede di liquidazione delle imposte dovute"*.

La pronuncia del Collegio stabilisce quindi che i componenti di reddito positivi derivanti da un lodo favorevole al contribuente devono essere dichiarati (la Corte parla di "*doverosa contabilizzazione*") nel periodo d'imposta in cui il provvedimento del collegio arbitrale viene a giuridica esistenza.

Avv. Sara Garau

Il lodo arbitrale e l'impugnazione del lodo – Relazione del Dott. Gian Giacomo Pisotti

Dott. Gian Giacomo Pisotti

Magistrato ordinario dal 1971, ha svolto nel corso della sua carriera tutte le funzioni giudicanti di primo e di secondo grado. Inizialmente è stato pretore mandamentale titolare di Sanluri e supplente nella Pretura di Serramanna. Nel 1975 è stato trasferito a svolgere le funzioni di pretore del lavoro presso il Tribunale di Cagliari. Nel 1980 è stato trasferito al Tribunale di Cagliari dove ha svolto dapprima funzioni di giudice civile, poi dal 1990 di giudice della sezione fallimentare e quindi, dal 1995, nuovamente presso la sezione civile. Nel 2000 è stato nominato

Presidente di sezione del Tribunale di Cagliari dove ha svolto funzioni di presidente delle due sezioni civili. Nel 2009 è stato infine nominato Presidente di sezione della Corte d'Appello di Cagliari.
Presso la Corte d'Appello ha svolto quasi sempre le funzioni di presidente di entrambe le sezioni civili, oltre che della sezione minorenni civile, della sezione agraria e del Tribunale regionale delle acque pubbliche, con piena responsabilità anche della organizzazione di tali uffici.
Fino al pensionamento è stato il Presidente Vicario della Corte di Appello di Cagliari con delega anche quale presidente di varie commissioni in materia elettorale e di altro tipo, incarichi che ha sempre accettato senza alcun rilievo, nonostante il numero già notevole di impegni che lo occupavano. È stato anche componente del consiglio giudiziario. È stato altresì apprezzato vicepresidente di sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna.
Ha, nel contempo, sempre svolto attività didattica e scientifica. Già prima dell'ingresso in magistratura, dal 1968, ha svolto le funzioni di assistente incaricato alla cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Cagliari e dal 1969, in seguito a superamento di concorso pubblico, quale assistente ordinario della stessa materia. Successivamente ha continuato ad occuparsi di formazione quale referente per la formazione decentrata del CSM per il settore civile, quale magistrato collaboratore "storico" (dal 1991) per il tirocinio degli uditori giudiziari, di relatore in numerosi convegni scientifici, di docente a contratto presso la scuola di specializzazione per professioni legali dell'Università di Cagliari.
È infine il fondatore della mailing-list fra magistrati "giustizia sardegna", aperta a quelli della penisola, che costituisce ormai non solo il principale veicolo di informazione del settore, ma anche una sorta costante di forum sui problemi attuali della magistratura sotto il profilo professionale e di lavoro quotidiano, nonché sotto quello ordinamentale.
Per diversi decenni è stata costante la presenza del dott. Pisotti come relatore o come partecipante in numerosissimi incontri di studio della formazione decentrata del Consiglio Superiore della Magistratura, ma anche della avvocatura e di altre istituzioni, che si sono tenuti nelle sedi istituzionali della Sardegna con riguardo alla materia del diritto civile ed in particolare della tutela dei diritti umani e della bioetica in cui è conosciuto in tutta l'Italia per la sua specifica competenza.
È autore di numerose sentenze, soprattutto in materia di diritti umani, pubblicate e annotate in Riviste scientifiche.
Anche dopo il pensionamento come magistrato, avvenuto nel 2016, ha continuato a svolgere attività culturale e di insegnamento partecipando ad incontri di studio, seminari e dibattiti. È stato Presidente del Comitato Etico dell'Università di Cagliari. Ha anche svolto attività di Presidente del collegio in importanti arbitrati.

CAMERA ARBITRALE DI CAGLIARI-ORISTANO

SEMINARIO DI ALTA FORMAZIONE SULL'ARBITRATO INTERNO E INTERNAZIONALE

SESSIONE DEL 25 MARZO 2025

RELAZIONE DI GIAN GIACOMO PISOTTI

IL LODO ARBITRALE E L'IMPUGNAZIONE DEL LODO

Il tema proposto è complesso, anche per effetto del susseguirsi di novelle (nel 1983; nel 1994, l'ultima nel 2006, riguardante, questa, le procedure con domande proposte dal marzo 2006); novelle

che hanno indotto la dottrina e la giurisprudenza ad approfondimenti anche sul piano della comparazione tra le normative che si sono succedute.

È doveroso da parte mia fare qui presente che ho attinto informazioni giurisprudenziali e anche diversi riferimenti dottrinali dall'ottimo Commentario al diritto dell'arbitrato edito da Cedam Wolter Kluver. Avrei dovuto, altrimenti, limitare la ricerca prevalentemente ai massimari di giurisprudenza, mentre la materia è stata ampiamente elaborata soprattutto dalla dottrina, anche in testi ormai di non facile reperimento.

Per quanto riguarda **il lodo** sotto il profilo generale, devo qui prescindere, anzitutto per ragioni di tempo, da una compiuta ricostruzione della natura dell'istituto sul piano teorico. Farò qualche accenno con riguardo a singoli problemi applicativi, che presuppongono un riferimento a quella natura.

* * *

Vengono in rilievo le norme di cui agli artt. 824 bis, 825, 827, 828, 829 e 830 c.p.c.

ART. 827 - [Trascrivo la formulazione della norma del **2006]**

Il lodo è soggetto all'impugnazione per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo.

I mezzi di impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo

Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune le questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo

. Scompare dal primo comma l'avverbio *"solamente"*, e da ciò qualche autore fa derivare che l'eliminazione dell'avverbio implicherebbe l'ammissibilità anche di rimedi ulteriori, differenti rispetto a quelli indicati. Prevale però l'opinione secondo cui l'interpretazione puramente letterale sia insufficiente, e che l'eliminazione dell'avverbio non comporti l'ammissibilità di tutti i rimedi di impugnazione propri del codice di rito civile.

In particolare, si può dire pacifica l'opinione che esclude, contro il lodo, l'ammissibilità dell'appello, perché nel seguente art. 829 l'impugnazione del lodo è prevista come procedura "a critica vincolata": si tratta cioè di una impugnazione rigorosamente limitata ai casi espressamente previsti in tale articolo, incompatibile con l'appello.

Contro il lodo non può ricorrersi per cassazione poiché, secondo il sistema venutosi a creare in seguito alle novelle che si sono succedute**,** il lodo non può essere qualificato come una sentenza (o ordinanza) pronunciata in appello o in unico grado. Viene escluso anche il ricorso *per saltum* di cui all'art. 360 numero 2 c.p.c., riservato ai soli casi di violazione delle norme sulla competenza quando non è prescritto il regolamento di competenza.

Si discute se sia ammissibile una previsione pattizia di un collegio di secondo grado. È favorevole il prof. Luiso, con la precisazione che una tale previsione dovrebbe essere accompagnata dall'accordo di non depositare il lodo per evitare che esso acquisti efficacia esecutiva.

Si ammette anche per il lodo la categoria della inesistenza giuridica, che consente, come per le decisioni del giudice ordinario, la proposizione, oltre i termini, di una ordinaria azione di accertamento. Viene fatta a questo proposito l'ipotesi di lodo nei confronti di persona inesistente (in questo senso la risalente Cass. n. 2025 del 1990) o di persona priva di capacità giuridica (penso a persona giuridica per la quale non è stato adottato il riconoscimento *ex* art. 1 d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361).

I mezzi di impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo (v. 2° comma art. 827 come modificato dalla novella del 1994). Pertanto, l'impugnabilità non presuppone l'avvenuto esperimento della procedura cosiddetta di omologazione di cui all'art. 825 (deposito del lodo nel Tribunale competente per territorio, che ne accerta la regolarità formale e lo dichiara esecutivo); procedura ormai richiesta soltanto ai fini della esecutività del lodo e dell'utilizzabilità di esso ai fini della iscrizione dell'ipoteca giudiziale**.**

Disciplina dell'impugnazione dei lodi parziali (v. 3° comma dell'art. 827):
la novella del 1994, per questo aspetto successivamente non modificata, ha previsto la possibilità di impugnazione dei lodi parziali di merito, mentre fino al 1994 erano inammissibili sia l'impugnazione dei lodi parziali di merito, sia quella dei lodi che risolvevano semplici questioni. Fondamentale, al riguardo, la sentenza delle SS.UU. n. 23463 del 2016, secondo cui è impugnabile immediatamente, ai sensi dell'articolo 827, 3° comma, il lodo che decide alcune delle domande proposte senza definire l'intero giudizio; ed è anche immediatamente impugnabile quello di condanna generica, mentre non sono immediatamente impugnabili i lodi che decidono questioni

pregiudiziali o preliminari (ma direi che è immediatamente impugnabile anche l'eccezione di prescrizione la quale, omettendo l'accertamento dell'esistenza del debito per ragioni di economia processuale, pronuncia l'estinzione di esso con carattere di definitività).

* * *

Articolo 828 [norma del 2006]

Contiene norme procedimentali di chiaro significato.

> ***L'impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla Corte d'appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato.***
> ***L'impugnazione non è più proponibile decorsi sei mesi dalla data dell'ultima sottoscrizione.***
> ***L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo può essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari a decorrere dalla comunicazione dell'atto di correzione***

* * *

La dottrina non è unanime nel definire la **natura dell'impugnazione per nullità.**

Secondo una tesi dottrinale che sembra ormai superata, si tratterebbe di giudizio in unico grado che si articolerebbe in due fasi, rispettivamente rescindente e rescissoria: in particolare, a una fase avente per oggetto l'annullamento di un atto (il lodo) di natura negoziale seguirebbe altra fase, in cui l'oggetto diventerebbe la controversia già conosciuta dagli arbitri.

Oggi, in seguito alla introduzione della norma di cui all'art. 824 bis c.p.c., la decisione degli arbitri, in seguito alla loro sottoscrizione, ha natura corrispondente alla sentenza dell'autorità giudiziaria. L'impugnazione per nullità va quindi inquadrata - si afferma in modo condivisibile - tra le impugnazioni processuali. Da ciò deriva l'affermazione che si tratta di un mezzo di impugnazione al quale si applicano, laddove pertinenti, le norme del codice di rito civile sulle impugnazioni.

L'impugnazione per nullità introduce un normale procedimento giurisdizionale, che deve essere proposto con citazione davanti alla corte d'appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato. L'errore di una impugnazione davanti al tribunale non consente, secondo la giurisprudenza, la *translatio iudicii*, e rende quindi l'impugnazione inammissibile.

Non è impugnabile la irrituale liquidazione, nel lodo, degli onorari arbitrali, poiché si tratta di disposizione relativa al rapporto tra parti e arbitri. In caso di contrasto, decide il presidente del Tribunale (art. 814 c.p.c. in relazione all'art. 810).

Si affermava che la notificazione del lodo, quando si riteneva di questo la natura negoziale, dovesse effettuarsi personalmente. La natura giurisdizionale di sentenza, cui si è pervenuti, induce la giurisprudenza ad affermare che il termine "breve" decorre dalla notifica al difensore.

* * * * *

ART 829

Casi di nullità

Si rimanda alla lettura delle numerose norme di cui al primo comma.

Esaminando le norme di cui al 2° e al 3° comma si farà riferimento al n. 7 del primo comma per quanto riguarda la violazione delle norme di diritto procedimentali**.**

* * *

2° comma art. 829 - clausola generale di sanatoria

Viene sancito che non può impugnare il lodo per violazione delle regole del procedimento: 1) la parte che ha dato causa alla nullità; 2) la parte che non ha eccepito tempestivamente la nullità nella prima istanza o difesa successiva alla violazione, o vi ha rinunciato.

3° comma art. 829 -

VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO SOSTANZIALE

Relative al merito: secondo la riforma del 2006 **l'impugnazione è ammessa soltanto se è disposta espressamente dalle parti o dalla legge.** Detto più ampiamente: **il lodo può essere impugnato per violazione di regole di diritto sostanziale (attinenti al merito) quando l'impugnazione è espressamente prevista dalle parti, o espressamente dalla**

legge (cioè quando la legge si riferisce all'arbitrato, ad esempio in capitolati di appalto).

Eccezioni: i**mpugnazione sempre ammessa: 1) per violazione di contratti collettivi e accordi** 2) **se la violazione delle regole riguarda questioni pregiudiziali non arbitrabili** (norma che riecheggia la norma di cui al n. 3 dell'art. 360 c.p.c.)

VIOLAZIONE DI NORME PROCEDIMENTALI DI DIRITTO

(v. n. 7 dell'art. 829) - LODO IMPUGNABILE PER NULLITA' se non sono state osservate le norme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullità'. La dottrina precisa che può trattarsi di norme anche "inventate", se le parti hanno previsto la nullità del lodo per la loro violazione; **oppure di norme per la cui violazione la legge processuale ordinaria non preveda la nullità, se la nullità è invece prevista dalle parti.**

* * *

Deve segnalarsi l'importanza della normativa di cui all'art.830 c.p.c. circa i poteri della corte d'appello in sede di impugnazione del lodo. Ragioni relative al tempo necessariamente assegnato, e difficoltà di esporre in modo perspicuo in questa sede i problemi implicati da quelle norme, impediscono a chi scrive di estendere ad essi la presente relazione.

Dott. Gian Giacomo Pisotti

L'ARBITRATO SIMULATO

Simulazione di un caso concreto di arbitrato amministrato con la partecipazione di arbitri esperti nella materia – presentazione a cura dell'Avv. Francesca Bertini

È stato simulato un procedimento arbitrale per la fase introduttiva e la fase istruttoria fino alla emissione del lodo, che è stato presieduto dal Presidente del collegio arbitrale, Avv. Giuseppe Macciotta, con arbitri nelle persone dell'Avv. Carla Caria e dell'Avv. Giulio Salomone, mentre il ruolo dei difensori delle parti è stato svolto dagli Avvocati Cinzia Mazza e Alessandro Marras. Il ruolo di Segretario del Collegio arbitrale è stato svolto dalla Dott.ssa Luisella Marcias, Segretario del Consiglio della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari – Oristano.

Avv. Francesca Bertini

Ha conseguito nel 2006 la Laurea specialistica di II° Livello presso l'Università di Cagliari con la votazione di 110/110 e lode con Tesi finale in materia di Diritto penale dell'economia, relatore Prof. Roberto Zannotti, dal titolo: "La corruzione nel settore privato". Nel Gennaio 2008 è stata vincitrice di una borsa di studio – premio per la "migliore tesi di laurea dell'anno accademico 2006/2007" nella materia del diritto penale presso l'Università di Giurisprudenza di Cagliari.

Dal luglio 2007 è stata Cultrice di materia per la cattedra di diritto penale e diritto penale dell'economia presso l'Università LUMSA (Roma). Da dicembre 2006 a dicembre 2007 è stata Cultrice di Materia presso l'Università di Cagliari per la cattedra di Diritto penale, Diritto penale commerciale, Diritto penale del minore, Diritto penale della famiglia presso la facoltà di Giurisprudenza e di Diritto penale e Diritto penale della Pubblica Amministrazione presso la facoltà di Scienze Politiche – Università degli Studi di Cagliari.

Dal settembre 2009 al settembre 2011 è stata Associata presso il Dipartimento di Commercio Internazionale dello Studio Legale Sutti, con sede in Milano e si è occupata prevalentemente di procedure arbitrali, contenzioso, consulenza stragiudiziale e contrattualistica. Ha partecipato alla creazione del Dipartimento di Corporate Governance, Compliance e Risk Management col quale ha collaborato attivamente nell'ambito della predisposizione di modelli organizzativi ai sensi del D. Lgs.231/2001 e di alcuni progetti di Risk Management.

Nel 2009 ha ottenuto una borsa di studio per il Dottorato di ricerca in Law&Economics presso la Facoltà di Economia dell'Università di Siena avente ad oggetto i modelli di compliance e la responsabilità penale degli enti nell'esperienza nazionale e in un'analisi comparativa.

A settembre 2008 ha conseguito un LLM in Law&Economics, Facoltà di Economia, Università di Siena Master scientifico – culturale della durata di un anno.

Dall'Ottobre 2011 ha collaborato con la Molise Economic Planning and Development Foundation nell'ambito della relativa missione di sviluppo locale e delle aziende presenti sul territorio, mediante supporto nell'adozione di business plans, analisi normative e regolatorie, analisi di mercato e ogni ulteriore attività volta a favorire gli scambi commerciali (import/export) tra la Regione e gli USA. Ha partecipato ad un progetto di espansione del turismo medico mediante creazione di contatti e gemellaggi tra strutture sanitarie in Italia ed USA.
Dal settembre 2011 al febbraio 2012 è stata Responsabile dell'ufficio di Londra dello Studio Legale Sutti.
Dal febbraio 2012 è Responsabile della Divisione di Servizi Legali presso gli uffici di Roma e Milano della Granito Ltd con sede a New York e Responsabile della Divisione Internazionalizzazione e Compliance internazionale della Granito Srl. Nell'ambito dell'esperienza professionale avuta presso Granito, dal settembre al dicembre 2012, è stata consulente per Banca Intesa Sanpaolo nel quadro di un progetto di compliance globale e dal 2013 ha diretto e/o collaborato a progetti di internazionalizzazione di società operanti nel settore enogastronomico.
Nel 2013 è stata individuata come professionista esperto dal BIC Sardegna per la predisposizione del portale regionale dedicato all'internazionalizzazione all'interno del sito web SardegnaImpresa.
Dal 2013 svolge docenze presso corsi di formazione sul tema del diritto e segnatamente in materia di contratti, trust, compliance, accordi di ristrutturazione e procedure da sovra indebitamento, nonché sul tema specifico dell'internazionalizzazione.
Dall'Ottobre 2013 è titolare dell'omonimo Studio Legale (Studio Legale Bertini), con sede a Cagliari, Milano, Roma e Parma, specializzato nelle aree di attività del Diritto Civile e Contrattualistica, Diritto Societario, Diritto Penale Societario, Modelli di Compliance, Diritto Fallimentare, Diritto Internazionale, Contratti di distribuzione commerciale, Recupero crediti, Diritto Antitrust, Diritto della proprietà intellettuale, Diritto del lavoro e previdenziale.
Ricopre attualmente l'incarico di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per aziende operanti nel settore meccanico, siderurgico e farmaceutico.
È stata autrice e co-autrice di numerose pubblicazioni tra cui:
- "L'ATI non necessaria in una prospettiva di tutela della concorrenza", pubblicato su Giurisprudenza di merito, Giuffré Editore n. 6/2008
- "Sanzioni amministrative, impegni, misure cautelari, programmi di clemenza e risarcimento del danno: un menù di scelte per l'impresa", in collaborazione con Giuseppina Schembri, pubblicato su Concorrenza e Mercato, Giuffrè Editore n. 16/2008
- International Banking Law and Regulation, Ruthann Granito – Francesca Bertini, THOMSON REUTERS WESTLAW, Release 2017-1: Marzo 2017; Release 2016-1: Marzo 2016.
- World Intellectual Property Rights and Remedies Ruthann Granito – Francesca Bertini THOMSON REUTERS WESTLAW, Release 2016-5: November 2016
- Unfair Trading Practices – Italy, Parte del Comparative Law Yearbook of International Business, Ruthann Granito – Francesca Bertini KLUWER LAW INTERNATIONAL, Release Aprile 2016
- International Liability of Corporate Directors- Italy, Ruthann Granito – Francesca Bertini, JURIS, Release Dicembre 2012, Dicembre 2013, Dicembre 2014, Dicembre 2015, Dicembre 2016
- International Immigration and Nationality Law, Ruthann Granito – Francesca Bertini, JURIS 2014, Release Febbraio 2015; Release Aprile 2016.

L'arbitrato: una scelta orientata – relazione a cura dell'Avv. Francesca Bertini

Arbitration Day 2024: i dati della Camera Arbitrale di Milano

1) ***Valore delle controversie*** = 545 milioni di Euro
2) ***Durata media*** = 12,6 mesi e soli 5 mesi per la procedura semplificata
3) ***Numero delle domande*** = negli ultimi cinque anni aumento del 35% delle richieste di arbitrato e un incremento del 47% nell'ultimo anno di arbitrati internazionali
4) ***Parti*** = 66,6 % degli attori sono società di capitali e il 20% persone fisiche tra cui professionisti.
5) ***Materie***: 37% materia societaria - 28% contratti di fornitura, 12% appalti e 7% affitto, vendita e cessione di ramo d'azienda

GIUDIZIO ARBITRALE VS GIUDIZIO ORDINARIO: IL PERCHE' DI UNA SCELTA SEMPRE PIU' ORIENTATA

1) Minore complessità
2) Maggiore velocità
3) Certezza dei costi, non sempre superiori
4) Scelta dell'organo giudicante e garanzia di competenze dedicate
5) Riservatezza della procedura
6) Camere Arbitrali come «Think Tank» specializzate

UNO IL GIUDIZIO ARBITRALE, MOLTE LE SUE FORME

1) Camere Arbitrali
2) Camera di Commercio Internazionale
3) Financial Industry Regulatory Authority

IL CASO

Sottoscrizione di un contratto preliminare di compravendita (ad effetti anticipati), stipulato in data 4 marzo 2023, tra la Società Alfa s.p.a. (promittente venditrice) in persona dell'Amministratore delegato Dott. Mario Rossi e la Signora Bianca Neri, quale socia e rappresentante legale della società Beta s.n.c. (promissaria acquirente) avente ad oggetto un'unità immobiliare sita ad Oristano.

IL CASO

Il prezzo convenuto ed accettato fra le parti per la stipula del contratto definitivo era pari ad euro 122.000,00 da corrispondersi con le seguenti modalità:

- euro 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, da corrispondersi, per mezzo di assegno, contestualmente alla firma della scrittura privata -> *pagata regolarmente*
- euro 35.000,00 a titolo di incremento della caparra confirmatoria, da corrispondersi alla consegna dell'immobile, anche mediante girata di titoli di credito -> *consegnati titoli cambiari emessi in favore di Beta e Beta immessa nel possesso dell'immobile*
- euro 77.000.000. a titolo di saldo, mediante erogazione di mutuo bancario o di contratto di leasing con istituto di credito scelto dall'acquirente, contestualmente alla stipula dell'atto definitivo di vendita

IL CASO

La società Alfa lamenta di aver potuto incassare solo la minor somma di euro 15.000,00 del totale dei titoli giacchè informata da Beta che gli altri titoli alle scadenze previste sarebbero stati privi di copertura e che perciò avrebbe provveduto a sostituirli con altri titoli.

IL CASO

Tenuto conto che la stipula del definitivo sarebbe dovuta obbligatoriamente intervenire entro tre mesi dalla consegna dell'immobile (art. 7 del contratto preliminare) la società Alfa convocava la società Beta per la data del 1 ottobre 2023 presso lo studio notarile Romolo Romani intimando il pagamento del corrispettivo ancora dovuto.

IL CASO

A tale diffida la società Beta dava riscontro comunicando "la propria disponibilità alla stipulazione dell'atto pubblico, alle condizioni indicate nel preliminare" con riserva di verificare i conteggi esclusivamente per quanto concerne gli importi richiesti dalla società venditrice a titolo di interessi ed oneri accessori, nulla obiettando invece per ciò concerne l'an ed il quantum del saldo del corrispettivo ancora dovuto.

IL CASO

Ciò nondimeno, la società Beta – promissoria acquirente restava inadempiente di talchè Alfa avviava giudizio arbitrale (come da clausola compromissoria contenuta all'art. 20 del contratto preliminare) al fine di ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto, il rilascio dell'immobile ed il risarcimento dei danni subiti.

Profili del Presidente del Collegio arbitrale e degli Arbitri

Avv. Giuseppe Macciotta

Nel 1982 ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università di Cagliari con la votazione di 110/110, svolgendo la tesi di laurea in materia di diritto costituzionale con il Prof. Umberto Allegretti.
Ha svolto la pratica forense presso lo studio del Prof. Pier Giorgio Corrias e nel 1985 ha conseguito la abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione all'Ordine degli Avvocati. Dal 1997 è iscritto all'albo degli avvocati cassazionisti.
Dal 1982 al 1989 è stato cultore della materia in diritto del lavoro e diritto sindacale presso l'Università degli Studi di Cagliari con relativo approfondimento didattico.
Nel 1992 ha conseguito la specializzazione in Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale presso l'Università degli Studi di Bologna con una tesi sul tema "Crisi dell'impresa e sorte del rapporto di lavoro nelle procedure concorsuali".
Dal 2008 svolge la professione legale presso lo studio Macciotta & Associati – Team di 40 Professionisti che esercita stabilmente la propria attività in Sardegna e dal 2002 anche presso un proprio studio a Roma prestando assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia del diritto del lavoro e della previdenza sociale, civile, commerciale, penale e amministrativo a tutela ed assistenza di numerose società pubbliche e private, nazionali e regionali, di primaria importanza, di amministrazioni ed enti pubblici, di istituti di credito di valenza nazionale, di federazioni e associazioni di categoria.
Ha esperienza in materia di pubblico impiego, di disciplina della gestione aeroportuale, in giudizi arbitrali e nell'assistenza in operazioni di implementazione, gestione e ristrutturazione aziendale, sia sotto il profilo giuslavoristico che societario.
È iscritto nell'elenco degli arbitri formato dal Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari e Oristano ed ha svolto funzioni di arbitro e di Presidente del collegio arbitrale in importanti arbitrati.

Avv. Carla Caria

Avvocato del libero foro, iscritto all'albo dei cassazionisti, che esercita la professione dal 2001 in particolare nelle materie del diritto e contenzioso civile, diritto commerciale e societario. È stata Cultore della materia di diritto industriale presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cagliari e di diritto commerciale presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" dall'anno 1996 all'anno 2000. In tale ambito ha partecipato a vari studi e progetti di ricerca in tema di diritto societario e collaborato a pubblicazioni fra cui "La Privatizzazione dell'ENI", opera di più autori realizzata nell'ambito del progetto di ricerca finanziato dal CNR in collaborazione con l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".
Ha altresì collaborato stabilmente con la rivista giuridica Studium Juris e per la Rivista Giuridica Sarda.
Ha conseguito un master annuale presso l'Università Tor Vergata di Roma nella materia del Diritto Tributario nell'anno 1996 -1997.
Dal 2002 esercita stabilmente la propria attività in Sardegna e svolge la professione legale presso lo studio Macciotta & Associati.

Avv. Giulio Salomone

Nel 2007 si è laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Cagliari e nel 2011 ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense. Dal 2023 è iscritto all'albo degli avvocati patrocinanti in Cassazione. Ha perfezionato la propria formazione attraverso la frequenza nel 2010 e nel 2011 di Corsi e Convegni sui temi relativi a "Conciliazione e procedimento di mediazione - D.Lgs 4 Marzo 2010 N. 28. Innovazioni processuali ruolo dell'avvocatura e del Tribunale", "Miti e leggende in materia di privacy: indicazioni pratiche per la redazione del DPS e l'implementazione delle misure di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 196/2003", "La Deontologia Forense come limite al cosiddetto abuso processuale nella difesa penale", "Il marketing di genere negli studi legali", "Avvocatura di genere in Europa. Esperienze a confronto", "Reati contro la Pubblica Amministrazione. Peculato e abuso d'ufficio", "Novità giurisprudenziali in tema comunione legale tra coniugi", "I rapporti con il cliente: aspetti pratici e questioni deontologiche", "Le tariffe forensi. Aspetti pratici e deontologici".
Nel 2012 e nel 2013 ha approfondito i temi relativi a "Le novità normative sull'appello", "Nuovi parametri di compenso professionale ex D.M. 20/07/2012 n° 140- Criteri per la redazione di preventivi, parcelle e contratti", "La responsabilità dell'ente derivante da reato. Aspetti societari e penalistici", "Obblighi Previdenziali per i Praticanti Avvocati. Profili Normativi e rilievi deontologici", "Risarcimento del danno alla persona. Sinergia fra Avvocato e Medico Legale", "L'IRAP degli Avvocati alla luce della recente giurisprudenza di legittimità e merito", "Il sistema di gestione dell'elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio".
Nel 2017 ha approfondito i temi relativi a "Informazione sull'esercizio dell'attività professionale e doveri nei rapporti con gli organi di informazione", "Le società a totale o parziale partecipazione pubblica alla luce della normativa dei dd. llgs. 175/2016 e 100/2017 regole del diritto civile e loro compatibilità con norme e principi del diritto amministrativo", "Trust e vincoli di destinazione", "Le notifiche via PEC e le attestazioni di conformità", "La consultazione di pst.giustizia.it e dei registri pubblici - I pagamenti telematici", "Gli accordi collettivi, aziendali e individuali. Le transazioni. Profili sostanziali, processuali e previdenziali", "PAT: attestazioni di conformità e notifiche PEC - casi pratici e rassegna giurisprudenziale", "La voce del minore nel processo civile", "Criticità e prospettive per la avvocatura a quattro anni dall'entrata in vigore della legge professionale forense, "Fine Vita e dignità umana: diritto all'autodeterminazione, "La fatturazione elettronica anche alla luce del nuovo Vademecum: trasmissione e conservazione" e "L'Avvocato ed i rapporti di colleganza".
Nel 2018 ha seguito corsi concernenti "La lettura dei bilanci e della contabilità societaria nella prospettiva del giudice civile e del giudice penale", "Avvocati, protezione dei dati e sicurezza informatica ai tempi del GDPR", "La lettura dei bilanci e della contabilità societaria nella prospettiva del giudice civile e del giudice penale", "Leggere e interpretare il bilancio una guida per gli avvocati", "I doveri dell'avvocato nei confronti del cliente e della parte assistita", "Responsabilità del professionista nella gestione della crisi di impresa", "Riflessioni sul danno da abuso del contratto di lavoro a termine nei settori privato e pubblico", "Il rapporto di lavoro nelle società partecipate, "Meccanismi di allerta e prevenzione nelle crisi di impresa tra diritto vigente e prospettive di riforma", "Il processo telematico, la gestione dello studio legale digitale e la conservazione documentale", "Il regolamento di condominio aspetti contrattuali e assembleari", "Videosorveglianza e nuove tecnologie nei luoghi di lavoro; ed infine nel 2019 ha seguito il corso di "Esperto negoziatore della crisi d'impresa" per un totale di 55 ore di effettiva partecipazione, e superamento del test di verifica e quelli relativi a "La contrattazione preliminare in ambito immobiliare", "Quattro istituti a confronto tra vecchio e nuovo codice deontologico: pubblicità, patti di quota lite, dovere di colleganza nel processo e conflitto di interessi" e "I rapporti di lavoro nel fallimento"

Esercita all'attualità la professione di avvocato presso lo Studio Legale Macciotta & Associati di Cagliari, con competenze maturate nell'ambito del diritto civile, societario, commerciale e fallimentare. Si occupa, in particolare, di prestare assistenza, giudiziale e stragiudiziale, per tutte

le problematiche inerenti alla contrattualistica commerciale, ai contratti di locazione, alle telecomunicazioni e alla privacy (GDPR). Cura, altresì, le procedure di recupero dei crediti, anche nella fase esecutiva. In materia di liquidazione giudiziale si occupa di predisporre istanze di liquidazione giudiziale e di ammissione allo stato passivo, curando altresì le eventuali fasi di opposizione; assiste l'imprenditore in stato di insolvenza, occupandosi finanche della redazione dei piani concordatari. Ha inoltre maturato una profonda esperienza di team working, ricoprendo incarichi di responsabilità legati alla direzione e al coordinamento di progetti condivisi.

Di lingua madre italiana, ha conoscenza anche della lingua francese e della lingua inglese.
Possiede competenze digitali con piena padronanza dei sistemi Windows (fino al 10) e IoS e ottima conoscenza del pacchetto office, in particolare Word e Excel. Possiede inoltre ottime capacità di gestione posta elettronica Outlook e Windows live mail. Dimestichezza con i principali internet browser quali Explorer, Firefox, Chrome, Opera.

L'ARBITRATO SIMULATO

Gentili Signore e Signori

Nella giornata odierna ci occuperemo dell'Arbitrato simulato che riguarderà il seguente caso.

LE PARTI :

Parti attrici
Società Alfa SPA

Parti convenute:
Società BETA snc

1 - La vicenda portata all'attenzione del Collegio Arbitrale trae origine da un contratto preliminare di compravendita, stipulato in data 4 marzo 2023, tra la ***Società Alfa s.p.a.*** (promittente venditrice) in persona dell'Amministratore delegato Dott. Mario Rossi e la Signora Bianca Neri, quale socia e rappresentante legale della società ***Beta s.n.c.*** (promissaria acquirente) ed avente ad oggetto un'unità immobiliare, sita Oristano di mq. 32 circa, composta da un unico locale più servizi, contraddistinto al Foglio xx, Mapp. yyy, sub. 19.

2 - Ai sensi dell'art. 12 del suddetto contratto preliminare, il prezzo convenuto ed accettato fra le parti per la stipula del contratto definitivo era stato determinato somma di euro 122.000,00.

3 – Il predetto corrispettivo, da intendersi calcolato a corpo, avrebbe dovuto essere corrisposto dalla parte promittente acquirente con l'osservanza delle seguenti modalità:

- euro 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, da corrispondersi, per mezzo di assegno, contestualmente alla firma della scrittura privata;
- euro 35.000,00 a titolo di incremento della caparra confirmatoria, da corrispondersi alla consegna dell'immobile, anche mediante girata di titoli di credito;

- euro 77.000,00 a saldo, mediante erogazione di mutuo bancario o di contratto di leasing con istituto di credito scelto dall'acquirente, contestualmente alla stipula dell'atto definitivo di vendita.

4 - La società promissaria acquirente provvedeva al pagamento della caparra confirmatoria (euro 10.000,00), mentre per quanto concerne il versamento della seconda rata prevista nelle pattuizioni negoziali ad incremento della caparra, la promissaria acquirente consegnava alla società Alfa S.p.A otto effetti cambiari a scadenze posticipate ed in conseguenza di ciò la società Beta snc veniva pertanto immessa nel possesso dell'immobile de quo.

5 – Senonchè del complessivo importo indicato nelle cambiali sopra richiamate la società Alfa lamentava di aver incassato solo la minor somma di euro 15.000,00 avendo avuto notizia dalla stessa promissaria acquirente che gli altri titoli alle scadenze previste sarebbero stati privi di copertura e che perciò avrebbe provveduto a sostituirli con altri titoli.

In ossequio a quanto contrattualmente convenuto all'art. 7 del preliminare, la stipula del definitivo sarebbe dovuta obbligatoriamente intervenire entro tre mesi dalla consegna dell'immobile.

6 – Alla luce dell'inadempimento della promittente acquirente, la società Alfa sollecitava la conclusione del contratto definitivo convocando la società Beta per la data del 1 ottobre 2023 presso lo studio notarile Romolo Romani ed intimando il pagamento del corrispettivo ancora dovuto.

7 – A tale diffida la società Beta dava riscontro comunicando "*la propria disponibilità alla stipulazione dell'atto pubblico, alle condizioni indicate nel preliminare*" con riserva di verificare i conteggi esclusivamente per quanto concerne gli importi richiesti dalla società venditrice a titolo di interessi ed oneri accessori, nulla obiettando invece per ciò concerne l'*an* ed il *quantum* del saldo del corrispettivo ancora dovuto.

Anche tale tentativo, tuttavia, non sortiva alcun effetto, di tal chè, la società promittente venditrice si vedeva costretta ad avviare il giudizio arbitrale previsto dall'art. 20 del contratto preliminare al fine di ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto, il rilascio dell'immobile ed il risarcimento dei danni subiti.

2 – Esposizione sintetica da parte di uno degli arbitri della procedura arbitrale applicata

1 - La clausola compromissoria nel caso di specie non faceva espressamente riferimento alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari ma prevedeva genericamente la devoluzione ad un Collegio Arbitrale di "*ogni contestazione che dovesse insorgere sull'esecuzione o sull'interpretazione del regolamento negoziale*".

Il ricorrente tuttavia non ha ritenuto ostativa questa circostanza poiché l'art. 1 comma 4 del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio contempla espressamente questa ipotesi, prevedendo che la parte attivante possa ricorrere ugualmente alla Camera Arbitrale e che entro 30 giorni dalla notifica della domanda di arbitrato la controparte possa o meno aderire a tale richiesta. In difetto di adesione il Consiglio Arbitrale dichiara l'improcedibilità della domanda.

La differenza rispetto alle ipotesi in cui la clausola compromissoria faccia riferimento alla camera arbitrale è che in questo caso essendoci una convenzione preventiva tra le parti, la procedura non è subordinata all'adesione della controparte e se questa non si costituisce la procedura prosegue in sua assenza.

Nel caso di specie, quindi, la parte attivante Alfa ha notificato (poiché assistito da un difensore) la propria domanda di arbitrato alla Beta e contestualmente depositato la stessa presso la Camera di Commercio di Cagliari.

La domanda è stata predisposta sulla falsariga di un atto di citazione, con indicazione delle circostanze giuridiche e fattuali poste a fondamento dell'azione, dei mezzi di prova e dei documenti allegati nonché infine delle conclusioni finali.

Nel caso di specie la parte attivante, esercitando la facoltà di cui all'art. 12 comma 4, ha provveduto alla nomina del proprio arbitro.

La controparte si è costituita nei trenta giorni successivi aderendo alla domanda senza contestazioni sulla scelta dell'arbitrato amministrato (ma come vedremo svolgendo solo un'eccezione pregiudiziale sull'esuberanza delle domande svolte rispetto alla clausola arbitrale presente nel contratto) e quindi non vi sono stati problemi di procedibilità.

Anche la memoria di risposta è stata redatta secondo lo schema della comparsa di costituzione e risposta con l'esposizione sommaria delle difese, indicazione dei mezzi di prova, documenti, conclusioni e nomina del proprio Arbitro.

La memoria è stata trasmessa al legale dell'attivante per via telematica e poi depositata in segreteria, mentre nel caso in cui la parte non sia assistita da un difensore è la segreteria della Camera che provvede alla sua trasmissione entro 5 giorni dal deposito.

Tutti gli atti sono stati muniti di bollo.

Nel caso di specie, quindi la Segreteria ha proceduto alla comunicazione agli arbitri della loro nomina che hanno accettato nei 10 giorni successivi con dichiarazione trasmessa alla Segreteria di accettazione del regolamento e del codice deontologico, nonché dichiarazione di indipendenza di cui all'art. 17, primo comma del Regolamento.

La Segreteria ha, quindi, trasmesso alle parti l'indicata dichiarazione ai sensi dell'art. 17, terzo comma, e queste non hanno fatto pervenire al riguardo alcuna osservazione.

Il Consiglio arbitrale investito della nomina ai sensi del comma 4 dell'art. 12 ha nominato il Presidente del Collegio arbitrale nella composizione su riportata.

Conseguentemente il Collegio arbitrale ai sensi del quarto comma del citato art. 17 è stato confermato in ciascuno dei suoi componenti ai quali la Segreteria ha trasmesso ai sensi del primo comma dell'art. 20, gli atti ed i documenti depositati dalle parti.

Il Collegio Arbitrale si è regolarmente costituito entro i successivi 20 giorni con formazione del relativo verbale in cui gli Arbitri hanno dato atto della sede, della lingua dell'arbitrato, hanno dichiarato che il procedimento è rituale, che decideranno secondo diritto, e fissato i termini per lo scambio di memorie di replica e precisazione dei mezzi istruttori nonché la data per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.

Seguirà pertanto l'illustrazione da parte dell'Avv. Cinzia Mazza, procuratore della parte attivante, della domanda introduttiva della procedura arbitrale.

***

ATTO DI PROMOVIMENTO DI PROCEDURA ARBITRALE
ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI E ORISTANO
Ufficio Arbitrato
Domanda di Arbitrato
ai sensi dell'art 8 del Regolamento arbitrale e 20 del contratto preliminare di compravendita stipulato tra le società Alfa S.p.A. e Beta snc in data 4 marzo 2023

Per:

Società Alfa S.p:A. CF/ PIVA 00000000000, in nome del legale rappresentante pro tempore nonché Amministratore delegato Dott. Mario Rossi, con sede in Oristano al n.--- della via elettivamente domiciliata in Cagliari XXXXXXX presso l'Avv. Cinzia Mazza Codice Fiscale …….. **pec ----------@pec.it,** che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti resa su foglio separato da intendere in calce al presente atto=

Parti Attrice- Attivante

nei confronti di

Società BETA snc CF/ PIVA 00000000000, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in XXXX al n.---

Parte convenuta

** ** **

Nell'interesse della società Alfa si espone quanto segue.

1 – La Società Alfa s.p.a. odierna esponente è proprietaria di un immobile sito Oristano di mq. 32 circa, composta da un unico locale più servizi, contraddistinto al Foglio xx, Mapp. yyy, sub. 19 **(doc. 1**)

In data 4 marzo 2023 detto immobile formava oggetto di un contratto preliminare di compravendita stipulato con la società Beta snc in persona della Signora Bianca Neri, quale socia e rappresentante legale della società (**doc. 2**).

2 - Ai sensi dell'art. 12 del suddetto contratto preliminare, il prezzo convenuto ed accettato fra le parti per la stipula del contratto definitivo era stato determinato somma di euro 122.000,00.

3 – Il predetto corrispettivo, da intendersi calcolato a corpo, avrebbe dovuto essere corrisposto dalla parte promittente acquirente con l'osservanza delle seguenti modalità:

- euro 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, da corrispondersi, per mezzo di assegno, contestualmente alla firma della scrittura privata;
- euro 35.000,00 a titolo di incremento della caparra confirmatoria, da corrispondersi alla consegna dell'immobile, anche mediante girata di titoli di credito;
- euro 77.000,00 a titolo di saldo, mediante erogazione di mutuo bancario o di contratto di leasing con istituto di credito scelto dall'acquirente, contestualmente alla stipula dell'atto definitivo di vendita.

4 - La società promissaria acquirente provvedeva al pagamento della caparra confirmatoria (euro 10.000,00), mentre per quanto concerne il versamento della seconda rata prevista nelle pattuizioni negoziali ad incremento della caparra, la promissaria acquirente consegnava alla società Alfa S.p.A dei titoli cambiari emessi in favore della

società Beta snc che veniva pertanto immessa nel possesso dell'immobile de quo (**doc. 3**) .

5 – Senonchè del complessivo importo indicato nelle cambiali sopra richiamate la società Alfa lamentava di aver incassato solo la minor somma di euro 15.000,00 avendo avuto notizia dalla stessa promissaria acquirente che gli altri titoli alle scadenze previste sarebbero stati privi di copertura.

La promissaria acquirente, inoltre, opponeva un fermo rifiuto alla stipula del contratto definitivo che, in ossequio a quanto contrattualmente convenuto all'art. 7 del preliminare, sarebbe dovuta obbligatoriamente intervenire entro 3 mesi dalla consegna dell'immobile.

6 – Alla luce dell'inadempimento della promittente acquirente, la società Alfa sollecitava la conclusione del contratto definitivo per il tramite di due distinte diffide (**docc. 4 e 5**) alle quali faceva riscontro la signora Bianca Neri rappresentante legale di Beta snc, con comunicazione del XXX per il tramite della quale contestava qualsiasi inadempimento (**doc. 6**).

7 – A tale comunicazione faceva seguito la società odierna Alfa, per il tramite del proprio legale di fiducia, invitando sia alla società cedente che alla società cessionaria delle quote, per la data del 1 ottobre 2023 presso lo studio notarile Romolo Romani, per la stipulazione del rogito notarile avente ad oggetto la compravendita dell'immobile de quo (**doc. 7**) .

Nel contesto di detta missiva veniva altresì intimato il pagamento del corrispettivo ancora dovuto in forza del contratto preliminare precedentemente stipulato, oltre agli interessi e agli ulteriori oneri accessori, come analiticamente indicati nell'allegato conteggio.

8 – Con comunicazione del 7 ottobre 2023 (**doc. 8**) la signora Bianca Neri comunicava "*la propria disponibilità alla stipulazione dell'atto pubblico, alle condizioni indicate nel preliminare*" formulando riserva di verificare i conteggi esclusivamente per quanto concerne gli importi richiesti dalla società venditrice a titolo di interessi ed oneri accessori, nulla obiettando invece per ciò concerne *l'an* ed il *quantum* del saldo del corrispettivo ancora dovuto.

Anche tale tentativo, tuttavia, non sortiva alcun effetto, di tal chè, la società promittente venditrice ritenendo di aver diligentemente adempiuto le obbligazioni contrattuali assunte ed ormai insostenibile la perdurante e illegittima detenzione dell'immobile di sua proprietà da parte della società Beta si vedeva costretta ad agire per la tutela dei propri interessi.

9. Nel contratto preliminare all'art. 20 è prevista una clausola arbitrale che dispone "*ogni contestazione che dovesse insorgere sull'esecuzione o sull'interpretazione del regolamento negoziale*".

La società odierna esponente, pertanto, chiede alla Camera Arbitrale la nomina del collegio arbitrale al fine di ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto con conseguente condanna della Beta all'immediato rilascio dell'immobile de quo ed il risarcimento dei danni subiti.

Dichiara sin d'ora di nominare l'Avv. Carla Caria con studio in Cagliari al n. 29 del Viale Diaz quale proprio Arbitro e formula le seguenti conclusioni:

"*Voglia il Collegio Arbitrale, nominato ai sensi dell'art. 12 del Regolamento arbitrale, decidendo secondo diritto:*

1 - Previo accertamento del mancato pagamento da parte della società Beta snc del corrispettivo pattuito per l'acquisto dell'immobile oggetto del contratto preliminare di

compravendita stipulato con la Alfa S.p.A. in data 4 marzo 2023, nonché del rifiuto della stessa promittente acquirente a stipulare, secondo le modalità e i tempi stabiliti nel richiamato preliminare di vendita, il contratto definitivo di compravendita avente ad oggetto il medesimo immobile, nonché ancora dell'abusiva detenzione dell'immobile stesso da parte della medesima Beta snc, perdurante a tutt'oggi, dichiarare l'inadempimento della società Beta snc in ordine alle obbligazioni assunte nell'ambito del contratto preliminare di compravendita stipulato con la Alfa s.p.a. in data 4 marzo 2023.

E per l'effetto:

1) dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di cui sopra, con pedissequa declaratoria di condanna a carico della società Beta snc, in persona del legale rappresentante pro tempore all'immediato rilascio dell'immobile de quo, riconoscendo il diritto della Alfa S.pA. alla ritenzione della caparra confirmatoria di euro 25.000,00;

2) condannare altresì la Beta snc, in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, a causa dell'abusiva occupazione dell'immobile oggetto del preliminare di compravendita, e per l'impossibilità della Alfa S.p.A. di godere del bene; danni da quantificarsi nella misura pari al canone locatizio, al valore di mercato ritraibile da un immobile sito nella medesima località e della stessa tipologia di quello per cui è causa, da calcolarsi dal momento dell'immissione nel possesso all'effettivo rilascio, o in quella maggiore o minore misura che risulterà dovuta all'esito del presente procedimento, ed in via di subordine secondo equità, oltre interessi moratori nella misura pattuita nell'art. 13 del contratto preliminare per cui è causa

3) condannare, previo accertamento dello stato si trova attualmente l'immobile de quo, la Beta snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di eventuali ulteriori danni dovuti a carenze di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile de quo e più in generale al pagamento degli importi necessari per il riprisitino dello stesso immobile nelle condizioni in cui si trovava al momento dell'immissione nel possesso della promettente acquirente.

4) Condannare la Beta snc in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione in favore della Alfa S.p.A. degli onorari e delle spese di funzionamento del presente Collegio Arbitrale nonché alla rifusione in favore della Alfa S.p.A. delle spese e competenze di patrocinio.

<u>Si deducono sin d'ora i seguenti mezzi istruttori</u>

<u>a) Consulenza tecnica d'ufficio</u>

1) Ai fini della quantificazione del danno patito dalla Alfa S.p.a per l'illegittima detenzione dell'immobile de quo, nella misura pari al canone di locazione, al valore di mercato, ritraibile da un immobile sito nella medesima località e della stessa tipologia di quello per cui è causa, da calcolarsi dal momento dell'immissione in possesso al rilascio, ovvero in quell'altra misura che dovesse essere ritenuta idonea.

2) ai fini dell'accertamento dello stato dell'immobile per cui è causa, evidenziando eventuali danni derivanti da carenze di attività manutentiva ordinaria e straordinaria o da qualsiasi altra causa, con conseguente quantificazione degli importi necessari per il riprisitino dello stesso nelle condizioni in cui si trovava al momento dell'immissione nel possesso della promettente acquirente.

3) ai fini dell'accertamento del valore attuale di mercato dell'unità immobiliare per cui è causa.

b) <u>Interrogatorio formale</u>

Nei confronti del legale rappresentante della Beta snc sul seguente capo:

1) vero che la società Beta snc occupa l'immobile per cui è causa, sito in Oristano Via XXX, senza soluzione di continuità dal maggio 2023 ad oggi, senza titolo e gratuitamente, esercitandovi l'attività commerciale di operatore turistico, come da documentazione che si rammostra.

c) Prova testimoniale

Sui seguenti capi:

1) vero che per quanto concerne il versamento della seconda rata prevista nel contratto preliminare del 4 marzo 2023, art. 12, ad incremento della caparra (euro 35.000,00) la promissaria acquirente consegnava alla Alfa S.p.A dei titoli cambiari (doc. 1bis che si rammostra) emessi in favore della società Beta snc che per l'effetto veniva immessa nel possesso dell'immobile per cui è causa.

2) vero i predetti titoli alle scadenze previste per l'incasso, risultavano privi di copertura e la Alfa S.p.A. si asteneva dall'incasso su richiesta della signora Bianca Neri che prometteva di sostituire detti titoli mediante pagamento del relativo importo con altri titoli di credito.

3) vero che la società della società Beta snc ometteva di provvedere alla sostituzione dei titoli di cui sopra e rifiutava comunque di prestare il consenso per la stipulazione del contratto definitivo di compravendita avente ad oggetto l'immobile per cui è causa.

4) vero che la società della società Beta snc occupa l'immobile per cui è causa, sito in Oristano, Via XXX, senza soluzione di continuità dal maggio 2023 ad oggi, senza titolo e gratuitamente, esercitandovi l'attività commerciale di operatore turistico, come da documentazione (doc. XX) che si rammostra.

Si indicano quali testimoni i signori Tizio, Caio, Mevia e Sempronia.

Si depositano i seguenti documenti: 1) Atto notarile di acquisto immobile da parte di Alfa dalla società Gamma S.r.l.; 2) Preliminare di compravendita Alfa/Beta 4.3.2023; 3) titoli n. 5 effetti cambiari; 4) diffida pec Alfa c/ Beta 5.6.2023; 5) diffida pec Alfa c/ Beta 20.7.2023; 6) comunicazione pec Beta c/ Alfa 8.8.2023; 7) diffida pec. Avv. Mazza c/ Beta 1.9.2023; 8) pec Beta c/ 7.10.2023.

Con riserva di ogni modifica delle conclusioni e di deduzione di mezzi istruttori.

Cagliari, 4 gennaio 2025

F.to Avv. Cinzia Mazza

Notifica Telematica a
BETA snc all'indirizzo pec betasnc@pec.it

DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETRIA DELLA CAMERA ARBITRALE

***

MEMORIA DI COSTITUZIONE NEL PROCEDIMENTO ARBITRALE
ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI E ORISTANO
Ufficio Arbitrato
Memoria di costituzione nel procedimento arbitrale
ai sensi dell'art 9 del Regolamento arbitrale

Per:
Società BETA snc CF/ PIVA 00000000000, in nome del legale rappresentante pro tempore, Signora Bianca Neri, con sede in XXXX al n.--- , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Marras *pec*……presso il cui studio in Cagliari, Piazza ----------19, è elettivamente domiciliati, in forza di procura speciale alle liti resa su foglio separato da intendere in calce al presente atto

Parte convenuta

Contro
Società Alfa S.p:A. CF/ PIVA 00000000000, in nome del legale rappresentante pro tempore nonché Amministratore delegato Dott. Mario Rossi, con sede in Oristano al n.--- della via elettivamente domiciliata in Cagliari XXXXXXX presso l'Avv. Cinzia Mazza Codice Fiscale …….. **pec ----------@pec.it,** che la rappresenta e difende in forza di procura speciale =

Parti Attrice- Attivante

** ** **

Nell'interesse della Beta snc in persona del legale rappresentante pro tempore e socia Signora Bianca Neri, vista la domanda di arbitrato proposta da Alfa si contestano integralmente le avverse allegazioni e si rappresenta quanto in appresso.

1. *In via pregiudiziale*.
La richiesta risarcitoria esula dalle competenze attribuite al Collegio Arbitrale in forza della clausola compromissoria pacificamente limitata alle sole questioni inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto.
Per questa ragione la richiesta *ex adverso* formulata esorbita dai limiti della convenzione arbitrale ed esula dalle competenze del Collegio che su di essa non è legittimato a pronunciarsi.

2. *Nel merito* .
Ferma l'eccezione che precede, quanto al merito delle avverse domande va detto che la società convenuta non è mai stata inadempiente.
In particolare va osservato che il contratto preliminare del 4.3.2023 prevedeva all' art 12 il pagamento del prezzo convenuto secondo le seguenti modalità:
- euro 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, da corrispondersi, per mezzo di assegno, contestualmente alla firma della scrittura privata e questo pagamento è stato regolarmente effettuato come riconosciuto dalla stessa parte attrice.
- euro 35.000,00 a titolo di incremento della caparra confirmatoria, da corrispondersi alla consegna dell'immobile, anche mediante girata di titoli di credito. Anche tale somma è stata regolarmente pagata mediante girata di otto effetti cambiari raffigurati nell'allegata

fotocopia (**doc.2**). Da notare che l'importo dei predetti titoli è esattamente di € 35.00,00 come da somma capitale dovuta e che non è stata corrisposta l'IVA solo perché mai è stata emessa fattura;

- euro 77.000,00. a titolo di saldo, mediante erogazione di mutuo bancario o di contratto di leasing con istituto di credito scelto dall'acquirente, contestualmente alla stipula dell'atto definitivo di vendita. compravendita. Questa cifra non è esigibile perché il rogito non è stato ancora stipulato. Si precisa che la mancata stipulazione dell'atto notarile non è imputabile alla convenuta in quanto per lungo tempo le parti hanno condotto trattative al fine di stabilire la misura del prezzo ancora dovuto senza peraltro giungere alla definitiva conclusione. In occasione di alcuni incontri si è posto il problema di determinare l'entità dei danni verificatisi a causa delle continue infiltrazioni di acque nere (cui la Beta snc ha dovuto provvisoriamente porre rimedio con conseguente sospensione dell'attività aziendale e con la temporanea chiusura dell'esercizio commerciale) e di defalcare il relativo importo dalla cifra ancora dovuta.

Tutto quanto sopra premesso la convenuta dichiara di nominare quale proprio Arbitro l'Avv. Giulio Salomone con studio in Cagliari al n. 29 del Viale Diaz e formula le seguenti conclusioni:

"*In via pregiudiziale*

Accerti la propria incompetenza per ragioni afferenti l'incompatibilità della domanda risarcitoria formulata da parte attrice con i limiti della convenzione arbitrale dedotta nel contratto preliminare;

Nel merito

1) Accerti l'esistenza di gravi vizi della cosa compravenduta consistenti in reiterate e perduranti infiltrazioni di acque luride provenienti dai limitrofi servizi igienici;

2) Accerti che a fronte del prezzo contrattualmente pattuito di euro 122.000,00 era stata corrisposta la somma di euro 45.000,00;

3) condanni, previo rigetto della richiesta di risoluzione de contratto preliminare del 4 marzo 2023 e di tutte le altre avverse richieste ad essa accessoria la società Alfa S.p.A al trasferimento dell'immobile promesso in vendita al prezzo pattuito nel contratto preliminare detratti gli acconti già corrisposti;

4) in alternativa rispetto alla precedente domanda, sempre previo rigetto della richiesta di risoluzione del contratto preliminare del 4 marzo 2023 e di tutte le altre avverse richieste ad essa accessoria, accerti quale sia il minor prezzo dovuto dalla Beta s.n.c. per l'acquisto dell'unità immobiliare oggetto del preliminare e condanni la società Alfa S.p.A. al trasferimento dell'immobile a tale minor prezzo (da determinare anche avuto riguardo alla natura, alla tipologia ed alla frequenza dei vizi constatati nella cosa compravenduta).

Sulle spese

Stabilisca il Collegio Arbitrale se competono all'odierna esponente, sia sotto il profilo della domanda pregiudiziale di rito, sia sotto il profilo della domanda di merito, le spese e gli onorari di difesa e le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale pronunciando ogni conseguente statuizione di condanna".

In via istruttoria si deduce

a) interrogatorio formale e prova testimoniale sulle seguenti circostanze precedute da "vero che"

a) la somma di euro 35.000,00 di cui all' art. 12 del contratto preliminare 4 marzo 2023 avente per oggetto l'unità immobiliare ubicata in Oristano Via XXXX ed adibita ad

agenzia di viaggi che si mostra è stata pagata dalla Beta s.n.c. alla società Alfa mediante girata di otto effetti cambiari raffigurati nella fotocopia prodotta in causa che si mostra;

b) a fronte del pagamento di cui al precedente capo la Alfa S.p.A. non ha emesso fattura;

c) nel 2024 l'immobile di cui al capo "a" è stato interessato da infiltrazioni di acque luride provenienti dai servizi igienici del locale adiacente a quello per cui è causa;

d)le parti contraenti la scrittura del 4 marzo 2023 tenuto conto del pregiudizio sofferto da Beta snc e delle spese da questa affrontate per porvi rimedio convennero di aggiornare il prezzo della compravendita riducendo l'importo indicato nel contratto preliminare. Tale minor prezzo non è stato però mai determinato.

e) le infiltrazioni che hanno interessato l'unità immobiliare di cui ai precedente capo "a" sono quelle descritte nella relazione tecnica a firma del geom. Cassio che si rammostra;

f) le infiltrazioni di cui al precedente capo hanno comportato tra l'altro la sospensione dell'attività aziendale e la temporanea chiusura dell'esercizio commerciale.

Si indicano come testimoni i signori Mevia (su tutti i capi); Cassio e Olimpia (Solo sui capi c), d) e) e f))

Si depositano i seguenti documenti: 1. Domanda di arbitrato; 2. Copia n. 8 effetti cambiari; 3) relazione tecnica di parte Geom. Cassio.

Cagliari, 3 febbraio 2025

F.to Avv. Alessandro Marras

Notifica Telematica a
Alfa presso il domicilio eletto
Deposito presso l'Ufficio Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano.

***

VERBALE DI COSTITUZIONE TRIBUNALE ARBITRALE

Verbale di costituzione del Tribunale Arbitrale

Arbitrato per la risoluzione della controversia insorta tra

Parte attrice: **Società Alfa** S.p:A. CF/ PIVA 00000000000, in nome del legale rappresentante pro tempore nonché Amministratore delegato Dott. Mario Rossi, con sede in Oristano al n.---della via elettivamente domiciliata in Cagliari XXXXXXX presso l'Avv. Cinzia Mazza Codice Fiscale …….. **pec ----------@pec.it,** che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti resa su foglio separato da intendere in calce alla «D*omanda di arbitrato*» del 4.1.2025 =

Contro

Parte convenuta Società BETA snc CF/ PIVA 00000000000, in nome del legale rappresentante pro tempore, Signora Bianca Neri, con sede in XXXX al n.--- , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Marras *pec*……presso il cui studio in Cagliari, Piazza ----------19, è elettivamente domiciliati, in forza di procura speciale alle liti resa su foglio separato da intendere in calce alla «*Memoria di costituzione*» del 3.2.2025

* * *

Nella controversia nella quale la società Alfa S.p.A. chiede alla Camera Arbitrale:

- *la nomina del collegio arbitrale al fine di accertare l'inadempimento della società Beta snc rispetto alle obbligazione nascenti dal contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto l'immobile sito in Oristano di mq. 32 circa, composta da un unico locale più servizi, contraddistinto al Foglio xx, Mapp. yyy, sub. 19, e per l'effetto condannare la società Beta al rilascio dell'immobile con determinazione del quantum del risarcimento per l'occupazione illegittima del bene oltre interessi e per il ripristino dei danni causati allo stesso per carenze delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.*

* * *

Oggi, &&&& febbraio 2025, alle ore 11.30, presso la sede della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, nei locali al 1° piano della sede di Cagliari, via Angioj 81, sono presenti:

1. Avv**. Giuseppe Macciotta**, con studio in Cagliari, Viale Diaz 29, (PEC: YYYY) Arbitro con funzioni di Presidente nominato dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale di Cagliari-Oristano con provvedimento del 14 febbraio 2025;
2. Avv. **Carla Caria**, domiciliato in Cagliari, Viale Diaz 29 (PEC: YYYY) Arbitro nominato dalla società attrice con accettazione della nomina del XXX e conferma della segreteria delXXX ;
3. Avv. **Giulio Salomone**, domiciliato in Cagliari, Viale Diaz 29 (PEC:YYYY) Arbitro nominato dalla società convenuta con accettazione della nomina del XXX e conferma della segreteria delXXX ;

Dr.ssa Luisella Marcias

Segretaria della Camera Arbitrale

Sono altresì comparsi:
parte attrice: l'Avv. Cinzia Mazza e la **società Alfa s.p.a**;
parte convenuta: l'Avv. Alessandro Marraas, e la società **Beta snc**

La Segretaria dà atto che con domanda di arbitrato datata 4 gennaio 2025 depositata in pari data nella Segreteria della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Cagliari - Oristano, l'attrice ha promosso la procedura arbitrale ai sensi dell'art. 20 del contratto preliminare di compravendita del 4 marzo 2023 nei confronti della società Beta. Hanno indicato i propri arbitri e chiesto la nomina del Collegio arbitrale per decidere sulle seguenti domande: accertare l'inadempimento della società Beta snc rispetto alle obbligazioni nascenti dal contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto l'immobile sito in Oristano, composta da un unico locale più servizi, contraddistinto al Foglio xx, Mapp. yyy, sub. 19, e per l'effetto condannare la società Beta al rilascio dell'immobile con determinazione del quantum del risarcimento per l'occupazione illegittima del bene oltre interessi e per il ripristino dei danni causati allo stesso per carenze delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria. Ponendo a carico della convenuta le spese di funzionamento del collegio arbitrale e tutte le spese e competenze del procedimento.

Con memoria di costituzione comunicata alla parte istante il 3.2.2025 e depositata in pari data presso la camera arbitrale, unitamente alla procura alle liti ed ai documenti, la parte convenuta si è tempestivamente e ritualmente costituita nel giudizio.

La Segreteria ha comunicato agli Arbitri la loro nomina e gli Arbitri hanno tempestivamente trasmesso alla Segreteria la dichiarazione scritta di accettazione della nomina, del regolamento e del codice deontologico, ed hanno altresì trasmesso alla Segreteria la dichiarazione di indipendenza di cui all'art. 17, primo comma del Regolamento.

La Segreteria ha, indi, trasmesso alle parti l'indicata dichiarazione ai sensi dell'art. 17, terzo comma, e queste non hanno fatto pervenire al riguardo alcuna osservazione.

Il Consiglio arbitrale investito della nomina ai sensi del comma 4 dell'art. 12 ha nominato il Presidente del Collegio arbitrale nella composizione su riportata.

Conseguentemente il Collegio arbitrale ai sensi del quarto comma del citato art. 17 è stato confermato in ciascuno dei suoi componenti.

La Segreteria ha trasmesso al Collegio, ai sensi del primo comma dell'art. 20, gli atti ed i documenti depositati dalle parti e dà atto:

- che parte attrice ha provveduto al versamento delle spese amministrative e dell'anticipo spese per onorari arbitri, come segue: Euro YYYY per avvio del procedimento; Euro YYYY per diritti amministrativi; Euro YYYY per spese arbitrali;
- che parte convenuta ha provveduto al versamento dell'anticipo spese per onorari arbitri, come segue: Euro YYYY per spese arbitrali;
- che parte attrice ha provveduto altresì alla consegna della marca da bollo di Euro 16,00, da apporre sul presente verbale in assolvimento dell'imposta di bollo richiesta per gli atti dei procedimenti arbitrali.

A conclusione di ogni udienza sarà redatto apposito verbale, sottoscritto dai componenti del Tribunale Arbitrale e dalle parti presenti. Inoltre, in assolvimento dell'imposta di bollo, per ogni verbale di udienza e/o ordinanza che sarà eventualmente emessa, parte attrice fornirà una marca da bollo pari a Euro 16,00 (per ogni quattro

pagine). Analogo adempimento dovrà essere assolto da ciascuna parte con riferimento alle memorie integrative che saranno da essa depositate nel corso del giudizio.

I procuratori delle parti ne prendono atto nulla avendo da rilevare al riguardo.

Pertanto, con il presente verbale, nel rispetto del relativo termine ai sensi dell'art. 20 comma II, i sopra generalizzati Arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale con **l'Avv. Giuseppe Macciotta,** in qualità di Presidente.

Il Presidente dà lettura della clausola compromissoria contenuta nel contratto preliminare stipulato tra le parti ed oggetto di causa "*ogni contestazione che dovesse insorgere sull'esecuzione o sull'interpretazione del regolamento negoziale*".

Il Tribunale Arbitrale dà atto che il presente arbitrato è rituale e secondo diritto. I procuratori delle parti e le parti confermano la natura rituale e la decisione secondo diritto del presente arbitrato.

In ossequio al disposto dell'articolo 20, comma 3, del Regolamento della Camera Arbitrale, il Tribunale Arbitrale dispone che la lingua dell'arbitrato è la lingua italiana e che la sede dell'arbitrato è fissata a Cagliari, presso la sede della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, in Cagliari, via Angioj 81.

Il Collegio dichiara inoltre che il procedimento è rituale e che sarà deciso secondo diritto.

I procuratori delle parti confermano quanto rilevato dal Tribunale Arbitrale.

Per il prosieguo del giudizio, il Tribunale Arbitrale ricorda ai presenti che l'art. 23 - rubricato "Udienze" - del regolamento della Camera Arbitrale, nei commi da 2 a 7, disciplina la gestione e l'organizzazione delle udienze successive alla costituzione del Tribunale Arbitrale, stabilendo, tra le altre cose, che esse sono fissate dal Tribunale Arbitrale e comunicate alle parti con congruo preavviso mettendone a conoscenza la Segreteria. Le udienze sono tenute in presenza presso la sede della Camera Arbitrale, salva diversa decisione del Tribunale Arbitrale, in accordo con le parti, formalizzata in via preventiva, anche con riguardo a singole udienze. Il Regolamento della Camera Arbitrale prevede quindi la possibilità di tenere udienze mediante collegamenti audiovisivi a distanza (senza la presenza del Segretario e con la redazione di un resoconto da parte del Presidente del Collegio Arbitrale) ovvero in sede diversa dalla sede della Camera di Commercio. In ogni caso, a conclusione di ogni udienza sarà redatto apposito verbale, sottoscritto dai componenti del Tribunale Arbitrale e dalle parti presenti. Inoltre, in assolvimento dell'imposta di bollo, per ogni verbale di udienza e/o ordinanza che sarà eventualmente emessa, parte attrice fornirà una marca da bollo pari a Euro 16,00 (per ogni quattro pagine).

Analogo adempimento dovrà essere assolto da ciascuna parte con riferimento alle memorie integrative che saranno da essa depositate nel corso del giudizio".

Ciò precisato, il Tribunale Arbitrale fissa ad entrambe le parti i seguenti termini:

1. il termine del &&&& per memorie contenenti difese ed eventuali precisazione delle richieste e conclusioni nonché per l'indicazione di eventuali mezzi istruttori e produzioni.
2. Il termine del &&&& per eventuali repliche.
3. L'udienza del 25 marzo 2025 per svolgere il tentativo di conciliazione e in difetto di esito positivo per decidere sui mezzi istruttori e per l'ulteriore corso.

Il presente verbale, cui è apposta la marca da bollo di Euro 16,00, viene sottoscritto dai componenti del Tribunale Arbitrale e dalla Segretaria della Camera Arbitrale, dott.ssa

Luisella Marcias, oltre che dai legali delle parti in segno di accettazione e condivisione del suo contenuto, e viene consegnato in copia alle parti.

Cagliari, &&& febbraio 2025

Il Tribunale Arbitrale
Avv. Giuseppe Macciotta (Presidente)
Avv. Carla Caria (Arbitro)
Avv. Giulio Salomone (Arbitro)

Parte attrice: Avv. Cinzia Mazza,
Società Alfa S.p.A in persona del legale rappresentante Dott. Mario Rossi

Parte convenuta: Avv. Alessandro Marras ,
Società Beta snc, in persona del socio amministratore Bianca Neri

La Segretaria della Camera Arbitrale
Dr.ssa Luisella Marcias
_____

MEMORIA DI REPLICA PER ATTORI

ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI E ORISTANO
Ufficio Arbitrato
Memoria di replica

Per:

Parte attrice: **Società Alfa** S.p:A. CF/ PIVA 00000000000, in nome del legale rappresentante pro tempore nonché Amministratore delegato Dott. Mario Rossi, con sede in Oristano al n.---della via elettivamente domiciliata in Cagliari XXXXXXX presso l'Avv. Cinzia Mazza Codice Fiscale …….. **pec ----------@pec.it**, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti resa su foglio separato da intendere in calce alla «D*omanda di arbitrato*» del 4.1.2025 =

Parte attrice

Contro

Parte convenuta Società BETA snc CF/ PIVA 00000000000, in nome del legale rappresentante pro tempore, Signora Bianca Neri, con sede in XXXX al n.--- , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Marras *pec*……presso il cui studio in Cagliari, Piazza ----------19, è elettivamente domiciliati, in forza di procura speciale alle liti resa su foglio separato da intendere in calce alla «*Memoria di costituzione*» del 3.2.2025

Parte convenuta

******

1 – Nell'interesse della società Alfa S.p.A., si contesta quanto dedotto ed eccepito nell'avversa comparsa costituzione e si osserva quanto segue.

L'eccezione pregiudiziale secondo la quale la richiesta risarcitoria formulata dalla società Alfa esulerebbe dalle competenze attribuite al Collegio Arbitrale in forza della clausola compromissoria è infondata.

L'art. 20 del contratto preliminare, infatti, prevede la devoluzione ad un Collegio Arbitrale di "*ogni contestazione che dovesse insorgere sull'esecuzione o sull'interpretazione del regolamento negoziale*".

Ebbene, non si comprende davvero come l'avversa difesa ritenga non ricompresa nelle questioni attinenti "l'esecuzione del contratto" quella specificamente volta ad ottenere dal Collegio adito una pronuncia che stabilisca se vi sia stato, per l'appunto nella fase di esecuzione del contratto, da parte della promissaria acquirente un inadempimento rilevante, accertato il quale, necessariamente conseguono per legge la risoluzione del contratto medesimo e la condanna della stessa all'immediato rilascio dell'immobile de quo.

Anche la pronuncia sul diritto alla ritenzione della caparra confirmatoria versata all'atto della stipulazione del contratto preliminare per cui è causa pari all'importo di originari euro 25.000,00, rientra evidentemente sulle statuizioni conseguenti l'eventuale, auspicata, risoluzione del contratto.

Contratto che, alla luce della clausola risolutiva espressa di cui la società odierna esponente si è avvalsa con la missiva del XXX (in atti) deve peraltro ritenersi già risolto di diritto, con ogni necessaria conseguenza di legge.

Per quanto sopra, anche l'eccezione in argomento non potrà che trovare pieno ed integrale rigetto.

2– Del pari infondata, già alla luce della documentazione versata nella procedura, l'asserzione secondo la quale la società convenuta non solo non sarebbe mai stata inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte nei confronti della società venditrice, ma anzi sarebbe imputabile proprio a quest'ultima la responsabilità per la mancata stipulazione dell'atto definitivo di compravendita.

Non corrisponde, in primo luogo, al vero che la società Beta al momento della consegna dell'immobile per cui è causa avrebbe corrisposto a titolo di incremento della caparra confirmatoria, l'importo di originari euro 35.000,00 risultante dai titoli cambiari offerti e prodotti in comunicazione in copia fotostatica.

Ed invero, come si è avuto modo di evidenziare nel contesto dell'atto introduttivo, del complessivo importo indicato nelle cambiali consegnate alla Alfa quest'ultima ha potuto incassare solo la minor somma di euro 15.000,00, essendo risultati gli altri titoli alle scadenze previste per l'incasso, oltre che privi di girata, del tutto privi di copertura.

Tanto ciò è vero che la società Beta chiedeva alla odierna esponente di non portare all'incasso le cambiali in argomento garantendo che avrebbe provveduto alla loro sostituzione (che tuttavia non è mai avvenuta).

Sul punto sarà determinante pertanto la prova testimoniale dedotta da ambo le parti e soprattutto della signora Mevia titolare dell'agenzia immobiliare che si sarebbe dovuta occupare delle pratiche della compravendita ed alla quale furono consegnate in custodia le predette cambiali, pacificamente mai incassate.

3 - Di alcun pregio si rivelano le ulteriori difese svolte nel tentativo di eccepire l'esistenza di asseriti vizi nell'immobile oggetto della compravendita in ragione dei quali le parti avrebbero convenuto la necessità di rideterminare, in riduzione, la misura del corrispettivo originariamente convenuto nel contratto.

In primo luogo, infatti, l'esistenza di eventuali vizi riscontrati nell'immobile de quo successivamente alla consegna dello stesso alla promissaria acquirente avrebbe dovuto essere denunciata da quest'ultima tempestivamente e nelle forme previste dalla legge, tanto più che per quanto è dato desumer dagli avversi assunti detti vizi sarebbero stati tutt'altro che occulti, trattandosi di infiltrazioni di acque nere e dunque immediatamente rilevabili.

Tra la documentazione offerta e prodotta in comunicazione dalla società resistente, tuttavia, non vi è traccia di alcuna denuncia in tal senso e neppure mai si formula riferimento a tale problematica nel contesto della copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti in occasione delle trattative intercorse nell'arco degli anni addietro.

4 - L'unico documento che l'avversa difesa produce a sostegno delle proprie eccezioni è una perizia tecnica di parte, peraltro neppure giurata e risalente dalla quale, in ogni caso, non emerge alcun vizio strutturale dell'immobile de quo.

Il consulente incaricato dalla parte odierna resistente, infatti, per quanto è dato desumere dalla lettura della relazione, ascriveva le infiltrazioni rilevate "*ad una carente manutenzione degli impianti igienici o probabilmente a veri e propri atti vandalici (rottura di elementi ed accessori sanitari*)" per la quale lo stesso perito auspicava un miglioramento in futuro delle periodiche operazioni di manutenzione.

5 - L'inadempimento della società Beta snc risulta, per contro, attestato dalla copiosa documentazione prodotta dalla scrivente difesa in allegato all'atto introduttivo dalla quale emerge pacificamente come la società Alfa avesse in numerose occasioni formalmente invitato la convenuta a stipulare il contratto definitivo e come quest'ultima, senza peraltro addurre alcuna giustificazione di sorta, si sia sempre rifiutata di adempiere all'obbligo di conclusione del contratto con versamento del prezzo residuo, ed al tempo stesso di restituire l'immobile oggetto di tale contratto che continuava a detenere gratuitamente.

Per quanto sopra la società attrice insiste nelle difese già svolte e conferma le conclusioni rassegnate insistendo per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti nell'atto introduttivo.

Cagliari, 19.2. 2025

F.to Avv. Cinzia Mazza

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
E NOTIFICATO A MEZZO PEC AL DIFENSORE
DI CONTROAPRTE

VERBALE DELL'UDIENZA ARBITRALE DEL 25 febbraio 2025

Arbitrato per la risoluzione della controversia insorta tra

Parte attrice: **Società Alfa** S.p:A. CF/ PIVA 00000000000, in nome del legale rappresentante pro tempore nonché Amministratore delegato Dott. Mario Rossi, con sede in Oristano al n.---della via elettivamente domiciliata in Cagliari XXXXXXX presso l'Avv. Cinzia Mazza Codice Fiscale …….. **pec ----------@pec.it**, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti resa su foglio separato da intendere in calce alla «D*omanda di arbitrato*» del 4.1.2025 =

Contro

Parte convenuta Società BETA snc CF/ PIVA 00000000000, in nome del legale rappresentante pro tempore, Signora Bianca Neri, con sede in XXXX al n.--- , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Marras *pec*……presso il cui studio in Cagliari, Piazza ----------19, è elettivamente domiciliati, in forza di procura speciale alle liti resa su foglio separato da intendere in calce alla «*Memoria di costituzione*» del 3.2.2025

Oggi, 25 febbraio 2025, alle ore 11.30, presso la sede della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, nei locali al 1° piano della sede di Cagliari, via Angioj 81, davanti al Collegio Arbitrale costituito da:

Avv. Giuseppe Macciotta (Presidente)
Avv. Carla Caria (Arbitro)

Avv. Giulio Salomone (Arbitro)

Assistiti dalla Dr.ssa Luisella Marcias, Segretaria della Camera Arbitrale

Sono altresì comparsi:
parte attrice: l'Avv. Cinzia Mazza e la **società Alfa s.p.a**;
parte convenuta: l'Avv. Alessandro Marras, e la società **Beta snc**

Il Presidente richiama il verbale di costituzione in data YYYY.

La Segretaria dà atto che parte attrice ha provveduto altresì alla consegna della marca da bollo di Euro 16,00, da apporre sul presente verbale in assolvimento dell'imposta di bollo richiesta per gli atti dei procedimenti arbitrali.

Il Collegio esperisce il tentativo di conciliazione che dà esito negativo.

I Procuratori delle parti contestano le avverse memorie ed insistono nelle rispettive allegazioni, eccezioni e per l'ammissione delle rispettive richieste istruttorie.

Il Collegio ammette l'interrogatorio formale dedotto delle parti e vi dà corso.

Viene introdotto il **legale rappresentante della società Beta S.r.l.** signora Bianca Neri, nata a YYYY ilYYYY residente in YYYY , la quale così risponde:

capo 1) della domanda introduttiva di parte attrice "*vero che la società Beta snc occupa l'immobile per cui è causa, sito in Oristano Via XXX, senza soluzione di continuità dal maggio 2023 ad oggi, senza titolo e gratuitamente, esercitandovi l'attività commerciale di operatore turistico, come da documentazione che si rammostra"*

Risposta: "è vero che la società Beta occupa l'immobile per cui è causa dal 2023 esercitandovi l'attività di operatore turistico ma non è vero che ciò avvenga in assenza di titolo e di corrispettivo".

Viene introdotto il **legale rappresentante della società Alfa SpA**, Dott. Guido Rossi, nato a YYYY il YYYY residente in YYYY , il quale interrogato sui capi di prova della memoria costitutiva di parte convenuta così risponde:

capo a) "*Vero che la somma di euro 35.000,00 di cui all' art. 12 del contratto preliminare 4 marzo 2023 avente per oggetto l'unità immobiliare ubicata in Oristano Via XXXX ed adibita ad agenzia di viaggi che si mostra è stata pagata dalla Beta s.n.c. alla società Alfa mediante girata di otto effetti cambiari raffigurati nella fotocopia prodotta in causa che si mostra*";

Risposta "non è vero";

capo b) "*vero che a fronte del pagamento di cui al precedente capo la Alfa S.p.A. non ha emesso fattura*"?;

Risposta "non è vero".

Espletato l'interrogatorio formale i difensori delle parti insistono nelle rispettive, ulteriori, richieste istruttorie come dedotte nei rispettivi scritti difensivi.

Il Collegio si riserva.

Il Collegio Arbitrale costituito da:

Avv. Giuseppe Macciotta	(Presidente)
Avv. Carla Caria	(Arbitro)
Avv. Giulio Salomone	(Arbitro)

Assistiti dalla Dr.ssa Luisella Marcias, Segretaria della Camera Arbitrale

ORDINANZA ARBITRALE DEL XX febbraio 2025

Arbitrato per la risoluzione della controversia insorta tra

Parte attrice: **Società Alfa** S.p:A. CF/ PIVA 00000000000, in nome del legale rappresentante pro tempore nonché Amministratore delegato Dott. Mario Rossi, con sede in Oristano al n.---della via elettivamente domiciliata in Cagliari XXXXXXX presso l'Avv. Cinzia Mazza Codice Fiscale …….. **pec ----------@pec.it,** che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti resa su foglio separato da intendere in calce alla «D*omanda di arbitrato*» del 4.1.2025 =

Contro

Parte convenuta Società BETA snc CF/ PIVA 00000000000, in nome del legale rappresentante pro tempore, Signora Bianca Neri, con sede in XXXX al n.--- , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Marras *pec*……presso il cui studio in Cagliari, Piazza ----------19, è elettivamente domiciliati, in forza di procura speciale alle liti resa su foglio separato da intendere in calce alla «*Memoria di costituzione*» del 3.2.2025

Oggi, XX febbraio 2025, alle ore 11.30, presso la sede della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, nei locali al 1° piano della sede di Cagliari, via Angioj 81,

Il Collegio Arbitrale costituito da:

Avv. Giuseppe Macciotta (Presidente)
Avv. Carla Caria (Arbitro)
Avv. Giulio Salomone (Arbitro)

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25 febbraio 2025 in ordine alle istanze istruttorie dedotte dalle parti, ha pronunciato la seguente istanza istruttoria:

Viste le memorie ritualmente depositate dalle parti con le quali vengono precisate in via definitiva le istanze e le richieste istruttorie;

- preso atto che la Alfa S.p.A espressamente non si è opposta alla ammissione della prova per testimoni di cui ai capi A) e B) della prova dedotta dalla Beta snc nella memoria di costituzione e risposta;

- ritenendo rilevanti le circostanze dedotte, ammette la prova per testi rispettivamente dedotta nell'interesse delle parti ai capi indicati, depurati da valutazioni e giudizi, riservando la decisone sulla richiesta di CTU all'esito di tale prova fissando l'udienza **del 3 marzo 2025** per l'integrale espletamento ed esaurimento.

Il presente verbale, cui è apposta la marca da bollo di Euro 16,00, viene sottoscritto dai componenti del Tribunale Arbitrale e dalla Segretaria della Camera Arbitrale, dott.ssa Luisella Marcias, oltre che dai legali delle parti in segno di accettazione e condivisione del suo contenuto, e viene consegnato in copia alle parti.

Cagliari, XX febbraio 2025

Il Tribunale Arbitrale

Avv. Giuseppe Macciotta (Presidente)
Avv. Carla Caria (Arbitro)

Avv. Giulio Salomone (Arbitro)

La Segretaria della Camera Arbitrale
Dr.ssa Luisella Marcias

VERBALE DELL'UDIENZA ARBITRALE DEL 3 marzo 2025

Oggi, 3 marzo 2025, alle ore 11.30, presso la sede della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, nei locali al 1° piano della sede di Cagliari, via Angioj 81, davanti al Collegio Arbitrale costituito da:

Avv. Giuseppe Macciotta (Presidente)
Avv. Carla Caria (Arbitro)
Avv. Giulio Salomone (Arbitro)

Assistiti dalla Dr.ssa Luisella Marcias, Segretaria della Camera Arbitrale

Sono altresì comparsi:
parte attrice: l'Avv. Cinzia Mazza e la **società Alfa s.p.a**;
parte convenuta: l'Avv. Alessandro Marras, e la società **Beta snc**

Viene introdotto un testimone, indicato sia da parte attrice che da parte convenuta, la quale dice chiamarsi **Mevia**, nata a YYYY ilYYYY residente in YYYY , non parente e/o dipendente delle parti e disinteressata, identificata con C. I. nr. AX 12345678 , la quale viene ammonita e si obbliga ai sensi di legge.

Così risponde sui capi di prova di cui all'atto introduttivo di parte attrice:

1) "*vero che per quanto concerne il versamento della seconda rata prevista nel contratto preliminare del 4 marzo 2023, art. 12, ad incremento della caparra (euro 35.000.000) la promissaria acquirente consegnava alla Alfa S.p.A dei titoli cambiari (doc. 1bis che si rammostra) emessi in favore della società Beta snc che per l'effetto veniva immessa nel possesso dell'immobile per cui è causa."?*

Risposta: "è vero. Mi sono occupata personalmente della commercializzazione dell'immobile per cui è causa e ho predisposto in tale ambito anche il contratto preliminare e sono stata presente alla consegna degli otto effetti cambiari che mi si rammostrano";

2) "*vero i predetti titoli alle scadenze previste per l'incasso, risultavano privi di copertura e la Alfa S.p.A. si asteneva dall'incasso su richiesta della signora Bianca Neri che prometteva di sostituire detti titoli mediante pagamento del relativo importo con altri titoli di credito"?*

Risposta "E' vero. All'epoca dei fatti il rappresentante legale di Beta, che conosco personalmente, qualche volta chiese anche a me di intercedere con il dott. Mario Rossi della Alfa perché detti effetti cambiari non venissero presentati all'incasso alle scadenze previste e ricordo che la Alfa si era effettivamente astenuta dall'incasso proprio su tali istanze".

3)"*vero che la società Beta snc ometteva di provvedere alla sostituzione dei titoli di cui sopra e rifiutava comunque di prestare il consenso per la stipulazione del contratto definitivo di compravendita avente ad oggetto l'immobile per cui è causa*"?.

Risposta: "Non ricordo espressamente se vi fosse stata o meno la promessa da parte di Beta di provvedere alla sostituzione dei titoli cambiari consegnati con altri titoli, ma

ricordo per certo che i titoli consegnati di cui ho già detto rimasero in una busta per molto tempo, in quanto era stato chiesto di non porli all'incasso dalla signora Bianca Neri".

4) "*vero che la società Beta snc occupa l'immobile per cui è causa, sito in Oristano, Via XXX, senza soluzione di continuità dal maggio 2023 ad oggi, senza titolo e gratuitamente, esercitandovi l'attività commerciale di operatore turistico, come da documentazione (doc. XX) che si rammostra.*

Risposta: "E' vero**,** la società convenuta dal maggio 2023 immediatamente dopo la stipula del contratto preliminare e per quanto a mia conoscenza ancora oggi, ha mantenuto, senza soluzione di continuità il possesso dell'immobile de quo, esercitandovi l'attività commerciale di operatore turistico".

La testimone interrogata sui capi di cui alla memoria costitutiva parte convenuta, così risponde:

a) *Vero che la somma di euro 35.000,00 di cui all' art. 12 del contratto preliminare 4 marzo 2023 avente per oggetto l'unità immobiliare ubicata in Oristano Via XXXX ed adibita ad agenzia di viaggi che si mostra è stata pagata dalla Beta s.n.c. alla società Alfa mediante girata di otto effetti cambiari raffigurati nella fotocopia prodotta in causa che si mostra*"?

Risposta: "Ho già risposto prima, i titoli furono consegnati alla società Alfa ma non incassati su richiesta della stessa promissaria acquirente perché privi di copertura.

b) *Vero che a fronte del pagamento di cui al precedente capo la Alfa S.p.A. non ha emesso fattura;*

Risposta: "Non ricordo, posso dire però (essendomi occupata della vendita di altri locali all'interno dello stesso centro commerciale) che al versamento della caparra solitamente non corrispondeva immediata fattura che veniva emessa al momento della stipula del contratto definitivo e per l'intero corrispettivo".

c) "*Vero che nel 2024 l'immobile di cui al capo "a" è stato interessato da infiltrazioni di acque luride provenienti dai servizi igienici del locale adiacente a quello per cui è causa;*

Risposta: "nulla so";

d)"*Vero che le parti contraenti la scrittura del 4 marzo 2023 tenuto conto del pregiudizio sofferto da Beta snc e delle spese da questa affrontate per porvi rimedio convennero di aggiornare il prezzo della compravendita riducendo l'importo indicato nel contratto preliminare*".

Risposta: "Non mi risulta che tra le parti ci fossero accordi per la riduzione del prezzo. Ricordo che la signora Bianca Neri prometteva continuamente di andare dal notaio per la stipula del contratto definitivo e che in tale occasione avrebbe provveduto al pagamento della seconda rata ed al saldo di quanto ancora dovuto".

Il legale di parte attrice Avv. Mazza chiede che il testimone precisi "*se fosse a conoscenza del motivo per cui la Beta rimandava la stipulazione del definitivo.*

Risposta : "Ricordo che la Signora Neri mi aveva riferito che non poteva stipulare l'atto definitivo perché non aveva la possibilità di corrispondere il prezzo pattuito nel contratto".

e) "*Vero che le infiltrazioni che hanno interessato l'unità immobiliare di cui al precedente capo "a" sono quelle descritte nella relazione tecnica a firma del geom. Cassio che si rammostra;*

Risposta: "Nulla so, non ho mai visto la relazione che mi si rammostra"

f) *Vero che le infiltrazioni di cui al precedente capo hanno comportato tra l'altro la sospensione dell'attività aziendale e la temporanea chiusura dell'esercizio commerciale.*

Risposta: "Nulla so".

LCS
Firma

Viene introdotto un altro testimone, il quale dice chiamarsi **Geom. Cassio**, nato a YYYY ilYYYY residente in YYYY , non parente /dipendente delle parti e disinteressato, identificato con C. I. nr. AX 98765432 , il quale viene ammonito e si obbliga ai sensi di legge.

Il testimone interrogato sui capi di cui alla memoria costitutiva parte convenuta, così risponde:

c) *"Vero che nel 2024 l'immobile di cui al capo "a" è stato interessato da infiltrazioni di acque luride provenienti dai servizi igienici del locale adiacente a quello per cui è causa";*

Risposta: Confermo di aver svolto in qualità di geometra incaricato della società Beta un sopralluogo presso l'immobile per cui è causa e di aver svolto un accertamento peritale per individuare le cause delle infiltrazioni di liquami. Causa che all'esito dell'indagine ho attribuito alla otturazione della tubazione fognaria dei bagni di un locale commerciale adiacente.

A domanda del legale di parte attrice Avv. Mazza "*ricorda la data del sopralluogo*" ?

Risposta: Ho fatto un unico accertamento tecnico nell'estate del 2024.

d) "*Vero che le parti contraenti la scrittura del 4 marzo 2023 tenuto conto del pregiudizio sofferto da Beta snc e delle spese da questa affrontate per porvi rimedio convennero di aggiornare il prezzo della compravendita riducendo l'importo indicato nel contratto preliminare.*

Risposta*:* Nulla so

e) "*Vero che le infiltrazioni che hanno interessato l'unità immobiliare di cui al precedente capo "a" sono quelle descritte nella relazione tecnica a firma del geom. Cassio che si rammostra*;

Risposta: E' vero riconosco la relazione a mia firma.

f) "*Vero che le infiltrazioni di cui al precedente capo hanno comportato tra l'altro la sospensione dell'attività aziendale e la temporanea chiusura dell'esercizio commerciale".*

Risposta*:* Nulla so

LCS
Firma

Viene introdotto altro testimone che dichiara chiamarsi Olimpia nata a YYYY il YYYY residente in YYYY, dipendente della società Beta, disinteressata, identificata con C. I. nr. AX 95555552, la quale viene ammonita e si obbliga ai sensi di legge.

Il testimone interrogato sui capi di cui alla memoria costitutiva parte convenuta, così risponde:

c) *"Vero che nel 2024 l'immobile di cui al capo "a" è stato interessato da infiltrazioni di acque luride provenienti dai servizi igienici del locale adiacente a quello per cui è causa";*

Risposta: Ricordo che nell'estate del 2024 si erano verificate infiltrazioni provenienti dal locale adiacente.

d) "*Vero che le parti contraenti la scrittura del 4 marzo 2023 tenuto conto del pregiudizio sofferto da Beta snc e delle spese da questa affrontate per porvi rimedio convennero di aggiornare il prezzo della compravendita riducendo l'importo indicato nel contratto preliminare.*

Risposta*:* Nulla so

e) "*Vero che le infiltrazioni che hanno interessato l'unità immobiliare di cui al precedente capo "a" sono quelle descritte nella relazione tecnica a firma del geom. Cassio che si rammostra*;

Risposta: Ricordo che era venuto un tecnico a fare un sopralluogo, presumo che quella che mi si rammostra sia la sua perizia ma non so altro.

f) "*Vero che le infiltrazioni di cui al precedente capo hanno comportato tra l'altro la sospensione dell'attività aziendale e la temporanea chiusura dell'esercizio commerciale".*

Risposta E' vero, ricordo che a causa delle infiltrazioni il locale è stato chiuso con sospensione dell'attività per una settimana.

LCS
Firma

Esaurita l'escussione dei testimoni presenti, le parti hanno danno atto di voler rinunciare agli altri testimoni, regolarmente citati ma non comparsi ed accettano le rispettive rinunce.

La parte attrice insiste per l'ammissione della CTU.

Il Collegio si riserva.

Il presente verbale, cui è apposta la marca da bollo di Euro 16,00, viene sottoscritto dai componenti del Tribunale Arbitrale e dalla Segretaria della Camera Arbitrale, dott.ssa Luisella Marcias, oltre che dai legali delle parti in segno di accettazione e condivisione del suo contenuto, e viene consegnato in copia alle parti.

Cagliari, 3 marzo 2025

Il Tribunale Arbitrale
Avv. Giuseppe Macciotta (Presidente)
Avv. Carla Caria (Arbitro)

Avv. Giulio Salomone (Arbitro)

Parte attrice: Avv. Cinzia Mazza,
Società Alfa S.p.A in persona del legale rappresentante Dott. Mario Rossi

Parte convenuta: Avv. Alessandro Marras ,
Società Beta snc, in persona del socio amministratore Bianca Neri

La Segretaria della Camera Arbitrale
Dr.ssa Luisella Marcias
_____

ORDINANZA ARBITRALE DEL XX marzo 2025

Arbitrato per la risoluzione della controversia insorta tra

Parte attrice: **Società Alfa** S.p:A. CF/ PIVA 00000000000, in nome del legale rappresentante pro tempore nonché Amministratore delegato Dott. Mario Rossi, con sede in Oristano al n.---della via elettivamente domiciliata in Cagliari XXXXXXX presso l'Avv. Cinzia Mazza Codice Fiscale …….. **pec ----------@pec.it**, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti resa su foglio separato da intendere in calce alla «D*omanda di arbitrato*» del 4.1.2025 =

Contro

Parte convenuta Società BETA snc CF/ PIVA 00000000000, in nome del legale rappresentante pro tempore, Signora Bianca Neri, con sede in XXXX al n.--- , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Marras *pec*……presso il cui studio in Cagliari, Piazza ----------19, è elettivamente domiciliati, in forza di procura speciale alle liti resa su foglio separato da intendere in calce alla «*Memoria di costituzione*» del 3.2.2025

Oggi, XX marzo 2025, alle ore 11.30, presso la sede della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, nei locali al 1° piano della sede di Cagliari, via Angioj 81,

Il Collegio Arbitrale costituito da:

Avv. Giuseppe Macciotta (Presidente)
Avv. Carla Caria (Arbitro)
Avv. Giulio Salomone (Arbitro)

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3 marzo 2025 in ordine all'istanza di ammissione di CTU dedotta da parte attrice nell'atto introduttivo, il Collegio dispone procedersi a Consulenza tecnica sul quesito posto dalla parte attrice così formulato:

1. Quantifichi il Consulente il valore locatizio dell'immobile per cui è causa dal momento dell'immissione in possesso (mese di maggio 2023) e sino all'effettivo rilascio, determinando gli importi su base mensile e tenendo conto, ai fini della quantificazione, del valore locativo di immobile di analoghe caratteristiche, dimensioni ed ubicazione;

2. Descriva il CTU lo stato attuale dell'immobile per cui è causa, evidenziando palesi danneggiamenti oggi esistenti, le relative cause, le attività per la loro riparazione e quantificando altresì gli oneri e gli importi a tal fine necessari;

3. Compia il CTU ogni altro accertamento tecnico dal medesimo ritenuto necessario in funzione della risposta ai precedenti quesiti.

Nomina CTU l'Ing. Stefano Stefani con studio in Cagliari autorizzando lo stesso a servirsi di un ausiliario e fissa per il conferimento incarico l'udienza del 10.3.2025.

Il Tribunale Arbitrale
Avv. Giuseppe Macciotta (Presidente)
Avv. Carla Caria (Arbitro)
Avv. Giulio Salomone (Arbitro)

Assistiti dalla Dr.ssa Luisella Marcias, Segretaria della Camera Arbitrale

VERBALE DELL'UDIENZA ARBITRALE DEL 10 marzo 2025

Oggi, 10 marzo 2025, alle ore 11.30, presso la sede della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, nei locali al 1° piano della sede di Cagliari, via Angioj 81, davanti al Collegio Arbitrale costituito da:

Avv. Giuseppe Macciotta (Presidente)
Avv. Carla Caria (Arbitro)
Avv. Giulio Salomone (Arbitro)

Assistiti dalla Dr.ssa Luisella Marcias, Segretaria della Camera Arbitrale

Sono altresì comparsi:
parte attrice: l'Avv. Cinzia Mazza e la **società Alfa s.p.a** che nomina quale CTP l'Ing. Guido Guidetti con studio in Cagliari.

parte convenuta: l'Avv. Alessandro Marras, e la società **Beta snc** che nomina quale CTP il Geom. Cassio con studio in Cagliari.

Il Presidente richiama l'ordinanza del XX marzo 2025 con la quale è stata ammessa la CTU dedotta da parte attrice dando atto che:

- la società convenuta Beta non si è opposta;
- quando il Tribunale arbitrale ha accolto la richiesta;
- il Consiglio della Camera Arbitrale su rimessione della Segreteria ha nominato il CTU;
- il CTU, ha avuto notizia della nomina, ha trasmesso la dichiarazione di accettazione in data XX marzo 2025 dichiarando che non sussistono cause di incompatibilità;
- che il CTU sarà chiamato a rispondere ai seguenti quesiti:

1. Quantifichi il Consulente il valore locatizio dell'immobile per cui è causa dal momento dell'immissione in possesso (mese di maggio 2023) e sino all'effettivo rilascio, determinando gli importi su base mensile e tenendo conto, ai fini della quantificazione, del valore locativo di immobile di analoghe caratteristiche, dimensioni ed ubicazione;

2. Descriva il CTU lo stato attuale dell'immobile per cui è causa, evidenziando palesi danneggiamenti oggi esistenti, le relative cause, le attività per la loro riparazione e quantificando altresì gli oneri e gli importi a tal fine necessari;

3. Compia il CTU ogni altro accertamento tecnico dal medesimo ritenuto necessario in funzione della risposta ai precedenti quesiti.

Il CTU Ing. Stefano Stefani presente declina le proprie generalità.

Il Collegio ricorda alla consulente l'importanza della funzione che è chiamato a svolgere. Il nominato consulente dichiara di accettare l'incarico e di impegnarsi a bene e

fedelmente adempiere allo stesso al solo scopo di far conoscere all'Arbitro la verità e a questo fine sottoscrive il verbale.

IL CTU dichiara che darà inizio alle operazioni peritali il giorno XXX 2025 alle ore 11.00 presso l'immobile per cui è causa.

Il Collegio assegna al Consulente il termine del XXXX 2025 per la trasmissione della bozza della CTU alle parti le quali dovranno far pervenire al CTU le loro osservazioni entro i 15 giorni successivi.

La relazione definitiva dovrà essere depositata presso la segreteria della Camera Arbitrale entro il termine di 15 giorni dalla scadenza del termine per l'invio delle osservazioni dei CTP.

F.to IL CTU

Il Tribunale Arbitrale
Avv. Giuseppe Macciotta (Presidente)
Avv. Carla Caria (Arbitro)

Avv. Giulio Salomone (Arbitro)

Assistiti dalla Dr.ssa Luisella Marcias, Segretaria della Camera Arbitrale

STUDIO TECNICO ING. Stefano Stefani
Via ----, 7 - 09100 ------ (-) - Tel./– E-mail: -------@tiscali.it

ARBITRATO n. ----/2025
PER LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA INSORTA FRA:

Alfa S.P.A.
(Avv.to Cinzia Mazza)
CONTRO
Beta Snc
(Avv.to Alessandro Marras)

CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

RELAZIONE TECNICA DI C.T.U.

In data 2025-----, presso la Camera di Commercio di Cagliari e Oristano il Collegio Arbitrale presieduto dall'Avv. Giuseppe Macciotta conferiva al sottoscritto Ing. Stefano Stefani, con Studio Tecnico in Via ____ n. 7 0910 Cagliari ed ivi residente, iscritto nell'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 646, nonché nell'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Cagliari Giudice presso il Tribunale Civile e Penale di Tempio Pausania, la nomina a Consulente Tecnico d'Ufficio nell'Arbitrato n° ----/2025 per la risoluzione della controversia insorta fra Alfa S.p.A. (rappresentata dall'Avv. Cinzia Mazza contro la Beta snc (rappresentata dall'Avv. Alessandro MArraas).

All'atto del conferimento dell'incarico, veniva posto il seguente quesito composto:

1. Quantifichi il Consulente il valore locatizio dell'immobile per cui è causa dal momento dell'immissione in possesso (mese di maggio 2023) e sino all'effettivo rilascio, determinando gli importi su base mensile e tenendo conto, ai fini della quantificazione, del valore locativo di immobile di analoghe caratteristiche, dimensioni ed ubicazione;

2. Descriva il CTU lo stato attuale dell'immobile per cui è causa, evidenziando palesi danneggiamenti oggi esistenti, le relative cause, le attività per la loro riparazione e quantificando altresì gli oneri e gli importi a tal fine necessari;

3. Compia il CTU ogni altro accertamento tecnico dal medesimo ritenuto necessario in funzione della risposta ai precedenti quesiti.

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PERITALI

In conformità con quanto dichiarato nel corso dell'udienza di incarico circa l'inizio delle operazioni peritali, lo scrivente ha dato inizio alle stesse presso i luoghi oggetto di accertamento, presso l'immobile sito in Oristano al n. , contraddistinto al Foglio xx, Mapp. yyy, sub. 19.

In loco erano presenti in modo continuativo l'Ing. Guido Guidetti consulente tecnico della Alfa S.p.A., e il Geom. Cassio, consulente tecnico di parte della Beta snc.

Preliminarmente il sottoscritto C.T.U. ha reso edotti gli intervenuti circa i quesiti sottoposti nel corso dell'Udienza del XX marzo 2025 dal Collegio Arbitrale e successivamente si è proceduto al rilievo dei luoghi in accertamento ed alla redazione di un completo servizio fotografico. Il locale in analisi si trova inserito entro il Centro Commerciale Terranova con affaccio diretto sulla galleria sinistra; sulla pianta del piano

terra del fabbricato è contraddistinto con il numero progressivo 37; confina inoltre con il locale n. 19, con un blocco di servizi igienici e con uno spazio sul quale si aprono le uscite di emergenza. Al momento del sopralluogo peritale il locale è risultato occupato dagli arredi della Agenzia Beta Viaggi, ma in stato di attività sospesa, a detta dell'incaricato della stessa ditta, a valle del mese di settembre 2024. Il locale, con forma in pianta rettangolare, è caratterizzato da: dimensioni interne 630 x 438 cm; altezza intradosso controsoffitto 285 cm; pavimento in lastre di granito locale (rosa beta); pareti con intonaco premiscelato plastico lavabile; vetrata e porta di accesso con telai e profili in ferro; impianto elettrico ordinario con quadretto di zona, che sottende le linee di forza motrice e di illuminazione; locale di servizio cieco in aspirazione forzata con wc ed antibagno con lavabo; controsoffitto con pannelli modulari a forma quadrata in fibre minerali dimensioni 60x60 cm con telai a vista in alluminio.

Il Collegio Arbitrale, all'atto del conferimento dell'incarico, assegnava al sottoscritto CTU termine fino al ------- per il deposito della CTU presso la Segreteria della Camera Arbitrale.

In aderenza all'invito formulato dal Collegio nell'Udienza di incarico, il sottoscritto CTU in data XX 2025 ha provveduto a inoltrare via e.mail ai CTP delle Parti in causa la bozza della relazione redatta al fine di esporre loro le conclusioni cui è pervenuto, assegnando termine entro il giorno XX 2025 per la consegna di eventuali osservazioni scritte o relazioni peritali di parte. Entro il tempo concesso è stata ricevuta solamente una nota dell'Ing. Guido Guidetti, Consulente di parte ricorrente; l'osservazione in parola, allegata per completezza in coda alla presente, ha richiesto unaprecisazione da parte del sottoscritto CTU in chiusura della risposta al quesito 1.

Per un più completo inquadramento delle verifiche e risultanze peritali si rimanda alla verbalizzazione delle operazioni peritali ed agli allegati grafici, fotografici e contabili allegati in coda alla presente.

RISPOSTE AI QUESITI

QUESITO 1. "*Quantifichi il Consulente il valore locatizio dell'immobile ...*"

Relativamente alla determinazione del valore locatizio dell'immobile oggetto di causa si procederà alla verifica sintetica comparativa delle locazioni su immobili di analoghe caratteristiche presenti sulla galleria del Centro Commerciale. Il Centro Commerciale, edificato a valle del rilascio dal Comune di Oristano di Concessione Edilizia (pratica 120, protocollo n. 20243) è stato ultimato intorno alla fine del 2022. In data 4.3.2023 la Alfa S.p.A. stipulava con la Beta s.n.c. un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto l'unità immobiliare in esame di circa 32 mq commerciali, all'epoca in fase di completamento; il prezzo convenuto ed accettato dalle parti veniva determinato in euro 122.000,00 oltre iva, circa xxx euro al metro quadro. L'immissione in possesso è avvenuta nel mese di maggio 2023. Sono state effettuate alcune verifiche sulle locazioni degli immobili di analoghe caratteristiche, dimensioni ed ubicazione presenti entro il centro commerciale in argomento al fine di determinare il valore locatizio dell'immobile per cui è causa e determinarne gli importi su base mensile come richiesto. Avendo riferimento alle superfici utili dei vani commerciali interessati dalle verifiche, effettuate anche con l'ausilio del direttore del centro commerciale, considerato che l'immobile considerato presenta una superficie utile pari a circa 28 mq, sono risultati una serie elementi parametrici che, opportunamente pesati in particolare in ragione delle differenti metrature dei locali medesimi, hanno consentito di determinare un valore locatizio mensile medio attuale pari a circa 1.150,00 Euro al mese, previa determinazione di un valore parametrico di riferimento medio pari a circa 40 €/(mq*mese). Dal momento che non è stato possibile

derivare i valori locatizi degli immobili similari oggetto di verifica con riferimento al periodo precedente alla crisi economica degli ultimi anni, il calcolo della devalutazione monetaria dell'importo mensile sopra determinato verrà effettuato trascurando il peso della flessione dei prezzi registrata negli ultimi anni. Il procedimento contabile di calcolo considerato, basato sull'utilizzo dell'indice Istat FOI generale, si fonda altresì sul valore locatizio mensile medio attualizzato pari a 1.150,00 Euro al mese, che pertanto potrà essere rideterminato per qualsiasi mensilità con lo strumentario della rivalutazione monetaria. Si riporta in allegato la tabulazione con la determinazione degli importi dei valori locatizi su base mensile.

Per quanto concerne il valore locatizio dell'immobile, si determina pertanto nell'importo complessivo di euro € 27.600,00 l'indennità per l'illegittima detenzione dell'immobile dalla consegna fino alla data del deposito della CTU e nell'ulteriore importo di € 1.150,00 per ogni mese successivo di continuata occupazione dell'immobile, a decorrere dal mese successivo al deposito della CTU fino all'effettivo e finale rilascio e restituzione in favore della Alfa spa, oltre gli interessi nella misura del tasso legale, dalle singole scadenze mensili fino all'effettivo saldo.

QUESITO 2. "*Descriva il CTU lo stato attuale dell'immobile* ..."

Alla luce delle verifiche compiute nel corso del sopralluogo peritale, l'immobile, come detto occupato dagli arredi, apparati ed impianti della Beta snc, si trova in uno stato di conservazione in senso generale mediamente soddisfacente, eccezion fatta per alcune porzioni per le quali è necessario programmare interventi di manutenzione edile come di seguito sintetizzato:

- pitturazione con idropittura lavabile delle pareti del locale principale, per una superficie lorda di circa 60 mq, dal momento che le stesse superfici presentano porzioni mediamente invecchiate per usura e strisciamento degli arredi vari;
- rimozione integrale del controsoffitto e sostituzione con analoghi componenti e materiali, per una superficie lorda di circa 28 mq, dal momento che diversi pannelli presentano tracce di vecchie infiltrazioni e rotture con sanabili.

La determinazione degli oneri ed importi necessari per la riparazione dei riscontrati danneggiamenti è stata compiuta considerando le voci di elenco per lavori eseguite derivati dal vigente prezziario regionale che ben si adatta, peraltro, alla piazza locale di Olbia. Segue la stima sintetica degli interventi di manutenzione straordinaria:

- D.0012.0011.0004. Rimozione di controsoffitti in lastre di fibra, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante in legno o metallica, compresi i trasporti orizzontali, ed il trasporto ad impianto autorizzato, nonché gli eventuali oneri relativi. Valutato per l'effettiva superficie di disfacimento e per i seguenti tipi:

7,65 €/mq x 28 mq = 214,20 €

- D.0013.0007.0038. Controsoffitto realizzato mediante pannelli in fibre minerali, colore bianco, con composti organici a debole bio persistenza come da direttiva europea 97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni 600x600x15mm. i pannelli hanno una superficie liscia o finemente lavorata con sottili perforazioni irregolari caratterizzata da una verniciatura antimicrobica, che previene lo sviluppo di batteri, sul dorso presentano uno strato di primer e vengono inseriti in appoggio sull'orditura di sostegno a vista. Completo di struttura metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata nel colore bianco, di coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L" da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso l'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto, la struttura di sostegno largh.15 mm: 61,99 €/mq x 28 mq = 1 735,72 €

- D.0013.0005.0004. Tinteggiatura di pareti e soffitti interni con due mani di idropittura semilavabile in tinte chiare correnti di cartella altamente traspirante e antibatterica, a base di resine sintetiche, data in opera su superfici intonacate, previa preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto:

6,08 €/mq x 60 mq = 364,80 €

Per complessivi € 2.314,72 arrotondabili ad € 2.300,00 (diconsi euro duemilatrecento/00) al netto dell'IVA di legge.

Allegati:

• Verbale n. 1 operazioni peritali del ------;
• Documentazione grafica;
• Documentazione fotografica;
• Osservazioni del CTP Ing. Guido Guidetti del ------;
• Calcolo devalutazione monetaria canone mensile.

Il Consulente Tecnico d'Ufficio

Dott. Ing. Stefano Stefani

VERBALE DELL'UDIENZA ARBITRALE DEL del 25 marzo 2025

Oggi, 25 marzo 2025, alle ore 11.30, presso la sede della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, nei locali al 1° piano della sede di Cagliari, via Angioj 81, davanti al Collegio Arbitrale costituito da:

Avv. Giuseppe Macciotta	(Presidente)
Avv. Carla Caria	(Arbitro)
Avv. Giulio Salomone	(Arbitro)

Assistiti dalla Dr.ssa Luisella Marcias, Segretaria della Camera Arbitrale

Sono altresì comparsi:
parte attrice: l'Avv. Cinzia Mazza e la **società Alfa s.p.a**;
parte convenuta: l'Avv. Alessandro Marras, e la società **Beta snc**

Viene dato atto del deposito della CTU, che per quanto concerne il valore locatizio dell'immobile, determina nell'importo complessivo di euro € 27.600,00 l'indennità per l'illegittima detenzione dell'immobile dalla consegna fino alla data del deposito della CTU e nell'ulteriore importo di € 1.150,00 per ogni mese successivo di continuata occupazione dell'immobile, a decorrere dal mese successivo al deposito della CTU fino all'effettivo e finale rilascio e restituzione in favore della Alfa spa, oltre gli interessi nella misura del tasso legale, dalle singole scadenze mensili fino all'effettivo saldo.

Verificato lo stato attuale dell'immobile veniva ed accertate carenze di manutenzione ordinaria e straordinaria veniva quantificato dal medesimo CTU nell'importo di euro 2.300,00 oltre IVA, il costo necessario per il ripristino dell'immobile nelle condizioni in cui si trovava al momento dell'immissione nel possesso della promissaria acquirente.

A questo punto il Collegio dato atto dell'esaurimento dell'attività istruttoria invita le parti a discutere ed a precisare le rispettive conclusioni.

Le parti dopo breve discussione concludono come in appresso:

Per parte Attrice

Voglia il Collegio Arbitrale, nominato ai sensi dell'art. 12 del Regolamento arbitrale, decidendo secondo diritto:

Per la parte attrice:

1 - Previo accertamento del mancato pagamento da parte della società Beta snc del corrispettivo pattuito per l'acquisto dell'immobile oggetto del contratto preliminare di compravendita stipulato con la Alfa S.p.A. in data 4 marzo 2023, nonché del rifiuto della stessa promittente acquirente a stipulare, secondo le modalità e i tempi stabiliti nel richiamato preliminare di vendita, il contratto definitivo di compravendita avente ad oggetto il medesimo immobile, nonché ancora dell'abusiva detenzione dell'immobile stesso da parte della medesima Beta snc, perdurante a tutt'oggi, dichiarare l'inadempimento della società Beta snc in ordine alle obbligazioni assunte nell'ambito del contratto preliminare di compravendita stipulato con la Alfa s.p.a. in data 4 marzo 2023.

E per l'effetto:

1) dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di cui sopra, con pedissequa declaratoria di condanna a carico della società Beta snc, in persona del legale rappresentante pro tempore all'immediato rilascio dell'immobile de quo, riconoscendo il diritto della Alfa S.pA. alla ritenzione della caparra confirmatoria di euro 25.000,00;

2) condannare altresì la Beta snc, in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, a causa dell'abusiva occupazione dell'immobile oggetto del preliminare di compravendita, e per l'impossibilità della Alfa S.p.A. di godere del bene; danni da quantificarsi nella misura pari al canone locatizio, al valore di mercato ritraibile da un immobile sito nella medesima località e della stessa tipologia di quello per cui è causa, da calcolarsi dal momento dell'immissione nel possesso all'effettivo rilascio, o in quella maggiore o minore misura che risulterà dovuta all'esito del presente procedimento, ed in via di subordine secondo equità, oltre interessi moratori nella misura pattuita nell'art. 13 del contratto preliminare per cui è causa

3) condannare, previo accertamento dello stato si trova attualmente l'immobile de quo, la Beta snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di eventuali ulteriori danni dovuti a carenze di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile de quo e più in generale al pagamento degli importi necessari per il ripristino dello stesso immobile nelle condizioni in cui si trovava al momento dell'immissione nel possesso della promettente acquirente.

4) Condannare la Beta snc in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione in favore della Alfa S.p.A. degli onorari e delle spese di funzionamento del presente Collegio Arbitrale nonché alla rifusione in favore della Alfa S.p.A. delle spese e competenze di patrocinio.

Per la parte chiamata

"*In via pregiudiziale*

Accerti la propria incompetenza ex art. 817 c.p.c per ragioni afferenti l'incompatibilità della domanda risarcitoria formulata da parte attrice con i limiti della convenzione arbitrale dedotta nel contratto preliminare;

Nel merito

4) Accerti l'esistenza di gravi vizi della cosa compravenduta consistenti in reiterate e perduranti infiltrazioni di acque luride provenienti dai limitrofi servizi igienici;

5) Accerti che a fronte del prezzo contrattualmente pattuito di euro 122.000,00 era stata corrisposta la somma di euro 45.000,00;

6) condanni, previo rigetto della richiesta di risoluzione de contratto preliminare del 4 marzo 2023 e di tutte le altre avverse richieste ad essa accessoria la società Alfa S.p.A al trasferimento dell'immobile promesso in vendita al prezzo pattuito nel contratto preliminare detratti gli acconti già corrisposti;

4) in alternativa rispetto alla precedente domanda, sempre previo rigetto della richiesta di risoluzione del contratto preliminare del 4 marzo 2023 e di tutte le altre avverse richieste ad essa accessoria, accerti quale sia il minor prezzo dovuto dalla Beta s.n.c. per l'acquisto dell'unità immobiliare oggetto del preliminare e condanni la società Alfa S.p.A. al trasferimento dell'immobile a tale minor prezzo (da determinare anche avuto riguardo alla natura, alla tipologia ed alla frequenza dei vizi constatati nella cosa compravenduta).

Sulle spese

Stabilisca il Collegio Arbitrale se competono all'odiema esponente, sia sotto il profilo della domanda pregiudiziale di rito, sia sotto il profilo della domanda di merito, le spese e gli onorari di difesa e le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale pronunciando ogni conseguente statuizione di condanna".

Il Collegio tiene la causa a decisione.

Il presente verbale, cui è apposta la marca da bollo di Euro 16,00, viene sottoscritto dai componenti del Tribunale Arbitrale e dalla Segretaria della Camera Arbitrale, dott.ssa Luisella Marcias, oltre che dai legali delle parti in segno di accettazione e condivisione del suo contenuto, e viene consegnato in copia alle parti.

Cagliari, 25 marzo 2025

Il Tribunale Arbitrale
Avv. Giuseppe Macciotta (Presidente)
Avv. Carla Caria (Arbitro)
Avv. Giulio Salomone (Arbitro)

parte attrice: l'Avv. Cinzia Mazza e la **società Alfa s.p.a**;
parte convenuta: l'Avv. Alessandro Marraas, e la società **Beta snc**

La Segretaria della Camera Arbitrale
Dr.ssa Luisella Marcias

LODO SIMULATO

pronunciato dal Collegio Arbitrale composto da

Avv. Giuseppe Macciotta	**Presidente**
Avv. Carla Caria	**Arbitro**
Avv. Giulio Salomone	**Arbitro**

costituitisi in Tribunale Arbitrale il YYYY marzo 2025, come da relativo verbale in pari data in Cagliari, presso la sede camerale della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, nella via Angioy, 83d,

Nel procedimento per arbitrato rituale SIMULATO

attivato con domanda di Arbitrato individuate sub ARB 2025/X, per la risoluzione della controversia insorta tra:

PARTE ATTRICE

Società Alfa S.p:A. CF/ PIVA 00000000000, in nome del legale rappresentante pro tempore, con sede in XXXX al n.---della via elettivamente domiciliata in Cagliari XXXXXXX presso l'Avv. Cinzia Mazza Codice Fiscale …….. **pec ----------@pec.it,** che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti resa in calce all'atto introduttivo

nei confronti di
PARTE CHIAMATA – CONVENUTA

Società BETA snc CF/ PIVA 00000000000, in nome del legale rappresentante pro tempore, Bianca Neri, con sede in XXXX al n.---della via elettivamente domiciliata in Cagliari XXXXXXX presso l'Avv.-Alessandro Marras, Codice Fiscale …….. **pec ----------@pec.it,** in forza di procura speciale alle liti resa su foglio separato da intendere in calce alla memoria di costituzione

Conclusioni delle parti

All'udienza del 25 marzo 2025 gli attori hanno concluso come in appresso riportato:

"*Voglia il Collegio Arbitrale, nominato ai sensi dell'art. 12 del Regolamento arbitrale, decidendo secondo diritto:*

1 - Previo accertamento del mancato pagamento da parte della società Beta snc del corrispettivo pattuito per l'acquisto dell'immobile oggetto del contratto preliminare di compravendita stipulato con la Alfa S.p.A. in data 4 marzo 2023, nonché del rifiuto della stessa promittente acquirente a stipulare, secondo le modalità e i tempi stabiliti nel richiamato preliminare di vendita, il contratto definitivo di compravendita avente ad oggetto il medesimo immobile, nonché ancora dell'abusiva detenzione dell'immobile stesso da parte della medesima Beta snc, perdurante a tutt'oggi, dichiarare l'inadempimento della società Beta snc in ordine alle obbligazioni assunte nell'ambito del contratto preliminare di compravendita stipulato con la Alfa s.p.a. in data 4 marzo 2023.

E per l'effetto:

1) dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di cui sopra, con pedissequa declaratoria di condanna a carico della società Beta snc, in persona del legale rappresentante pro tempore all'immediato rilascio dell'immobile de quo, riconoscendo il diritto della Alfa S.pA. alla ritenzione della caparra confirmatoria di euro 25.000,00;

2) condannare altresì la Beta snc, in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, a causa dell'abusiva occupazione dell'immobile oggetto del preliminare di compravendita, e per l'impossibilità della Alfa S.p.A. di godere del bene; danni da quantificarsi nella misura pari al canone locatizio, al valore di mercato ritraibile da un immobile sito nella medesima località e della stessa tipologia di quello per cui è causa, da calcolarsi dal momento dell'immissione nel possesso all'effettivo rilascio, o in quella maggiore o minore misura che risulterà dovuta all'esito del presente procedimento, ed in via di subordine secondo equità, oltre interessi moratori nella misura pattuita nell'art. 13 del contratto preliminare per cui è causa

3) condannare, previo accertamento dello stato si trova attualmente l'immobile de quo, la Beta snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di eventuali ulteriori danni dovuti a carenze di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile de quo e più in generale al pagamento degli importi necessari per il riprisitino dello stesso immobile nelle condizioni in cui si trovava al momento dell'immissione nel possesso della promettente acquirente.

4) Condannare la Beta snc in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione in favore della Alfa S.p.A. degli onorari e delle spese di funzionamento del presente Collegio Arbitrale nonché alla rifusione in favore della Alfa S.p.A. delle spese e competenze di patrocinio.

La parte chiamata convenuta ha così concluso:

"*<u>In via pregiudiziale</u>*

Accerti la propria incompetenza ex art. 817 c.p.c per ragioni afferenti l'incompatibilità della domanda risarcitoria formulata da parte attrice con i limiti della convenzione arbitrale dedotta nel contratto preliminare;

<u>Nel merito</u>

7) Accerti l'esistenza di gravi vizi della cosa compravenduta consistenti in reiterate e perduranti infiltrazioni di acque luride provenienti dai limitrofi servizi igienici;

8) Accerti che a fronte del prezzo contrattualmente pattuito di euro 122.000,00 era stata corrisposta la somma di euro 45.000,00;

9) condanni, previo rigetto della richiesta di risoluzione de contratto preliminare del 4 marzo 2023 e di tutte le altre avverse richieste ad essa accessoria la società Alfa S.p.A al trasferimento dell'immobile promesso in vendita al prezzo pattuito nel contratto preliminare detratti gli acconti già corrisposti;

4) in alternativa rispetto alla precedente domanda, sempre previo rigetto della richiesta di risoluzione del contratto preliminare del 4 marzo 2023 e di tutte le altre avverse richieste ad essa accessoria, accerti quale sia il minor prezzo dovuto dalla Beta s.n.c. per l'acquisto dell'unità immobiliare oggetto del preliminare e condanni la società Alfa S.p.A. al trasferimento dell'immobile a tale minor prezzo (da determinare anche avuto riguardo alla natura, alla tipologia ed alla frequenza dei vizi constatati nella cosa compravenduta).

<u>Sulle spese</u>

Stabilisca il Collegio Arbitrale se competono all'odierna esponente, sia sotto il profilo della domanda pregiudiziale di rito, sia sotto il profilo della domanda di merito, le spese e

gli onorari di difesa e le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale pronunciando ogni conseguente statuizione di condanna".

LA COSTITUZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE

Con domanda di arbitrato datata 4 gennaio 2025 depositata in pari data nella Segreteria della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Cagliari - Oristano, la società attrice ha promosso la procedura arbitrale in forza della clausola compromissoria contenuta nel contatto preliminare di compravendita stipulato in data 4 marzo 2023 ed avente ad oggetto l'immobile sito in Oristano alla via…..

Hanno chiesto la nomina del Collegio arbitrale per decidere sulle seguenti domande: accertare l'inadempimento della società Beta snc rispetto alle obbligazioni nascenti dal contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto l'immobile sito in Oristano, composta da un unico locale più servizi, contraddistinto al Foglio xx, Mapp. yyy, sub. 19, e per l'effetto condannare la società Beta al rilascio dell'immobile con determinazione del quantum del risarcimento per l'occupazione illegittima del bene oltre interessi e per il ripristino dei danni causati allo stesso per carenze delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria. Ponendo a carico della convenuta le spese di funzionamento del collegio arbitrale e tutte le spese e competenze del procedimento.

Con memoria di costituzione comunicata alla parte istante il 3.2.2025 e depositata in pari data presso la camera arbitrale, unitamente alla procura alle liti ed ai documenti, la parte convenuta si è tempestivamente e ritualmente costituita nel giudizio.

Il Consiglio arbitrale investito della nomina ai sensi del comma 5 dell'art. 12 ha nominato il Collegio arbitrale nella composizione su riportata.

La Segreteria ha comunicato agli Arbitri la loro nomina e gli Arbitri hanno tempestivamente trasmesso alla Segreteria la dichiarazione scritta di accettazione della nomina, del regolamento e del codice deontologico, dunque nel termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione e nello stesso contesto hanno trasmesso alla Segreteria la dichiarazione di indipendenza di cui all'art. 17, primo comma del Regolamento. La Segreteria ha, indi, trasmesso alle parti l'indicata dichiarazione ai sensi dell'art. 17, terzo comma, e queste non hanno fatto pervenire al riguardo alcuna osservazione. Conseguentemente il Collegio arbitrale ai sensi del quarto comma del citato art. 17 è stato confermato in ciascuno dei suoi componenti.

Il Consiglio arbitrale investito della nomina ai sensi del comma 4 dell'art. 12 ha nominato il Presidente del Collegio arbitrale nella composizione su riportata.

Conseguentemente il Collegio arbitrale ai sensi del quarto comma del citato art. 17 è stato confermato in ciascuno dei suoi componenti.

La Segreteria ha trasmesso al Collegio, ai sensi del primo comma dell'art. 20, gli atti ed i documenti depositati dalle parti.

Con verbale in data YYYY, dunque nel rispetto del termine venti giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti dalla Segreteria ai sensi dell'art. 20 comma II, gli Arbitri si sono costituiti in Tribunale Arbitrale. Nel medesimo verbale hanno indicato presso l'intestata Camera Arbitrale la sede dell'arbitrato, hanno dichiarato che il procedimento è rituale, che decideranno secondo diritto, che la lingua dell'arbitrato è la lingua italiana e hanno fissato i termini per memorie contenenti difese ed eventuali precisazione delle richieste e conclusioni nonché per l'indicazione di eventuali mezzi istruttori e produzioni. Hanno fissato l'udienza del 25 febbraio 2025 per eventuali deduzioni in replica, per svolgere un tentativo di conciliazione e, in difetto, per decidere sugli eventuali mezzi e richieste istruttorie o, in mancanza, per deliberare sulla prosecuzione del procedimento.

La sola parte attrice ha depositato la propria memoria in replica nella quale ha anche dedotto i mezzi istruttori e si è opposta alla ammissione delle prove di parte convenuta.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

I - Con l'atto di promovimento del giudizio arbitrale, la società attrice ha esposto:

1 – Di essere proprietaria di un immobile sito Oristano di mq. 32 circa, composta da un unico locale più servizi, contraddistinto al Foglio xx, Mapp. yyy, sub. 19 che ha formato oggetto di un contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 4.3.3.2023 con la società Beta Snc.

2 – Che ai sensi dell'art. 12 del suddetto contratto preliminare, il prezzo convenuto ed accettato fra le parti per la stipula del contratto definitivo era stato determinato somma di euro 122.000,00 da corrispondersi con l'osservanza delle seguenti modalità:

- euro 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, da corrispondersi, per mezzo di assegno, contestualmente alla firma della scrittura privata;
- euro 35.000,00 a titolo di incremento della caparra confirmatoria, da corrispondersi alla consegna dell'immobile, anche mediante girata di titoli di credito;
- euro 77.000.000. a titolo di saldo, mediante erogazione di mutuo bancario o di contratto di leasing con istituto di credito scelto dall'acquirente, contestualmente alla stipula dell'atto definitivo di vendita.

3 - La società promissaria acquirente provvedeva al pagamento della caparra confirmatoria (euro 10.000,00), mentre per quanto concerne il versamento della seconda rata prevista nelle pattuizioni negoziali ad incremento della caparra, la promissaria acquirente consegnava alla società Alfa S.p.A dei titoli cambiari emessi in favore della società Beta snc che veniva pertanto immessa nel possesso dell'immobile de quo.

4 – Del complessivo importo indicato nelle cambiali sopra richiamate la società Alfa riusciva ad incassare solo la minor somma di euro 15.000,00 avendo avuto notizia dalla stessa promissaria acquirente che gli altri titoli alle scadenze previste sarebbero stati privi di copertura e garanzia che avrebbe provveduto alla sostituzione con assegni bancari.

La promissaria acquirente, inoltre, aveva opposto un fermo rifiuto alla stipula del contratto definitivo che, in ossequio a quanto contrattualmente convenuto all'art. 7 del preliminare, sarebbe dovuta obbligatoriamente intervenire entro 3 mesi dalla consegna dell'immobile. 5 – Alla luce dell'inadempimento della promittente acquirente, la società Alfa sollecitava la conclusione del contratto definitivo invitando la società Beta per la data del 1 ottobre 2023, presso lo studio notarile Romolo Romani, alla stipulazione del rogito notarile avente ad oggetto la compravendita dell'immobile de quo.

Anche tale tentativo, tuttavia, non sortiva alcun effetto, di tal chè, la società promittente venditrice ritenendo di aver diligentemente adempiuto le obbligazioni contrattuali assunte ed ormai insostenibile la perdurante e illegittima detenzione dell'immobile di sua proprietà da parte della società Beta si vedeva costretta ad agire per la tutela dei propri interessi.

9. Che nel contratto preliminare all'art. 20 è prevista una clausola arbitrale che dispone "*ogni contestazione che dovesse insorgere sull'esecuzione o sull'interpretazione del regolamento negoziale*".

8. Per quanto sopra la società Alfa ha chiesto alla Camera Arbitrale la nomina del collegio arbitrale al fine di accertare l'inadempimento della società Beta snc rispetto alle obbligazioni nascenti dal contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto l'immobile sito in Oristano di mq. 32 circa, composta da un unico locale più servizi, contraddistinto al Foglio xx, Mapp. yyy, sub. 19, e per l'effetto condannare la società Beta

al rilascio dell'immobile con determinazione del quantum del risarcimento per l'occupazione illegittima del bene oltre interessi e per il ripristino dei danni causati allo stesso per carenze delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La domanda di arbitrato è stata regolarmente notificata alla convenuta ed è stata indi depositata presso la Segreteria della Camera Arbitrale di Cagliari-Oristano a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

II. Con la memoria di costituzione i convenuti hanno contestato i fatti allegati dagli attori e hanno eccepito in via pregiudiziale che la richiesta risarcitoria esulerebbe dalle competenze attribuite al Collegio Arbitrale in forza della clausola compromissoria asseritamente limitata alle sole questioni inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto.

Nel merito la società convenuta ha sostenuto di non essere mai stata inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte nei confronti della società Alfa, ma che anzi sarebbe imputabile proprio a quest'ultima la responsabilità per la mancata stipulazione dell'atto definitivo di compravendita.

Secondo la ricostruzione dei fatti della società Beta – coincidente con quella della ricorrente solo per quanto concerne il riconoscimento della detenzione senza soluzione di continuità del possesso e della disponibilità dell'immobile dal 2023 ad oggi – la mancata stipulazione del definitivo deriverebbe dalla circostanza che durante tutto il periodo trascorso le parti avrebbero intrattenuto delle trattative volte al perfezionamento del prezzo definitivo di compravendita dal quale avrebbe dovuto essere defalcato l'importo corrispondente ad asseriti danni provocati a causa di presunte infiltrazioni di acque nere.

2 - La società resistente, inoltre, ha affermato di aver corrisposto a titolo di incremento della caparra confirmatoria anche dell'importo di euro 35.000,00 mediante girata di otto effetti cambiari di cui allega la fotocopia.

Quanto al saldo, pari all'importo di euro 77.000,00 la società Beta riconosceva non essere mai stato corrisposto proprio in considerazione del fatto che detta cifra, il cui versamento sarebbe dovuto avvenire al momento del rogito notarile, non essendo stato stipulato il contratto definitivo, non fosse da considerarsi "ancora" esigibile.

Ha pertanto formulato le sopra riportate conclusioni e domandato l'ammissione dei mezzi istruttori del pari su riprodotti.

III. All'udienza del 25 febbraio 2025 le parti hanno precisato le rispettive posizioni ed istanze istruttorie, e il Collegio, esperito senza esito, il tentativo di conciliazione, con propria ordinanza, ha ammesso l'interrogatorio formale rispettivamente dedotto ai legali rappresentanti delle società odierne litiganti.

Espletato l'interrogatorio formale nessuna delle parti ha ammesso i fatti oggetto dei singoli capi fatta eccezione per la detenzione dell'immobile da parte di Beta sin dalla stipulazione del preliminare di vendita, fatto che è risultato pacifico.

Il Collegio con ordinanza assunta in pari data:

ha ammesso la prova per testi dedotta dalle parti nei rispettivi atti difensivi ed ha rinviato al 3 marzo 2025 per l'integrale espletamento.

In occasione di tale udienza sono stati escussi i testimoni comparsi (uno di parte attrice e due di parte convenuta) e le parti hanno rinunciato agli altri testimoni non comparsi con reciproca accettazione.

Successivamente sulle istanze reiterate dalla società attrice il Collegio ha disposto la consulenza tecnica ponendo i seguenti quesiti:

1. Quantifichi il Consulente il valore locatizio dell'immobile per cui è causa dal momento dell'immissione in possesso (mese di maggio 2023) e sino all'effettivo rilascio, determinando gli importi su base mensile e tenendo conto, ai fini della quantificazione, del valore locativo di immobile di analoghe caratteristiche, dimensioni ed ubicazione;

2. Descriva il CTU lo stato attuale dell'immobile per cui è causa, evidenziando palesi danneggiamenti oggi esistenti, le relative cause, le attività per la loro riparazione e quantificando altresì gli oneri e gli importi a tal fine necessari;

3. Compia il CTU ogni altro accertamento tecnico dal medesimo ritenuto necessario in funzione della risposta ai precedenti quesiti.

E' stato nominato CTU l'Ing. Stefano Stefani con studio in Cagliari che ha depositato la propria relazione nei termini assegnati e nella quale:

a) per quanto, concerne il valore locatizio dell'immobile, si è determinato nell'importo complessivo di euro € 27.600,00 l'indennità per l'illegittima detenzione dell'immobile dalla consegna fino alla data del deposito della CTU e nell'ulteriore importo di € 11150,00 per ogni mese successivo di continuata occupazione dell'immobile, a decorrere dal mese successivo al deposito della CTU fino all'effettivo e finale rilascio e restituzione in favore della Alfa spa, oltre gli interessi nella misura del tasso legale, dalle singole scadenze mensili fino all'effettivo saldo.

b) Verificato lo stato attuale dell'immobile ed accertate carenze di manutenzione ordinaria e straordinaria, veniva quantificato nell'importo di euro 2.300, oltre IVA, il costo necessario per il ripristino dell'immobile nelle condizioni in cui si trovava al momento dell'immissione nel possesso della promissaria acquirente.

IV – Esaurita l'attività istruttoria ed invitate le parti a discutere, le parti hanno confermato le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa è stata tenuta a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I Sull'eccezione pregiudiziale

1 - Con riferimento all'eccezione pregiudiziale sollevata dalla convenuta circa l'esorbitanza delle domande risarcitorie avanzate dalla Alfa SpA rispetto alla clausola compromissoria, si osserva quanto segue.

Le domande di risarcimento formulate dalla attivante attengono ai danni di derivazione contrattuale e connotazione extra aquiliana avendo ad oggetto le obbligazioni astrattamente conseguenti alla pretesa risoluzione del contratto in dipendenza del lamentato inadempimento della convenuta. Presupposto di tale domanda sono quindi l'inadempimento e le connesse conseguenze restitutorie e risarcitorie derivanti dalla asserita non esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Posto che l'esecuzione (e la non esecuzione delle prestazioni del contratto) è materia espressamente devoluta all'arbitrato dalle parti, il Collegio ha ritenuto che tutte le domande formulate da Alfa siano da considerarsi compromesse e oggetto della competenza arbitrale.

Per quanto sopra all'unanimità il Collegio rigetta l'eccezione pregiudiziale dichiarando la competenza del Collegio a decidere di tutte le questioni.

II - Nel merito

1 - La domanda di risoluzione del contratto avanzata dalla Alfa è fondata e meritevole di accoglimento essendo risultato provato che la società Beta non solo non ha adempiuto alla sua obbligazione di pagamento della caparra confirmatoria ma si è effettivamente rifiutata di stipulare il contratto definitivo e di corrispondere il saldo pattuito nel contratto preliminare.

2 - Anzitutto il Collegio ritiene infondato nel merito l'assunto secondo il quale la Beta snc avrebbe adempiuto la sua obbligazione di pagamento del saldo della caparra con la consegna alla Alfa dei titoli cambiari per l'importo complessivo di euro 35.000,00.

Deve osservarsi, in proposito, che è pacifico che la Alfa spa abbia incassato a titolo di caparra la somma complessiva di euro 25.000,00 (di cui euro 10.000.000 in contanti e euro 15.000,00 con effetti cambiari incassati e andati a buon fine) in luogo dei 45.000,00 euro pattuiti.

L'istruttoria testimoniale espletata ha inoltre evidenziato (cfr. testimone Mevia) che fu proprio la Beta s.n.c. (dopo averne fatto consegna) a chiedere e ottenere che gli altri effetti non venissero posti all'incasso, in quanto la stessa cedente temeva fossero privi di copertura.

3 - E' risultato, infine, provato documentalmente, e peraltro incontestato come fatto storico, che la Alfa s.p.a., invitando al rogito la Beta s.n.c., avesse chiesto il pagamento anche della parte della caparra rimasta insoluta, così esplicitando in modo inequivoco che la cessione dei titoli cambiari non aveva altri effetti per la promittente venditrice se non quelli *pro solvendo.*

La Beta snc, destinataria della richiesta di adempimento della promittente venditrice, che includeva il saldo della caparra, ha rifiutato di adempiere, opponendo alla domanda di adempimento soltanto rilievi generici sul computo degli interessi sulle somme dovute in sorte capitale, per le quali il debito è riconosciuto senza riserve.

Infatti, nella risposta della Beta snc non vi era neppure un cenno alla pretesa di ritenere estinto il debito del pagamento della seconda rata integrativa della caparra in forza della mera consegna dei titoli cambiari.

Tale comportamento della Beta snc rappresenta un'evidente conferma che la cessione degli effetti cambiari dati in pagamento, era stata prevista ed accettata dai contraenti *pro solvendo* e non *pro soluto.*

4 - E' stato quindi dimostrato *per tabulas* che la Beta snc è rimasta inadempiente relativamente al pagamento del saldo della caparra, anche successivamente alla rimessione in termini che la Alfa aveva consentito, rinunciando ad avvalersi della clausola risolutiva espressa pur prevista in contratto.

Questa interpretazione della volontà delle parti, peraltro, non si basa solo sui fatti evidenziati, ma è coerente con i principi di diritto che regolano le modalità di pagamento delle obbligazioni pecuniarie.

Oltre alla sopra citata dimostrazione in fatto che la stessa Beta snc chiese alla società Alfa di non mettere all'incasso i titoli per i quali conosceva la manifesta insolvenza del debitore cambiario (circostanza, questa, di per sé sola sufficiente a dimostrare l'inadempimento), per la decisione del Collegio appare dirimente il pacifico orientamento giurisprudenziale della S.C. in materia di obbligazioni pecuniarie, secondo il quale la consegna degli effetti cambiari girati non può comportare automaticamente l'estinzione del prezzo pattuito.

5 - Afferma la S.C. che il pagamento eseguito mediante cessione di cambiali, non ha effetto solutorio, avendo la cambiale natura di strumento per la circolazione del credito e non di pagamento, con la conseguenza che la cessione o la girata hanno effetto "pro solvendo" e non "pro soluto", salvo, come detto, che sia differentemente ed

espressamente pattuito. Nel caso che ci occupa, non solo non sussiste espressa pattuizione liberatoria per il debitore connessa alla consegna dei titoli, ma la stessa locuzione *"anche mediante girata di titoli di credito.... di cui all'art. 12"* esprime con chiarezza, unicamente, che il creditore accetta, alternativamente alla moneta legale, la consegna di effetti girati. Il pagamento, però, è evidentemente inteso "pro solvendo" e non "pro soluto", proprio perché non viene manifestata alcuna volontà solutoria connessa alla consegna dei titoli (v. Cass. 31/10/2013, n. 24560, e conformi decisioni di merito e legittimità).

IL Collegio perciò respinge, perché infondata, la domanda di accertamento del pagamento a saldo della caparra, affermando, al contrario, che la Beta snc risulta debitrice della somma di euro 20.000,00 in relazione alla stessa obbligazione, per avere corrisposto alla Alfa spa, a titolo di caparra, complessivi euro 25.000,00 in luogo dei 45.000,00 euro convenuti nel preliminare.

6 - Oltre all'inadempimento della Beta snc in ordine al saldo della caparra, deve ritenersi anche provato che la promissaria acquirente è stata inadempiente riguardo al pagamento dell'ulteriore importo di euro 77.000,00, somma dovuta alla venditrice a saldo per il trasferimento del bene.

E' pacifico che la promissaria ha rifiutato di presentarsi dinanzi al Notaio su convocazione della Venditrice e, di fatto, non ha pagato il corrispettivo pattuito nel contratto preliminare, rifiutando, senza giustificato motivo, il trasferimento del bene offerto dalla Alfa spa.

Infatti, nonostante la consegna della unità immobiliare alla promissaria acquirente sia stata effettuata dalla Alfa spa ed accettata, senza contestazioni, dalla Beta snc, la promissaria è rimasta inadempiente alla essenziale controprestazione di pagamento del prezzo, anche dopo avere dichiarato di essere disponibile ad acquistare il bene *"alle condizioni indicate nel preliminare"* (prova documentale).

Non ha rilievo *in* questo procedimento la generica contestazione della società Beta snc sugli *"interessi ed accessori"* richiesti dalla Alfa spa, né vi è prova che tale assunto abbia messo in discussione o determinato un rifiuto della promittente a trasferire il bene; è indubitabile, invece, che la Beta snc, per evitare condotte contrarie a buona fede, era tenuta a presenziare all'appuntamento dinanzi al Notaio e formalmente offrire il pagamento del saldo, quanto meno per l'importo stabilito in contratto e non contestato, ossia la somma incontestata in sorte capitale di complessivi euro 97.000.000 (77.000.000 + 20.000.000).

7 - Per quanto attiene alla domanda di accertamento dei vizi del bene compromesso in vendita, domanda formulata dalla Beta snc in sede di arbitrato, rileva il Collegio che l'allegazione dei vizi, di cui la società stessa parla per la prima volta, non è stata nemmeno enunciata nella lettera con la quale la promissaria riscontrava l'invito ad adempiere notificatole dalla venditrice e dichiarava la disponibilità alla stipula dell'atto pubblico di trasferimento del bene *"alle condizioni indicate nel preliminare"* (prova documentale).

L'inadempimento della Beta snc, pertanto, non vede contrapposto alcun inadempimento della Alfa spa, esonerando il Collegio dal giudizio comparativo sui comportamenti inadempienti delle parti, e collocando decisamente l'eccezione della Beta snc in termini dilatori, e perciò contrari a buona fede.

In conseguenza, data per indiscutibile l'importanza dell'inadempimento della Beta snc, che è di evidentissima rilevanza nella economia del contratto in quanto riguarda la quasi totalità della obbligazione principale di pagamento, osserva il Collegio che è anche evidente la colpa della Beta snc, colpa peraltro presunta fino a prova contraria, in assenza

della dimostrazione, di cui era onerata la promissaria, di non aver potuto adempiere la prestazione a suo carico per causa a lei non imputabile.

8 - Preso atto, pertanto, del conclamato inadempimento della obbligazione principale della Beta snc per causa alla stessa imputabile, il Collegio è passato poi alla disamina dell'eccezione d'inadempimento che la promissaria ha proposto per legittimare il proprio operato e così paralizzare il diritto alla controprestazione rivendicato dalla promittente venditrice.

Sulla presunta estinzione del debito per il pagamento della caparra, il Collegio ha già espresso le motivazioni del rigetto di tale domanda della Beta snc.

Anche l'altra domanda di accertamento formulata dalla Beta snc al Collegio con riferimento all'esistenza di vizi relativi all'immobile promesso in vendita, è manifestamente infondata.

Si rileva, anzitutto, che la Beta non ha contestato alla Alfa Spa alcun inadempimento, ma per giustificare il rifiuto di pagare il prezzo del bene compromesso si è limitata ad allegare pretese compensative che non hanno il presupposto richiesto della liquidità e/o esigibilità, e che, per ciò solo, rendono la eccezione inopponibile alla parte adempiente, prima ancora che ne venga esaminata la fondatezza nel merito.

9 - Sul piano fattuale, in ogni caso, l'istruttoria ha dimostrato l'inesistenza di tali vizi.

A conferma dalla circostanza, vi è, innanzitutto, la deposizione del perito della parte promissaria acquirente che, sentito a testimonianza, ha riferito della mancata effettuazione di prove tecniche specifiche e dell'effettuazione di un solo accesso nell'immobile in questione senza, pe altro, visionare gli impianti per indagare le possibili cause dei vizi lamentati.

Per altro verso, come anticipato, in termini di contenuto la stessa relazione peritale di parte promissaria acquirente qualifica i vizi come derivanti da difetti manutentivi e di utilizzo dell'immobile, come tali, imputabili alla parte che lo deteneva, ed anche il CTU non ha individuato cause esterne o differenti da quelle già evidenziate dal perito della stessa Beta snc.

Per l'effetto di quanto precede, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di rilascio e restituzione dell'immobile promesso in vendita in favore della parte promittente venditrice, con effetto immediato.

Il Collegio, altresì, ha riconosciuto il diritto della Alfa S.p.a. alla ritenzione della caparra confirmatoria, nella misura percepita e nella forma acquisita.

10 - Con riguardo alla domanda di risarcimento del danno avanzata dalla Alfa S.p.a. in connessione con il difetto di disponibilità dell'immobile riveniente dalla protratta occupazione del medesimo, da putarsi a decorrere dalla data indicata dalla parte promittente venditrice per la stipula notarile, il Collegio ha osservato quanto segue.

Considerate le risultanze della relazione peritale d'ufficio acquisita agli atti, il Collegio ritiene di attribuire, a titolo di risarcimento dei danni, la complessiva somma di € xxxxxx (così come nella predetta relazione tecnica indicato) fino alla data del deposito della CTU e l'ulteriore importo di € 1500,00 (importo del canone medio calcolato sulla scorta delle risultanze della relazione peritale e in base ai periodi riconosciuti in essa ed indicati, pari a n. x mesi) per ogni mese di continuata occupazione dell'immobile, a decorrere dal mese dal mese successivo al deposito della CTU fino all'effettivo e finale rilascio e restituzione in favore della Alfa spa, oltre gli interessi nella misura del tasso legale, dalle singole scadenze mensili fino all'effettivo saldo.

Con riguardo alla domanda avanzata dalla Alfa spa di risarcimento danni degli *"ulteriori danni derivanti dalle accertate carenze di manutenzione ordinaria e straordinaria"*, il Collegio, ritenendo fondato il presupposto della domanda e, relativamente al *quantum,*

condividendo le risultanze della relazione peritale agli atti, ha condannato la BETA s.n.c. al risarcimento in favore della Alfa spa della somma complessiva di € 2.300,00, oltre IVA e interessi nella misura del tasso legale.

Per quanto di ragione, il Collegio accoglie, le domande della Alfa s.p.a. e rigetta tutte le domande della Beta s.n.c. in quanto infondate.

III - La liquidazione delle spese conseguenti alla soccombenza.

Sulla scorta del principio della soccombenza la convenuta deve essere tenuta al rimborso delle spese di funzionamento del Collegio arbitrale e di quelle di lite.

La liquidazione finale delle spese del procedimento arbitrale è stata disposta dal Consiglio della Camera Arbitrale, con provvedimento del YYYY di cui euro YYYY per spese della Camera Arbitrale; euro per YYYY onorari del Tribunale Arbitrale (di cui euro XX in favore del Presidente ed euro III in favore di ciascun Arbitro) nonché euro YYYY per onorari del Consulente tecnico d'ufficio; euro YYYY per rimborso spese degli Arbitri; euro YYYY per rimborsi spese dei Consulenti tecnici di ufficio.

Quanto al rimborso delle spese legali, tenuto conto del valore della causa queste vengono liquidate in euro YYYY oltre spese vive documentate, spese generali, cpa ed Iva se dovuta, a carico della convenuta ed a favore della parte Attrice.

Il Collegio dà atto che la segreteria ha provveduto a comunicare alle parti la liquidazione finale delle spese disposta dal Consiglio e che queste hanno provveduto a versare prima del deposito del lodo il saldo in pari misura.

P.Q.M.

Il Collegio composto come sopra indicato, definitivamente pronunciando all'unanimità dei suoi componenti, respinta ogni contraria domanda, eccezione, istanza e richiesta,

1) - dichiara infondate e respinge le eccezioni e le domande proposte dalla BETA s.n.c.;

2) accoglie la domanda della ALFA s.p.a. di rilascio e restituzione dell'immobile promesso in vendita e, per l'effetto, condanna la BETA s.nc. a restituire immediatamente detto immobile alla promittente venditrice Alfa s.p.a.;

- autorizza la Alfa s.p.a. alla ritenzione della caparra confirmatoria, nella misura e nella forma acquisita;

- condanna la BETA s.n.c. a corrispondere alla ALFA s.p.a., a titolo di risarcimento danni da occupazione *sine titulo* dell'immobile *de quo* dalla consegna e sino all'effettivo rilascio, la somma di € 27.600,00 per il periodo dalla consegna dell'immobile sino alla data della CTU, nonché l'ulteriore importo di € 1.150,00 per ogni mese successivo sino all'effettivo rilascio, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze e sino al soddisfo;

-condanna la BETA s.n.c. a rifondere alla Alfa s.p.a. a titolo di risarcimento dei danni ulteriori derivanti dalla carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile in oggetto, la somma di € 2.300,00 oltre IVA ed interessi al tasso legale;

3) dichiara tenuta e condanna altresì la convenuta al rimborso in favore della attrice delle spese del funzionamento del Collegio arbitrale e delle spese e competenze del Collegio e dei consulenti nelle rispettive misure di euro YYYY e di euro YYYYY nonché di euro YYYY come da liquidazione del Consiglio della Camera arbitrale. Pone a carico della parte soccombente le spese di lite come su determinate in euro YYYY.

c) il Collegio riconosce il diritto di rivalsa della parte obbligata solidalmente ed adempiente verso l'altra parte.

Il presente LODO SIMULATO, che ha natura rituale, è deliberato secondo diritto nel procedimento per arbitrato rituale tra le su indicate parti ed è contestualmente sottoscritto da tutti gli arbitri in Cagliari, nella sede dell'Arbitrato, presso la Camera arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari, nel L.go Carlo Felice 70/72.

Il Tribunale Arbitrale
Avv. Giuseppe Macciotta (Presidente)
Avv. Carla Caria (Arbitro)
Avv. Giulio Salomone (Arbitro)

Il Tribunale Arbitrale deposita il su esteso Lodo mediante odierna trasmissione via PEC all'indirizzo della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, Ufficio Arbitrato.

PS. Gli atti dell'Arbitrato simulato sono stati registrati e saranno inseriti sul canale YouTube – Camera di Commercio di Cagliari - Oristano